ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1965

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

PAG.

ABATE: Assegnazione di posti maschili nelle scuole elementari a maestre idonee. (8566) 3765

ABELLI: Adeguamento legislazione sull'inabilità al lavoro. (3791). 3765

ABELLI: Sulla liquidazione di danni arrecati da militari delle forze alleate. (4103) . 3765

ABELLI: Autostrada Torino-Piacenza (4408) 3766

ABELLI: Collocamento a riposo degli statali ex combattenti e invalidi di guerra. (6473) 3766

ABENANTE: Turni di lavoro presso l'O. N. M. I. di Napoli. (4686) 3767

ABENANTE: Situazione economica e previdenziale dei dipendenti O. N. M. I. di Napoli. (7338) 3767

ABENANTE: Orari di lavoro delle dipendenti O. N. M. I. di Ischia (Napoli). (7339) . 3767

ABENANTE: Sull'applicazione delle norme sull'infortunistica presso le vetrerie Ricciardi di Barra (Napoli). (7385) . . . 3768

ABENANTE: Sull'applicazione delle norme sul lavoro da parte della Rufrans Plastic di Napoli. (8062) 3768

ABENANTE: Ventilata fusione della F. M. I. e della M. E. C. F. O. N. D. di Napoli. (8689) 3769

ALBONI: Sulla soppressione della refezione al personale degli asili nido dell'O. N. M. I. (4711) 3769

ALBONI: Piano di risanamento del bestiame bovino. (8420) 3770

ALESI: Sull'osservanza delle norme sulla vendita al dettaglio da parte di una cooperativa di panificazione di Mirano (Venezia). (8587) 3770

ALESSI CATALANO MARIA: Risarcimento danni ai terremotati della provincia di Catania. (8621) 3771

ALINI: Ammissione dei periti chimici alla facoltà di scienze delle preparazioni alimentari. (8491) 3771

PAG.

ALMIRANTE: Situazione del personale di custodia presso carceri dipendenti da preture soppresse. (8018) 3771

ALMIRANTE: Ricostruzione di carriera per taluni sottufficiali delle forze di pubblica sicurezza. (8820) 3772

AMADEI GIUSEPPE: Ufficio postale di Carpi (Modena). (8768) 3772

AMADEI GIUSEPPE: Trattamento giuridico ed economico del personale comunale non insegnante inquadrato nei ruoli statali. (8843) 3773

AMASIO: Piano regolatore in Bergeggi (Savona). (8707) 3773

AMASIO: Divieto per un comizio in Savona. (8913) 3774

AMENDOLA PIETRO: Ricorsi sulle graduatorio per la nomina di segretari applicati di segreteria e bidelli supplenti. (4331) 3774

ARENELLA: Sui rapporti intercorrenti tra la direzione centrale dell'O. N. M. I. e le organizzazioni sindacali. (4806) 3775

ARENELLA: Immissione in ruolo di due dipendenti O. N. M. I. di Ischia (Napoli). (4808) 3775

ARENELLA: Competenze a due dipendenti O. N. M. I. di Ischia (Napoli) per lavoro straordinario. (4810) 3775

ARENELLA: Materiale di scarico dello stabilimento chimico Cutolo in Sant'Antimo (Napoli). (4949) 3776

ARENELLA: Retribuzione lavoro notturno presso la federazione provinciale O. N. M. I. di Napoli. (7340) 3776

AZZARO: Edificio scolastico in Licodia Eubea (Catania). (8112) 3776

AZZARO: Provvidenze in Catania per danni da maltempo. (8121) 3777

BADINI CONFALONIERI: Autostrada Torino-Piacenza. (4642) 3778

PAG.

BALDANI GUERRA: Riduzione della ferma di leva per i militari del terzo scaglione 1963. (8933) 3778

BARBI: Tutela patrimonio demaniale e paesistico nella zona di Mergellina (Napoli). (7430) 3778

BASSI: Opere pubbliche nelle isole Egadi. (7057) 3779

BATTISTELLA: Riapertura al traffico della statale Laveno-Luino (Varese). (7433) 3779

BERAGNOLI: Situazione dei dipendenti delle Officine meccaniche ferroviarie pistoiesi di Pistoia. (8639) 3780

BERLINGUER LUIGI: Garanzie per i partecipanti ai concorsi a direttore didattico in ordine ai loro orientamenti politici. (4748) 3780

BERLINGUER MARIO: Rapporti fra il presidente dell'I. S. O. L. A. di Cagliari e il presidente dell'istituto d'arte di Sassari. (6289) 3780

BERLINGUER MARIO: Ventilata abolizione linea Olbia (Sassari)-Civitavecchia (Roma). (7244) 3781

BERLINGUER MARIO: Provvidenze in Sardegna per danni da maltempo. (8274) 3781

BERTÈ: Trattamento economico di maestri immessi nel ruolo superiore. (5181) . 3782

BIAGINI: Adeguamento pensioni ai marittimi. (8064) 3782

BIANCANI: Mancato invito di parlamentari ad una riunione sull'inquinamento delle acque del Bormida. (6360) 3783

BIANCHI FORTUNATO: Applicazione della legge n. 433 del 1964 sul trattamento eccezionale per i lavoratori sospesi o sottoposti a riduzione di orario. (7460) . 3783

BO: Prezzo dell'uva nelle province di Asti e Cuneo. (7817) 3784

BONEA: Canone d'affitto di alloggi I.A.C.P. della zona Petrachi in Lecce. (8554) . 3784

BORRA: Autostrada Torino-Piacenza (5016) 3785

BORRA: Credito all'industria edilizia torinese. (7504) 3785

BORSARI: Divieto alla proiezione di un documentario su Togliatti in Concordia (Modena). (8826) 3786

BOTTA: Ripristino edificio della colonia Varese in Milano Marittima (Ravenna). (5159) 3786

BOTTA: Validità diploma rilasciato dagli istituti professionali per il commercio per l'accesso alle carriere esecutive dello Stato. (6873) 3786

BOVA: Scuole medie in Calabria. (8564) . . 3787

BOZZI: Provvidenze per le zone di Tarquinia e Barbarano Romano (Viterbo) danneggiate dal maltempo. (8272 e 8409) . 3787

PAG.

BOZZI: Orario distribuzione della corrispondenza in via Catanzaro a Roma. (8592) 3788

BOZZI: Sull'amministrazione comunale di Gaeta (Latina). (8760) 3789

BRANDI: Provvidenze a favore delle imprese artigiane edili. (2191) 3790

BRANDI: Graduatoria di anzianità degli assistenti universitari. (5813) 3790

BRANDI: Edificio scolastico di Vibonati (Salerno). (6531) 3791

BRANDI: Revisione norme regolanti i concorsi per ufficiale giudiziario. (6705) . 3791

BRANDI: Assistenza diretta E. N. P. D. E. D. P. in provincia di Avellino. (7936) . 3792

BRIGHENTI: Proclamazione degli eletti a consigliere comunale in Caprino Bergamasco (Bergamo). (8917) 3793

BRUSASCA: Prezzo dell'uva nell'astigiano. (7755) 3794

BUFFONE: Manutenzione strade di bonifica nella Sila. (8130) 3794

BUSETTO: Sequestro della *Storia della repubblica di Salò* di Deakin. (4149) . . 3795

BUSETTO: Su di una manifestazione celebrativa della Resistenza presso l'università di Padova. (6030) 3795

BUSETTO: Sgravi fiscali in Longarone e Castellavazzo (Belluno). (7910) 3796

BUZZI: Sul caso di un portalettere rurale di Fidenza (Parma). (6243) 3796

CANNIZZO: Ricorsi contro la triplice graduatoria nel concorso magistrale. (8267) . 3798

CAPUA: Contributo statale all'asilo di Miglierina (Catanzaro). (7953). 3798

CARIGLIA: Difformità nella valutazione di invalidità da parte delle commissioni mediche e degli istituti previdenziali. (7304) 3799

CATELLA: Autostrada Torino - Piacenza. (4797) 3800

CATELLA: Orario di chiusura degli uffici postali periferici. (8966) 3800

CENGARLE: Estratto del documento di circolazione. (8772) 3800

CERUTI: Autostrada Torino-Piacenza (4256) 3800

CERUTI: Prezzo del latte. (8591) 3801

COCCIA: Provvidenze per la frazione di Ricetto di Collalto Sabino (Rieti) danneggiata da una frana. (2820) 3802

COCCIA: Scuola per l'industria e l'artigianato in Forano Sabino (Rieti). (8255) . . 3802

COCCIA: Sulla soppressione dell'ufficio leva di Rieti. (8709) 3802

COCCIA: Vendita di area demaniale in Santa Lucia di Pescorocchiano (Rieti). (8854) 3803

COLASANTO: Per la repressione di costruzioni abusive. (8741) 3803

PAG.

COTTONE: Provvidenze assistenziali ai lavoratori profughi dalla Tunisia. (7069) . 3804
COTTONE: Assegnazione alloggi popolari in Marsala (Trapani). (8234) 3805
CRUCIANI: Sulla diffusione degli istituti tecnici per segretari e corrispondenti in lingue estere. (7495) 3805
CRUCIANI: Completamento strada Antrodoco-Rocca di Fondi (Rieti). (8007) . . 3806
CURTI IVANO: Vertenze tra gli assegnatari di case dell'ex I. R. C. I. S. e l'« Incis ». (8045) 3806
CUTTITTA: Riscatto alloggi « Incis » in fitto ad ufficiali e sottufficiali delle forze armate. (8859) 3807
DAGNINO: Sul porto di Genova. (6935) . . 3807
DAGNINO: Situazione delle società Italstrade e Universale di Genova. (8461) . . . 3808
D'ALEMA: Trasferimento servizi portuali di Genova a Rivolta Scrivia. (Tortona). (7740) 3809
D'ALESSIO: Edilizia I. A. C. P. di Cisterna (Latina). (2952) 3811
D'ALESSIO: Costruzione strada Fontania in Gaeta (Latina). (7112) 3811
D'ALESSIO: Straripamenti del fiume Ufente in Sezze (Latina). (7176) 3812
D'ALESSIO: Provvidenze per gli agricoltori di Sezze (Latina) danneggiati dalle piene dell'Ufente e del Brivolco. (8419) . . . 3812
DARIDA: Utilizzazione personale diplomato in dietologia. (6127) 3813
DE CAPUA: Provvidenze per i terremotati di Celle San Vito (Foggia). (8470) . . . 3814
DE CAPUA: Nuovi locali per la pretura di Gravina di Puglia (Bari). (8473) . . . 3815
DE CAPUA: Rimozione di uno stemma di partito in Sannicandro (Bari). (8983) . 3815
DEGAN: Compenso ai comuni per abolizione imposta sul vino. (6881) 3816
DEGAN: Credito all'industria edilizia. (7969) 3816
DEGAN: Crisi dell'istruzione professionale artigiana in Venezia. (8518) 3816
DEGAN: Riduzione attività lavorativa nello stabilimento S. I. R. M. A. di Porto Marghera (Venezia). (8519) 3817
DELFINO: Sulla cessione a terzi di giornali editi dall'ex partito nazionale fascista. (5303) 3817
DE LORENZO: Sullo smantellamento dell'ospedale San Gennaro di Pozzuoli (Napoli). (6751) 3818
DE LORENZO: Sulla soppressione della stazione carabinieri di Riardo (Caserta). (8405) 3819
DE MARZI: Asporto di ghiaia e sabbia dal Brenta. (8414) 3819

PAG.

DE PASCALIS: Assegnazione di alloggi popolari in Vigliano (Pavia). (7216) . . . 3820
DE PASQUALE: Sul comportamento del direttore amministrativo degli ospedali riuniti di Messina. (2271) 3821
DE PASQUALE: Scuola nel quartiere Cep di Minissale (Messina). (7970) 3821
DE PASQUALE: Sovvenzione statale all'accademia filarmonica di Messina. (8612) 3822
DE ZAN: Inquinamento atmosferico in Brescia. (7651) 3822
DE ZAN: Situazione interna degli stabilimenti di Sant'Eustachio (Brescia) (7653) 3823
DE ZAN: Energia elettrica in comuni montani della provincia di Brescia. (7654) 3823
DI MAURO LUIGI: Sull'iscrizione negli elenchi anagrafici di braccianti agricoli in provincia di Caltanissetta. (8643) . . . 3824
DI PIAZZA: Iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli siciliani (8708) 3825
D'IPPOLITO: Sul comportamento del brigadiere dei carabinieri di Manduria (Taranto). (8123) 3826
DOSI: Sulle importazioni di biancheria da casa. (8068) 3826
DURAND DE LA PENNE: Autostrada Torino-Piacenza. (4430) 3828
FASOLI: Licenziamento alla S. I. O. di La Spezia. (8742). 3829
FERIOLI: Sull'uso di antiparassitari in agricoltura. (5953) 3829
FERIOLI: Sul fenomeno del mutamento di destinazione alberghiera in particolare nel Trentino-Alto Adige. (7122) . . . 3831
FERIOLI: Sull'omologazione delle vetture da competizione. (7901) 3831
FERIOLI: Trattamento economico dei dipendenti « Inam », I. N. P. S. e « Inail ». (8151) 3833
FERIOLI: Autorizzazione alle latterie sociali a vendere i propri prodotti al dettaglio. (8380) 3833
FERIOLI: Prezzo del latte. (8597) 3834
FERRI GIANCARLO: Comportamento della « Gescal » in provincia di Bologna. (6107) 3834
FINOCCHIARO: Rete idrica e fognante in Turi (Bari). (888) 3835
FINOCCHIARO: Ammodernamento cartiera di Foggia. (6867) 3836
FINOCCHIARO: Regolamentazione istituti professionali marinari. (7181) 3836
FINOCCHIARO: Prezzo d'ammasso dell'olio d'oliva. (8432) 3836
FINOCCHIARO: Potenziamento acquedotto pugliese. (8601) 3836
FINOCCHIARO: Revisione canone di appalto del servizio di nettezza urbana in Terlizzi (Bari). (8783). 3837

PAG.

FIUMANÒ: Liquidazione contributi per ricostruzione di alloggi per alluvionati in Africo Nuovo (Reggio Calabria). (5282) 3837

FIUMANÒ: Riparazione strada provinciale Biderno-Canolo (Reggio Calabria) (8753) 3838

FIUMANÒ: Riattivazione linea ferroviaria Vibo Valentia-Mileto (Catanzaro) (8850) 3838

FIUMANÒ: Completamento strada Reggio Calabria-Cannavò-Vico. (8852) 3839

FIUMANÒ: Concorso a direttore della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi di Reggio Calabria. (8967) 3839

FODERARO: Opere pubbliche in Zecca di Cumiga (Reggio Calabria). (6562) . . 3839

FORTUNA: Sull'organico della pretura di Udine. (1364) 3840

FRANCHI: Sulla staticità di alloggi per professori in Udine. (7282) 3841

FRANCHI: Sull'istituto professionale per il commercio Stringher di Udine. (7283) 3841

FRANCO PASQUALE: Situazione edilizia in Lequile (Lecce). (6891 e 7624) 3842

FRANZO: Sull'osservanza delle norme antinfortunistiche. (7607) 3843

GAGLIARDI: Sussidi all'equipaggio del peschereccio *Ida* affondato in Adriatico. (6833) 3844

GAGLIARDI: Vertenza E. N. I.-dipendenti. (8213) 3844

GAGLIARDI: Indennità speciale al personale periferico della previdenza sociale (8959) 3844

GASCO: Situazione ufficio del medico provinciale di Cuneo. (8367) 3845

GERBINO: Accertamento della manodopera agricola a Messina. (8164) 3846

GIORGI: Inquinamento atmosferico provocato da un cementificio in San Giovanni di Cagnano Amiterno (L'Aquila) (6991) 3847

GOLINELLI: Vertenza sindacale alla Chiari e Forti di Porto Marghera (Venezia) (7589) 3847

GOLINELLI: Utilizzazione scuole prefabbricate nel comune di Venezia. (8686) . 3847

GONELLA GIUSEPPE: Estensione del soprassoldo ai decorati della croce di guerra al valor militare. (8019) 3848

GRIMALDI: Riposo settimanale agli agenti di custodia delle carceri di Enna. (8298) 3848

GUARIENTO: Pensione alle madri di militari morti in guerra. (5110) 3849

GUARRA: Bacino idroelettrico di Digonera. (2984) 3850

GUARRA: Valorizzazione diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. (4338) . 3850

GUARRA: Prezzo della sansa d'oliva in provincia di Benevento. (7458) 3850

PAG.

GUARRA: Stanziamento per restauro teatro romano di Benevento. (8215) 3851

GUIDI: Adduzione di metano alla zona di Orvieto. (8802) 3851

ISGRÒ: Provvidenze in Marrubiu (Cagliari). (8305) 3852

ISGRÒ: Crisi della società Esercizio molini di Cagliari. (8437) 3852

ISGRÒ: Inquadramento in ruolo dei giornalieri del cantiere escavazione porti di Olbia (Sassari). (8870) 3853

ISGRÒ: Sede dell'ufficio postale di Macomer (Nuoro). (8885) 3853

ISGRÒ: Sull'esclusione dei laureati in economia e commercio dall'insegnamento della matematica nelle medie. (8964) . . . 3854

JACAZZI: Sui criteri di assunzione di personale amministrativo nelle scuole del casertano. (4212, 4213 e 6535) 3854

JACAZZI: Pensione ai familiari delle vittime dello scoppio di un residuato bellico ad Aversa (Caserta). (7655) 3855

LAJOLO: Sull'industria automobilistica Ferrari. (7731) 3855

LANDI: Per il completamento della litoranea La Spezia-Sestri Levante. (7153) . 3857

LETTIERI: Variante alla statale n. 18 in comune di Vibonati (Salerno). (1449, *già orale*) 3858

LEVI ARIAN GIORGINA: Sull'esame di diritto civile all'università di Torino. (6633) . 3859

LEVI ARIAN GIORGINA: Celebrazione ventennale della Resistenza nel rione Martini del Martinetto di Torino. (7573) . 3859

LEVI ARIAN GIORGINA: Trasferimenti di ispettori e direttori didattici. (7807) . 3859

LEVI ARIAN GIORGINA: Addebito ai comuni di spese inerenti a scuole statali. (8036) 3860

LEVI ARIAN GIORGINA: Valutazione servizio anteriore ai professori ex maestri (8048) 3861

LEVI ARIAN GIORGINA: Trattamento economico dei maestri passati ai ruoli *A* e *B*. (8049) 3862

LEVI ARIAN GIORGINA: Inquadramento in ruolo *A* di professori vincitori di concorsi indetti prima del 1940. (8105) 3862

LEVI ARIAN GIORGINA: Inserimento in organico del corso *D* del liceo Segrè di Torino. (8827) 3863

LIZZERO: Quarto e quinto corso nell'istituto professionale Stringher di Udine. (8104) 3864

LORETI: Provvidenze per la zona di Tarquinia (Viterbo) danneggiata da una tromba d'aria. (8273) 3864

LORETI: Turni di lezioni nella scuola media di Santa Maria delle Mole (Roma). (8850) 3864

LORETI: Completamento di una strada interpoderale in Tarquinia (Viterbo) (8712) 3864

PAG.

LUCIFREDI: Tutela paesistica in Monterosso al Mare (La Spezia). (7855) 3865

MACCHIAVELLI: Riposo settimanale per il personale delle carceri della Liguria. (2524) 3866

MAGNO: Proprietà terreni dell'ex palude sipontina. (8664) 3866

MALFATTI FRANCESCO: Finanziamenti alle piccole e medie industrie. (4122) . . . 3866

MALFATTI FRANCESCO: Quota aggiunta di famiglia. (5546) 3867

MALFATTI FRANCESCO: Definizione pratiche di pensione. (6432) 3867

MALFATTI FRANCESCO: Trasferimento di due caserme fuori dalle mura di Lucca. (8811) 3868

MARCHIANI: Disciplina delle vendite a premio. (8618) 3868

MARTINI MARIA ELETTA: Validità diplomi rilasciati dagli istituti professionali. (8531) 3869

MARTUSCELLI: Ritenute per sciopero. (6649) 3869

MATARRESE: Piano regolatore delle acque. (3709) 3869

MATARRESE: Disposizioni per l'ammasso volontario dell'olio d'oliva. (8481) . . 3870

MATARRESE: Distribuzione di assegni agli allievi dell'istituto tecnico industriale a Canosa di Puglia (Bari). (8833) . . 3870

MATTARELLI: Provvidenze per la popolazione di Alfero di Verghereto (Forlì) danneggiata da una frana. (8727) 3871

MENCHINELLI: Sul comportamento del dirigente il commissariato di pubblica sicurezza di Carrara. (7575) 3871

MICELI: Sulla copertura del posto di bidello presso la scuola professionale di Serra San Bruno (Catanzaro). (8516) 3872

MINASI: Cessazione gestione commissariale presso gli ospedali riuniti di Reggio Calabria. (5036) 3872

MINASI: Farmacia in Solano Inferiore di Bagnara Calabra (Reggio Calabria). (5316) 3872

MINASI: Sul funzionamento degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. (5623) . . . 3873

MINASI: Sulla nomina del primario del reparto toracico ed urologico presso gli Ospedali riuniti di Reggio Calabria. (8355) 3874

MONASTERIO: Accertamento della manodopera agricola a Messina. (7409) . . . 3874

MORELLI: Sullo stabilimento Demaniali di Recoaro (Vicenza). (8642) 3875

MUSSA IVALDI VERCELLI: Sull'atteggiamento dell'E. N. P. M. F. nei riguardi di non cattolici. (8228) 3876

PAG.

NICOLETTO: Difesa a mare di Fiumaretta (La Spezia). (7808) 3876

OGNIBENE: Sull'omologazione delle vetture da competizione. (7883) 3877

ORLANDI: Sul trattamento del personale docente e assistente universitario passato ad altro impiego. (4407) 3877

ORLANDI: Indennità *una tantum* ai pensionati degli enti locali. (7073) 3877

PAGLIARANI: Soppressione stazione carabinieri di Coriano (Forlì). (8372) 3878

PAGLIARANI: Difesa a mare del litorale di Rimini (Forlì). (8549) 3878

PAGLIARANI: Disservizio postale in Rimini (Forlì). (8936). 3878

PASQUALICCHIO: Centro di addestramento professionale per lavoratori alberghieri. (8716) 3878

PEDINI: Passaggio di presidi laureati di scuole di avviamento alla direzione di istituti professionali. (4453) 3879

PELLEGRINO: Restauro specola di San Pietro in Marsala (Trapani). (2495) . . . 3879

PELLEGRINO: Sulla diffusione della tubercolosi in provincia di Trapani. (7789) . 3880

PELLEGRINO: Crediti d'esercizio alle imprese artigiane nel trapanese. (7847) 3880

PELLEGRINO: Sulla soppressione della linea ferroviaria Castelvetrano - Salaparuta (Trapani). (8949) 3881

PELLICANI: Sull'orario d'obbligo degli insegnanti della scuola media. (8534) . . 3881

PELLICANI: Sulla soppressione di casse previdenziali autonome. (8537) 3881

PEZZINO: Alloggi per alluvionati in Catania. (6884) 3882

PIETROBONO: Staticità dell'edificio scolastico di Sant'Apollinare (Frosinone). (409). 3882

POERIO: Movimento franoso in Acquafredda di Caccuri (Catanzaro). (8082) . . . 3882

PUCCI EMILIO: Riliquidazione pensione ai magistrati di tribunale in quiescenza *ante* 1° luglio 1962. (8096) 3883

QUARANTA: Sull'organizzazione finanziaria « Metropolstampa ». (5264) 3883

QUARANTA: Servizi igienici in Camerota (Salerno). (6636) 3884

RAFFAELLI: Sulla statizzazione della strada Sarzanese-Valdera (1877, *già orale*) . . 3884

RAIA: Assistenza ospedaliera agli statali in servizio in Sicilia. (6675) 3885

RAIA: Inadempienze contrattuali del calzaturificio Mundus di Palermo. (8478). . 3885

RAUCCI: Sciagura mortale nello stabilimento Precisa di Teano (Caserta). (7991) . 3886

REALE GIUSEPPE: Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti agli esercenti attività commerciali. (8392) 3886

PAG.

RIGHETTI: Riscatto servizi anteriori per il personale delle poste e telecomunicazioni. (8835) 3887

ROBERTI: Pensione ai superstiti di un guardiamerci vittima di un attentato dinamitardo alla stazione di Verona. (8395) 3887

ROBERTI: Situazione collocatori comunali licenziati per raggiunti limiti di età senza minimo pensionabile. (8657) . . . 3888

ROBERTI: Adeguamento pensioni ai marittimi. (9054). 3888

ROMANO: Sulla presidenza della Commissione per la riforma ospedaliera. (6200) . 3888

ROMANO: Ospedale S. M. O. M. di Pozzuoli (Napoli). (6641) 3889

ROMANO: Trattamento economico degli appartenenti ai corpi di polizia. (8371) . 3889

RUSSO SPENA: Tutela paesistica di Baia (Napoli). (4363) 3890

RUSSO VINCENZO MARIO: Tutela paesistica di Nisida (Napoli). (4976) 3891

SABATINI: Autostrada Torino - Piacenza. (5134) 3892

SANNA: Provvidenze per Marrubiu (Cagliari) per danni da maltempo. (8521) . . . 3892

SANTAGATI: Prezzo di alloggi demaniali in Catania. (7240) 3893

SANTAGATI: Ricorso di una maestra giardiniera contro una deliberazione del consiglio comunale di Comiso (Ragusa). (8217) 3893

SANTAGATI: Repressione illecite attività di taluni esportatori di prodotti agrumicoli siciliani. (8675) 3894

SANTAGATI: Riposo settimanale agli agenti di custodia. (9037) 3894

SCALIA: Agenzia postale in San Michele di Bronte (Catania). (8816) 3895

SCARPA: Contributi statali fruiti dall'associazione irrigazione est-Sesia di Novara. (8268) 3895

SEMERARO: Trattamento giuridico ed economico del personale comunale non insegnante inquadrato nei ruoli statali. (8915) 3895

SERONI: Soppressione di talune qualifiche a seguito dell'istituzione di un istituto tecnico per segretari. (6954) 3896

SERVADEI: Nuovi finanziamenti per opere pubbliche nelle zone del centro-nord. (2870) 3896

SERVADEI: Provvidenze per Alfero di Verghereto (Forlì) per danni da frana (8672) 3897

SERVELLO: Nuova gestione per le cooperative edili. (7648) 3897

SGARLATA: Difformità tra due bandi di concorso per posti di direttore didattico. (5170) 3898

PAG.

SGARLATA: Sulle importazioni di olio di semi. (8448) 3899

SINESIO: Restauro specola monastero di San Pietro in Marsala. (Trapani). (2678) . 3899

SINESIO: Valorizzazione turistica delle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo (Trapani). (7825) 3899

SINESIO: Trasformazione degli istituti professionali per il commercio. (7834) . . 3900

SINESIO: Aggiornamento pensioni ai marittimi. (7862) 3900

SOLIANO: Autostrada Torino - Piacenza. (4779) 3901

SPINELLI: Autostrada Gioia Tauro-Locri (Reggio Calabria). (8399). 3901

STELLA: Lotta contro la tubercolosi e la brucellosi bovina. (8717) 3901

TAMBRONI: Sull'esercizio di autoservizi di linea da parte di noleggiatori da rimessa o taxisti. (8829) 3902

TEMPIA VALENTA: Licenziamenti nella ditta Trebaldo di Pray Biellese (Vercelli). (8236) 3903

TEMPIA VALENTA: Agitazione dei postelegrafonici di Biella (Vercelli). (8737) . 3903

TERRANOVA RAFFAELE: Sulla situazione economica dell'O. N. M. I. (8740) . . . 3904

TOZZI CONDIVI: Pagamento anticipato ai comuni di quote spettanti per mancata riscossione di imposte soppresse. (5476) 3905

TRIPODI: Irregolarità amministrative nel comune di Reggio Calabria. (8295) . . 3905

TRIPODI: Sulla segreteria comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria). (9001) 3906

URSO: Titoli per l'insegnamento dell'educazione fisica. (4555) 3906

VALITUTTI: Per l'uso di olio d'oliva nei pubblici esercizi. (8142) 3907

VEDOVATO: Sull'assunzione di agenti straordinari nella sede postale di Firenze. (8790) 3907

VEDOVATO: Sull'inclusione del carbone nel negoziato del *Kennedy-round*. (8901) . 3908

VILLANI: Provvidenze per la zona di Benevento danneggiata dal maltempo. (8381) 3908

ZINCONE: Indennità d'esproprio agli esuli dell'Albania e Romania. (7094) . . . 3909

ZINCONE: Aumento contributi per esercitazioni di laboratorio a studenti universitari a Roma. (8343) 3909

ZUCALLI: Sistemazione idrogeologica nelle valli del Vajont e del Cordevole. (2785) 3910

ZUGNO: Collocamento a riposo degli statali ex combattenti e invalidi di guerra. (5372) 3911

ABATE E MACCHIAVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno impartire precise disposizioni ai provveditorati agli studi acchè, dopo l'espletamento dell'ultimo concorso magistrale in quelle province dove sono rimasti vacanti dei posti maschili per mancanza di vincitori, come il caso di Genova e Brindisi, vengano ad essere coperti con maestre idonee, tenendo presente la graduatoria formulata dopo il recente concorso magistrale.

Gli interroganti si permettono far presente che analogo provvedimento venne adottato nel febbraio dal ministro Medici. (8566)

RISPOSTA. — La nomina di maestre idonee in posti maschili fu disposta per il concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, in virtù di una norma di legge (articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264), che, per altro, aveva efficacia limitata a quel concorso.

Pertanto, in mancanza di una analoga norma di legge per il concorso magistrale di cui all'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1963, non è possibile adottare il provvedimento auspicato.

Il Ministro: GUI.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga opportuno modificare e coordinare le norme in base alle quali un cittadino viene dichiarato o meno inabile al lavoro affinché le stesse rispondano a criteri di equità ed umanità e ad evitare che succeda, come accade oggi, che una persona dichiarata inabile dall'I.N.P.S. tale non sia riconosciuta dalla C.M.O.P.G. agli effetti dell'assegno di previdenza per i familiari dei caduti titolari di pensione di guerra, oppure dal medico provinciale per le quote complementari di carovita per i familiari a carico dei dipendenti dello Stato. (3791)

RISPOSTA. — È da far presente, in via preliminare, che gli articoli 4 e 19 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, concernente integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra, hanno stabilito nuovi e più favorevoli criteri per accertare l'inabilità a proficuo lavoro, sia per la concessione dell'assegno di previdenza, sia per l'attribuzione a favore dei congiunti dei caduti del trattamento pensionistico nei casi in cui i richiedenti non abbiano l'età prescritta.

Infatti, per il combinato disposto delle norme succitate non è più richiesto, come per il passato, che l'inabilità debba derivare da infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

In conseguenza, ai fini della concessione dei benefici di che trattasi è sufficiente che gli interessati, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Nel formulare i propri giudizi, pertanto, le commissioni mediche per le pensioni di guerra si basano sull'effettivo stato di salute dei richiedenti presumendo la inabilità quando le condizioni generali, in relazione all'età ed al sesso, comportino, comunque, la inidoneità al lavoro, così come stabilito dalle norme succitate.

Relativamente, poi, all'attribuzione dell'aggiunta di famiglia ai dipendenti dello Stato per i familiari a carico, inabili al lavoro, assolutamente e permanentemente, si fa presente che l'inabilità ammessa al beneficio è rigorosamente stabilita dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni.

L'accertamento, pertanto, demandato al medico provinciale – come pure all'ufficiale sanitario e al medico militare in servizio attivo – è circoscritto alla rispondenza dell'infermità inabilitante ad una delle infermità ascrivibili alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Premesso quanto sopra, questo Ministero comunica che, previe intese fra le amministrazioni interessate, la questione segnalata potrà essere eventualmente tenuta presente, al momento opportuno, in sede di coordinamento delle disposizioni nel campo previdenziale, da attuarsi, ovviamente, mediante provvedimenti legislativi.

Il Ministro: COLOMBO.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda predisporre norme atte a risolvere la grave sperequazione che si viene a determinare liquidando, ai sensi della legge 9 gennaio 1951, n. 10, i danni alle persone arrecati dalle forze armate alleate, anziché far rientrare questi casi nel trattamento pensionistico previsto per gli invalidi civili. (4103)

RISPOSTA. — Nel caso di danni arrecati alle persone a seguito di atti o fatti, sia dolosi sia colposi, commessi in azione non di combattimento, da militari delle forze armate alleate, quali ad esempio ferite, investimenti con mezzi di qualsiasi specie, violenze car-

nali, ecc., le disposizioni vigenti prevedono a favore degli aventi titolo ed, in caso di morte, ai loro congiunti, la facoltà di chiedere alternativamente la liquidazione della pensione di guerra di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero la concessione dell'indennità *una tantum* in base alla legge 9 gennaio 1951, n. 10.

Le due forme di provvidenze non sono fra loro comulabili – come si evince dall'articolo 11 della citata legge del 10 agosto 1950, n. 648, nonché dall'articolo 3 della legge del 9 gennaio 1951, n. 10 – ragion per cui allo avente diritto che abbia contemporaneamente invocato il trattamento pensionistico e l'indennità *una tantum* è fatto obbligo di optare per l'uno o per l'altra.

Per quanto concerne in particolare le pensione di guerra ritiene utile precisare che questo Ministero, ai fini dell'eventuale concessione del beneficio, accerta, in via preliminare, se, per il medesimo infortunio, risultino liquidate o pagate altre somme per indennizzo. In tale ipotesi, al momento in cui viene effettuata la liquidazione, si dispone il contemporaneo recupero di quanto eventualmente percepito al detto titolo.

Infatti, come sopra accennato, a norma dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, la pensione o l'assegno di guerra non è comulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso infortunio, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

Inoltre, la legge 9 gennaio 1951, n.10, lungi dal rappresentare una autonoma regolamentazione della materia, costituisce una opportuna alternativa della legislazione sulle pensioni di guerra e sotto certi aspetti, una necessaria integrazione della medesima. Infatti, infermità di carattere temporaneo o di scarsa rilevanza sulla capacità lavorativa del soggetto, infortuni dei minori degli anni 18, violenze carnali senza postumi permanenti e numerose altre ipotesi di danni non indennizzabili a norma della legge sulle pensioni di guerra, trovano il loro giusto riconoscimento nell'ambito della legge 9 gennaio 1951, n. 10.

Premesso quanto sopra, e considerato che la legge non pone alcun limite alla facoltà di scelta dell'infortunato, oltre a quelli derivanti dalla decorrenza dei termini di decadenza previsti dalla legge stessa, che l'infortunato invoca, non sembra possa parlarsi di sperequazione tra liquidazione *una tantum* e trattamento pensionistico.

Pertanto, ad avviso di questo Ministero, per il particolare settore in parola non si appalesa necessaria l'emanazione di ulteriori disposizioni.

Il Ministro: COLOMBO.

ABELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quanto ci sia di vero nelle voci corse recentemente sul rinvio del finanziamento per l'autostrada Torino-Alessandria-Piacenza, che, come è noto, hanno destato nelle popolazioni interessate un giustificato allarme, del quale si sono fatti portavoce i rappresentanti di enti locali in una loro riunione a Torino il 4 febbraio 1964.

L'interrogante fa presente che ogni ritardo nell'inizio dei lavori di questa autostrada si trasforma in un danno per quasi tutto il Piemonte, che pure, con lo sviluppo industriale di questi ultimi anni, tanto ha contribuito al potenziamento dell'economia nazionale, e darebbe la senzazione di una politica discriminatoria nei confronti di una regione che proprio non merita di essere negletta o trascurata. (4408)

RISPOSTA. — In via preliminare, si reputa opportuno far presente che il consiglio di amministrazione dell'« Anas » ha già approvato il progetto di massima dell'autostrada cui ci si riferisce, nonché i relativi progetti esecutivi.

Ciò premesso e per quanto attiene agli aspetti finanziari della questione, si comunica che il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 23 ottobre 1964, ha deliberato di autorizzare la società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza, con sede in Torino, ed emettere – in conformità delle deliberazioni assunte in proposito dal consiglio di amministrazione nella seduta del 14 gennaio 1963 – la prima *tranche* di lire sette miliardi, il cui ricavato dovrà essere destinato a coprire parte del fabbisogno finanziario occorrente per la costruzione dell'autostrada in parola, a valere sul maggiore importo di un prestito obbligazionario di complessive nominali lire 27 miliardi.

Con lettera del 16 novembre 1964, questo Ministero ha partecipato quanto sopra alla società interessata, comunicando altresì la condizione per l'emissione delle obbigazioni.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

ABELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per ovviare ai gravi inconvenienti che provengono dall'applicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46, la quale ha danneggiato la categoria degli ex

combattenti ed invalidi di guerra dipendenti dello Stato che non possono più essere trattenuti in servizio dopo il 65° anno di età, mentre prima ciò era per loro possibile.

Gli interroganti chiedono, nel caso che sino ad oggi nulla sia stato fatto, se il Governo intenda sospendere il collocamento a riposo di questi suoi benemeriti dipendenti in attesa che venga discussa dal Parlamento la modifica della citata legge n. 46. (6473)

RISPOSTA. — In via preliminare, si reputa opportuno far presente che, a norma delle vigenti disposizioni che stabiliscono limiti fissi e tassativi di età per il collocamento a riposo del personale dello Stato, non si rende possibile disporre il mantenimento in servizio del personale stesso sino al 70° anno di età.

Il problema di che trattasi non può pertanto che essere risolto mediante un apposito provvedimento legislativo.

In effetti il problema anzidetto, vivamente sentito dal personale interessato - numerose sono state le iniziative parlamentari presentate sull'argomento - è attentamente esaminato, in relazione anche alle necessità degli organici delle varie amministrazioni, presso il competente ufficio per la riforma dell'amministrazione; per altro, alla definizione della predetta questione non potrà pervenirsi prima di avere dettagliatamente vagliata la complessità dei vari aspetti del problema e ciò in relazione a questioni sia di principio sia di ordine finanziario.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

ABENANTE E ARENELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se intenda accettare la proposta avanzata dal sindacato C.G.I.L. di Napoli per ottenere che l'O.N.M.I. istituisca tra il proprio personale un turno per evitare che, così come avviene oggi, al centro nido Altavilla di Fuorigrotta sia da anni addetto sempre lo stesso personale. (4686)

RISPOSTA. — Per quanto concerne l'opportunità di operare trasferimenti a turno e avvicendamenti del personale dipendente tra le varie istituzioni, si osserva in linea preliminare che l'organizzazione interna degli uffici rientra nei poteri discrezionali dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

In merito ad un intervento dell'amministrazione sanitaria nel senso auspicato, si sottolinea, in linea generale, che l'avvicendamento sistematico di personale da una istituzione all'altra potrebbe arrecare gravi inconvenienti alla funzionalità delle istituzioni stesse, potendosi determinare dei disservizi dannosi per gli assistiti.

Per quanto riguarda la federazione provinciale di Napoli, si precisa che i competenti organi della federazione stessa disposero, a partire dal 16 marzo 1963, in relazione alle esigenze delle locali istituzioni, un turno tra il personale dell'asio-nido E. Altavilla di Fuorigrotta e il personale delle altre istituzioni non permanenti: la durata di tale turno è stata fissata in un anno, in quanto un più frequente avvicendamento di personale potrebbe creare disservizi e carenze nel funzionamento dei servizi stessi.

Il Ministro: MARIOTTI.

ABENANTE E ARENELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se al personale operaio giornaliero in servizio presso le istituzioni complete, i consultori e i refettori, dipendenti dalla federazione provinciale dell'O.N.M.I. di Napoli, sia stata pagata, per tutto il periodo di servizio, il salario secondo regolamento e se siano stati versati all'I.N.P.S. i prescritti contributi assicurativi, secondo l'effettiva anzianità di servizio di ciascun dipendente.

Per conoscere, infine, nel caso non si sia adempiuto a precisi obblighi di legge nei termini stabiliti, se il ministro ritenga opportuno impartire disposizioni che valgano a sanare situazioni anormali. (7338).

RISPOSTA. — Inizialmente, il personale operaio giornaliero dipendente dell'istituzione della federazione O.N.M.I. di Napoli, in relazione al lavoro saltuario prestato è stato pagato con un gettone di lire 500 per ciascun giorno di presenza nei giorni di funzionamento delle istituzioni.

Successivamente, in seguito ad intervenute disposizioni della sede centrale dell'opera, a detto personale è stato esteso il trattamento economico tabellare, rapportato alle ore di servizio effettivo prestato ininterrottamente, a quello previdenziale e assistenziale.

Si precisa che alcune richieste di recente presentate, tendenti ad ottenere una sanatoria della retribuzione del servizio come sopra prestato, sono in corso di istruttoria e la competente federazione provinciale di Napoli è in attesa di ricevere dai locali comitati comunali le notizie utili alla definizione delle pratiche.

Il Ministro: MARIOTTI.

ABENANTE E ARENELLA. — Al Ministro *della sanità.* — Per conoscere in base a

quali criteri la federazione provinciale dell'O.N.M.I. di Napoli ha pagato, per il periodo 1° gennaio 1960-28 febbraio 1963, alle dipendenti in servizio presso il centro di Ischia (Napoli) e che prestano servizio con orari a turni che sono suddivisi per ciascuna settimana, per tre giorni dalle 8,30 alle 18 e per due giorni dalle 18 alle 8,30 del mattino successivo, un massimo di 350 ore di lavoro straordinario per il personale impiegatizio, ad eccezione delle econome, ed un massimo di 130 ore per quanto riguarda le salariate; mentre è notorio che il personale impiegatizio e salariato che presta servizio in tale centro in base all'orario normale di servizio che effettua dà, rispettivamente, 504 e 312 ore di prestazioni per ogni anno, eccedenti il normale orario di lavoro, non tenendo in considerazione, nel computo fatto, dell'ora di riposo giornaliera alla quale lo stesso personale ha diritto, per consumare la refezione, ora di riposo che il più delle volte non viene goduta, data la natura della istituzione.

Per conoscere infine, una volta accertato quanto lamentato, i provvedimenti che il ministro intenda adottare in proposito, tenendo presente che gli organi direttivi della federazione provinciale dell'O.N.M.I., più volte sollecitati dalla organizzazione sindacale del personale a sanare la ingiusta situazione, hanno minacciato di effettuare il trasferimento in massa del personale che rivendica la giusta applicazione del regolamento. (7339).

RISPOSTA. — Con mandato numero 1127 del 22 gennaio 1964, è stato pagato al personale in servizio presso l'albergo materno di Ischia per il periodo dal 1° gennaio 1960 al 28 febbraio 1963, il compenso per lavoro straordinario prestato, in base ai dati forniti dal comitato locale di patronato O.N.M.I. sul lavoro effettivamente prestato in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Si porta a conoscenza che il commissario della federazione provinciale di Napoli ha assicurato che nessuna minaccia di qualsiasi genere è stata fatta al personale, il quale anzi è stato sempre accontentato in ogni legittima richiesta.

Il Ministro: MARIOTTI.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti della società vetrerie Ricciardi in Barra (Napoli) ove costantemente è violata la legge sugli infortuni ed in particolare non è corrisposto dall'azienda il 60 per cento del salario agli operai il cui infortunio non dura oltre il terzo giorno ed ai turnisti, qualora nel corso della giornata dell'infortunio cadano una o più giornate di riposo compensativo. (7385)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che la società vetreria meccanica & c. Ricciardi di Barra (Napoli) corrisponde ai propri dipendenti infortunati il 60 per cento della retribuzione soltanto quando l'infortunio abbia determinato astensione dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni, mentre sospende tale corresponsione per le domeniche e per le giornate di riposo compensativo ricorrenti durante detto periodo.

L'ispettorato del lavoro di Napoli sin dal marzo 1964 ha diffidato la ditta a corrispondere, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, la predetta retribuzione anche agli operai infortunati, la cui inabilità al lavoro si esaurisce nel periodo di tre giorni non potendo esplicare una diversa azione coercitiva in quanto la suindicata norma non è tutelata da sanzioni penali.

Per ciò che concerne la mancata retribuzione agli operai infortunati per i giorni in cui gli stessi avrebbero avuto diritto al riposo, il fatto troverebbe giustificazione nella circostanza che in tali giorni gli stessi operai non avrebbero percepito comunque alcun corrispettivo.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti adotteranno nei confronti della società Rufrans Plastic di Naoli ove da tempo sono violate tutte le leggi a tutela dei lavoratori.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se risponda a verità il tentativo in corso da parte dell'azienda di trasformare la società per ottenere esenzioni e crediti dall'Isveimer. (8062)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che l'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli, già nel 1963, a seguito di un esposto della locale associazione sindacale « Filcep » aderente alla C.G.I.L. è intervenuto nei confronti della società Rufrans Plastic adottando provvedimenti contravvenzionali per diverse infrazioni a norme di legislazione sociale.

In relazione alla segnalazione, mentre è stato accertato che la ditta in parola regola

i rapporti con i propri lavoratori sulla base della contrattazione collettiva in vigore per i dipendenti dalle imprese fabbricanti materie plastiche, è stato anche rilevato che la stessa ha assunto alcuni apprendisti senza il nulla osta dell'ufficio di collocamento, ha concesso un riposo intermedio inferiore ad un'ora a 14 lavoratrici che effettuavano un orario di lavoro superiore alle sei ore giornaliere e non ha predisposto la cassetta di pronto soccorso secondo le prescrizioni fissate dal decreto ministeriale 28 luglio 1958.

Per tali infrazioni l'ispettorato del lavoro ha elevato contravvenzioni nei confronti del responsabile della società.

Dal canto suo, il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha fatto presente che la citata società non ha finora avanzato richiesta di contributo alla Cassa per il mezzogiorno ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nè ha chiesto finanziamenti all'Isveimer.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

ABENANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrispondano a verità le voci su una fusione in atto tra le aziende F.M.I. e M.E.C.F.O.N.D. di Napoli nonché se alcuni provvedimenti adottati (scambio di commesse, unità amministrativa, ecc.) precostituiscano già tale decisione.

Inoltre l'interrogante chiede di conoscere se il ministro delle partecipazioni statali intenda intervenire alla F.M.I. ove lavoratori sono stati multati per aver partecipato ad una azione sindacale per la contrattazione del premio di produzione. (8689)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dall'I.R.I., si comunica che la Finmeccanica, allo scopo di realizzare una più razionale utilizzazione dei mezzi di lavoro delle due società M.E.C.O.F.O.N.D. e F.M.I. e nell'intento di assicurare, stante lo sfavorevole andamento della congiuntura in atto, un migliore impiego del personale in forza presso ciascuna delle due aziende, ha ritenuto conveniente che venisse realizzata una integrazione produttiva fra le due società in questione, mediante un trasferimento di lavorazioni.

Ciò premesso, e in considerazione della necessità di rendere più snelli i rapporti fra le due società, ora interessate ad un comune lavoro, l'I.R.I. ha comunicato che è in corso la loro graduale unificazione amministrativa, agevolata, tra l'altro, dalla contiguità dei due stabilimenti.

Al momento attuale, non è possibile anticipare quali saranno i futuri sviluppi di questo processo di integrazione, che è condizionato dai risultati delle attuali esperienze.

Per quanto concerne, poi, la seconda parte dell'interrogazione, l'I.R.I. ha precisato che alcuni dipendenti della società F.M.I. l'11 maggio 1964, senza dar preavviso nè alla direzione, nè alla commissione interna, si astennero dal lavoro, in segno di protesta, per il loro impiego presso la M.E.C.F.O.N.D. sebbene in precedenza fossero stati, più volte, rassicurati che non si sarebbero verificati, a seguito di quanto sopra, mutamenti nell'orario di lavoro dell'azienda.

L'astensione dal lavoro in parola (che soltanto in seguito veniva definita dalle organizzazioni sindacali come sciopero di protesta per la mancata conclusione dell'accordo sui problemi di produzione) non è stata ritenuta giustificata dalla direzione del F.M.I. che ha di conseguenza inflitto una multa di tre ore ai partecipanti.

Il Ministro: BO.

ALBONI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della circolare del 16 dicembre 1963, n. 716, della sede centrale dell'O.N.M.I., con la quale si dispone di non più corrispondere il pasto al personale in servizio presso gli asili-nido, accordando allo stesso di scegliere tra un'ora giornaliera di riposo, comprensiva anche della consumazione del pasto, o di continuare a consumare il pasto presso gli asili in continuità di servizio e con trattenuta giornaliera sulle competenze; e per sapere:

a) se il suddetto provvedimento sia stato preventivamente concordato con i ministri in indirizzo;

b) come si concili l'esigenza di un sempre più moderno e razionale servizio di vigilanza e di assistenza presso gli asili-nido, con la riduzione a metà per due ore al giorno del già insufficiente numero di personale addetto; o, in alternativa, come si concili il recente riconoscimento di miglioramenti salariali a favore del personale degli asili-nido, con una drastica trattenuta per consumazione dei pasti di importo mensile pari ai suddetti miglioramenti.

Gli interroganti chiedono se i ministri intendano intervenire, ognuno nel rispettivo settore di competenza, per evitare il crearsi o l'aggravarsi di una condizione di disservizio in un delicato settore della vita sociale e

se giudichino ormai improcrastinabile provvedere al radicale riordinamento dei compiti e dei servizi affidati all'O.N.M.I. che dimostra ormai da troppo tempo di non essere in grado di assolvere. (4711)

RISPOSTA. — L'interruzione del lavoro per la consumazione del pasto da parte del personale adibito alle istituzioni dell'Opera nazionale maternità e infanzia non è stata mai compresa nell'orario normale di lavoro del personale medesimo, come previsto dalle « Norme sul funzionamento del comitato comunale e delle dipendenti istituzioni », approvate dalla giunta esecutiva nella seduta del 27 gennaio 1961: le predette norme prevedevano il pasto fornito direttamente dall'istituzione, dietro la prescritta trattenuta sulla retribuzione, con l'obbligo per il personale di non allontanarsi dall'istituzione medesima.

Con la circolare del 16 dicembre 1963, n. 716, da una parte si è voluto eliminare la obbligatorietà di consumare il pasto nell'istituzione, per consentire al personale maggiore libertà di azione, e dall'altra si è disposto di fornire il pasto esclusivamente nelle istituzioni con annesso refettorio materno, al fine di poter operare una riduzione nei costi delle istituzioni medesime.

Successivamente, viste le richieste del personale tendenti ad una modifica delle predette disposizioni, con le circolari del 22 febbraio 1964, n. 722 e del 25 marzo 1964, n. 727 è stata confermata la non obbligatorietà della consumazione del pasto all'interno dell'istituzione e si è data a tutti la possibiltà di usufruire del pasto fornito dall'istituzione, indipendentemente dal funzionamento o meno del refettorio materno: la prescritta trattenuta per la consumazione del pasto è stata ridotta da lire 200 a lire 150 giornaliere.

Risulta che le disposizioni in questione sono state accolte con sodisfazione dal personale e non hanno prodotto alcun inconveniente nella funzionalità delle istituzioni.

Per quanto attiene in genere all'organizzazione e al funzionamento dell'opera, è noto che la necessità di un adeguamento delle strutture dell'opera stessa alle moderne esigenze è stata da tempo sentita.

Nel decorso 1964 è stata conclusa la elaborazione di uno schema di disegno di legge concernente il riordinamento degli organi centrali e periferici dell'O.N.M.I., schema sul quale hanno già espresso parere tutti i Ministeri interessati.

Il predetto schema è già stato trasmesso per l'approvazione del Consiglio dei ministri.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ALBONI, SCARPA, MESSINETTI, OGNIBENE, LAJOLO, GOMBI E GIORGI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali, malgrado l'obiettiva gravità ed urgenza del problema ed il pressante impegno dimostrato a tale proposito dal precedente ministro della sanità, non ha ancora provveduto a dare pratica applicazione alla legge 9 giugno 1964, n. 615, relativa al piano decennale di risanamento del bestiame bovino dalla brucellosi e dalla tubercolosi; e per conoscere come intenda utilizzare i 2 miliardi stanziati allo scopo in bilancio, tenuto conto dalla vicina scadenza del bilancio stesso e dal pericolo che vengano dirottati verso altre necessità. (8420)

RISPOSTA. — Come è previsto dall'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi deve essere attuato mediante piani di profilassi, approvati dal ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere di una apposita Commissione.

Per rendere possibile la costituzione di questa commissione è stato da tempo rivolto l'invito alle organizzazioni interessate per designare i proprî rappresentanti.

Nonostante ripetute sollecitazioni, l'associazione nazionale dei comuni d'Italia, la confederazione cooperativa italiana ed il sindacato nazionale coloni e mezzadri della U.I.L. non hanno provveduto ad indicare i loro nominativi.

Le citate organizzazioni hanno tuttavia assicurato recentemente che designeranno i proprî rappresentanti entro breve tempo per cui è da ritenere ormai prossima la nomina della predetta commissione, alla quale saranno presentati i piani di profilassi da tempo predisposti per il prescritto parere.

Per quanto concerne i fondi già stanziati nel decorso esercizio 1963-64 e nel corrente periodo finanziario dalla legge 9 giugno 1964 n. 615, essi saranno utilizzati nei prossimi esercizi, in base al disposto dell'articolo 6 della legge citata.

Il Ministro: MARIOTTI.

ALESI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se intendano intervenire presso il sindaco del

comune di Mirano (Venezia), al fine di evitare un caso di sleale concorrenza commerciale, nonché di favoritismo politico, effettuato nei riguardi di una cooperativa di panificazione e di vendita di pane al dettaglio, la quale non si attiene alle disposizioni ed agli orari prescritti per la panificazione e per la vendita, leggi osservate dagli altri panificatori della città.

Le irregolarità lamentate sono state segnalate al sindaco, senza alcun esito, mentre sembra che l'ufficio sanitario del comune abbia trasmesso al medico provinciale delle segnalazioni di irregolarità. (8587)

RISPOSTA. — Il sindaco del comune di Mirano ha riferito alla prefettura di Venezia che, dai rigorosi accertamenti effettuati, è emerso che la cooperativa « Forno cooperativo miranese-A.C.L.I.-San Gaetano » non ha mai venduto pane a non soci, per cui – secondo le direttive impartite dal Ministero dell'industria e del commercio – non deve munirsi di licenza di vendita al pubblico.

Il comando della locale stazione del carabinieri ha confermato quanto riferito dal sindaco.

Viene anche riferito che il medico provinciale di Venezia aveva già provveduto ad impartire istruzioni all'ufficio sanitario di Mirano al fine di assicurare, sia da parte degli incaricati della cooperativa sia da parte degli addetti al forno, la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Circa l'assunzione ed il trattamento economico del personale, è stato interessato per gli opportuni accertamenti il competente ufficio del lavoro.

La prefettura di Venezia continuerà, comunque, a vigilare affinché l'azione della cooperativa sia costantemente informata al rispetto delle disposizioni vigenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

ALESSI CATALANO MARIA, GATTO, RAIA E PIGNI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere – in relazione al fatto che i fondi previsti dalle leggi del 1955 e del 1959, per il risarcimento dei danni provocati in provincia di Catania dal terremoto del 19 marzo 1952 sono esauriti – quali provvedimenti il Governo intenda adottare per sodisfare le richieste dei danneggiati (circa 4.000), le cui pratiche sono tuttora giacenti presso l'ufficio del genio civile di Catania e presso il provveditorato alle opere marittime di Palermo. (8621)

RISPOSTA. — Questo Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di promuovere la emanazione di un provvedimento legislativo concernente l'autorizzazione per lo stanziamento di ulteriori somme per le riparazioni dei danni causati dai terremoti nel territorio nazionale affinché si possa, in applicazione del principio di giustizia distributiva, ovviare alla sperequazione tra i danneggiati beneficiari dei contributi di cui alle precedenti leggi e coloro che ancora non hanno potuto godere delle provvidenze statali per i medesimi eventi calamitosi.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

ALINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali alla nuova facoltà di scienze delle preparazioni alimentari, istituita quest'anno presso l'università di Milano, non sono stati ammessi i periti chimici mentre invece, fra gli altri, sono stati ammessi i geometri.

Tenuto conto che tale esclusione, che a parere dell'interrogante appare invero anacronistica oltre che ingiusta, ha precluso a parecchi aspiranti l'accesso alla nuova importante facoltà, l'interrogante chiede in particolare di conoscere quali provvedimenti si ritiene possibile prendere per poter ovviare a quanto sopra. (8491)

RISPOSTA. — Presso l'università di Milano non è stata istituita una nuova facoltà, ma un nuovo corso di laurea – in scienze delle preparazioni alimentari – in seno alla esistente facoltà di agraria.

Per quanto concerne i titoli di ammissione, sono stati, pertanto, previsti gli stessi titoli valevoli per l'iscrizione alla facoltà di agraria, non potendosi derogare alle disposizioni di cui all'articolo 143 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

Il Ministro: GUI.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere come intendano provvedere alla sistemazione di tutti i custodi di quelle carceri mandamentali, i quali a seguito della soppressione delle 86 preture della Repubblica da cui dipendevano ed a seguito della eventuale approvazione della proposta di legge per la soppressione delle relative carceri, non conoscono ancora, nonostante siano stati assunti in pianta stabile da più anni, quale sarà il loro futuro. (8018)

RISPOSTA. — I 60 custodi e le 25 guardiane, già in servizio presso le carceri mandamentali dipendenti dalle 86 preture soppresse con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, potranno ottenere, a richiesta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, il trasferimento presso altre carceri mandamentali che abbiano posti vacanti.

In atto, sono disponibili 12 posti di custodi e 7 di guardiane, mentre altri posti saranno disponibili in un prossimo futuro per normali vacanze conseguenti a collocamenti a riposo, dimissioni, dispense dal servizio, ecc.

In vista di ciò, questo Ministero ha già interessato quello di grazia e giustizia affinché vengano segnalate agli interessati le sedi che sono e si renderanno vacanti.

I dipendenti che non intendessero chiedere il trasferimento o non potessero ottenere altra sede per insufficienza di posti potranno essere destinati dal comune di appartenenza ad altro servizio, qualora vi siano posti vacanti, ovvero, in mancanza di posti, collocati in disponibilità, per due anni.

Soltanto nei casi, del tutto eccezionali, che i regolamenti organici degli enti non prevedano l'istituto del collocamento in disponibilità, i suddetti dipendenti saranno collocati a riposo.

Per altro, tenuto conto delle suaccennate possibilità, può confidarsi che quasi tutti gli interessati troveranno una sodisfacente sistemazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se, conformemente a quanto stabilito con apposita legge approvata per talune categorie del personale della pubblica sicurezza (ex milizia stradale, portuale e polizia dell'Africa italiana) intenda estendere il beneficio della ricostruzione della carriera anche a quei militari che hanno rivestito il grado di sottufficiale dell'esercito italiano e che ora appartengono alle guardie di pubblica sicurezza, ai carabinieri o alle guardie di finanza come semplici militari non graduati. (8820)

RISPOSTA. — Il personale proveniente dal corpo della polizia dell'Africa italiana e dalle soppresse milizie della strada e portuale ha potuto essere inquadrato nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza interruzione di servizio e con le anzianità di grado e di servizio maturate nei corpi di provenienza, poiché detto personale esplicava già le stesse funzioni e rivestiva le medesime qualifiche professionali necessarie per l'inquadramento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Analogo trattamento non può essere riservato ai militari di truppa dei carabinieri, della guardia di finanza e della pubblica sicurezza che abbiano rivestito grado più elevato in altre armi o forze armate dello Stato, in quanto il conferimento del grado di sottufficiale nei corpi di polizia comporta l'attribuzione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria o di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza, qualifiche per le quali occorrono particolari specifici requisiti che i sottufficiali delle altre armi dell'esercito e delle altre forze armate non possiedono.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare in merito alle lamentate deficienze dell'ufficio postale di Carpi (Modena), i cui locali, secondo quanto risulta dalle certificazioni degli organi competenti, sono assolutamente privi di ogni requisito igienico-sanitario ed inadatti ad un funzionale svolgimento del servizio. (8768)

RISPOSTA. — Allo scopo di migliorare la sede dell'ufficio postale di Carpi, questa amministrazione già da diverso tempo ha effettuato accurate ricerche per reperire idonei locali. La scarsa disponibilità di ambienti ha finora ritardato la soluzione del problema. Solo recentemente un funzionario ispettivo, appositamente inviato sul posto, ha reperito un locale rispondente ai voluti requisiti di idoneità, ubicato in posizione centrale e disponibile dal 1° gennaio 1965, per l'affitto del quale è in corso di espletamento la necessaria istruttoria.

Mentre si provvederà a dare attuazione a tale provvisoria sistemazione, si fa presente che è intendimento di questo Ministero, per risolvere in via definitiva il problema della sede dell'ufficio in parola, di acquistare alcuni vani facenti parte di un edificio per pubblici uffici che il comune di Carpi intende realizzare.

Al riguardo si sono già presi in visione i disegni di progetto dell'edificio in parola e, per l'ulteriore seguito, si attende che il comune di Carpi trasmetta gli elementi necessari per la definizione della pratica.

Il Ministro: RUSSO.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare a seguito delle gravi sperequazioni che in sede di applicazione dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, derivano al personale di segreteria ed ausiliario, ora costituito da dipendenti comunali, i quali, nel caso che richiedano l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione statale, dovranno subire sensibili decurtazioni della propria retribuzione nonché rinunciare ai vantaggi di carriera, finora conseguiti, presso i comuni o, in caso contrario, correre l'alea di essere esonerati per indisponibilità da parte dei comuni stessi. (8843)

RISPOSTA. — Il passaggio nei ruoli statali del personale non insegnante, già in servizio nelle cessate scuole di avviamento professionale è disciplinato dall'articolo 19 della legge 30 dicembre 1962, n. 1859 e dal relativo regolamento, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.

In particolare, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il collocamento nei corrispondenti ruoli statali del personale già inquadrato nei ruoli comunali con deliberazione adottata antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1859, è disposto, con decorrenza 1° ottobre 1963, nelle qualifiche e coefficienti previsti dalle tabelle *a* e *c*, annesse alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607, qualora trattasi di personale di segreteria, ovvero nelle prime due qualifiche e coefficienti previsti dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, qualora trattasi di personale ausiliario.

Pertanto, al predetto personale di ruolo verrà riconosciuto l'intero servizio prestato nei ruoli di provenienza e, sarà, quindi, effettuata, in base a tale anzianità, la ricostruzione della carriera.

L'eventuale servizio comunale svolto come non di ruolo potrà essere riscattato ai fini del trattamento pensionistico.

Premesso quanto sopra, si precisa che il trattamento economico spettante agli interessati verrà determinato a seguito della menzionata ricostruzione di carriera e non potrà, quindi, tener presente nè eventualmente conservare quello finora goduto alle dipendenze delle amministrazioni comunali.

D'altra parte si fa presente che agli interessati, a parità di anzianità di ruolo, verrà attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico di cui fruisce il personale statale, al quale i dipendenti comunali sono stati a tutti gli effetti equiparati.

Il Ministro: GUI.

AMASIO E TODROS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e come intenda intervenire presso la prefettura di Savona la cui giunta provinciale amministrativa, con decisione del 23 settembre 1964, ha rinviato l'approvazione del piano regolatore del comune di Bergeggi (Savona), facendo proprie le osservazioni presentate da privati, chiedendo, in contrasto con la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e con la circolare 7 luglio 1954, n. 2495, il piano finanziario, entrando negli elementi tecnici della delibera ed infine chiedendo al comune di controdedurre prima che il piano regolatore, a' termini di legge, fosse depositato e reso noto al pubblico. (8707)

RISPOSTA. — Il comune di Bergeggi, dopo essere stato a lungo sollecitato dalla prefettura di Savona ad adottare i necessari strumenti regolamentari – piano regolatore e regolamento edilizio – per evitare abusi edilizi e soprattutto costruzioni lesive delle caratteristiche ambientali e paesistiche della zona, con atto consiliare del 26 gennaio 1964, n. 1, ha deliberato il piano regolatore generale.

Il piano, così come è stato predisposto, importerà rilevanti oneri finanziari a carico del comune, derivanti da espropriazioni di aree o da pagamenti d'indennità a privati per vincoli di varia natura.

Pertanto, allo scopo di poter fornire alla giunta provinciale amministrativa i necessari elementi di giudizio, la prefettura chiese al comune che il provvedimento fosse corredato da un piano finanziario indicante le stime sommarie dei beni da espropriare e i mezzi finanziari per provvedervi, in conformità a quanto specificamente richiesto dalla circolare in data 7 luglio 1954, n. 2495, del Ministero dei lavori pubblici (pagina 9, lettera *i*).

Il sindaco di Bergeggi, con lettera dell'8 agosto 1964, comunicava di non aderire a tale invito in quanto, a suo avviso, i piani finanziari sono richiesti soltanto per i piani particolareggiati d'esecuzione del piano generale.

Intanto, avverso la deliberazione 26 gennaio 1964, n. 1, erano pervenute tre opposizioni da parte di ditte private; il sindaco, richiesto dalla prefettura di controdedurre, non aderiva neppure a tale richiesta, riservandosi di farlo successivamente, durante lo

svolgimento della procedura di approvazione del piano.

Sottoposto il provvedimento al prescritto esame della G.P.A. l'organo stesso, nella seduta dell'8 settembre 1964, decise, nella sua autonoma competenza, di rinviare il provvedimento, sia per l'affermata necessità del piano finanziario, sia per le carenze ed oscurità di varie parti dell'atto consiliare, nei riflessi di possibili implicazioni di ordine economico-sociale: tutto ciò rilevando con un'enunciazione dettagliata che, prescindendo dagli specifici aspetti tecnico-urbanistici del piano, risulta comunque contenuta nell'ambito dell'apprezzamento attribuito alla G.P.A.

In atto, l'organo tutorio è in attesa delle controdeduzioni dell'amministrazione comunale, per far procedere il provvedimento nell'*iter* prescritto dalla legge urbanistica.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

AMASIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e come intenda intervenire nei confronti del questore di Savona, il quale ha vietato un comizio di solidarietà col martoriato popolo congolese, indetto da un'organizzazione democratica giovanile. (8913)

RISPOSTA. — La federazione giovanile comunista di Savona in data 28 novembre 1964 preavvertiva la questura che il 2 dicembre successivo, alle ore 18, in quella piazza Sisto IV, sarebbe stato tenuto un pubblico comizio, in segno di solidarietà con il movimento dissidente della repubblica del Congo.

Lo svolgimento del predetto comizio è stato vietato ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 del regolamento di esecuzione dello stesso testo unico poiché l'oggetto della pubblica riunione preavvisata non avrebbe mancato di determinare turbative dell'ordine pubblico.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubbica istruzione.* — Per conoscere:

1) con quali criteri il provveditorato agli studi di Salerno intenda procedere all'esame dei numerosissimi ricorsi prodotti contro le graduatorie compilate dai capi dei diversi istituti per la nomina dei segretari, degli applicati di segreteria e dei bidelli supplenti;

2) se ritenga, per ovvî motivi di opportunità, di affidare la presidenza della commissione che esaminerà i ricorsi ad un funzionario estraneo al provveditorato di Salerno e, possibilmente, di altra provincia;

3) se, infine, il bando di concorso del provveditorato agli studi di Salerno che ha costretto migliaia di giovani a spendere diverse migliaia di lire per poter partecipare a identici concorsi in più istituti, in quanto con il bando stesso si chiedeva tassativamente che ogni domanda venisse corredata da tutti i documenti, sia conforme alle disposizioni vigenti che vogliono prodotta la documentazione prescritta a seguito dell'esito di un concorso. (4331)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 13 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, è attribuita ai capi d'istituto la competenza per l'assunzione del personale non insegnante non di ruolo. L'atto iniziale della relativa procedura è costituito, secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale del 10 agosto 1952, n. 34 dall'avviso di disponibilità dei posti, che viene pubblicato dal capo d'istituto, qualora nella scuola risultino posti disponibili, e che deve contenere la indicazione del termine per la presentazione delle domande di assunzione, dei documenti da produrre e dei criteri per la formazione delle graduatorie degli aspiranti.

Circa i ricorsi avverso le graduatorie compilate dai capi d'istituto, si precisa che, a norma delle vigenti disposizioni, la decisione di essi non è attribuita ad alcuna commissione. Le decisioni vengono adottate in sede gerarchica dal proveditoravto agli studi, tenuti presenti le modalità e i criteri stabiliti nei predetti avvisi di disponibilità dei posti e secondo i principi e le norme generali del diritto amministrativo.

Per quanto concerne l'ultima questione posta dall'interrogante si fa presente che agli aspiranti all'assunzione nelle scuole della provincia di Salerno non furono richiesti i documenti attestanti il possesso dei requisiti voluti dalla legge per l'ammissione ai pubblici impieghi, documenti che, a norma delle vigenti disposizioni, devono essere presentati soltanto da coloro che siano stati utilmente collocati nelle graduatorie.

Furono invece richiesti da ciascuna scuola i documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili secondo le tabelle previste dagli avvisi di disponibilità dei posti. Coloro che inoltrarono domanda di assunzione presso diverse scuole dovettero, pertanto, presentare, distintamente per ciascuna scuola, gli stessi documenti richiesti. Per quanto riguarda tale circostanza è da tener presente che, secondo le disposizioni sopra citate, alle assunzioni del predetto personale si provvide da parte delle varie scuole attraverso autonomi proce-

dimenti, che sono disciplinati dai singoli avvisi di disponibilità dei posti predisposti dai presidi, e non da un atto del provveditore agli studi.

Il Ministro: GUI.

ARENELLA E ABENANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi che ostano, da parte della direzione centrale dell'O.N.M.I. in Roma, a dare riscontro alla nota raccomandata del 28 novembre 1963, n. 1923, della federazione parastatali C.G.I.L. di Napoli relativa alla richiesta di copia delle norme che regolano lo stato giuridico-economico del personale impiegatizio e salariato dipendente.

Infine, per conoscere, dato che, sia presso la direzione centrale dell'O.N.M.I., sia presso la federazione provinciale della stessa opera di Napoli. è invalso l'uso di non dare riscontro alle richieste scritte dei sindacati del personale dipendente, se il ministro ritenga opportuno impartire disposizioni affinché l'antidemocratico stato di cose abbia a cessare. (4806)

RISPOSTA. — La sede centrale dell'Opera nazionale maternità e infanzia ha provveduto in data 7 aprile 1964 ad inviare alla federazione provinciale parastatali C.G.I.L. di Napoli copia delle disposizioni richieste.

La stessa sede centrale ha precisato che, sia presso la federazione di Napoli, sia presso la sede centrale stessa, non risulta sia invalsa la consuetudine di non dare riscontro alle richieste dei sindacati: al contrario la corrispondenza viene regolarmente evasa.

Per altro, in relazione alla quantità e qualità di problemi affrontati dalla federazione parastatale C.G.I.L. e interessanti il personale in servizio presso le varie istituzioni O.N.M.I. di Napoli, non è sempre possibile dare chiarimenti con sollecitudine, dovendosi prima interpellare i comitati di patronato dove gli interessati prestano servizio.

Il Ministro: MARIOTTI.

ARENELLA E ABENANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere in base a quali motivi le signore Lionetti Maria e Mazzella Giovanna in servizio dal 1° luglio 1960, presso il centro O.N.M.I. di Ischia (Napoli), ancora non siano state immesse nei ruoli organici.

Per conoscere, altresì, in base a quali motivi le medesime dipendenti che furono assunte con le mansioni di ostetriche, e quindi con funzioni di concetto, siano retribuite col coefficiente di paga corrispondente a quello del grado X del gruppo *C*.

Infine per conoscere se, in conseguenza di quanto fatto presente, il ministro ritenga opportuno impartire disposizioni affinché, non sussistendo presso l'O.N.M.I. un ruolo ostetriche ed in conseguenza in quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento per il personale impiegatizio, alle sopraccitate dipendenti venga attribuito, come un primo attestato di riconoscimento all'ottimo servizio prestato, il coefficiente di paga iniziale, previsto dalla tabella *G.* allegata alla legge del 3 novembre 1961, n. 1255. (4808)

RISPOSTA. — L'immissione nei ruoli organici del personale dell'Opera nazionale maternità e infanzia avviene, per legge, a seguito di concorso pubblico, secondo le disposizioni del vigente regolamento organico, approvato con decreto interministeriale 29 ottobre 1953.

Dagli atti della federazione provinciale di Napoli risulta che le ostetriche Lionetti Maria e Mazzella Giovanna, assunte quali avventizie, parteciparono al concorso a 5 posti di ostetrica indetto il 2 ottobre 1961, ma con esito negativo, per cui risultano tuttora inquadrate nell'ambito del personale non di ruolo e sono temporaneamente confermate in servizio di anno in anno, in attesa che venga bandito un nuovo concorso.

Si precisa, infine, che il ruolo delle coadiutrici sanitarie, comprendente le ostetriche, le vigilatrici di infanzia e le puericultrici, a' termini del predetto regolamento, è di gruppo *C* e, pertanto, alle ostetriche non di ruolo è, di conseguenza, corrisposto il trattamento economico previsto per il personale avventizio di terza categoria.

Il Ministro: MARIOTTI.

ARENELLA E ABENANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere in base a quali motivi a tutt'oggi non siano ancora state pagate a ciascuna delle ostetriche, signore Lionetti Maria e Mazzella Giovanna, dipendenti dal centro O.N.M.I. di Ischia (Napoli), 408 ore di lavoro straordinario, effettuate per sostituire un'altra ostetrica, assente dal servizio dal 2 dicembre 1962 al 26 febbraio 1963.

Infine per conoscere se il ministro ritenga opportuno impartire disposizioni affinché alle interessate sia sollecitamente corrisposto quanto compete. (4810)

RISPOSTA. — La federazione provinciale di Napoli ha precisato di aver liquidato sia all'ostetrica Lionetti Maria sia all'ostetrica

Mazzella Giovanna 180 ore di lavoro straordinario per i mesi di dicembre 1962 e di gennaio e febbraio 1963.

Si fa presente inoltre che la presidenza dell'Opera ha autorizzato la federazione predetta al pagamento delle restanti 228 ore di lavoro straordinario effettuato in deroga, nello stesso periodo, da ciascuna delle sopra nominate ostetriche.

Il Ministro: MARIOTTI.

ARENELLA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano disporre a tutela della cittadinanza del comune di Sant'Antimo (Napoli) la quale nonostante ripetute proteste presso le autorità locali deve subire, in violazione delle vigenti leggi sanitarie, la immissione da parte del nuovo stabilimento chimico società Cutolo, nelle fogne comunali, di ettolitri di materia di spurgo dalla produzione di detto stabilimento, la qual cosa, oltre che dannosa alla salute dei cittadini, costituisce un grave arbitrio. (4949)

RISPOSTA. — Nel comune di Sant'Antimo, a circa 3 chilometri dal centro abitato, è sorto da alcuni anni uno stabilimento farmochimico, con circa cento posti di lavoro, della Farmochimica Cutolo-Calosi.

A suo tempo, e precisamente in data 28 febbraio 1960, in fase di progettazione degli impianti, la ditta chiese all'amministrazione comunale l'autorizzazione ad immettere gli scarichi nell'alveo di Cupa Sfondata, assicurando che le acque di rifiuto non sarebbero state infette da batteri o da altri organi nocivi. Detta amministrazione, previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario, concesse la autorizzazione per cui venne rilasciata la prevista licenza edilizia per la costruzione.

Il cennato alveo convoglia le acque pluviali provenienti dalla zona di Giugliano e sbocca a nord-ovest, raccogliendo le acque della zona tra Casandrino e Grumo Nevano.

Le acque degli scarichi dello stabilimento Cutolo-Calosi, immesse nell'alveo, passano, poi, nelle fognature cittadine, dopo aver attraversato una vasca di decantazione.

L'inconveniente cui si riferisce l'interrogante è costituito dalle esalazioni che fuoriescono dalle caditoie della fognatura e che in alcuni punti diventano moleste.

Esse assumono particolare intensità nel tratto terminale della fognatura cittadina, dove si verificano immissioni di acque calde provenienti da stabilimenti di distillazione dell'alcole.

Va tenuto conto che nella fogna pluviale, sono state effettuate numerose immissioni abusive di acque nere, provenienti da abitazioni e da stabilimenti industriali.

L'amministrazione comunale e la direzione dello stabilimento hanno esaminato d'intesa, ripetute volte, l'inconveniente e le modalità per eliminarlo, ma non è stato possibile identificare con precisione le cause delle esalazioni. A richiesta del comune la ditta ha costruito una fossa settica in cui vanno riversate le sostanze che potrebbero essere la fonte della fermentazione.

Il direttore dello stabilimento ha confermato che nella fognatura non vengono immessi residui di lavorazione pregiudizievoli alla salute pubblica, bensì latte di calce proveniente dal processo di purificazione delle acque.

Il risanamento della zona sarà risolto con la realizzazione di un'idonea rete fognante, già progettata ed i cui lavori sono per una parte in corso.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ARENELLA E ABENANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se al personale impiegatizio e salariato, in servizio nelle istituzioni permanenti dipendenti dalla federazione provinciale dell'O.N.M.I. di Napoli, venga corrisposta l'indennità per il servizio prestato nel corso delle ore notturne secondo le disposizioni in vigore per il personale dipendente dall'amministrazione statale.

In caso negativo, per conoscere, infine, i provvedimenti che il ministro intenda adottare in proposito. (7340)

RISPOSTA. — Al personale in servizio presso le istituzioni a carattere permanente, dipendenti dalla federazione provinciale dell'O.N.M.I. di Napoli, il lavoro notturno viene retribuito nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla legge del 5 marzo 1961, n. 90, disciplinante lo stato giuridico ed economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni statali), in base agli elementi forniti dai competenti comitati comunali di patronato di Napoli e Ischia.

Il Ministro: MARIOTTI.

AZZARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali motivi l'edificio scolastico di Licodia Rubea (Catania), moderno e sufficiente ad ospitare tutti gli alunni della scuola elementare del paesino,

rimanga chiuso e non si provveda alle riparazioni di cui necessita.

Si fa presente che l'edificio è chiuso ormai da anni e che ogni settimana che passa esso si deteriora vieppiù: i vetri sono tutti rotti, gli infissi esterni divelti e distrutti e così via. Gli alunni sono ospitati in stanze che non hanno il minimo dei requisiti igienici per ospitare financo persone adulte.

E pe rconoscere se il ministro intenda intervenire subito ordinando una ispezione ai fini di accertare le ragioni di tanto grave e pregiudizievole ritardo. (8112)

RISPOSTA. — L'edificio scolastico elementare di Licodia Rubea effettivamente non è utilizzato per dissesti delle strutture, mancanza parziale di infissi, intonaci e servizi igienico-sanitario.

L'edificio, composto di tre elevazioni, della palestra e dell'alloggio del custode, fu costruito nel periodo 1932-34 dal comune con mutuo contratto direttamente con la cassa depositi e prestiti.

Da informazioni assunte è risultato che il comune ha redatto in data 5 luglio 1961 una perizia di lire 50 milioni per i lavori necessari al ripristino dell'edificio in argomento.

Tale perizia, presentata all'assessorato dei lavori pubblici della regione, non è stata finora finanziata.

S'informa, infine, che al comune suindicato è stato promesso il contributo statale sulla spesa di lire 100 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico elementare del capoluogo.

Il Ministro: MANCINI.

AZZARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere se il Governo intenda adottare misure idonee ad alleviare le conseguenze del violentissimo nubifragio che si è abbattuto su Catania il 20 settembre 1964. In particolare si chiede se il ministro delle finanze intenda adottare provvedimenti di sgravio di imposte e tasse a favore di quei commercianti e operatori economici in genere, i quali hanno subìto, per insufficienza delle attrezzature cittadine e per l'eccezionalità della calamità, cospicui irrimediabili danni. (8121)

RISPOSTA. — Il violento ed improvviso nubifragio abbattutosi il 29 settembre 1964 sulla città di Catania ha causato il parziale allagamento di alcuni negozi ed abitazioni e soprattutto ingorghi in diverse strade del centro e della periferia, dovuti al trasporto di detriti. La lentezza del deflusso della massa d'acqua accumulatasi in breve tempo, più che ad una carenza della rete fognante, per altro in via di progressivo potenziamento, va attribuita all'eccezionale violenza del temporale e al convogliamento lungo le ripide strade di accesso al capoluogo delle acque provenienti dai comuni etnei.

Il disagio che ne è derivato alla cittadinanza è stato, comunque, di breve durata dato che, cessata la pioggia, il vicino mare ha consentito uno smaltimento abbastanza rapido delle acque pluviali.

Il nubifragio ha, purtroppo, causato tre vittime: il pescatore cinquantanovenne Francesco Celano, colpito da un fulmine mentre si trovava su una imbarcazione al largo di Acitrezza, il contadino Francesco Privitera di anni 33 di Misterbianco, anche egli colpito da una folgore mentre vendemmiava, il trentenne Umberto D'Urso di Catania, colpito da una scarica elettrica sprigionatasi da un cancello in ferro sul quale era caduto accidentalmente un cavo dell'alta tensione.

In considerazione delle particolari condizioni di bisogno delle famiglie delle vittime, la prefettura di Catania ha disposto immediatamente l'erogazione di sussidi in favore delle stesse; altri sussidi ha assegnato, tramite l'E.C.A. del capoluogo, ad alcune famiglie le cui abitazioni sono state maggiormente danneggiate dalla calamità.

Per quanto concerne l'auspicata adozione di provvedimenti da parte del Ministero delle finanze nei confronti dei commercianti e degli operatori economici che hanno subìto danni, il Ministero stesso fa presente, anzitutto, che – secondo il sistema di tassazione e consuntivo introdotto dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 – i detti contribuenti potranno denunciare, in sede di dichiarazione dei redditi conseguiti nel corrente anno, le perdite subìte delle quali gli uffici delle imposte dirette non mancheranno di tenere il dovuto conto agli effetti dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Per quanto, invece, riguarda l'eventuale sospensione della riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, essendo devoluta la competenza in materia all'assessorato per le finanze della Regione siciliana, l'intendenza di finanza di Catania è stata già interessata per la formulazione delle opportune proposte allo stesso assessorato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano opportuno emanare le relative norme perché sia al più presto autorizzata la emissione del prestito obbligazionario previsto dalla legge per poter dar inizio ai lavori dell'autostrada Torino-Asti-Alessandria-Piacenza, la cui urgenza è stata in questi giorni riaffermata dai presidenti delle province e dai sindaci interessati delle regioni piemontese, ligure ed emiliana. (4642)

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 23 ottobre 1964, ha deliberato di autorizzare la Società per azioni autostrada Torino-Alessandria-Piacenza, con sede in Torino, ad emettere – in conformità delle deliberazioni assunte in proposito dal consiglio di amministrazione nella seduta del 14 gennaio 1963, la prima *tranche* di lire sette miliardi, il cui ricavato dovrà essere destinato a coprire parte del fabbisogno finanziario occorrente per la costruzione della autostrada in parola, a valere sul maggiore importo di un prestito obbligazionario di complessive nominali lire 27 miliardi.

Con lettera del 16 novembre 1964, questo Ministero ha partecipato quanto sopra alla Società interessata, comunicando altresì le condizioni per l'emissione delle obbligazioni.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

BALDANI GUERRA E USVARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno inviare in precongedo o in licenza straordinaria i militari del terzo scaglione 1963 nei giorni precedenti le feste natalizie. Ciò in considerazione del fatto che i militari di tale scaglione dovrebbero essere inviati in licenza durante le prossime festività, per poi tornare per pochi giorni ai reggimenti per essere congedati dal servizio militare nei primi giorni di gennaio, secondo la norma di legge.

Un'eventuale decisione in tal senso oltre ad essere dimostrazione di sensibilità in un particolare momento dell'anno che ha come consuetudine la riunificazione delle famiglie, permetterebbe una non trascurabile riduzione di spese per l'erario. (8933)

RISPOSTA. — I militari del terzo contingente 1963 sono stati chiamati alle armi l'11 novembre 1963 e quindi compirebbero il 10 marzo 1965 i 16 mesi di ferma di leva per essi stabiliti dalla legge transitoria 18 febbraio 1963, n. 164.

In base alla facoltà prevista dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio, si è per altro disposto che i predetti militari vengano collocati in congedo al compimento del quindicesimo mese di servizio e cioè entro il 10 febbraio 1965.

Necessità funzionali delle forze armate non consentono ulteriori facilitazioni nel senso auspicato dagli interroganti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BARBI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della marina mercantile.* — Per sapere se ritengano doveroso dare disposizioni alle competenti autorità locali che sovraintendono al patrimonio demaniale e paesistico perché provvedano a dare una definitiva e decorosa sistemazione alla zona di Mergellina, con particolare riguardo all'arenile del Porticciolo e alle terrazze residuate dalla demolizione dei progettati ristoranti .

Oggi una delle zone turistiche più attraenti e più frequentate delle città è gravemente deturpata dalla presenza arbitraria di venditori ambulanti, di baracche e costruzioncelle di ogni genere; soprattutto è ammorbata da un continuo scarico di rifiuti fra le scogliere, favorito dalla mancata sistemazione delle terrazze sopradette.

Pertanto l'interrogante chiede se i ministri interroganti ritengano urgente disporre perché venga colmato lo spazio fra la banchina e le scogliere, e perché le terrazze siano completate, pavimentate e adornate artisticamente, in modo da trasformarle in una zona riservata alla passeggiata panoramica. (7430)

RISPOSTA. — La questione concernente i ristoranti dei signori Siciliano Maria e Aversano Salvadore, demoliti in attuazione del decreto ministeriale 23 gennaio 1961 successivamente dichiarato illeggittimo in sede giurisdizionale, è all'esame dell'avvocatura distrettuale di Napoli ed è attualmente seguita dall'amministrazione interessate.

S'informa, inoltre, che da parte dell'Ente autonomo per il porto di Napoli è in corso la pratica per la trasformazione delle rivendite di pesce insistenti sull'arenile di Mergellina in costruzione igienicamente efficienti ed esteticamente intonate alla località.

Il suddetto Ente ha anche disposto che nessuna nuova concessione per la vendita di pesce, frutti di mare, bibite ecc. sia assentita sull'arenile di Mergellina.

Per il 1964 risultano rinnovate 32 concessioni, con licenza annuale o stagionale, con una occupazione di complessivi mq. 200 circa.

È da ritenere, pertanto, che molti venditori ambulanti sull'arenile di Mergellina siano da considerare abusivi e, in conseguenza, vanno eliminati con i normali servizi di polizia.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

BASSI. — *Ai Ministri della marina mercantiele e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di disagio in cui vivono le popolazioni delle isole Egadi, espresso da quel consiglio comunale con proprio ordine del giorno del 10 aprile 1964 inviato ai ministri interessati, e per conoscere quali idonei provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla base delle utili indicazioni fornite da quel consiglio comunale. (7057)

RISPOSTA. — In merito a quanto forma oggetto dell'ordine del giorno votato dal consiglio comunale di Favignana nella seduta del 10 aprile 1964, si fa anzitutto presente all'interrogante che il Ministero dei lavori pubbici, allo scopo di alleviare i disagi delle popolazioni delle isole Egadi nel marzo 1963, ha ammesso ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, la spesa di lire 200 milioni per l'isola di Marettimo, occorrente per i lavori di sistemazione interna di quel porto peschereccio appartenente, ai fini commerciali, alla IV classe dei prodotti marittimi nazionali.

Alla formale concessione di detto contributo potrà provvedersi solo dopo che il comune interessato avrà trasmesso al predetto Ministero il relativo elaborato, corredato degli atti di rito, e sullo stesso si saranno pronunciati i competenti organi tecnici.

Anche per l'isola di Levanzo, nell'aprile 1964, è stata ammessa ai benefici di cui alla citata legge n. 589, la spesa di lire 80 milioni prevista per i lavori di completamento del porto peschereccio.

Per l'isola di Favignana risulta che per il relativo porto sin dall'aprile scorso erano in corso di approvazione e di finanziamento, da parte della Regione siciliana - assessorato ai lavori pubblici - due elaborati dell'importo di lire 31,250.000 e di lire 50.000.000, concernenti rispettivamente i lavori di completamento della costruzione di metri lineari 92 del molo di sopraflutto e la riparazione dei danni causati dalle mareggiate alle opere dello scalo San Leonardo.

Per la completa sistemazione del citato scalo è prevista dal vigente piano regolatore una spesa valutata nel 1957 in lire 230 milioni.

Poiché le disponibilità di bilancio dei lavori pubblici non consentono di disporre, per il momento, alcun finanziamento, le esigenze del citato scalo saranno tenute in evidenza per quei provvedimenti che sarà possibile adottare nei prossimi esercizi, in relazione ai fondi che saranno stanziati per opere da eseguire in porti classificati, essendo la rada di Favignana classificata in prima categoria.

Circa, infine, l'opportunità di sostituire l'attuale mezzo assegnato al servizio di linea con traghetti da adibire al trasporto di merci e passeggeri si fa presente che la richiesta sarà tenuta presente in sede di programmazione dei miglioramenti e potenziamenti dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale per quelle soluzioni che sarà possibile adottare nel quadro delle esigenze generali.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

BATTISTELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'andamento dei lavori per la riapertura della strada statale Laveno-Luino (Varese), interrotta fin dall'inverno scorso causa una frana.

I lavori di sgombero e di sistemazione della strada per la sua apertura dovevano già essere ultimati per ridurre al minimo il gravissimo danno economico che hanno subìto i comuni rivieraschi della sponda lombarda del lago Maggiore. Ma purtroppo i lavori non sono ancora ultimati secondo il programma stabilito, perché il finanziamento disposto per la realizzazione del progetto approvato dagli organi competenti centrali è risultato insufficiente a completare i lavori.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali misure intenda prendere il ministro dei lavori pubblici per assicurare rapidamente l'apertura della strada, sempre comunque non oltre l'autunno prossimo. (7433)

RISPOSTA. — I lavori di sgombero per la riapertura al traffico della statale del Verbano orientale, interrotta a causa delle pericolosità derivanti dalla frana verificatasi nella falda montana fra il chilometro 23,650 e il chilometro 23,820, iniziati tempestivamente, sono stati alquanto impegnativi, in quanto hanno richiesto ulteriori interventi non previ-

sti e ritenuti opportuni a seguito di indagini geologiche.

Recentemente sono state approvate due perizie che prevedono il completamento dei suindicati lavori ed altri maggiori lavori di sbancamento della roccia pericolante, nonché la costruzione di una galleria di protezione del traffico sottoposto alla stessa fascia montana in frana.

Si precisa che i detti lavori di sbancamento sono stati accollati all'impresa (I.C.I.S.) che aveva già in corso quelli iniziali e che gli altri relativi alla costruzione della galleria artificiale avranno inizio quanto prima. Si prevede che l'ultimazione dei lavori in parola, se non interverranno fatti imprevisti, potrà avvenire entro il corrente anno 1964 o all'inizio del 1965.

Il Ministro: MANCINI.

BERAGNOLI, BIAGINI E VESTRI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'atmosfera di inquietudine e di incertezza esistente fra i dipendenti delle Officine meccaniche ferroviarie pistoiesi di Pistoia e della conseguente viva preoccupazione della cittadinanza per le sorti di quell'importante complesso industriale.

Per sapere, infine, quali provvedimenti intenda prendere per ristabilire in tutti la necessaria tranquillità e fiducia e in special modo per garantire alla totalità degli attuali dipendenti il mantenimento del normale orario di lavoro e, soprattutto, la sicurezza della loro occupazione . (8639)

RISPOSTA. — L'industria del macchinario tessile si trova, ormai da tempo, in notevoli difficoltà, legate soprattutto alla grave crisi del settore utilizzatore, crisi che ha determinato la sensibile caduta della domanda dei relativi beni strumentali. Le aziende operanti nel ramo hanno visto pertanto diminuire notevolmente il carico di lavoro e si sono conseguentemente trovate di fronte alla necessità di ridimensionare la propria attività produttiva.

Di questi particolari effetti hanno risentito anche le Officine meccaniche ferroviarie pistoiesi, le quali – come é noto – collateralmente alle attività principali costituite dalle costruzioni ferroviarie e carrozzerie di acciaio per autobus, producono anche assortimenti di carderia, carde e telai per lana.

In questa situazione le Officine meccaniche ferroviarie pistoiesi, pur non avendo trascurato ogni possibilità di utilizzare per altre lavorazioni il personale del reparto meccanico resosi esuberante a seguito delle anzidette difficoltà di mercato, si sono viste costrette – analogamente a quanto avvenuto presso le altre aziende italiane del settore – a ridurre a 40 ore, a partire dal 1° dicembre 1964, l'orario di lavoro per 186 addetti, su un organico totale di oltre 1.400 unità.

Il Ministro: Bo.

BERLINGUER LUIGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in ripetute occasioni, durante lo svolgimento dei concorsi per direttore didattico in prova, avvalendosi della facoltà genericamente indicata dall'articolo 4 o equivalente del bando di concorso, i provveditori – in luogo di esprimere soltanto il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attidudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico – hanno approfittato per esprimere giudizi o fornire comunque informazioni sugli orientamenti e sull'attività politica del candidato stesso, precostituendo così una situazione di fatto che ha avuto (e certamente avrà ancora) l'effetto di esercitare una qualunque influenza sulla commissione giudicatrice.

L'interrogante chiede pertanto quali misure il ministro intenda adottare per porre fine a questo stato di cose, e se ritenga opportuna una circolare chiarificatrice ai provveditori. (4748)

RISPOSTA. — I provveditori agli studi, in relazione ai concorsi a posti di direttore didattico in prova, sono invitati a compilare una relazione per ciascun candidato, che ha lo scopo esclusivo di esprimere un giudizio sulle qualità intellettuali e morali e sull'attitudine ad esercitare la funzione direttiva.

Non risulta, per altro, che in occasione dei concorsi espletati o in via di espletamento, si siano verificati casi in cui i provveditori agli studi abbiano fornito sui candidati informazioni di carattere politico.

Ciò premesso, si osserva che le direttive per la formulazione dei giudizi sui candidati ai posti di direttore didattico risultano chiaramente determinante nei rispettivi bandi di concorso.

Il Ministro: GUI.

BERLINGUER MARIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sui contrasti fra il presidente del consiglio di amministrazione dell'I.S.O.L.A. (Cagliari) e il presidente dell'istituto statale d'arte di Sassari, sede della mostra dell'artigianato sardo, tenendo conto

della necessità di osservanza delle diverse competenze artistiche o amministrative. (6289)

RISPOSTA. — I contrasti tra il presidente dell'istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ente I.S.O.L.A.) e il direttore dell'istituto d'arte di Sassari si sono manifestati in forma di polemica, originata da taluni personali rilievi mossi dal predetto direttore all'operato dell'ente in occasione della II^a biennale dell'artigianato sardo.

I rilievi e la polemica seguita non hanno impegnato l'istituto d'arte; né possono ravvisarsi in tali contrasti aspetti che attengano alle competenze di ordine giuridico.

Il Ministro: GUI.

BERLINGUER MARIO, FABBRI RICCARDO E MARTUSCELLI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere se sia vero che le ferrovie dello Stato avrebbero richiesto, col pretesto di una economia nella gestione della linea di navi-traghetto Golfo Aranci-Civitavecchia, l'esclusiva per tali navi del trasporto dei passeggeri, e cioè, in sostanza, l'abolizione della linea Olbia (Sassari)-Civitavecchia-Roma; e se credano opportuno e urgente smentire ogni proposito del Governo anche di prendere solo in esame questa assurda escogitazione, tenendo conto che la linea Olbia-Civitavecchia è stata sempre considerata la più importante dell'isola per il traffico dei passeggeri ed è già stata ingiustamente sacrificata dotandola di quelle navi-*pullman* che hanno determinato generali proteste per la mancanza delle più elementari comodità in confronto alle altre navi in servizio. (7244)

RISPOSTA. — Il collegamento tra il continente e la Sardegna viene assicurato, su una rotta sostanzialmente identica (Civitavecchia-Olbia e Civitavecchia-Golfo Aranci) da due distinti servizi: l'uno, gestito dalla società Tirrenia, destinato prevalentemente al trasporto dei viaggiatori; l'altro, gestito dalla azienda delle ferrovie dello Stato, destinato al traghettamento dei carri ferroviari, di autocarri e di autovetture ed anche al trasporto di viaggiatori, limitatamente a quelli al seguito degli autoveicoli traghettati.

Entrambi gli enti gestori hanno in programma il potenziamento dei rispettivi servizi.

Per quanto riguarda in particolare il servizio di traghetto delle ferrovie dello Stato alle due unità ora in servizio si aggiungerà, nella prossima primavera, una terza nave già in corso di avanzato allestimento, mentre altre due unità, per una delle quali è stato già predisposto il finanziamento a cura della Regione sarda e del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, saranno costruite nei prossimi anni.

A programma ultimato, la flotta delle navi-traghetto delle ferrovie dello Stato potrà effettuare 4 coppie di traversate giornaliere, con orario opportunamente distribuito.

Ciò premesso, si possono assicurare gli interroganti che nessuna richiesta è stata avanzata per l'esclusiva del trasporto passeggeri sulle navi traghetto Civitavecchia-Golfo Aranci dalla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e cioè, in sostanza, per l'abolizione della linea Olbia-Civitavecchia della società di navigazione Tirrenia.

In effetti, è allo studio il problema della unificazione della gestione di ambedue le linee sopracitate, e ciò, non implica l'abolizione di un servizio, bensì un miglioramento dello stesso dal punto di vista dell'economicità della gestione.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

BERLINGUER MARIO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti immediati siano stati presi in occasione dei recentissimi nubifragi in Sardegna che specialmente sul paese di Marrubiu (Cagliari) ed altri, hanno determinato gravissimi danni. Si chiede pure di conoscere quando, in qual modo ed in quale misura tali danni saranno risarciti. (8274)

RISPOSTA. — Le avversità atmosferiche manifestatesi in Sardegna nello scorso mese di ottobre 1964 hanno avuto conseguenze più gravi nel comune di Marrubiu, sul quale il giorno 8 ottobre si è abbattuta una violenta tromba d'aria provocando rilevanti danni a numerose abitazioni, specie nelle coperture, crolli di muri, ostruzioni di canali e dissesti alla pavimentazione stradale.

A seguito della caduta di un muro, è deceduta la signora Giovanna Serra, del luogo, travolta dalle macerie.

Il prefetto di Cagliari ha disposto immediatamente l'invio sul posto di un funzionario e del comandante provinciale dei vigili del fuoco per l'attuazione dei primi interventi di soccorso e di assistenza nei confronti della famiglie più danneggiate e bisognose, assegnando, per le erogazioni di maggior urgenza, la somma di lire 500.000.

Questo Ministero ha quindi assegnato al comune di Marrubiu un contributo straordinario di lire un milione; l'amministrazione regionale e l'amministrazione provinciale di Cagliari hanno rispettivamente destinato ai sinistrati lire 3.500.000 e lire 500.000.

Circa la riparazione dei danni riportati dalle abitazioni, per un importo complessivo di lire 35 milioni, il Ministero dei lavori pubblici, premesso che le vigenti disposizioni legislative non autorizzano interventi diversi da quelli strettamente connessi con l'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità, ha fatto presente – secondo le notizie fornite dal genio civile di Cagliari – che in proposito è previsto un intervento della Regione.

Il maltempo non ha arrecato danni di particolare rilievo nella provincia di Nuoro: soltanto nel comune di Ottana le acque di un canale hanno invaso alcune abitazioni danneggiando provviste e masserizie. Per gli aiuti ai più bisognosi, il prefetto ha erogato all'E.C.A. del luogo un contributo straordinario.

In provincia di Sassari, inconvenienti di un certo rilievo si sono verificati, oltreché nel capoluogo, nei comuni di Olbia, Alghero, Porto Torres e Bortidigias, per il conseguente dissesto di talune strade e delle reti fognarie, nonché per crolli di cornicioni o strutture vetuste di tetti. Oltre ai contributi prontamente erogati dalla prefettura ai competenti E.C.A., per alleviare il disagio delle famiglie più bisognose, questo Ministero ha concesso lire due milioni al comune di Alghero, lire un milione al comune di Bortidigias e lire 800 mila al comune di Porto Torres.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

BERTÈ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se si intenda rimediare al disagio nel quale vengono a trovarsi quegli insegnanti elementari che passano a un ruolo superiore dopo avere prestato servizio per anni in ruolo elementare. A detti insegnanti, infatti, viene sostanzialmente mantenuto lo stipendio precedente (viene corrisposto un assegno personale equivalente alla differenza tra lo stipendio iniziale del nuovo ruolo e lo stipendio da essi precedentemente percepito nel ruolo di provenienza) mentre le indennità integrativa, temporanea e di studio vengono corrisposte in base allo stipendio iniziale del nuovo ruolo.

L'interrogante fa presente che, quando trattasi di personale in servizio da vari anni, la decurtazione delle indennità produce agli interessati un notevole danno che dura per tutto il biennio di prova. (5181)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dispone che, « nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica ».

La posizione degli insegnanti elementari passati ai ruoli degli insegnanti delle scuole secondarie è disciplinata dalla suddetta norma che, riferendosi soltanto alla voce « stipendio » per quanto attiene alla determinazione dell'assegno personale, comporta che gli assegni accessori vengano corrisposti nella misura spettante per il nuovo ruolo di appartenenza. Allo stato attuale manca, pertanto, la possibilità di adottare più favorevoli provvedimenti.

Si rileva, infine, che nei confronti degli insegnanti elementari passati ai ruoli degli insegnanti delle scuole secondarie si fa luogo, all'atto della promozione alla qualifica di ordinario, al riconoscimento, in ragione della metà, del servizio d'insegnante elementare sia agli effetti della carriera sia agli effetti del trattamento economico (legge 22 marzo 1952, n. 203, modificata dall'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 165).

Il Ministro: GUI.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere, data la grave situazione che si è creata fra i vecchi lavoratori del mare per i quali l'importo delle pensioni è bloccato al 1° gennaio 1958 e i cui minimi sono oggi più bassi di quelli raggiunti dalle altre categorie, se si intenda dare al più presto disposizioni per un immediato aumento delle pensioni della gestione marittimi. (8064)

RISPOSTA. — È stato predisposto, e trasmesso per l'adesione alle amministrazioni interessate, uno schema di disegno di legge che prevede un adeguamento delle pensioni marittime, compatibilmente e nei limiti delle maggiori entrate che deriveranno alla Cassa nazionale per la previdenza marinara da un aumento dei contributi a carico dei marittimi in servizio e degli armatori e dall'inter-

vento finanziario dello Stato, previsti dallo schema medesimo.

Circa la possibilità di concedere un acconto sui futuri miglioramenti, si fa presente che allo stato attuale non è possibile accedere alla richiesta degli interroganti in quanto i relativi oneri non potrebbero essere sopportati dalla predetta Cassa che presentava un disavanzo patrimoniale di circa 18 miliardi alla fine del 1963 ed un disavanzo di gestione di circa due miliardi e mezzo all'anno.

Si assicurano, per altro, gli interroganti che per quanto possibile ed opportuno il Governo porrà ogni cura nel rendere il più spedito possibile il procedimento di approvazione del provvedimento in questione.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

BIANCANI, BO, LENTI E AMASIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere per quali ragioni non abbia ritenuto opportuno, malgrado fosse stato sollecitato con apposita lettera, di invitare i parlamentari delle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Savona alla riunione tenutasi il 20 maggio 1964 al Ministero della sanità, presenti i presidenti delle amministrazioni provinciali di Cuneo, Asti, Alessandria e Savona, avente per oggetto l'inquinamento delle acque del Bormida; per sapere perché non abbia tenuto debito conto del fatto che detti parlamentari (e i rappresentanti dei comitati del Bormida) avrebbero potuto portare un contributo alla riunione in considerazione del fatto che da molti anni, a stretto contatto delle popolazioni e delle categorie interessate, hanno svolto un notevole mole di lavoro per la soluzione dell'annoso problema; e per conoscere infine quali siano stati i risultati concreti della riunione. (6360)

RISPOSTA. — Gli interroganti e gli altri parlamentari delle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Savona non furono invitati alla riunione della commissione di studi tenutasi il 20 maggio 1964, presso il Ministero della sanità, perché la riunione stessa avrebbe avuto, come ha avuto, carattere esclusivamente tecnico per puntualizzare i risultati degli studi eseguiti nonché l'ulteriore lavoro da svolgere.

In quella riunione sono state considerate positive le proposte avanzate dall'A.C.N.A., la quale è stata invitata ad accelerare al massimo l'attuazione delle misure proposte.

Si sono invitati gli esperti della commissione a proseguire e ad approfondire con la massima rapidità gli studi già avviati per attuare altri eventuali interventi economicamente possibili sulle acque scaricate dallo stabilimento di Cengio, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni del fiume.

Sono state promosse indagini definitive sulla situazione sanitaria e su quella agricola nella valle Bormida da parte dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura.

Il Ministero dei lavori pubblici è stato invitato a garantire il pieno rispetto del disciplinare di concessione dell'acqua alla A.C.N.A., mentre l'amministrazione provinciale di Savona è stata sollecitata a prendere tutte le eventuali iniziative nell'ambito di competenza, per garantire le migliori condizioni dell'acqua del fiume.

Il Ministro: MARIOTTI.

BIANCHI FORTUNATO, BUTTÈ, COLOMBO VITTORINO, DALL'ARMELLINA E ISGRÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti iniziative abbia assunto per assicurare l'esatta e più favorevole applicazione dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, che prescrive un eccezionale trattamento a carico della Cassa integrazione guadagni per gli operai sospesi o che effettuino un orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali, tanto da assumere la caratteristica di provvedimento anticongiunturale.

Risulta agli interroganti che la norma verrebbe interpretata nel senso di escludere dalla « retribuzione globale » da assumere come base del calcolo dell'integrazione salariale ed indicata dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, richiamato dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, alcuni elementi accessori alla retribuzione quali la gratifica natalizia e le ferie. Tale interpretazione comporterebbe un onere alle aziende industriali che, per la sua rilevanza, le costringerebbe in moltissimi casi alla rinuncia ad usufruire delle provvidenze sociali della stessa legge 23 giugno 1964, n. 433, a favore degli operai e conseguentemente all'adozione di licenziamenti rendendo così impossibile il conseguimento dei positivi obiettivi ai quali con la stessa legge il Governo si era proposto. (7460)

RISPOSTA. — Il comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria cui spetta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 novembre 1945, n. 788, di esprimere il parere sulle questioni derivanti dal-

l'applicazione della legge stessa, ha deciso che durante il periodo di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, il compenso per gratifica natalizia debba essere considerato parte della retribuzione a tutti gli effetti del calcolo dell'integrazione salariale da corrispondere agli aventi diritto ed ha stabilito che il periodo di ferie collettive deve ritenersi non influente nel calcolo della misura scalare del trattamento integrativo.

L'I.N.P.S. ha già emanato alle sedi dipendenti le disposizioni di sua competenza per l'applicazione delle suddette decisioni.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dell'industria e commercio e del bilancio.* — In merito alla situazione di acuta tensione determinatasi alla vigilia della vendemmia nelle zone a produzione vitivinicola pregiata del Monferrato e delle Langhe, con particolare riferimento all'Albese e Canellese, ove le manovre degli industriali vinicoli tendenti a deprezzare il moscato a tutto danno dei produttori rilevano ancora una volta il carattere antisociale dell'attuale predominio monopolistico sul mercato che - nell'intento di volgere a suo esclusivo vantaggio le buone prospettive qualitative e quantitative del raccolto vinicolo di quest'anno - mira di fatto all'aggravamento della crisi dell'azienda contadina pur di assicurarsi maggiori e scandalosi profitti.

Per conoscere quali interventi immediati il Governo intenda garantire per tutelare i legittimi interessi dei viticoltori locali; e per sapere se, in considerazione della particolare gravità della situazione, il Governo intenda operare per rafforzare il potere contrattuale dei viticoltori associati nelle cantine sociali erogando alle medesime i maggiori aiuti resi necessari anche dal maggiore volume della produzione vitivinicola e della conseguente esigenza di maggiori spese di gestione e del potenziamento dei loro impianti e, in particolare, assicurando alle cantine sociali la corresponsione di un contributo sino al 90 per cento delle spese di gestione che, benché previsto dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, non è stato finora mai applciato. (7817)

RISPOSTA. — La controversia in merito al prezzo dell'uva moscato fra i produttori delle province di Asti e di Cuneo e gli industriali acquirenti è stata risolta in modo sodisfacente per ambedue le parti: infatti, il prezzo delle uve, in un primo tempo fissato sulla base di 85 lire, è stato successivamente portato a 95 lire al chilogrammo.

Per quanto riguarda la richiesta di provvedimenti a favore delle cantine sociali, si fa presente che, per agevolare l'attuazione dell'ammasso dell'uva e dei mosti, anche quest'anno, come negli anni precedenti, questo Ministero ha disposto, con decreto in corso di perfezionamento, la concessione, a favore delle cantine sociali e degli enti gestori dell'ammasso, del contributo statale, nella misura fino al 4 per cento annuo, negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, entro limiti di spesa ritenuti sufficienti a fronteggiare la situazione dell'attuale campagna di produzione.

Quanto, poi, al contributo, nella misura del 90 per cento, nelle spese di gestione sostenute dalle cantine sociali, si osserva che non si è finora adottato al riguardo alcun provvedimento in quanto eventuali interventi statali, dovendo essere disposti su scala nazionale, avrebbero comportato una spesa da considerare assolutamente sproporzionata in rapporto sia alle effettive esigenze del settore, poste a confronto con quelle delle altre branche produttive, sia all'entità dei fondi disponibili per l'applicazione dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Comunque, è attualmente all'esame di questo Ministero la possibilità di intervenire nel senso chiesto dagli interroganti in relazione anche alla eventualità di proroghe od aumenti delle autorizzazioni di spesa recate dalla citata legge n. 454.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

BONEA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali le abitazioni costruite nella cosiddetta zona Petrachi di Lecce, dal locale I.A.C.P., sono poste in fitto e assegnate con diritto al riscatto, a prezzi proibitivi (dalle 20 alle 30 mila lire mensili), considerato che l'area su cui sono state edificate era già di proprietà dell'I.A.C.P. e che gli inquilini delle vecchie abitazioni abbattute per sgomberare l'area, tutti operai o impiegati a stipendi minimi, corrispondevano all'I.A.C.P. proprietario fitti che non superavano le 5 mila lire mensili (8554)

RISPOSTA. — L'I.A.C.P. della provincia di Lecce in attuazione del programma previsto dalla legge 26 ottobre 1960, n. 1327, ha realiz-

zato nel comune di Lecce, alla zona Petrachi, un complesso di case popolari così costituite:

1) alloggi da concedere con patto di futura vendita:

– fabbricati *B*-1, *B*-2, *B*-3, per 70 alloggi e complessivi 449 vani legali.

2) alloggi da concedere a locazione:

– fabbricato *D* per 40 alloggi e 262 vani legali.

Il costo a preconsuntivo (cioè quasi definitivo) dei 70 alloggi da concedere al riscatto è risultato di lire 51.294.000, corrispondente a lire 1.005.109 per vano legale. È da notare che detto costo a vano legale non è eccessivo, ove si consideri che per le costruzioni destinate ai lavoratori agricoli dipendenti (legge del 30 dicembre 1960, n. 1675) con caratteristiche costruttive molto più modeste rispetto alle costruzioni in argomento, è previsto un costo a vano di circa lire 950 mila con un'area, inferiore di solo lire 65 mila circa rispetto al costo vano dei fabbricati in oggetto.

La pigione, quindi, per il riscatto degli alloggi dei fabbricati *B*-1, *B*-2 e *B*-3, è stata calcolata per vano contabile, in lire 4.655, comprensive della quota dell'ammortamento (20 anni al 5 per cento lire 3.147) e della quota per spese generali (1,80 per cento sul costo degli alloggi di lire 1.508).

Il costo a preconsuntivo dei 40 alloggi da concedere in locazione è risultato di lire 190 milioni, corrispondente a circa lire 725 mila a vano lagale. Per detti alloggi il canone mensile, riferito a vano legale, è risultato di sole lire 2.510, cioè quasi la metà di quello degli alloggi a riscatto, è ciò sia perché il costo a vano è stato notevolmente inferiore, sia per il fatto che l'ammortamento avviene in 35 anziché in 20 anni.

L'area su cui insistono tutti gli anzidetti fabbricati era di proprietà dell'istituto, il quale l'ha gravata nei progetti dei lavori per sole lire 7 mila al metro quadrato, valore questo da considerarsi corrispondente alla metà di quello di mercato per suoli edificabili nella stessa zona e con le stesse caratteristiche.

Gli inquilini dei vecchi alloggi abbattuti per sgombrare l'area corrispondevano pigioni piuttosto modeste perché rapportate ai costi di produzione dell'opera e quindi bloccate. Trattavasi per altro di alloggi al piano terreno quasi tutti fatiscenti e quasi antigienici, privi di servizi comodi e soprattutto umidi a causa delle cattive condizioni di conservazione dei solai di copertura, che erano del tipo prefabbricato.

Pertanto i canoni di locazione degli alloggi concessi in affitto sono da considerarsi convenienti, in quanto corrispondenti pressapoco alla metà di quelli di mercato, mentre risultano meno modici i canoni degli alloggi con patto di futura vendita, i quali però presentano il vantaggio del futuro trapasso in proprietà in soli 20 anni.

Il Ministro: MANCINI.

BORRA, CURTI AURELIO, BALDI, STELLA, BIMA, SARTI, FRANZO, SAVIO EMANUELA, GASCO, BOVETTI E SABATINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere – interpreti della viva perplessità suscitata nelle province interessate da voci circa un ritardo dell'esecuzione dell'autostrada Torino-Piacenza, mentre rilevano come le esigenze di traffico e di sicurezza stradale di collegamenti essenziali fra Piemonte, Liguria, Emilia e altre regioni d'Italia richiedano un urgente inizio della Torino-Piacenza e come le esigenze di sviluppo socio-economico delle regioni giustifichino in pieno la priorità dell'opera – quali fondatezze hanno le voci ricordate e quali impedimenti ostano all'autorizzazione al prestito obbligazionario occorrente, anche in considerazione che i primi 7 miliardi di esso sono già coperti da enti pubblici delle regioni interessate, a conferma di una buona volontà che merita indubbiamente ogni appoggio. (5016)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4642, del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pag. 3778*).

BORRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che il Comitato interministeriale del credito nell'estendere il credito all'industria edilizia ha ignorato Torino, centro che risente in particolare dell'attuale fase congiunturale e che, per lo stesso forte numero di immigrati accolti nel recente passato, necessita più che mai di una ripresa edile sul piano dell'edilizia sia sovvenzionata sia privata; e per conoscere se, a notizia confermata, si intenda riesaminare urgentemente il provvedimento, tenendo nel debito conto le esigenze torinesi, al fine di evitare gravi conseguenze di ordine economico e sociale. (7504)

RISPOSTA. — In via preliminare, si reputa opportuno far presente che i provvedimenti, ai quali fa riferimento l'interrogante, non sono stati adottati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ma predisposti

– in conformità di intese con questo Ministero – ad iniziativa della Banca d'Italia.

È da precisare che i provvedimenti in parola, in parte già adottati ed in parte in corso di attuazione, considerano l'intero territorio nazionale e quindi anche la città di Torino.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

BORSARI E GELMINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se corrisponda a verità che la sera del 21 novembre 1964, a Concordia (Modena), l'autorità di pubblica sicurezza competente si è resa responsabile di un grave sopruso impedendo la proiezione del documentario *L'Italia per Togliatti* previsto nella normale programmazione del locale cinema.

In caso affermativo, quali provvedimenti si ritenga opportuno prendere a carico dei responsabili. (8826)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che detta norme per la disciplina della propaganda elettorale, « nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ».

Poiché la proiezione, presso il cinema-teatro del Popolo di Concordia, del documentario *L'Italia per Togliatti*, preannunciata per la sera precedente la consultazione elettorale amministrativa del 22 novembre 1964, costituiva indubbiamente forma indiretta di propaganda elettorale, essendo relativa ai funerali dell'onorevole Togliatti ed ai discorsi pronunziati sulla figura politica dello scomparso da esponenti politici italiani e stranieri, la questura di Modena faceva diffidare il gestore del predetto locale a non incorrere nella violazione della citata norma di legge.

Il gestore in questione ha ottemperato alla richiesta.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

BOTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se rientri nel programma di prossima esecuzione il completamento del ripristino dell'edificio della colonia Varese in Milano Marittima di Cervia (Ravenna) danneggiato dalla guerra.

Nell'esercizio 1961-62 fu ricostruito soltanto il grezzo del corpo centrale, quale primo lotto, e nell'esercizio seguente dovevasi eseguire il secondo lotto di lavori, senonché sembra che il finanziamento relativo sia stato destinato ad altra opera rimandando così *sine die* la ricostruzione della colonia Varese, deludendo l'attesa della cittadinanza varesina di poter riutilizzare la ex propria colonia marittima per i bambini bisognosi. (5159)

RISPOSTA. — Nel programma delle opere da eseguirsi nel decorso esercizio finanziario, era prevista la spesa di lire 28.808.000 per l'esecuzione di un secondo lotto dei lavori di riparazione e di parziale ricostruzione della Colonia Marina « Varese » in Milano Marittima di Cervia.

Detti lavori non sono stati eseguiti perché il Commissariato nazionale della gioventù italiana, proprietario dell'edificio, ha chiesto e ottenuto che la predetta somma fosse impiegata per la esecuzione del primo lotto dei lavori di ripristino della Casa della gioventù italiana di Ravenna, ritenuti più urgenti.

Ciò premesso s'informa che il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna proporrà a questo Ministero il finanziamento di un secondo stralcio dei lavori di ripristino della colonia marina di che trattasi allorché sarà possibile destinarvi uno stanziamento adeguato, che consenta di rendere funzionale, anche parzialmente, la colonia stessa, non essendo certamente possibile ottenere ciò con la suddetta somma di lire 28.808.000.

Infatti, per il completamento dei lavori in parola, sulla base del progetto generale e salvo l'aggiornamento dei prezzi, è necessaria una spesa di lire 132.500.000.

Il Ministro: MANCINI.

BOTTA E GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se convenga nella opportunità di valorizzare gli esistenti istituti professionali per il commercio, di durata triennale, riconoscendone i diplomi di qualifica, già apprezzati dagli operatori economici, quale titolo esclusivo per l'ammissione ai concorsi delle pubbliche amministrazioni per l'accesso alle carriere esecutive.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se l'aggiunta di corsi di perfezionamento all'attuale corso di studi non possa surrogare la progettata istituzione di un nuovo istituto tecnico, la cui durata quinquennale costituirebbe una remora all'accesso della popolazione scolastica meno abbiente. (6873)

RISPOSTA. — Si fa presente che, sulla base del vigente ordinamento delle carriere statali, non è possibile attribuire al diploma di qualifica che si consegue al termine degli studi

presso istituti professionali per il commercio il valore di titolo esclusivo per l'accesso alla carriera esecutiva.

S'informa, per altro, che questa amministrazione ha elaborato uno schema di disegno di legge per il riordinamento dell'istruzione professionale. In tale schema sono contenute apposite norme per la tutela del titolo rilasciato dagli istituti professionali, agli effetti sia del proseguimento degli studi sia delle assunzioni di lavoro.

Si fa presente, inoltre, che i corsi di perfezionamento hanno il solo scopo di integrare e migliorare la qualifica di lavoro e, pertanto, non possono assumere valore sostitutivo del nuovo tipo di istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere. Nel disegno di legge riguardante l'istituzione del nuovo istituto tecnico, alcune norme transitorie si riferiscono, per altro, agli alunni che abbiano già conseguito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 uno dei diplomi di qualifica delle soppresse sezioni di istituto professionale, funzionanti in via di esaurimento. Tali alunni sono ammessi a frequentare in via transitoria (e comunque non oltre l'anno 1967-69) classi ad ordinamento speciale per la preparazione al conseguimento del nuovo tipo di abilitazione tecnica.

Il Ministro: GUI.

BOVA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere a che punto trovasi la realizzazione del piano affidato all'I.S.E.S. (Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale) per la costruzione in Calabria di 18 scuole medie per un importo complessivo di lire 2 miliardi.

Al suddetto istituto nel lontano 1961, sulla base di una regolare convenzione, fu affidata dalla Cassa la realizzazione delle opere di cui sopra.

Per conoscere, inoltre, se risponda a verità che, come denunziato dalla stampa, la realizzazione delle suddette scuole è stata ostacolata da gravi difficoltà burocratiche, e, nel caso affermativo, come intenda la Cassa ovviare a detti impedimenti per sollecitare la realizzazione delle 18 scuole. (8564)

RISPOSTA. — La realizzazione del piano, affidato dalla Cassa per il Mezzogiorno all'I.S.E.S. per la costruzione in Calabria di 18 scuole medie ha incontrato non poche difficoltà, di carattere oggettivo, in specie per quanto riguarda il reperimento di aree idonee e l'appalto delle opere. Il piano stesso, comunque, sta ricevendo graduale, ma sicura attuazione.

Allo stato presente la situazione può essere riassunta come segue.

Dei quattro progetti approvati (Briatico, Motta San Giovanni Scilla e Bova Marina), quello relativo a Briatico è stato appaltato mentre per gli altri tre le gare sono andate deserte. La Cassa ha, pertanto, proposto all'I.S.E.S. un ridimensionamento dei progetti con prezzi aggiornati.

Per quanto riguarda i progetti relativi alle scuole di Torano Castello, San Lucido, Botricello Fiumefreddo Bruzio, Morano Calabro, San Vito Jonio, San Pietro in Guarano, Rombioli, Brancaleone e Rocca di Neto, il comitato di coordinamento dei provvedimenti straordinari in Calabria ha invitato l'I.S.E.S. a ridimensionare i progetti medesimi, per ricomprenderli nei limiti degli importi in programma.

Attualmente la Cassa, in base alle relazioni del predetto comitato, recentemente pervenute, sta producendo all'istruttoria di tali progetti, da sottoporre alle determinazioni del consiglio di amministrazione.

Per la scuola di Gioiosa Jonica solo recentemente è stato acquistato il terreno, mentre per quella di Seminara è stato chiesto all'ufficio tecnico erariale una ulteriore valutazione del terreno.

Per la scuola di Soverato, non essendo stato possibile procedere all'acquisto diretto del terreno, è stato chiesto al comune di Soverato di voler richiedere al provveditorato alle opere pubbliche della Calabria il decreto di vincolo su di un'area che sembra idonea.

Per quanto, infine, concerne la scuola di Grotteria, la Cassa ha dato l'incarico all'I.S.E.S. di procedere all'accertamento dell'idoneità dell'area prescelta.

Il Ministro: PASTORE.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti d'urgenza il Governo intenda adottare nei confronti della popolazione di Tarquinia (Viterbo), duramente danneggiata nelle case e negli averi dal temporale abbattutosi l'8 ottobre 1964. (8272)

RISPOSTA. — La tromba d'aria che ha investito l'8 ottobre 1964 l'abitato di Tarquinia ha prodotto gravi danni a numerosi edifici pubblici – tra cui la sede municipale, le caserme delle guardie di finanza e dei carabinieri ed alcune scuole – a circa 200 fabbri-

cati privati, 27 dei quali dichiarati inabitabili, alla strada provinciale Montarozzi-Marina, alle vie interne dell'abitato, alle linee telegrafiche, telefoniche ed elettriche. Complessivamente i danni ammontano a circa 200 milioni.

Mentre la maggior parte delle famiglie colpite ha trovato sistemazione presso parenti ed amici, 49 persone furono provvisoriamente sistemate in un padiglione messo a disposizione dell'ospedale civile.

Nonostante le difficoltà provocate dalle interruzioni delle comunicazioni e dei collegamenti telefonici ed elettrici, gli organi tecnici sono intervenuti subito ed efficacemente per eliminare i pericoli per la pubblica incolumità e soccorrere le popolazioni colpite.

La prefettura di Viterbo ha assegnato all'E.C.A. di Tarquinia la somma di lire due milioni per l'assistenza alle famiglie più bisognose, alle quali sono stati anche distribuiti viveri inviati dall'amministrazione aiuti internazionali e dalla P.O.A.

Per il ripristino dei servizi pubblici in detto comune il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato al provveditorato regionale opere pubbliche di Roma la somma di lire due milioni.

L'I.A.C.P. di Viterbo costruirà a Tarquinia, con il contributo dello Stato, ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1960, otto alloggi popolari, per l'importo di lire 45.990.000, su una area messa a disposizione del comune. Inoltre è stata disposta l'esecuzione dei lavori di riparazione dei tetti degli edifici pubblici danneggiati.

Dal canto suo l'amministrazione provinciale di Viterbo ha erogato al predetto comune la somma di lire due milioni per la concessione di contributi nella spesa che i privati dovranno sostenere per la riparazione dei tetti delle abitazioni danneggiate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti d'urgenza il Governo intenda adottare nei confronti della popolazione di Barbarano Romano (Viterbo), duramente danneggiata nelle case e negli averi dal temporale abbattutosi il 12 ottobre 1964. (8409)

RISPOSTA. — La tromba d'aria che ha investito il 12 ottobre 1964 l'abitato di Barbarano Romano ha prodotto gravi danni – valutati complessivamente a circa cento milioni di lire – a numerosi fabbricati, 39 dei quali sono stati dichiarati inabitabili. È stato disposto anche lo sgombero del palazzo comunale e sono state chiuse due chiese.

Appena informato della cennata avversità atmosferica, questo Ministero ha disposto l'invio in detto comune di materiale assistenziale (brandine, materassi, coperte, lenzuola, cuscini) per soccorrere le famiglie rimaste senza alloggio e sistemate provvisoriamente nei locali delle scuole elementari.

La prefettura di Viterbo ha poi assegnato a quell'E.C.A. la somma di lire tre milioni, messa a disposizione da questo Ministero, per l'assistenza alle famiglie più bisognose, alle quali sono stati anche distribuiti viveri inviati dall'amministrazione aiuti internazionali e dalla P.O.A.

Il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma la somma di lire 43 milioni, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per la costruzione di alloggi per le famiglie non abbienti rimaste senza tetto e l'esecuzione di lavori a tutela della pubblica incolumità.

Dal canto suo l'amministrazione provinciale di Viterbo ha erogato al predetto comune la somma di lire due milioni per la concessione di contributi sulla spesa che i privati dovranno sostenere per la riparazione dei tetti delle abitazioni danneggiate.

Per quanto concerne il settore agricolo, il competente Dicastero dell'agricoltura e delle foreste non mancherà di esaminare la possibilità di intervenire a favore delle aziende agricole della zona indicata dall'interrogante, con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, dopo che il Parlamento avrà aprovato il disegno di legge adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 dicembre 1964, che autorizza la spesa complessiva di otto miliardi di lire per provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 15 marzo 1964.

Circa la concessione degli sgravi fiscali consentiti dalle norme vigenti, il Ministero delle finanze assicura che, a tal fine, è stata disposta apposita istruttoria in corso di espletamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

BOZZI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali la distribuzione della corrispondenza nella centralissima via Catanzaro di Roma è stata posticipata dalle ore 8-9 anti-

meridiane alle ore 13, provocando con detto spostamento il ritardo della consegna della corrispondenza stessa, giunta nella nottata, con notevole nocumento degli abitanti della zona, che, in maggior parte professionisti, ne ricevono apprezzabile danno anche dal punto di vista professionale.

La cosa è tanto più ingiustificata, in quanto la predetta via Catanzaro dista pochi metri dall'ufficio postale di piazza Bologna. (8592)

RISPOSTA. — Di recente si è proceduto alla riorganizzazione del servizio di recapito della corrispondenza nei quartieri postali dell'ufficio postale di Roma-Nomentano.

Per effetto di tale revisione via Catanzaro, già servita ad inizio del giro di distribuzione, è ora, nell'ordine di recapito, la penultima strada del quartiere ed è raggiunta dal portalettere verso le ore 11,30-12.

Solo nei giorni postfestivi, a causa del maggior quantitativo di corrispondenza da recapitare, la distribuzione nella citata via avviene verso le ore 12,30-13.

Poiché la nuova organizzazione del servizio è rispondente allo scopo, non appare opportuno disporre variazioni nel giro di distribuzione perché senza dubbio ciò determinerebbe lamentele da parte di persone che abitano in altre strade, senza alcun vantaggio per la generalità dell'utenza.

Il Ministro: RUSSO.

BOZZI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere – avendo appreso dalla risposta scritta data dal ministro dell'interno alla sua precedente interrogazione che sono tuttora in corso indagini in ordine ad irregolarità ed abusi denunciati nei confronti della passata amministrazione nel comune di Gaeta – se risponda al vero:

a) che la suddetta amministrazione ha, allo scopo di estinguere un debito contratto con la società Richard Ginori, chiesto ed ottenuto la concessione di un mutuo dalla direzione generale degli istituti di previdenza per l'ammontare di 80 milioni di lire, che sono state poi destinate a scopi diversi;

b) che la delibera consiliare, con cui il comune di Gaeta ha, il 23 dicembre 1963, prorogato di dieci anni l'appalto del servizio di tesoreria alla Banca popolare del Golfo è stata adottata con la partecipazione attiva del consigliere Francesco Paolo Cardi, coniuge di una delle maggiori quotiste della suddetta banca, nonché stretto congiunto del direttore generale della stessa;

c) che, dopo il trasferimento del comandante la compagnia dei carabinieri di Formia è stato recentemente trasferito anche il comandante la stazione dei carabinieri di Gaeta, che svolse le indagini a carico degli amministratori comunali di detta città, come affermato dal ministro dell'interno nella risposta data alla precedente interrogazione. (8760)

RISPOSTA. — Effettivamente, l'importo del mutuo di lire 80 milioni contratto dal comune di Gaeta, allo specifico scopo di coprire l'onere derivante dalle indennità anticipate dalla società Richard-Ginori, per l'esproprio di alcuni terreni che il comune stesso si era impegnato a cedere gratuitamente alla società, per la costruzione di uno stabilimento industriale, fu utilizzato dall'amministrazione per la copertura di un pesante scoperto di cassa nei confronti del tesoriere comunale.

Successivamente, per altro, l'amministrazione provvide al saldo della somma dovuta alla Richard-Ginori (che, detratto l'anticipo di lire 10 milioni versato sin dal 1962, ammontava a lire 70 milioni) oltre al pagamento degli interessi relativi al periodo di mora, nella misura del tasso di sconto bancario (6,70 per cento).

Nessun concreto danno sarebbe pertanto derivato al civico ente, in quanto con la copertura del *deficit* di cassa si è evitato di corrispondere – per l'anzidetto periodo – al tesoriere l'interesse del 7 per cento.

Sui fatti, comunque, sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

L'appalto del servizio di tesoreria dello stesso comune, per il decennio 1964-1973, fu conferito, con deliberazione consiliare del 23 dicembre 1963, alla banca popolare del Golfo – che già gestiva il servizio dal 1958 – a conclusione di una regolare gara nella quale il predetto istituto presentò l'offerta più vantaggiosa.

La predetta deliberazione venne approvata all'unanimità dai 24 consiglieri presenti, talché non fu ritenuta influente, sul piano amministrativo, agli effetti della legittimità dell'atto, la partecipazione del consigliere Francesco Paolo Cardi, la cui moglie è azionista (per una quota di lire 500 mila, su un capitale sociale di lire 43.859.000) della menzionata banca – società cooperativa a responsabilità limitata – di cui è direttore il cognato dello stesso consigliere.

Finora non è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, in quanto gli organi di vigilanza sul credito non hanno concesso all'istituto il benestare per l'anticipazione ordinaria

offerta al comune; pertanto, il prefetto di Latina ha invitato il comune a far luogo ad una nuova gara per l'appalto del servizio, qualora la banca popolare del Golfo non sia in grado di mantenere ferme le condizioni d'appalto concordato.

Circa il trasferimento del comandante della stazione dei carabinieri di Gaeta, già incaricato dello svolgimento delle indagini a carico degli amministratori dello stesso comune, si fa presente che il procedimento penale intervenuto per questi ultimi si è concluso presso il tribunale di Latina il 18 settembre 1964; mentre il movimento del sottufficiale – dovuto esclusivamente ad esigenze di servizio – è stato disposto il 6 ottobre.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

BRANDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative e quali provvedimenti intendano adottare e promuovere a favore delle imprese artigiane di costruzione edilizia, nei settori di rispettiva competenza, in considerazione del fatto che da parte di tutti si riconosce la crisi che coinvolge, soltanto, gli appaltatori edili minori, ponendo in pericolo la vita di migliaia di imprese edili minori e, di conseguenza, l'occupazione dei lavoratori dipendenti, e se ritengano assicurare in comitati, commissioni ed enti la rappresentanza, soprattutto, delle piccole e medie imprese, che, nello stesso tempo, controllano tutto il mercato dell'edilizia. (2191)

RISPOSTA. — A favore delle imprese artigiane di costruzioni edilizie sono state in passato e reiteratamente diramate da parte di questo Ministero agli uffici dipendenti opportune istruzioni e circolari atte a favorire la partecipazione delle predette imprese, nei settori di rispettiva competenza, alla attività che rientra nei fini istituzionali dell'amministrazione.

Per quanto attiene più specificatamente alla rappresentanza delle piccole e medie imprese in seno a comitati, commissioni, ecc. deve rilevarsi che, allo stato, la partecipazione anche delle piccole e medie imprese che appartengono ad organizzazioni che abbiano carattere nazionale ed abbiano sottoscritto contratti collettivi di lavoro, è già prevista in seno alle commissioni provinciali che hanno il compito di arrestare il costo dei materiali e dei trasporti ai fini della applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi dei contratti di appalto delle opere pubbliche. La raccomandazione dell'interrogante di tener conto delle rappresentative delle piccole e medie industrie nelle commissioni, comitati ed altri organismi rappresentativi, sarà tenuta pertanto nella dovuta considerazione da questa amministrazione per quanto attiene alle proprie competenze, mentre non si tralascerà parimenti di avviare iniziative che avranno senza dubbio benefiche ripercussioni in tutto il settore edilizio, con ampie possibilità di lavoro per gli imprenditori edili minori e loro dipendenti.

Sotto tale profilo, come del resto già certamente noto all'interrogante, il provvedimento di iniziativa governativa relativo all'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Credito delle imprese artigiane è già divenuto legge in data 5 luglio 1964, col n. 619 e il fondo è stato aumentato da lire 15,5 miliardi a lire 45,5 miliardi. Tale nuova assegnazione di 30 miliardi di lire consentirà alla Cassa una maggiore integrazione, attraverso il risconto di finanziamenti, delle disponibilità finaziarie degli istituti di credito primari per operazioni di mutuo a favore degli artigiani.

Per quanto concerne più in particolare il settore edilizio è noto che trovasi all'esame del Parlamento apposito disegno di legge di iniziativa governativa, recante norme per accelerare i programmi edilizio della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BRANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi non sia stata ancora pubblicata la graduatoria di anzianità degli assistenti universitari straordinari e se intenda far provvedere, con sollecitudine, in merito, secondo il voto unanime del consiglio nazionale dell'Unione nazionale assistenti universitari. (5813)

RISPOSTA. — Si ritiene che la questione posta dall'interrogante si riferisca all'assegnazione alle cattedre universitarie dei posti di assistente di ruolo riservati agli assistenti straordinari, a norma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

La citata disposizione legislativa ha fissato la percentuale dei nuovi posti di assistente ordinario da riservare agli assistenti straordinari ed ha stabilito che i posti riservati per ciascun esercizio finanziario devono essere assegnati « a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni diservizio di assistente retribuito ».

Tenuto conto del notevole numero di assistenti straordinari in possesso della anzianità minima di servizio, il Ministero ha ritenuto che i posti riservati dovessero assegnarsi alle cattedre presso le quali fossero in servizio gli assistenti straordinari forniti di maggiore anzianità di servizio.

Per fissare l'anzianità dei singoli assistenti, ai fini dell'assegnazione dei posti, non è stata costituita, sin dall'inizio, fra tutte le periodiche assegnazioni, una formale graduatoria generale; si è invece ritenuto utile compilare, in occasione ed ai fini delle predette assegnazioni, appositi elenchi. Essi, che pur rispondono sostanzialmente agli scopi di una tale graduatoria, consentono di rilevare, aggiornate alla data di disponibilità dei posti, la situazione del personale assistente straordinario e l'anzianità dei singoli assistenti.

Per quanto riguarda la conoscenza da parte degli assistenti straordinari e la pubblicità delle posizioni di anzianità individuali, si fa presente che da parte del Ministero vengono fornite agli interessati, sulla base degli elementi di cui dispone, le notizie che essi richiedano al riguardo, e che ai decreti di assegnazione dei posti alle cattedre, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, vengano allegati gli elenchi degli assistenti in servizio presso le cattedre stesse, graduati per anzianità.

Il Ministro: GUI.

BRANDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali i lavori di costruzione dell'edificio scolastico Santa Maria dei Piani in comune di Vibonati (Salerno), che l'impresa del geometra Pietro Russo si era impegnata - con contratto 14 maggio 1962, registrato a Sapri il 12 settembre 1962, n. 192, volume 26 - ad ultimare entro il 14 febbraio 1964, non solo non siano ancora terminati, ma, sospesi nella seconda metà del 1963, non siano stati ancora ripresi, nonostante numerosi e pressanti solleciti; e per sapere se intendano intervenire presso il suddetto comune affinché esso, seguendo il consiglio rivoltogli con raccomandata del 29 novembre 1963 dal direttore dei lavori, inizi a carico dell'impresa, pratica per esenzione dei lavori in danno. (6531)

RISPOSTA. — Il progetto per l'edificio scolastico di Vibonati fu approvato il 21 giugno 1961 ed il relativo contributo del 6 per cento fu concesso con decreto del 6 luglio 1961, per l'importo di lire 8.085.000 di cui lire 7.100.000 per lavori a base di appalto.

Dopo due licitazioni andate deserte, su proposta del comune di Vibonati, approvata dalla commissione tecnico-didattica-sanitaria, con delibera in data 13 giugno 1962, n. 60, i lavori furono affidati a trattativa privata all'impresa Russo Pietro col ribasso dell'1,14 per cento e fu stipulato il contratto in data 14 giugno 1962. La consegna dei lavori fu effettuata in data 21 marzo 1963.

Il 10 maggio 1963 il direttore dei lavori diffidava l'impresa a dare inizio ai lavori. In data 10 ottobre 1963, lo stesso direttore dei lavori, premesso di aver constatato un'arbitraria sospensione dei lavori stessi, ne intimava la immediata ripresa. Il 14 novembre 1963, infine, venivano nuovamente ribadite le disposizioni per la ripresa dei lavori.

Dato che la suddetta impresa non aveva provveduto agli adempimenti, la direzione dei lavori in data 29 novembre 1963, propose, a norma delle vigenti disposizioni di legge, la rescissione del contratto per grave negligenza e la esecuzione di ufficio dei lavori lasciati sospesi in danno dell'impresa inadempiente.

L'ufficio del genio civile di Salerno non mancò di intervenire presso il comune di Vibonati perché si procedesse, senza ulteriore indugio, a rescindere il contratto con l'impresa Russo e ad appaltare i lavori ad altra impresa con le suindicate modalità.

Si assicura, da ultimo, che il comune di Vibonati, dopo aver tentato ancora una volta la via bonaria per l'ultimazione dei lavori, ha già incaricato dal 12 ottobre 1964 il progettista e direttore dei lavori ingegnere Biagio Pifano di predisporre gli atti per l'esecuzione in danno della impresa inadempiente.

Parimenti l'ufficio del genio civile di Salerno, nell'ambito della competenza per la vigilanza dei lavori non mancherà di dare la massima assistenza tecnica per la conveniente tutela degli interessi del comune di Vibonati.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BRANDI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se - in considerazione del fatto che le norme in vigore in materia di pubblici concorsi per posti di ufficiale sanitario sono tali per cui attualmente il vincitore di una determinata sede vi rimane tutta la vita, senza possibilità di carriera e, se vuol migliorare, o, comunque

mutare residenza, non gli resta che partecipare ad un nuovo concorso, a totale parità con gli altri concorrenti – ritengano di dare disposizioni affinché i prefetti – avvalendosi della facoltà loro concessa dall'articolo 31 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, attualmente inoperante – sentito il consiglio provinciale di sanità e previa autorizzazione del Ministero per l'interno, facciano precedere al concorso pubblico per i capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno o turismo, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso. Si chiede se, comunque, reputino opportuno modificare il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi dei sanitari, introducendovi disposizioni intese a favorire gli stessi ufficiali sanitari di ruolo nei confronti degli altri candidati. (6705)

RISPOSTA. — Il trattamento giuridico ed economico del personale sanitario degli enti locali è stabilito con uno speciale regolamento (articolo 220 del testo unico legge 3 marzo 1934, n. 383) che deve essere a conoscenza di chi partecipa ai concorsi per la nomina a posti delle piante organiche dei comuni.

Le norme dei regolamenti vigenti fino al 15 febbraio 1963 sono state modificate dalla legge del 15 febbraio 1963, n. 151 che, oltre a fissare le competenze minime di retribuzione dei sanitari, ragguagliandole a quelle del coefficiente 271 (ex grado nono) dei dipendenti dello Stato, ha riconosciuto anche, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso enti locali.

Le due norme rappresentano un concreto miglioramento rispetto alle posizioni acquisite dal personale sanitario nominato presso i comuni del 1963.

Stante quanto sopra, l'ufficiale sanitario che voglia migliorare o comunque mutare residenza attraverso un concorso non ha, come si afferma nella interrogazione, un trattamento identico a quello degli altri concorrenti, ma quello differenziato proprio dagli effetti del servizio precedentemente prestato in altri comuni.

In relazione poi ad eventuali nuovi concorsi l'ufficiale sanitario di ruolo è favorito dal regolamento 11 marzo 1935, n. 281 che nei concorsi per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario di cui alla lettera *a*) dell'articolo 12, prevede come primo titolo da prendersi in considerazione, il servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario con nomina conseguita per concorso.

Quanto alla norma contenuta nell'articolo 35 (non 31, come inesattamente è riportato nel testo della interrogazione), che (dalla data istitutiva del Ministero della sanità) consente ai medici provinciali, la facoltà, prima attribuita ai prefetti, di far precedere il concorso pubblico da un concorso per titoli, essa è tuttora operante, nei termini limitativi previsti dal terzo comma dell'articolo 34 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

Si tratta di una norma non suscettibile di interpretazione estensiva e di una facoltà, da parte del medico provinciale, da considerarsi di uso eccezionale, subordinata al previo parere del consiglio provinciale di sanità e all'autorizzazione del ministro competente.

Le ragioni della limitazione sono da riconoscersi nella esigenza e opportunità per i comuni più importanti, di poter scegliere i dirigenti dell'ufficio sanitario comunale con una selezione tra i sanitari che attraverso l'attività svolta in lunghi periodi di servizio presso altri enti, abbiano indubbiamente acquisito una vasta esperienza in materia e siano in grado di far fronte con particolare competenza ad uffici di ragguardevole responsabilità.

Nei comuni meno importanti la legge molto opportunamente ha richiesto la presenza di elementi giovani e attivi e stabilito la regola generale del concorso per titoli ed esami che consente una larga partecipazione di concorrenti e una ampia possibilità di selezione.

La valutazione delle circostanze che nei casi ammessi dalla legge possono consigliare il concorso per titoli è rimessa alla responsabile valutazione del medico provinciale che esercita un potere discrezionale, attraverso l'esame dei motivi di carattere locale e di opportunità e convenienza amministrativa.

Per le suesposte ragioni non si rinvengono elementi per promuovere modifiche alle norme vigenti in materia in quanto le stesse già tutelano in modo conveniente e adeguato i diritti e le aspettative degli ufficiali sanitari.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BRANDI. — *Ai Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire presso gli organi dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da

enti di diritto pubblico per sollecitare il favorevole esame della richiesta, in data 16 giugno 1964, trasmessa da 26 direttori di enti pubblici di Avellino, intesa ad ottenere per la provincia di Avellino il passaggio dall'attuale forma di assistenza indiretta (articolo 14 del regolamento, approvato con regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483) e quella diretta (articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436), in considerazione del fatto che la legittima richiesta è in attuazione della suddetta legge. (7936)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico eroga, in via generale, l'assistenza in forma indiretta, cui si affiancano prestazioni dirette, consistenti in ricoveri presso istituti convenzionati pubblici o privati ed in accertamenti diagnostici e terapie fisiche e dentarie presso studi medici anche essi convenzionati.

Il predetto ente ha fatto presente che, accanto a dette forme di assistenza che hanno subìto continui miglioramenti con l'incremento di apposite convenzioni e con la revisione delle tariffe di rimborso, ha istituito a titolo di esperimento in alcuni centri del territorio nazionale in cui confluisce una maggiore concentrazione di assistiti, un sistema speciale di assistenza diretta comprendente, accanto alla forma di assistenza convenzionata, anche visite mediche generiche e specializzate, ambulatori e domiciliari, compresa l'assistenza ostetrica a domicilio.

Lo stesso ente ha, tuttavia comunicato che presso l'ufficio di Avellino è stata tenuta una riunione tra funzionari e rappresentanti delle locali sedi degli enti pubblici interessati nel corso della quale è stato concordato di esaminare la possibiltà di aumentare le convenzioni per ricoveri, cure dentarie, cure fisiche, analisi di laboratorio ed altri accertamenti diagnostici, e di estendere agli assistiti residenti in Avellino il godimento delle prestazioni dirette erogate nella città di Napoli.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BRIGHENTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione determinatasi a Caprino Bergamasco (Bergamo) ove il presidente del primo seggio elettorale non ha dato luogo, nei perentori termini stabiliti dalla legge, alla proclamazione degli eletti, alla composizione del nuovo consiglio comunale; dell'atteggiamento assunto dalla prefettura di Bergamo, la quale, invocando una sentenza del Consiglio di Stato che risale addirittura al 1880, pretende di ritenere valide le elezioni e suggerisce al sindaco uscente di convocare il presidente del primo seggio perché proceda, ad una settimana di distanza dalla conclusione delle elezioni e fuori delle norme e garanzie di legge, alla proclamazione.

L'interrogante chiede quali provvedimenti il ministro intenda adottare contro l'arbitraria ingerenza della prefettura in materia elettorale e se ritenga che l'unica soluzione che la stessa avrebbe dovuto adottare, nei limiti delle sue competenze, sarebbe stata quella della ripetizione della consultazione. (8917)

RISPOSTA. — In occasione delle elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Caprino Bergamasco, tenutasi il 22 novembre 1964, il presidente della prima sezione, nell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del comune, dopo aver riassunto i risultati degli scrutini dei vari seggi ed aver formato la graduatoria dei candidati, ometteva di effettuare, seduta stante, la proclamazione degli eletti.

In conseguenza, il sindaco uscente del comune non poteva procedere, a norma dell'articolo 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, a pubblicare i risultati delle elezioni ed a notificarli agli eletti e chiedeva, quindi, istruzioni al prefetto di Bergamo con lettera in data 24 novembre 1964, n. 1. In esito a tale richiesta, il prefetto esprimeva l'avviso che il sindaco dovesse invitare il presidente della sezione a riconvocare sollecitamente l'adunanza dei presidenti, per procedere alla formale proclamazione degli eletti.

Detto avviso non veniva accolto dal predetto sindaco. Tuttavia, il presidente della prima sezione, convintosi della necessità di portare a termine il compito affidatogli dalla legge, in data 1° dicembre 1964, alle ore 16, riconvocava, nella stessa sede della prima sezione, previo avviso al pubblico, l'assemblea dei presidenti delle sezioni elettorali del comune e procedeva, in pubblica adunanza, alla proclamazione degli eletti.

Ciò premesso, non si ravvista nell'operato del prefetto alcuna illegittimità, sia perché il parere espresso su richiesta scritta del sindaco attiene alla notificazione e certificazio-

ne dei risultati elettorali, le quali devono ascriversi alla categoria di funzioni demandate al sindaco quale ufficiale del Governo, sia perché nessuna disposizione di legge prescrive che le operazioni dell'adunanza dei presidenti debbano essere condotte a termine senza soluzione di continuità o entro un termine tassativo.

Inoltre l'avviso manifestato dal prefetto appare ispirato all'ovvio principio di far salve le risultanze del suffragio popolare già accertate e non proclamate.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quale azione il Governo intenda svolgere per favorire una soluzione di equità nella controversia sorta tra i produttori di uva moscato delle province di Asti e di Cuneo e gli industriali acquirenti delle stesse per la produzione del vino Asti spumante, vanto dell'enologia italiana in tutto il mondo.

Gli alti costi della coltivazione dell'uva moscato, aggravati dalla mancanza di manodopera per lo spopolamento delle campagne, la sua limitata produzione per ceppo di vite, l'assoluta necessità di utilizzare per il moscato i terreni più idonei per vocazione naturale, i migliori dei quali sono situati, spesso, su pendii che esigono molto lavoro umano e che non devono essere abbandonati se si vogliono conservare le caratteristiche organolettiche fondamentali di questa pregiatissima uva, esigono che i coltivatori siano compensati per il loro intelligente e duro lavoro, ancora soggetto a tante alee, come la grandine, il gelo e le irregolarità stagionali, con prezzi per il moscato che consentano, da un lato, la continuazione della coltivazione di questo insostituibile vitigno e dall'altro la conseguente continuazione della produzione del vero moscato, figlio legittimo delle dorate uve di una delle più gloriose zone viticole del nostro paese.

In difesa dei produttori piemontesi dell'uva moscato il Governo deve, particolarmente, reprimere, anche in relazione alla nuova legge per la tutela della denominazione di origine, le spumantizzazioni artificiali che mettono sul mercato, con il nome di moscato d'Asti, prodotti illegittimi che abbassano, per i loro costi quasi irrisori, i prezzi dei vini moscato genuini a danno sia dei coltivatori delle uve moscato sia degli onesti produttori del famoso Asti spumante che costituisce, specie per la città di Canelli, la base fondamentale dell'economia locale. (7755)

RISPOSTA. — La controversia in merito al prezzo dell'uva moscato fra i produttori delle province di Asti e Cuneo e gli industriali acquirenti è stata risolta in modo sodisfacente per ambedue le parti.

Il prezzo delle uve, in un primo tempo fissato sulla base di 85 lire, è stato successivamente portato a 95 lire al chilo.

Per quanto riguarda, poi, la difesa della genuinità del vino moscato, anche in relazione al nuovo provvedimento sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini, si assicura che il Governo sta intensificando sempre più la lotta per la repressione delle frodi, inpartendo continue e precise istruzioni al riguardo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

BUFFONE. — *Al Governo.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare perché sia resa possibile una adeguata manutenzione delle strade di bonifica montana, costruite dall'opera valorizzazione Sila nell'ambito del comprensorio silano e, in modo particolare, delle strade Camarda-Capo Rose e Quaresima-Pino Collito-Rovale.

Dette strade, che sono di molto traffico e sulle quali gravitano le case coloniche della riforma, sono rese pressoché intransitabili, per cui, se la richiesta opera di manutenzione dovesse essere ancora rinviata, le inevitabili intemperie invernali comprometterebbero definitivamente tante opere, costate allo Stato notevoli sacrifici. (8130)

RISPOSTA. — L'Opera per la valorizzazione della Sila, nel mese di giugno del 1962, ha inviato alla Cassa per il mezzogiorno, per il finanziamento, un progetto per la bitumatura della strada Camarda-Capo Rose, dell'importo di lire 72.150.000. Il finanziamento, però, non è stato ancora accordato.

La stessa Opera Sila, allo scopo di consentire il passaggio della strada Quaresima-Pino Collito-Rovale all'amministrazione provinciale di Cosenza, ha trasmesso alla Cassa per il mezzogiorno, nel mese di luglio del 1964 una perizia, dell'importo di lire 12.082.345, per la riparazione di danni causati da eventi di forza maggiore. Di recente è stata anche inoltrata una proposta di allargamento e bitumatura, in relazione alle

caratteristiche ed alla importanza della strada stessa.

Per entrambi i lavori l'ente è in attesa dei chiesti finanziamenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

BUSETTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga di poter intervenire in ordine al sequestro, disposto dal pretore di Padova, della *Storia delle repubblica di Salò* del Deakin.

L'atto del magistrato patavino, che investe un'opera di indubbio interesse culturale e di indiscutibile serietà, potendo costituire un pericoloso precedente contro la libertà di documentazione storica, ha suscitato giustificate perplessità in quanti desiderano che la storia contemporanea, già oggetto di insegnamento nelle scuole secondarie secondo l'indirizzo del ministro della pubblica istruzione, si avvantaggi di tutti i contributi di approfondimento e di critica che soltanto la possibilità incontestabile di una libera obiettiva ricerca e di un aperto dibattito può sollecitare e rendere efficaci. (4149)

RISPOSTA. — La interrogazione si riferisce ad un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria nell'ambito della sua specifica competenza e, pertanto, il Ministero di grazia e giustizia non può che limitarsi a riferire i fatti sulal base delle notizie pervenutegli dalla procura generale presso la corte d'appello di Venezia, al riguardo interessata.

Il lavoro dello storico inglese F.W. Deakin – rettore del *Saint Antony's College* di Oxford – fondato su una amplissima documentazione ricavata da archivi tedeschi e italiani, prende in esame il tragico periodo della repubblica di Salò dal processo di Verona fino all'epilogo della insurrezione popolare del 25 aprile 1945. Il punto che ha provocato l'azione giudiziaria promossa il 16 gennaio 1964 dal signor Ugo Leonardi (ex luogotenente generale della milizia, prefetto della provincia di Parma dal febbraio all'agosto 1944) e il provvedimento urgente di sequestro adottato dal pretore di Padova ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile riguarda alcuni riferimenti fatti dall'ex ambasciatore tedesco presso la repubblica di Salò Rudolf von Rahn al ministro degli esteri Ribbentrop circa la composizione del tribunale speciale straordinario costituito dal Consiglio dei ministri il 24 novembre 1943, su proposta di Pavolini, per il processo che doveva svolgersi a Verona.

L'ex luogotenente della milizia Ugo Leonardi sosteneva che i suindicati riferimenti stanno ad indicarlo fra i membri del ricordato tribunale speciale, mentre egli in verità (e ciò è pacifico) non venne scelto e non ne fece parte, e che tale falsa affermazione era lesiva del suo onore. Sotto questo profilo, appunto, il pretore di Padova – dando per pacifico che nel volume del Deakin si afferma contrariamente al vero che il ricorrente aveva fatto parte di detto tribunale speciale – emise a norma del citato articolo 700 del codice di procedura civile il cennato provvedimento di sequestro ordinando la comparizione delle parti davanti a sè per i successivi incombenti previsti dall'articolo 689 dello stesso codice e relativi al seguito del giudizio.

In una delle successive udienze istruttorie, come è già noto, il pretore ha revocato il provvedimento di sequestro del volume del Deakin, emesso a norma del citato articolo 700 del codice di rito civile, essendo intervenuto accordo tra le parti con rinunzia agli atti del giudizio.

Il Ministro: REALE.

BUSETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza di un grave atto limitativo della libertà di espressione e di rappresentazione che si è verificato presso la « sala dei giganti » al Liviano dell'università di Padova, nella serata del 24 aprile 1964, durante la quale, nel quadro delle celebrazioni del ventennale della Resistenza, il nuovo canzoniere italiano ha presentato « la Resistenza nelle canzoni » (1919-1964), sotto l'egida del tribunato e del centro d'arte degli studenti dell'università.

È accaduto, infatti, che le tre ultime canzoni contenute nella seconda parte dello spettacolo, ampiamente annunciato in precedenza, e precisamente *La ballata dell'Ardizzone*, *Per i morti di Reggio Emilia* e *Vi ricordate quel 18 aprile*, siano state depennate dal programma suscitando le legittime proteste dei presenti.

L'interrogante chiede di sapere:

1) se risponda a verità che l'autorità prefettizia e le autorità accademiche dell'università abbiano esercitato indebite pressioni sul tribunato per provocare l'esclusione dal programma delle tre citate canzoni e se le suddette informazioni siano esatte;

2) quali provvedimenti intendano attuare per richiamare le suindicate autorità al rispetto della Costituzione e della libertà di

espressione e della libera attività ideale e politica degli organismi rappresentativi degli studenti universitari. (6030)

RISPOSTA. — L'esclusione delle canzoni *La ballata dell'Ardizzone*, *Per i monti di Reggio Emilia* e *Vi ricordate quel 18 aprile* dal programma previsto per la pubblica manifestazione cui ci si riferisce e che si aggiunse alle solenni rievocazioni della Resistenza promosse dall'università di Padova, fu decisa, tenuto conto delle finalità alle quali la manifestazione era preordinata, dai rappresentanti del tribunato degli studenti che l'avevano organizzato.

L'attenzione degli organizzatori sulle tre canzoni era stata per altro, richiamata dalle autorità preposte all'ordinamento pubblico e da quelle accademiche, che per la manifestazione avevano autorizzato l'uso di una sala universitaria. Essi, secondo le loro dichiarazioni, avevano ignorato, fino alla vigilia della manifestazione. i testi delle canzoni in programma.

Delle tre canzoni, che si riferivano a fatti posteriori al periodo della Resistenza, era stato rilevato il carattere di spiccata polemica politica; l'esecuzione di esse avrebbe pertanto conferito alla manifestazione un significato diverso da quello di celebrazione della Resistenza, quale evento di alto valore storico e nazionale.

Per altro, era stata considerata la possibilità di reazioni e di incidenti, di cui, per vari segni, si presentava suscettibile la manifestazione, secondo il programma originario.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

BUSETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che contrariamente a quanto è disposto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, riguardante provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dalla catastrofe del Vajont, gli uffici dei contributi agricoli unificati hanno messo a ruolo nelle cartelle esattoriali destinate ai coltivatori diretti i contributi relativi alla pensione per invalidità e vecchiaia e per l'assistenza di malattia, contributi che i contadini dei comuni indicati dall'articolo 1 della legge, hanno pagato ad eccezione di quelli di Longarone e di Castellavazzo (Udine);

2) quale provvedimento urgente intenda promuovere per l'immediato rimborso agli aventi diritto delle somme versate;

3) se ritenga opportuno, secondo quanto detta la legge, emanare immediatamente, di concerto con il ministro del tesoro, il decreto rivolto ad esentare i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana, Belluno (Borgo Piave, Lambioi e Lauta), Erto e Casso e Cimolais dal pagamento dei contributi fino al 31 dicembre 1965. (7910)

RISPOSTA. — Il servizio per i contributi agricoli unificati ha comunicato che per i comuni di Longarone e di Castellavazzo non è stato emesso alcun ruolo per la riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, mentre per i comuni di Ospitale di Cadore, Doverzene, Ponte nelle Alpi e Limana, l'ufficio provinciale di Belluno per i contributi agricoli unificati ha già provveduto a concedere agli esattori interessati la tolleranza dell'intero carico dei ruoli e ad impartire agli esattori stessi le disposizioni per il rimborso alle ditte che avevano versato l'importo della prima rata dei predetti contributi, scaduti nell'agosto 1964.

Per le zone di Borgo Piave, Lambioi e Lauta del comune di Belluno, l'ufficio non ha potuto adottare analogo provvedimento a causa delle difficoltà di individuare le aziende di coltivatori diretti ubicate in tali zone; ha tuttavia diffuso un comunicato stampa per avvertire le ditte interessate affinché forniscano le indicazioni necessarie per emettere i relativi provvedimenti di sgravio.

Infine per i comuni di Erto e Casso l'ufficio impositore ha concesso all'esattore la tolleranza per l'intero carico contributivo iscritto nei ruoli, mentre per il comune di Cimolais ha concesso lo sgravio alle ditte che hanno dimostrato di possedere i terreni nelle zone dichiarate sinistrate.

Tutte le predette tolleranze agli esattori saranno tramutate in provvedimenti di sgravio non appena sarà stato emesso, previe intese con il Ministero del tesoro e con gli enti interessati, il decreto ministeriale previsto dall'articolo 20 della legge 28 maggio 1964, n. 356.

Si fa comunque presente che tutte le aziende agricole delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont beneficiano già, di fatto, della sospensione della riscossione dei contributi di che trattasi.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BUZZI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere le sue valu-

tazioni sull'assurda situazione determinatasi per un portalettere cosidetto « rurale », in servizio presso l'ufficio postale di Fidenza (Parma), a seguito di un infortunio occorsogli il 2 gennaio 1964 e per il quale ha riportato una permanente invalidità.

Risulta infatti accertato che l'incidente sopra menzionato si è verificato durante l'espletamento del normale servizio, ma la amministrazione ha negato ogni indennizzo in quanto l'infortunio non sarebbe stato determinato: « da un evento conseguente al rischio specifico insito nella esecuzione del servizio stesso, bensì dal maggiore rischio che l'interessato volontariamente ed arbitrariamente si è assunto, avvalendosi, senza preventiva autorizzazione, di mezzi di locomozione (nel caso specifico si trattava di bicicletta) non previsti dalla organizzazione del servizio ».

Pare all'interrogante che l'uso della bicicletta debba considerarsi indispensabile per una sollecita e completa distribuzione della corrispondenza e meraviglia il fatto che ciò che si consente ai portalettere della città non venga, a maggior ragione, concesso ai portalettere delle zone rurali, i quali debbono superare percorsi più lunghi.

L'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307 (commi 12 e 13) prevede la facoltà per l'amministrazione di consentire l'impiego di mezzi di locomozione ma, a tutt'oggi, manca la regolamentazione di tale disposizione per cui essa rimane inoperante.

Di fatto, però, i portalettere « rurali » si servono abitualmente della bicicletta, nè potrebbe essere altrimenti.

Alla luce di quanto sopra appare eccessivamente giuridica e fiscale la decisione del Ministero in ordine al fatto citato e, per di più sostanzialmente iniqua se si considera che l'uso della bicicletta è indiscutibilmente necessario e che l'autorizzazione non poteva essere chiesta proprio a causa del ritardo nella emanazione delle norme regolamentari di una legge che pure è in vigore dal 29 marzo 1963. (6243)

RISPOSTA. — Le prestazioni assicurative vengono negate a quei portalettere, che, nell'espletare il servizio di recapito della corrispondenza, adoperino volontariamente un mezzo di locomozione, di loro libera scelta, non previsto dall'organizzazione del servizio stesso.

E ciò in quanto, come ha anche riconosciuto il tribunale di Brescia con sentenza del 20 novembre 1963, emessa a conclusione di un giudizio per un caso analogo, l'espressione « occasione di lavoro », di cui all'articolo 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non implica una semplice coincidenza temporale e d'ambiente nel senso che sia indennizzabile qualsiasi infortunio occorso al lavoratore durante l'espletamento della sua attività. L'espressione suddetta va interpretata nel senso che deve esistere un nesso di dipendenza tra evento e lavoro, essendo sempre indispensabile che l'evento rientri nell'ambito della attività lavorativa secondo le modalità di escuzione richieste dall'impresa al lavoratore.

L'organizzazione del servizio postale non prevede per i portalettere l'uso di alcun mezzo di locomozione, dovendo il servizio di recapito essere espletato a piedi, salvo casi particolari in cui, previa autorizzazione dell'amministrazione (vedi articolo 22, legge 8 agosto 1957, n. 776), i fattorini telegrafici e gli altri agenti direttamente dipendenti dall'amministrazione possono servirsi della bicicletta, ricevendo una speciale indennità mensile.

E poiché al portalettere di Fidenza non era stata concessa alcuna autorizzazione, appare manifesto che l'infortunio occorsogli non può ricollegarsi al concetto di rischio specifico derivante dalla normale attività.

Ciò premesso, si rende noto che ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo per infortuni non si fa distinzione fra portalettere « rurali » e quelli « di città », poiché nemmeno a questi ultimi è consentito, tranne che non ne siano espressamente autorizzati, far uso del mezzo sopra indicato per l'esecuzione delle prestazioni di lavoro.

Per quanto riguarda il richiamo alla legge 2 marzo 1963 n. 307, si mette in rilievo come al comma 12 dell'articolo 19 è conferita all'amministrazione la facoltà di fare eseguire la distribuzione della corrispondenza con mezzi motorizzati propri o dell'agente. La stessa legge prevede che debbono essere determinati i criteri per la riorganizzazione dei servizi di recapito e per l'uso dei suddetti mezzi di locomozione.

L'attuazione delle nuove disposizioni, riguardando numerosissimi servizi, non potrà avvenire entro breve tempo. Provvisoriamente, intanto, questo Ministero è venuto nella determinazione di emanare sollecitamente un provvedimento inteso ad autorizzare l'impiego del mezzo personale nell'espletamento dei servizi, a richiesta degli agenti, che già di fatto se ne avvalgono, fermi restando sia la attuale organizzazione dei servizi sia il trattamento economico in atto goduto.

In tal modo il personale che chiederà di essere autorizzato a far uso del proprio mezzo percepirà la prescritta indennità e fruirà di un'equa tutela previdenziale.

Il Ministro: RUSSO.

CANNIZZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi di un grande numero di maestre candidate all'ultimo concorso magistrale che hanno impugnato l'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1963, n. 900, divisione seconda, con la quale si bandiva il concorso. Motivi del ricorso: la illegittimità costituzionale dell'ordinanza nella parte che prescrive la formazione della triplice graduatoria.

Se per questi ricorsi è necessario attendere l'esito dei giudizi pendenti, non si può però ignorare che parecchie insegnanti hanno, per le vie normali, inoltrato ricorso gerarchico perché non sono state dichiarate vincitrici del concorso proprio per la illegittima formazione della triplice graduatoria.

Sarebbe almeno necessario adottare fin da ora provvedimenti, che permettano alle ricorrenti di potere avere assegnati i posti ai quali hanno diritto, dopo l'esito favorevole dei ricorsi.

Ma fino ad oggi il Ministero continua ad ignorare i ricorsi gerarchici, nonostante che siano manifestamente fondati perché la sua citata ordinanza ministeriale ha violato l'articolo 51 della Costituzione e la legge del 9 febbraio 1963, n. 66, ed è viziata non solo di illegittimità costituzionale ma anche di eccesso di potere. (8267)

RISPOSTA. — Nell'attuale ordinamento della scuola elementare è stabilita la distinzione delle classi in maschili e femminili (oltre a quelle miste) e dai corrispondenti posti d'insegnante in maschili e femminili (oltre a quelli misti) per cui non appare possibile la nomina stabile di una maestra a un posto maschile e di un maestro a un posto femminile.

L'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1963, n. 1900, nel dettare le istruzioni per il concorso magistrale 1963-64, non poteva discostarsi dalle norme vigenti, le quali, sotto il profilo della legittimità costituzionale, avevano già formato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato.

Nelle decisioni del 7 novembre 1962, n. 781, e del 28 novembre 1962, n. 812, la quarta sezione del predetto consesso ritenne, infatti, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcune candidate a precedenti concorsi magistrali, in ordine al vigente sistema della distinzione dei posti d'insegnante elementare.

D'altra parte, non sembra che le attuali disposizioni che regolano i concorsi magistrali siano incompatibili con le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 66, in quanto non comportano un divieto di accesso delle donne nei ruoli magistrali, nè limitano lo svolgimento della carriera delle maestre.

Pertanto, allo stato attuale, è necessario attendere l'esito dei ricorsi giurisdizionali presentati al Consiglio di Stato.

Si fa presente, infine, che il Ministero non manca di considerare la questione della distinzione dei posti in maschili, femminili e misti ai fini della soluzione che, per l'avvenire, sarà possibile adottare con gli opportuni strumenti normativi.

Il Ministro: GUI.

CAPUA, CANNIZZO, TROMBETTA, FERRARI RICCARDO E TAVERNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) se sia vero che il provveditorato agli studi di Catanzaro non ha inviato all'asilo di Miglierina il contributo di lire 250 mila che il Ministero della pubblica istruzione ha concesso come negli anni precedenti;

2) se sia vero che il comportamento del provveditorato agli studi di Catanzaro è dovuto ad una falsa dichiarazione del direttore del circolo didattico di Marcellinara, il quale avrebbe affermato che l'asilo di Miglierina non ha funzionato;

3) ove risulti vero quanto chiesto al precedente n. 2), poiché in qualsiasi momento si può accertare che l'asilo di Miglierina ha funzionato, quali provvedimenti il ministro intenda prendere nei confronti del direttore che ha affermato il falso in un atto d'ufficio;

4) se sia vero che in provincia di Catanzaro il provveditorato agli studi ha dato i contributi concessi dal Ministero anche ad asili funzionanti soltanto sulla carta;

5) quali provvedimenti sia necessario adottare nella circostanza. (7953)

RISPOSTA. — All'asilo infantile di Miglierina non è stato concesso, per l'anno 1963-64, alcun contributo da parte di questa amministrazione.

Si fa presente, al riguardo, che il direttore didattico del circolo di Marcellinara, nell'epoca fissata per la rilevazione di tutti gli asili e scuole materne funzionanti nella pro-

vincia di Catanzaro, effettuò a Miglierina due accertamenti (tra il 15 e il 22 febbraio 1964), constatando che l'asilo non funzionava.

Pertanto, il predetto direttore annotò, nel prospetto inviato al provveditore agli studi, per l'asilo di che trattasi l'indicazione: « a tutt'oggi non funziona ».

Sta di fatto, invero, che il presidente dell'asilo di Miglierina, con nota del 24 marzo 1964, n. 0/924, diretta all'ufficio provinciale dell'A.A.I. di Catanzaro e avente per oggetto « data di apertura dell'asilo infantile » ebbe a comunicare a quell'ufficio che le attività assistenziali dell'asilo avevano avuto inizio il 5 marzo 1964.

Ciò premesso circa i termini in cui si pone la questione, si assicura che il Ministero non mancherà di considerare, in sede di erogazione dei sussidi a carico dell'esercizio semestrale 1° luglio-31 dicembre 1964, che l'asilo infantile di Miglierina non ha ricevuto – nell'esercizio 1963-64 – il sussidio per il periodo del suo funzionamento.

S'informa, infine, che per tutti gli asili della provincia di Catanzaro sono stati effettuati accurati controlli e che alcuni enti gestori di asili sono stati invitati alla restituzione delle somme riscosse per i periodi in cui gli asili stessi non hanno funzionato.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

CARIGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della duplice valutazione di invalidità che spesso si verifica fra le commissioni mediche militari e gli istituti previdenziali. Sono infatti numerosi i casi in cui la stessa persona riconosciuta pensionabile dalla commissione militare non viene riconosciuta invalida dall'I.N.P.S.

Ciò premesso, l'interrogante desidera conoscere se il ministro ritenga o meno necessario predisporre le opportune iniziative per meglio disciplinare il settore pensionistico al fine di ottenere che la marcata e incresciosa diversità di criteri non abbia più a verificarsi e dare invece la possibilità all'invalido di fare ricorso a quelle analogie che dovrebbero essere la logica ed unica conseguenza del concetto di invalidità. (7304)

RISPOSTA. — Nel campo della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'articolo 2, *sub*) 9, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato che possa vantare i requisiti soggettivi del minimo assicurativo, del minimo contributo assoluto e del minimo contributo relativo all'ultimo quinquennio, ha diritto, qualunque sia la sua età, alla riduzione della capacità di guadagno a norma dell'articolo 10 regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

L'I.N.P.S. corrisponde pertanto la pensione di invalidità allorquando gli assicurati, per effetto di una infermità o di un difetto fisico o mentale, subiscono una riduzione permanente della capacità di guadagno (meno di un terzo se operai o meno della metà se impiegati).

Tale capacità – intesa come la concreta possibilità del lavoratore minorato di impiegare proficuamente ed in modo continuativo le sue residue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini sì da poterne trarre un guadagno superiore al terzo o alla metà di quello che ricavava quando poteva impiegare nel lavoro tutta la propria validità – si differenzia dalla capacità lavorativa, dalla possibilità cioè di impiegare le energie psico-fisiche ed attitudinali nell'espletamento di un lavoro. Ne consegue che i criteri di accertamento o di valutazione delle due capacità si presentano necessariamente diversi.

Infatti, anche secondo il recente indirizzo della giurisprudenza, mentre la capacità di guadagno viene accertata non solo in base a valutazioni di carattere sanitario, ma anche tenedo conto di fattori soggettivi – età, attitudine ed esperienza professionale, ecc. – e di elementi estrinseci, cioè ambientali, economico-sociali, di mercato, ecc., la capacità lavorativa è stabilita in base a giudizio di ordine esclusivamente sanitario,

La legge 10 agosto 1950, n. 648, sull'ordinamento pensionistico di guerra, considera, ai fini del pensionamento militare, l'invalidità come « perdita e menomazione della capacità di lavoro », cioè della capacità lavorativa, e stabilisce che l'accertamento di essa deve essere effettuato in base alle « cause ed entità delle menomazioni dell'integrità fisica ».

Pertanto, le commissioni mediche militari che procedono all'accertamento di detta invalidità decidono in base ad un giudizio rigorosamente sanitario, dal quale resta esclusa ogni valutazione che non sia obiettivamente medica.

Ne consegue che la determinazione della invalidità effettuata dalla predetta commispensione di invalidità previdenziale per la pensione di invalidità previdenziale, per la quale occorre, come sopra detto, non già solo

l'infermità o l'inabilità, bensì la riduzione oltre certi limiti della capacità di guadagno.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CATELLA. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali disposizioni essi ritengano dare in merito alla autorizzazione all'emissione del prestito obbligatorio per la costruenda autostrada Torino-Piacenza. L'estrema saturazione attuale del traffico sulla strada n. 10 e la necessità di un raccordo autostradale del porto di Genova da una parte e dell'autostrada del sole dall'altra, con le vie di comunicazione internazionale che verranno aperte al traffico con i trafori del San Bernardo, del Monte Bianco e successivamente con il traforo del Frejus, rendono la costruzione della Torino-Piacenza una necessità indilazionabile, come è stato unanimamente constatato nella riunione delle provincie e delle città piemontesi, liguri, lombarde e emiliane tenuta presso la provincia di Torino il 4 febbraio 1964. A questi elementi, che del resto furono già riconosciuti con l'inclusione della Torino-Piacenza nel piano delle autostrade, si aggiunge la considerazione del volume e delle caratteristiche del traffico che si svolge sulle direttrici Torino-Piacenza, Torino-Genova e Genova-Piacenza, in gran parte costituiti da trasporti industriali e di materie prime essenziali quali i carburanti.

L'interrogante confida pertanto, nel farsi interprete delle esigenze delle popolazioni locali e dell'interesse generale dell'economia italiana, di trovare presso i ministri interrogati prova di sollecita comprensione. (4797)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4642, del deputato Badini Confalonieri pubblicata a pag. 3778*).

CATELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ravvisi la necessità di ritardare la chiusura degli uffici postali periferici. Tali uffici, che chiudono alle ore 14, interessano tutta quella larga massa di impiegati e di operai che terminano il loro lavoro proprio all'ora di chiusura di quegli uffici e sono quindi impossibilitati ad usufruirne.

Infatti, un impiegato che avesse urgenza di fare una raccomandata alla fine del suo lavoro, dovrebbe recarsi ad un ufficio centrale, subendo, oltre al disagio, una perdita di tempo e di danaro.

Si fa notare che all'uopo basterebbe ritardare la chiusura degli uffici postali periferici, considerando anche che quelli centrali rimangono aperti fino alle 21. (8966)

RISPOSTA. — A decorrere dal 1° novembre 1964 è stato disposto che le città con oltre 100 mila abitanti saranno divise in zone e che in ciascuna di esse uno dei succursali postali opportunamente scelto, funzioni come ufficio zonale ed osservi l'orario di sportello dalle 8,15 alle 20.

Pertanto l'utente può rivolgersi, per l'effettuazione nel pomeriggio delle operazioni postali e telegrafiche, anche agli uffici zonali.

Qualora l'interrogante intendesse riferirsi anche agli uffici locali ad alle agenzie postali operanti nei piccoli centri, si partecipa che questi svolgono un servizio di sportello con orario fissato in relazione alle esigenze dell'utenza.

Il Ministro: RUSSO.

CENGARLE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, anche a seguito delle sentenze emesse in materia dalla magistratura, ritenga dovere precisare, attraverso apposita circolare da diramare agli ispettorati della M.C.T.C. e agli enti interessati, quali sono gli uffici pubblici competenti, a rilasciare l'estratto del documento di circolazione di cui all'articolo 60 del codice della strada. (8772)

RISPOSTA. — Le accennate precisazioni in merito al rilascio dell'estratto del documento di circolazione sono contenute nel capitolo terzo, titolo terzo, della circolare n. 106, del 1961 - protocollo n. 378, VII-*C*, diramata il 1° gennaio 1962 -. (pubblicata nel *Bollettino ufficiale* I.G.M.C.T.C. del gennaio 1962, n. 1)

Il Ministro: JERVOLINO.

CERUTI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso che la saturazione e l'insostenibilità del traffico sulla Torino-Asti-Alessandria si traduce in una serie di gravi incidenti a catena e in un pesante ostacolo ad un traffico tuttora crescente; che l'esigenza dell'autostrada Torino-Asti-Alessandria-Piacenza, che da anni è stata oggetto di pressanti richieste sotto la pressione di martellanti esigenze di vita e che ha avuto vicende drammatiche, finché ha ottenuto il pieno riconoscimento nel piano delle autostrade, si rileva ormai indilazionabile; che l'arteria suddetta raccoglie tre grandi direttrici di traffico: la Torino-Piacenza, la Torino-Genova e la Genova-Piacenza, direttrici vitali per una vita economica che ha

raggiunto un ritmo intenso, e che l'attuale stato della strada costituisce un intralcio al normale esplicarsi di questa vita economica e quindi non può che costituire un danno a quelle esigenze produttive che oggi sono particolarmente pressanti; che la prospettiva del traforo del Fréjus, che costituisce la grande linea di comunicazione del 45° parallelo, insieme con la realizzazione dei due trafori valdostani, fa di questa autostrada un elemento essenziale di collegamento del porto di Genova, da una parte, dell'autostrada del sole, dall'altra, con le comunicazioni dell'ovest e del centro Europa; che tutti questi elementi sono stati determinati nella inclusione della Torino-Alessandria-Piacenza nel piano delle autostrade e le danno una posizione di notevole importanza; che la società ha compiuto tutte le determinazioni necessarie; che la convenzione è stata firmata; che il progetto non è stato oggetto di divergenze e non ha suscitato nessuna diatriba fra enti e località diverse; che alcune parti del progetto sono già state approvate e di altre è imminente l'approvazione; premesso, altresì, che voci corse in questi giorni su provvedimenti discriminatori hanno allarmato le popolazioni – se intenda concedere subito l'autorizzazione alla emissione del prestito obbligazionario previsto dalla legge. (4256)

(*La risposta è identica a quella data all'ininterrogazione n. 4642, del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pag. 3778*).

CERUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli sia noto che, con l'entrata in vigore del regolamento comunitario relativo al settore lattiero-caseario si viene a modificare profondamente il sistema di contrattazione del latte in vigore, localmente riferito ai prezzi di alcuni latticini. Ciò ha creato, alla vigilia del rinnovo dei contratti del latte, una grave situazione di disagio fra le categorie agricole per incertezza addotta sulle prospettive dalle categorie industriali, quale causa ostativa alla stipulazione dei nuovi contratti. Si segnala che tale situazione minaccia di compromettere i risultati ottenuti per il potenziamento degli allevamenti bovini e risanamento delle stalle, in relazione alla prevista possibilità di alleggerimento della consistenza del bestiame lattifero.

L'interrogante chiede se il ministro interrogato creda opportuno emanare un tempestivo provvedimento per la fissazione del prezzo indicativo del latte o in ogni caso la adozione di adeguati accorgimenti per garantire il prezzo fissato. (8591)

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta di questo Ministero e in applicazione delle norme comunitarie, con provvedimento n. 1093 del 29 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 novembre 1964, n. 273, ha fissato, per la campagna lattiera 1964-65, il prezzo indicativo del latte con contenuto del 3,7 per cento di materia grassa, reso partenza azienda agricola, in lire 65 per chilogrammo; il prezzo di intervento per il burro fresco nazionale di prima qualità, avente determinate caratteristiche, in lire 935 al chilogrammo, ed i prezzi di entrata dei prodotti lattiero-caseari per il calcolo del prelievo da applicare all'importazione.

Come è noto, la campagna lattiera, nell'ambito della C.E.E., avrà inizio, d'ora in poi, con il 1° aprile di ogni anno. Tale data, per altro, deve ritenersi vincolante esclusivamente nei riguardi dei paesi membri – per l'osservanza di disposizioni che abbiano riflessi sugli altri associati e per le quali l'elemento tempo rappresenti un requisito indispensabile per assicurare uniformità e simultaneità nell'azione da svolgere – e non anche per i rapporti contrattuali tra cittadini o categorie di uno stesso paese, rapporti che potranno avere decorrenza e scadenza liberamente determinate dalla volontà delle parti.

Quanto poi al cennato prezzo indicativo del latte, si ritiene opportuno chiarire che allo stesso non può essere attribuito il carattere di « prezzo garantito », oppure di « prezzo minimo o massimo ». Si tratta, invece, di un prezzo medio nazionale che, con decorrenza dal 1° novembre 1964, si tende ad assicurare all'insieme degli allevatori di bestiame da latte e che risulterà, all'incirca, dalla somma dei ricavi effettivamente realizzati nella vendita di tutta la produzione nazionale commercializzata ed avviata al consumo diretto e alla ultilizzazione industriale.

Infatti, sia gli attuali prezzi di vendita del latte fresco destinato all'alimentazione umana, (stabiliti, nella maggior parte delle province, con i provvedimenti tuttora in vigore adottati dai comitati provinciali del prezzi ed il cui livello è di regola superiore a quello del latte industriale), sia il prezzo di intervento per il burro di prima qualità (che deve essere corrisposto ai produttori dai magazzini di stoccaggio quando il pezzo franco commercio all'ingrosso di tale prodotto risulterà inferiore a lire 935 per chilogrammo),

sia ancora i prezzi di entrata, previsti per i prodotti derivanti dal latte e calcolati per la difesa del giusto livello di prezzo degli stessi, tendono tutti a far orientare le quotazioni dei prodotti lattiero-caseari sul mercato interno verso livelli che consentano un prezzo medio nazionale del latte ad uso diretto ed industriale molto vicino a quello indicativo.

Naturalmente, la quasi coincidenza fra la data di rinnovo dei contratti normalmente stipulati in Italia per la determinazione dei prezzi a riferimento del latte industriale (11 novembre) e l'entrata in vigore delle norme comunitarie (1° novembre 1964) che impongono, invece, ai paesi membri, ai fini della fissazione del prezzo indicativo, la rilevazione dei prezzi effettivi verificatisi su determinate piazze e per determinati prodotti (prodotti pilota), ha ingenerato negli operatori un certo disorientamento.

Si auspica, comunque, che, superato il primo momento di incertezza, le trattative nelle varie province per la definizione dei termini contrattuali possano avviarsi a conclusione con sodisfazione di entrambe le categorie interessate.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

COCCIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali misure di carattere immediato siano state prese per fronteggiare la frana che sovrasta la frazione di Ricetto nel comune di Collalto Sabino (Rieti), al fine di garantire la sicurezza degli abitanti e per effettuare le opportune opere di prevenzione, di consolidamento e di imbrigliamento dei massi calcarei in via di distacco; per conoscere quali provvedimenti urgenti siano stati adottati per l'adeguata sistemazione ed assistenza di coloro che hanno dovuto e dovranno abbandonare le loro abitazioni. (2820)

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile di Rieti, allo scopo di fronteggiare la minaccia di distacco di massi calcarei che sovrastano l'abitato della frazione in parola, ha provveduto alla esecuzione, con il rito della somma urgenza, di lavori di pronto intervento, in applicazione del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, per l'importo di lire 2.000.000.

Con tali lavori è stato provveduto allo speronamento murario delle pareti distaccate, realizzando delle gradonature paramassi.

Il pericolo più immediato per la pubblica incolumità è stato scongiurato.

Pertanto, gli ulteriori lavori ritenuti più urgenti potranno essere ora proseguiti dal comune di Collalto Sabino con i fondi messi a disposizione dalla prefettura di Rieti.

Inoltre, il comune di Collalto Sabino potrà chiedere l'istituzione di un cantiere di lavoro, da finanziare con i combinati disposti di cui alle leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 25 luglio 1952, n. 949.

Si informa infine che l'opera di assistenza e di sistemazione delle famiglie che hanno abbandonato l'abitazione è stata svolta direttamente dalle autorità comunali di Collalto Sabino.

Il Ministro: MANCINI.

COCCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali ragioni con l'inizio del nuovo anno scolastico si sia proceduto, in Forano Sabino (Rieti), alla soppressione della sezione distaccata della scuola per l'industria e l'artigianato, istituita lo scorso anno scolastico; e per sapere quali efficaci provvedimenti siano stati presi per assicurare il proseguimento del corso per gli allievi che frequentarono il primo anno ed in particolare se si sia provveduto alla istituzione di utili corse automobilistiche in coincidenza con gli orari scolastici della sede a cui potrano accedere, il cui onere sia a carico della scuola, in modo da sollevare le famiglie degli alunni da tutti i disagi e le gravi conseguenze che derivano dalla soppressione del corso. (8255)

RISPOSTA. — Nel decorso anno scolastico fu istituita in Forano Sabino una classe collaterale della scuola coordinata di Poggio Mirteto dipendente dall'istituto professionale di Rieti. Nel corso dell'anno scolastico, per altro, il numero degli alunni si assottigliò notevolmente e soltanto otto alunni terminarono l'anno e furono scrutinati. Con l'inizio del corrente anno scolastico non si sono avute domande d'iscrizione alla prima classe della sezione. Pertanto, non è stato possibile mantenere la sezione di qualifica in Forano Sabino.

L'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Rieti provvederà, nei limiti delle possibilità di bilancio, ad erogare un contributo per le spese di trasporto degli alunni - specie bisognosi - alla vicina sede di Poggio Mirteto.

Il Ministro: GUI.

COCCIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere con quali criteri e per quali ragioni con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, pub-

blicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 5 maggio 1964, si sia proceduto alla soppressione dell'ufficio leva di Rieti, perché non sede di distretto, demandando il relativo servizio allo ufficio leva di Chieti che dista 150 chilometri da Rieti ed è posto in altra regione, per una parte di comuni della valle del Velino e del Cigolano e a Roma per gli altri; se si sia tenuto conto del disagio che soprattutto per i comuni del primo gruppo deriverà ai familiari dei giovani di leva delle zone depresse dell'alto reatino ed in particolare per i genitori malati che chiedono l'esonero per i figli, costretti a recarsi sino alla lontana Chieti, alla quale non sono collegati da rapidi mezzi di comunicazione.

L'interrogante chiede pertanto se si ritenga oportuno riesaminare il provvedimento e, se del caso, consentire all'ufficio leva di Rieti di continuare a svolgere il lavoro attinente alla leva, come è avvenuto per gli altri uffici di Latina, Frosinone, Viterbo, e l'Aquila che, pur rimanendo sedi di distretto, dovranno accedere alle rispettive sedi di consiglio di leva.

(8709)

RISPOSTA. — Il decreto delegato del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è stato emanato in attuazione dei criteri dettati dalla legge di delega 12 dicembre 1962, n. 1862, tra i quali quelli riguardanti la concentrazione dei servizi della leva e il conseguente riordinamento degli uffici e dei consigli di leva.

Trattandosi di attuare una previsione di legge non è possibile derogarvi con disposizione dell'amministrazione, nè sembra sussistano motivi per un riesame particolare nella sede propria legislativa di un provvedimento attuato per la generalità del territorio nazionale.

Allo scopo, comunque, di agevolare i congiunti degli iscritti alla leva residenti nelle zone citate dall'interrogante da sottoporre ad accertamenti sanitari, verrà consentito che detti accertamenti abbiano luogo, anziché presso il consiglio di leva di Chieti, presso l'ufficio di leva della più vicina città de L'Aquila.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COCCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia riportata anche dalla stampa secondo la quale a Sante Lucia di Gioverotondo o delle Castagne in Pescorocchiano nell'alto reatino, il comune avrebbe venduto una congrua parte dell'unica piazza del paese all'assessore Romano Brunelli; e quali provvedimenti siano stati adottati in relazione a questa incredibile delibera dalla prefettura di Rieti.

(8854)

RISPOSTA. — Il comune di Pescorocchiano, con deliberazione della giunta municipale in data 19 ottobre 1963, successivamente ratificata dal consiglio, determinò di alienare un'area di metri quadrati 30 di proprietà comunale, sita nella frazione Santa Lucia, al signor Brunelli Mario; l'acquirente è fratello dell'assessore supplente Romano, che – per altro non prese parte alla seduta di giunta nella quale fu deliberata la vendita, nè a quella consiliare di ratifica.

Avverso la suddetta deliberazione, pubblicata nei modi di legge, non fu presentata alcuna opposizione; pertanto il relativo contratto di compravendita fu stipulato il 12 febbraio 1964, previo parere favorevole dell'ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo ed autorizzazione alla trattativa privata.

Nel settembre 1964, alcuni frazionisti di Santa Lucia, segnalarono a questo Ministero che il suolo alienato era demaniale.

L'amministrazione comunale, subito invitata dalla prefettura di Rieti a fornire chiarimenti, con atto consiliare del 22 ottobre 1964, ha deciso di declassificare l'area in parola.

La citata deliberazione attualmente forma oggetto di attento esame da parte del competente organo tutorio.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

COLASANTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, allo scopo di evitare le costruzioni abusive, ritenga di predisporre un provvedimento che obblighi le autorità competenti a far demolire tutte le opere fatte senza licenza edilizia ed in difformità di dette licenze.

In alcuni casi speculatori audaci continuano i lavori anche dopo la notifica di sospensione degli stessi da parte della autorità competenti.

Nel caso di fabbricati ultimati che non si ritenesse di far demolire si potrebbe penalizzare il costruttore per un importo almeno pari al valore della costruzione abusiva.

(8741)

RISPOSTA. — È nota la carenza della legge urbanistica vigente in materia di repressione di costruzioni abusive o realizzate in difformità delle licenze edilizie.

Un intervento diretto di questo Ministero è frustato molto spesso dalle ampie facoltà discrezionali riconosciute ai comuni, talché soltanto dopo lunghe e defatiganti istruttorie e nei casi più gravi è possibile arrivare, sentito il Consiglio di Stato, alla pronuncia di annullamento della licenza edilizia e ancor più raramente ad una effettiva demolizione.

I provvedimenti legislativi invocati dall'interrogante intesi a reprimere le infrazioni (demolizione obbligatoria, pena per la inosservanza di sospensione dei lavori, ecc.) hanno già formato oggetto di esame da parte di questo Ministero e si auspica che le norme relative trovino definitiva sistemazione nello schema di disegno della nuova legge urbanistica che sarà discussa in Parlamento.

Il Ministro: MANCINI.

COTTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere se ritengano opportuno che vengano concessi speciali benefici assistenziali e previdenziali ai vecchi lavoratori profughi dalla Tunisia i quali, per il solo fatto d'aver lavorato all'estero, sono privati senza loro colpa dei benefici previdenziali ed assistenziali di cui possono usufruire i lavoratori che hanno avuto la ventura di poter lavorare in patria. Considerando che si tratta pur sempre di cittadini italiani che hanno mantenuto alto il nome d'Italia all'estero, che il loro sacrificio ha lasciato liberi nel paese di origine numerosi posti di lavoro, considerando le misere condizioni in cui essi si trovano, l'interrogante domanda, in particolare, se si voglia escogitare un sistema per la completa equiparazione dal punto di vista previdenziale ed assistenziale dei vecchi lavoratori che hanno sempre lavorato in patria e se, in attesa, si vogliano prendere immediate misure transitorie per sovvenire in maniera più conveniente, di quanto già si faccia, ai loro bisogni. (7069)

RISPOSTA. — La legge 10 novembre 1964, n. 1225, recante nuove disposizioni sull'assistenza ai profughi e ai rimpatriati dai paesi africani ha prorogato – com'è noto – fino al 31 dicembre 1967 i benefici già stabiliti in favore dei detti connazionali dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di assistenza alloggiativa, vittuaria, sanitaria, farmaceutica, ecc., prevedendo inoltre per quegli assistiti nei centri di raccolta e di smistamento che, per inabilità al lavoro o altre cause, non siano in grado di provvedere al proprio mantenimento, la possibilità di ottenere, a richiesta, in alternativa coi benefici già stabiliti per i dimissionari dai centri, l'ammissione in idonei istituti a spese dello Stato, ovvero la corresponsione di un sussidio continuativo giornaliero di lire 500.

Con la stessa legge la durata della sosta nei centri di smistamento, già stabilita in quindici giorni dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319, è stata elevata a 60 giorni: devesi, però, sottolineare che, anche prima di questa ultima disposizione, il Ministero dell'interno aveva continuato a ricoverare, oltre il termine di 15 giorni, i connazionali che non fossero in grado di procurarsi una diversa sistemazione ed aveva concesso loro – sia pure nei limiti delle disponibiltà dle bilancio – sussidi in denaro per aiutarli a fronteggiare le più impellenti necessità.

Comunque, per venire incontro alle necessità dei connazionali rimpatriati dalla Tunisia a seguito della nazionalizzazione della proprietà agricola disposta da quel Governo il 12 maggio 1964, è stato predisposto apposito disegno di legge (atto Camera n. 1739) inteso a fornire agli espropriati un effettivo e tangibile aiuto mediante la concessione di un'anticipazione sugli indennizzi che dovranno essere loro versati dallo Stato tunisino: tale disegno di legge è stato già approvato il 15 dicembre 1964 dalla Commissione VI (finanze e tesoro) della Camera, in sede legislativa.

Quanto alle misure particolarmente dirette a facilitare l'assorbimento nelle attività lavorative dei profughi dalla Tunisia dimessi dal centro raccolta di Aversa, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha opportunamente interessato il dipendente ufficio provinciale di Napoli perché svolga il più attivo interessamento nei riguardi della sistemazione degli stessi connazionali, attraverso anche la segnalazione degli elementi qualificati agli uffici delle province industriali del nord o di località dove operino aziende agricole modernamente attrezzate e capaci di assorbire manodopera che, come quella in questione, si è prevalentemente esercitata, con le affermazioni a tutti note, nel settore agricolo.

D'altra parte, l'ammissione nelle attività produttive dei predetti lavoratori è facilitata dalla legge 24 giugno 1964, n. 538, che ha prorogato ancora per un triennio le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1958,

n. 130, in materia di assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi e dei rimpatriati.

La proroga delle citate disposizioni consente altresì agli interessati di concorrere unitamente agli invalidi civili di guerra per l'occupazione dei posti a questi ultimi obbligatoriamente riservati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Per quanto concerne la concessione di benefici previdenziali ai lavoratori rimpatriati, si fa presente che, non vigendo in Tunisia un sistema assicurativo per la vecchiaia, non è stato possibile prendere accordi con quello Stato ai fini del ricongiungimento, a favore degli interessati, dei periodi assicurativi compiuti nei due paesi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

COTTONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se intendano intervenire e in che modo, per risolvere nel più breve tempo possibile il grave problema dell'assegnazione di ben 407 alloggi popolari nel rione Sappusi di Marsala (Trapani).

I numerosi appartamenti, da tempo completati e sin dal febbraio 1964 consegnati all'I.A.C.P., non hanno potuto ancora essere assegnati, per la mancanza dei necessari servizi, agli aventi diritto compresi nella graduatoria già compilata dall'amministrazione comunale.

L'interrogante fa presente che l'imponente complesso edilizio del rione Sappusi, già in passato più volte occupato abusivamente e poi fatto sgomberare, oggi con la sua sola presenza muta e priva di vita, sta acuendo l'esasperazione di quei cittadini che presumono di avere diritto all'assegnazione degli alloggi, e diffondendo in mezzo a tutti gli altri un preoccupante scetticismo e una pericolosa sfiducia in tutti gli organi dello Stato. (8234)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 44 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, compete ai comuni provvedere a proprie spese – contemporaneamente alla costruzione degli alloggi popolari – alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture per l'acqua potabile, allo impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, delle piazze e di altri suoli di uso pubblico.

Ciò premesso, s'informa che i lavori di costruzione delle case popolari nel rione Sappusi di Marsala sono finanziati con contributo della Regione siciliana; normalmente le relative opere connesse vengono finanziate a totale carico della Regione stessa.

Infatti l'assessorato ai lavori pubblici ha approvato il progetto relativo alla sistemazione dell'area ed alla costruzione della rete idrica, fognante ed elettrica del rione in parola, per l'importo di lire 124 milioni. Tale progetto, però, non è stato ancora finanziato dalla Regione siciliana.

Per la costruzione della rete idrica e fognante il comune di Marsala ha recentemente presentato a questo Ministero la domanda intesa ad ottenere il contributo statale nella spesa di lire 50 milioni.

Tale domanda sarà tenuta presente in relazione alle disponibilità di fondi ed alle altre numerose analoghe richieste.

Da parte sua il Ministero dell'interno ha informato che la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi indicati dall'interrogante, ultimate le operazioni dell'apposita commissione comunale, non poté divenire definitiva a causa dei numerosissimi ricorsi presentati dagli interessati.

L'esame di tali ricorsi non è stato effettuato sollecitamente dalla commissione all'uopo istituita, anche a causa delle ripetute e lunghe crisi che l'amministrazione comunale di Marsala ha attraversato fin dal novembre del 1963.

Ultimato l'esame di tutti i ricorsi, la graduatoria potrà essere approvata dal competente assessorato dei lavori pubblici e divenire esecutiva.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – in considerazione delle esigenze della moderna organizzazione industriale ed economica, che inmpongono ai giovani una più completa e specializzata preparazione tecnico-linguistica; delle recenti agitazioni studentesche, sintomo evidente di carenza scolastica e legislativa, che hanno suggerito la costituzione di istituti tecnici per segretari d'azienda e corrispondenti in lingue estere in 25 sedi, i quali appaiono quanto mai rispondenti alle esigenze dei tempi nuovi poiché la conoscenza delle lingue straniere sta alla base del progresso economico e sociale – se ritenga che la concessione di un così limitato numero di corsi di tale nuovo indirizzo degli istituti tecnici commerciali costituisca un limite eccessivamente angusto, non giustificato pertanto neppure da motivi di ordine economico, se si pensa che nemmeno tutti i capoluoghi di provincia ne verrebbero sodi-

sfatti, quando, accanto ai capoluoghi di provincia, nei centri relativamente minori, fioriscono ricchi di allievi gli istituti professionali dello stesso indirizzo che, dovendosi estinguere per poter ricevere più iscrizioni al primo anno, non potranno essere sostituiti dalla scuola analoga meglio qualificata, che le famiglie e gli allievi legittimamente desiderano.

Per sapere, infine, se ritenga logico e doveroso, anche perché niente affatto oneroso, che là dove, come nella città di Foligno, esistono istituti professionali per lingue estere, si proceda alla graduale sostituzione degli stessi, creando, a partire dal nuovo anno scolastico 1964-65, la prima classe di istituto tecnico per segretari d'azienda e corrispondenti in lingue estere, annessa agli istituti tecnici commerciali, per lo meno in tutte quelle sedi nelle quali gli istituti commerciali già esistono. (7495)

RISPOSTA. — I nuovi istituti tecnici per segretari e corrispondenti in lingue estere sono stati istituiti, per la prima volta, con l'inizio del corrente anno. Pertanto, si è preferito, in questa fase iniziale, limitare il numero delle nuove istituzioni in attesa di acquisire utili elementi di valutazione per i piani istitutivi dei prossimi anni scolastici.

Per altro, si deve far presente che gli istituti professionali per il commercio non verranno ad estinguersi a seguito della istituzione degli istituti tecnici per segretari e corrispondenti d'azienda.

Gli istituti professionali continueranno infatti a funzionare articolandosi, oltre che sulle sezioni di qualifica biennale, sulle nuove sezioni di qualifica di durata triennale di « addetto alle segreteria di azienda » e di « addetto alla contabilità di azienda », di cui alla circolare ministeriale dell'8 giugno 1964, n. 227.

D'altra parte, la netta differenziazione, sotto il profilo delle finalità e dell'ordinamento, dell'istituto tecnico di nuovo tipo dall'istituto professionale per il commercio sconsiglia qualsiasi commistione di classi dei due istituti, commistione che potrebbe anche produrre l'effetto di disorientare l'opinione pubblica interessata.

Infine, per quanto attiene in particolare alla città di Foligno, si fa presente che in essa non esiste un autonomo istituto professionale per il commercio, ma soltanto una scuola coordinata con l'istituto professionale per il commercio di Perugia.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* Per conoscere i motivi che ostano alla completa costruzione della strada Antrodoco-Rocca di Fondi, iniziata da molti anni, e per conoscere i motivi per i quali gli espropriati non vengono indennizzati. (8007)

RISPOSTA. — La costruzione della strada Antrodoco-Rocca di Fondi, inclusa fra le opere ammesse ai benefici della legge 30 giugno 1918, n. 1019, fu iniziata, a cura dell'ufficio del genio civile di Rieti, l'8 ottobre 1959 a seguito dell'approvazione del relativo progetto generale di massima di lire 283.115.000 e dei progetti di primo e secondo stralcio dell'importo complessivo di lire 50 milioni.

In corso d'opera, a seguito della riscontrata necessità di adeguare il tracciato e la previsione di alcune categorie di lavoro alle reali necessità, in dipendenza della natura argillosa, umida e franosa di alcuni terreni di sedime, fu presentata dall'ufficio del genio civile di Rieti la relativa perizia di variante e suppletiva che venne approvata con decreto del provveditorato alle opere pubbliche di Roma, in data 10 ottobre 1963, registrato alla corte dei conti il 12 maggio 1964.

I lavori stessi sono ora in avanzato corso e si ritiene che il completamento del primo e secondo lotto possa avvenire prima del 12 aprile 1965, data della scadenza contrattuale.

La costruzione del tronco stradale rimanente, della lunghezza di chilometri 7, comportante con il necessario aggiornamento del progetto generale, la presumibile spesa di lire 400 milioni, verrà tenuta presente in sede di formulazione dei programmi esecutivi dei prossimi esercizi in relazione alle disponibilità di fondi.

In merito alla definizione delle pratiche espropriative si informa che le stesse si sono potute iniziare solamente ad avvenuta registrazione del decreto di approvazione della citata perizia di variante e che l'ufficio del genio civile di Rieti ha già completato la preparazione degli atti di liquidazione delle indennità e sta provvedendo a sottoporli alla firma degli interessati, avendo già a suo tempo predisposto gli atti di consistenza ed i relativi convegni preliminari.

Il Ministro: MANCINI.

CURTI IVANO, CACCIATORE, ALESSI CATALANO MARIA E PIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di interessarsi attivamente in merito agli inconvenienti derivanti dall'applicazione

dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con l'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231, che colspisca i soci dell'ex Istituto romano cooperativo case impiegati dello Stato, il cui patrimonio immobiliare venne passato in gestione all'« Incis », in base alla legge n. 1211 del settembre 1933, lasciando a carico dei suoi inquilini oltre il pagamento dell'affitto mensile anche il pagamento delle rate per l'istituzione del mutuo contratto dall'ente cooperativo romano case per impiegati dello Stato al momento della costruzione degli immobili.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se intenda attivamente interessarsi alla questione della ricostruzione dell'ente romano cooperativo case impiegati dello Stato affinché si possa estendere ai soci inquilini il beneficio del diritto di priorità degli immobili da essi già pagati nel corso di questi anni. (8045)

RISPOSTA. — L'applicazione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni non risulta aver determinato gli inconvenienti lamentati dagli interroganti, come del resto si evince dal rilevante numero dei contratti che sono stati finora stipulati dagli assegnatari interessati.

D'altra parte le disposizioni del citato articolo 22 sono contenute in una legge, di cui questo Ministero deve curare la osservanza.

Per quanto riguarda, poi, la proposta relativa alla ricostruzione dell'Ente romano cooperativo case impiegati dello Stato, si osserva che il passaggio in gestione all'« Incis » del patrimonio immobiliare dell'Istituto romano cooperativo case impiegati dello Stato è stato disposto per effetto del regi-decreti legislativi n. 1679 del 12 dicembre 1930 e n. 1211 del 21 settembre 1933 e, pertanto, sarà necessaria l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo per ottenere quanto proposto dagli interroganti.

Tenuto conto, infine, che la questione in esame ha dato luogo ad un'azione giudiziale promossa del presidente dell'Unione soci, eredi, inquilini ex I.R.C.I.S., nei confronti dell'« Incis », allo stato delle cose questo Ministero non ritiene dover prendere alcuna iniziativa al riguardo.

Il Ministro: MANCINI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quale punto si trova lo studio di provvedimenti atti a consentire la concessione a riscatto degli alloggi « Incis » tenuti in fitto da ufficiali e sottofficiali delle forze armate. (8859)

RISPOSTA. — Il problema del riscatto degli alloggi « Incis » per ufficiali e sottufficiali delle forze armate è tuttora allo studio di apposita commissione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DAGNINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio e di precrisi in cui attualmente versa il porto di Genova.

Infatti il traffico del porto nel mese di aprile 1964 ha segnato una diminuzione delle merci in colli del 17 per cento su marzo, e del 22 per cento sull'aprile 1963.

Nel mese di maggio 1964 si è registrata una flessione del traffico anche in linea assoluta.

Il traffico in maggio 1964 è infatti risultato di circa 600 mila tonnellate inferiore a quello di aprile; e di circa 400 mila tonnellate inferiore a quello del maggio 1963.

Mentre il traffico delle merci « ricche » (in colli o a numero) ha continuato con l'andamento poco sodisfacente già riscontrato nei primi mesi dell'anno, per la prima volta ha segnato un regresso anche il traffico delle « rinfuse ».

Ciò ha determinato uno stato di viva preoccupazione nella opinione pubblica, sia tra gli operatori economici sia tra i lavoratori, e in genere in tutta la città, che in gran parte vive con il porto e per il porto; e ciò senza contare i negativi riflessi che questo stato di cose ha su tutta l'economia del nord Italia.

E per conoscere se il ministro ritenga opportuno intensificare l'opera proficua che già sta svolgendo a favore dei porti italiani, al fine di ridurre o eliminare le principali cause dell'attuale situazione di disagio del maggior porto italiano, azione già intrapresa nei limiti delle sue competenze dal presidente del consorzio del porto; tra le quali cause sembra essere in primo piano la carenza di sviluppo lineare degli accosti e delle relative attrezzature, nonché la loro insufficiente specializzazione merceologica.

L'interrogante chiede a tal proposito al ministro di voler accelerare la formulazione definitiva del « piano nazionale dei porti » nell'ambito del quale soltanto potranno essere adottati i provvedimenti organici e a lungo termine atti a eliminare le cause dell'attuale situazione.

Nell'attesa di ciò l'interrogante fa rilevare, in conformità alle dichiarazioni del presidente del consorzio del porto, in data 17 giugno 1964, l'urgenza e l'importanza che l'Italsider liberi il molo Nino Ronco riconsegnandolo al C.A.P., trasferendo il suo servizio in regime di « autonomia funzionale » alla nuova banchina da essa costruita sulla sponda destra della foce del Polcevera. (6935)

RISPOSTA. — In linea assoluta, non si è registrata alcuna flessione del traffico nel porto di Genova: infatti nel primo semestre del corrente anno il totale di 16 milioni 28.801 tonnellate raggiunto ha superato del 6 per cento il tonnellaggio movimentato nel corrispondente periodo dell'anno precedente. Va rilevato che questo risultato è essenzialmente dovuto all'incremento conseguito con il concorso degli idrocarburi.

Per quanto riguarda poi la lamentata diminuzione nel movimento delle merci in colli, essa è la risultante di molti fattori tra i quali l'attuale congiuntura determinatasi in relazione ai provvedimenti intesi a limitare la concessione del credito.

Va rilevato inoltre che in concomitanza con la cennata situazione congiunturale si è fortemente inasprita l'azione concorrenziale dei porti del nord-Europa che, rispetto allo scalo genovese, godono di particolari favorevoli condizioni naturali e possono beneficiare, dalle compagnie non conferenziate dei porti del nord, noli notevolmente inferiori a quelli praticati dalle *Conferences* che operano nel Mediterraneo.

La situazione di congestionamento creatasi in porto nella scorsa primavera, in conseguenza dei ripetuti scioperi dei lavoratori portuali (per la nota questione delle autonomie funzionali) e delle agitazioni del personale dipendente dalle case di spedizioni nonché di quello delle dogane ha certamente peggiorato la sopraddetta situazione.

Per quanto concerne la specializzazione merceologica, non si ritiene invece che sotto tale profilo il porto di Genova sia insufficiente ove si consideri che le navi destinate allo sbarco portano in genere carichi sterogenei che non richiedono accosti specializzati.

Per le navi a carico completo, o rilevante, di merci particolari – cereali, carbone, lana, cotone, rinfuse in genere liquide e solide, rottami ferrosi e sale – il porto di Genova dispone di accosti specializzati efficienti.

In particolare, per lo sbarco dei cereali, Genova dispone attualmente di un silo granario con una capacità di deposito di oltre 65 mila tonnellate, servito da sette complessi di aspirazione della potenzialità totale di 550 tonnellate all'ora.

Sempre in questo settore è già iniziata la costruzione di un nuovo silo, della capacità di 40 mila tonnellate che, andando ad integrare quello esistente, da 65 mila tonnellate, costituirà il maggiore complesso del genere del bacino mediterraneo.

Per quanto attiene all'ultima parte dell'interrogazione concernente la riconsegna da parte dell'Italsider del molo Nino Ronco al consorzio autonomo del porto di Genova, si comunica che la riconsegna stessa avrà luogo entro il 10 maggio 1965, in conformità di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministerale del 10 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 198.

In merito, infine, al piano dei porti si fa presente che esso è attualmente all'esame dell'ufficio per la programmazione, per poterlo inquadrare nel piano di programmazione nazionale.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DAGNINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia al corrente della situazione venutasi a creare nei confronti delle maestranze delle società Italstrade e Universale, impegnate in lavori stradali ed edilizi nella provincia di Genova, e ciò in relazione:

1) alla occupazione della manodopera. Per la sola Italsider, dal giugno ad oggi il personale occupato è stato ridotto di quasi la metà;

2) alla grave inadempienza nei confronti degli operai della Cassa gestione speciale per l'integrazione salariale agli operai edili dell'I.N.P.S. la quale, malgrado le ripetute sollecitazioni della C.I.S.L. e del comitato provinciale I.N.P.S. di Genova, non ha ancora provveduto ad assolvere al suo compito che, per la sola Italstrade, riguarda:

a) primo turno: circa 120 operai devono percepire l'integrazione per il periodo 22 luglio-20 agosto;

b) secondo turno: circa 130 operai devono percepire l'integrazione per il periodo di due mesi, dal 18 luglio al 18 settembre;

c) terzo turno: circa 130 operai devono percepire l'integrazione per il periodo dal 20 agosto al 10 ottobre.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

1) cosa ritenga di fare il ministro per assicurare la maggiore occupazione possibile alle maestranze:

2) di chi sia la responsabilità della grave inadempienza della Cassa integrazione per gli edili dell'I.N.P.S.;

3) cosa ritenga di fare il ministro per prontamente rimuovere questo stato di cose. (8461)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che le imprese Italstrade (gruppo I.R.I.) e Universale hanno dovuto attuare un graduale ridimensionamento dei rispettivi organici del personale, per complessive 600 unità circa, in conseguenza della progressiva ultimazione dei lavori nello stabilimento Oscar Sinigaglia della società Italsider.

Tale decisione incontrava l'opposizione delle maestranze e delle organizzazioni sindacali, le quali sostenevano che i lavori in corso di esaurimento erano solo una parte di quelli già programmati, mentre se si fosse data attuazione all'intero programma di lavori non si sarebbe presentata la necessità di procedere a licenziamenti.

In conseguenza di tali contrastanti posizioni e del ricorso ad una serie di scioperi di protesta da parte delle maestranze, l'ufficio provinciale del lavoro di Genova convocava le parti per un esame della situazione, ottenendo la trasformazione in sospensione del provvedimento di licenziamento del primo scaglione di 131 lavoratori e la loro ammissione, per la durata di un mese, al trattamento previsto dalla cassa integrazione. Ciò allo scopo di consentire, sia alle aziende sia alle organizzazioni sindacali di svolgere ogni azione atta ad evitare i licenziamenti in parola.

In successivi incontri avvenuti presso l'ufficio del lavoro, le parti concordavano di prorogare il periodo di sospensione per i lavoratori del primo scaglione e di chiedere l'ammissione al trattamento della cassa integrazione di altri due scaglioni rispettivamente di 132 e 124 unità, a decorrere dal 20 luglio 1964 per il secondo scaglione e dal 17 agosto 1964 per il terzo.

Nell'imminenza della scadenza della proroga, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo a modificare la situazione, le organizzazioni sindacali dei lavoratori proponevano una ulteriore proroga dei licenziamenti per la durata di altri 30 giorni.

Tale risposta veniva respinta dalle società interessate quantunque al riguardo abbiano svolto attivo interessamento il prefetto e l'ufficio del lavoro di Genova.

Di fatto l'Italstrade, dal 22 agosto al 10 ottobre 1964, licenziava 72 lavoratori già assistiti dalla cassa integrazione, e la società Universale, nello stesso periodo, ne licenziava 306, su altrettanti già fruenti di analoga assistenza. Complessivamente, quindi, i lavoratori licenziati sono stati 378.

Sul piano più generale, è noto che, dai primi mesi dell'anno in corso, l'attività edilizia privata risulta assoggettata ad una progressiva flessione, senza che sia stato possibile fare riassorbire per intero la manodopera resasi disponibile avviandola ai lavori pubblici tuttora in atto.

Anche perché le opere più importanti (raddoppio della camionale Genova-Serravalle e costruzione del primo tronco dell'autostrada Rivarolo-Sestri Levante) hanno da tempo raggiunto la punta massima di assorbimento di manodopera; i lavori concernenti il raddoppio della linea ferroviaria Voltri-Varazze sono ancora nella fase iniziale e conseguentemente il fabbisogno di manodopera, previsto in 700 unità circa, potrà essere assorbito solo gradualmente nel giro di 4/5 mesi. Detto fabbisogno, per altro, riguarderà pressoché esclusivamente manovalanza da scavo, per cui difficilmente vi potranno concorrere lavoratori normalmente dediti alle costruzioni private.

Le richieste di concessione dell'integrazione salariale presentate dalle società Italstrade e Universale in favore delle maestranze sospese dal lavoro nel periodo 3 agosto-10 ottobre 1964, sono state esaminate ed accolte dalla commissione centrale per l'edilizia ed il relativo provvedimento è stato già portato a conoscenza della sede dell'I.N.P.S. di Genova per la immediata notifica alle ditte interessate.

I ritardi che possono essersi verificati finora nella trattazione delle pratiche di concessione dell'integrazione salariale sono da attribuirsi al fatto che la legge 23 giugno 1964, n. 433, stante la recente emanazione, ha determinato la necessità di affrontare questioni di principio, di carattere pregiudiziale per le decisioni dei relativi provvedimenti.

La situazione è però ormai avviata alla completa normalizzazione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

D'ALEMA, SERBANDINI, AMASIO E NAPOLITANO LUIGI. — *Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e aviazione civile e della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi che hanno consigliato i rappresentanti dei primi due Ministeri e della direzione del consorzio autonomo del porto di Genova nella commissione di studio istituita dallo stesso

C.A.P. per il noto progetto promosso da un gruppo di privati, di trasferimento di servizi portuali nella zona di Rivalta Scrivia (Tortona) a dare il proprio voto favorevole alla iniziativa.

Tale voto si è aggiunto a quello dei rappresentanti degli interessi che direttamente si collegano alla operazione di Rivalta Scrivia, mentre un voto sfavorevole è stato espresso non solo dai rappresentanti dei sindacati, ma anche da quello delle pubbliche amministrazioni provinciale e comunale.

Queste ultime ritengono che il progetto in parola possa colpire gli interessi di rilevanti categorie quali quelle, ad esempio, degli spedizionieri e dei lavoratori portuali e che non si possa pervenire a risoluzioni in qualche modo attendibili, e quindi di non poter votare favorevolmente, a causa: della insufficienza della istruttoria e degli studi compiuti; della difficoltà ad assumere elementi di valutazione come nel caso del decisivo problema relativo alla compatibilità fra la costituzione del centro di Rivalta Scrivia e l'ampliamento del porto di Genova nella località di Voltri; a causa del fatto che è persino mancata la consultazione della commissione che a suo tempo aveva elaborato il piano regolatore del porto di Genova o, quanto meno del suo presidente. Infine il rappresentante delle suddette pubbliche amministrazioni ha fatto addebito al consorzio del porto di avere assunto di fronte all'iniziativa del grande capitale finanziario privato un atteggiamento di rinuncia incompatibile con la sua natura, con i suoi compiti istituzionali, con le sue funzioni. (7740)

RISPOSTA. — Il consorzio autonomo del porto di Genova ha affidato ad una apposita commissione, composta dai rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati, l'esame di tutti gli aspetti connessi con il progetto a costituire a Rivalta Scrivia un centro di smistamento e di immagazzinamento delle merci dirette e provenienti dal porto di Genova.

La predetta commissione, costituita con decreto consorziale del 24 aprile 1964, ha terminato i proprî lavori per il 1° settembre 1964 e, nella seduta conclusiva, ha approvato il testo e la relazione per il presidente del C.A.P. con 9 voti favorevoli contro 3 contrari (comune e provincia – associazione spedizionieri del porto – sindacati lavoratori del porto). Successivamente il comitato – sezione opere portuali e gestione, nella seduta dell'11 settembre, ha approvato, a conclusione del dibattito, una delibera in base alla quale viene dato « mandato al presidente di conformarsi alle esigenze di un regime giuridico che assicuri al consorzio, nei confronti di Rivalta, un ruolo emminente ed adeguato alla natura e alla essenzialità del rapporto che di fatto esisterebbe tra il porto di Genova ed il centro di Rivalta ».

I risultati della votazione condotta in tale occasione sono i seguenti: 8 voti favorevoli ivi compresi quelli del sindaco e del rappresentante dell'amministrazione provinciale di Genova, un voto contrario del segretario della F.I.L.P.-C.G.I.L.-sezione di Genova, assente per malattia il rappresentante del Ministero lavori pubblici.

È, quindi, da rilevare che, in definitiva, sul progetto di Rivalta le amministrazioni e gli enti interessati si sono dichiarati favorevoli e che l'unica eccezione è quella costituita dal voto negativo del rappresentante sindacale.

Da quanto risulta poi dagli atti nonché dalla relazione conclusiva, il giudizio della commissione di studio è stato positivo in considerazione che la proposta struttura integrativa, tenuto conto della presente limitatezza di spazio a disposizione a causa della conformazione geografica e orografica della zona litoranea, servirà ad incrementare la disponibilità delle aree di magazzini accessori, anche dopo che sarà realizzato il progetto dell'ampliamento del porto verso Voltri, ad ammodernare gli impianti dell'attuale scalo ora deficienti di capannoni e manufatti per il deposito e lo smistamento, per cui la merce è costretta a sostare per esigenze operative e non per ragioni commerciali, ad apportare notevole acceleramento alle operazioni portuali con riduzione dei tempi di attesa delle navi e minori soste dei vagoni e degli autocarri; risultati questi che innegabilmente non potranno non comportare un incremento generale della produttività portuale.

Risulta, pertanto, che la commissione di studio ha coscienziosamente assolto al proprio compito, tenuto conto del periodo di tempo non indifferente impiegato tenendo all'uopo dieci sedute e redigendo un apposito volume degli atti contenenti un'ampia documentazione e le risultanze sui singoli aspetti della questione.

Circa l'asserita mancanza di valutazione per quanto concerne la compatibilità del centro di Rivalta con l'ampliamento del porto verso Voltri nonché il denunciato difetto di consultazione della commissione che aveva elaborato il predetto progetto di ampliamento,

si fa presente che detto progetto è stato predisposto nel 1963 da un'apposita commissione presieduta del professor Capocaccia; successivamente elaborato, è stato riesaminato ed approvato dal servizio tecnici del C.A.P. La commissione di studi, come risulta dagli atti, non ha mancato di richiedere sull'iniziativa di Rivalta il parere del nominato professore che, per quanto sopra detto, risultava l'elemento più qualificato ed esprimere un valido parere tecnico in materia; il professor Capocaccia è stato senz'altro esplicito nel dichiarare che la struttura integrativa di Rivalta non avrebbe sminuita l'importanza del porto di Voltri.

Oltre ciò si ritiene che l'incompatibilità temuta non appare esistere avendo presenti le specializzazioni dei due scali – di massima – merce alla rinfusa a Voltri e merci varie nell'attuale ambito portuale, che potrebbe anche usufruire del costituendo centro integrativo di Rivalta.

Per quanto concerne i riflessi di tale iniziativa nel settore del lavoro portuale, si osserva che essa non arreca nocumento ai legittimi interessi delle maestranze portuali.

È da tener presente, infatti, che l'esistenza dei magazzini di Rivalta, consentendo un più regolare e sollecito transito delle merci attraverso l'emporio genovese, apporterà un notevole incremento del traffico nel porto di Genova.

Ciò comporterà un maggiore impiego delle maestranze portuali nelle operazioni di carico e scarico, tale da compensare ampiamente la perdita del ricarico.

Circa, infine, l'ultimo punto dell'interrogazione concernente l'addebito al consorzio autonomo del porto di aver assunto di fronte alla iniziativa di Rivalta un atteggiamento di rinuncia, si richiama a quanto sopra accennato e cioè al testo del voto conclusivo del C.A.P. che è diretto ad auspicare la predisposizione di un sistema giuridico che tuteli la posizione di preminenza del consorzio stesso, in vista dei propri compiti di istituto e della natura delle relazioni e dei rapporti che potranno coesistere fra l'attività portuale vera e propria e quella del progettato centro complementare.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle ripetute lamentele degli inquilini dell'istituto autonomo case popolari di Latina, abitanti in Cisterna (lotto 1-*A* e 1-*B*), i quali si dolgono dello stato di abbandono in cui sono lasciati i relativi complessi edilizi e per sapere, altresì, se si intenda intervenire nei confronti dell'istituto suddetto, perché provveda, attraverso i necessari lavori di manutenzione, ad ovviare ai più gravi inconvenienti: infiltrazioni d'acqua nei solai, difetti nei chiusini di scarico per cui durante le piogge i fabbricati rimangono allagati, mancata recinzione dei cortili, stato delle fondamenta dei palazzi. (2952)

RISPOSTA. — L'istituto autonomo per le case popolari di Latina ha assicurato che:

a) ha provveduto sistematicamente alla manutenzione ordinaria degli alloggi;

b) per l'esecuzione dei lavori da eseguire nelle case popolari di Cisterna (lotti 1-*A* e 1-*B*) è stata prevista la spesa di lire 500 mila nel bilancio preventivo dell'Istituto medesimo per il corrente anno;

c) ha disposto la costruzione di un muro di sostegno a confine del primo lotto e di altre opere di sistemazione esterna, richieste dagli abitanti.

Il Ministro: MANCINI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in base a quali esigenze e valutazioni di carattere economico e sociale la Cassa per il mezzogiorno abbia ritenuto di dover finanziare l'esecuzione della strada Fontania nel comune di Gaeta (Latina) della lunghezza di circa un chilometro, venuta a costare secondo le dichiarazioni rese nella seduta del consiglio di Latina del 30 giugno 1964 – la somma di lire 107 milioni, di cui 50 milioni per le opere e 57 milioni per gli espropri. (7112)

RISPOSTA. — La costruzione della strada Fontania è stata autorizzata da questo Comitato, nel marzo del 1958, per una spesa di lire 50 milioni a valere sui fondi previsti dalla legge 29 luglio 1957, n. 634. Con la strada in argomento si è risolto il problema di collegare con la viabilità urbana di Gaeta la grande arteria a scorrimento Terracina-Gaeta che non attraversava la città (in quanto la costeggiava soltanto a nord) congiungendo quindi direttamente tale arteria (divenuta poi la statale Flacca) al lungomare di Serapo, ammodernato anch'esso a cura delle Cassa per il mezzogiorno.

Con ciò si è ottenuto un rilevante vantaggio economico, dato dalla maggiore scorrevo-

lezza del traffico di penetrazione, ed un apprezzabile vantaggio sociale e turistico con la valorizzazione di un lembo costiero di suggestiva bellezza.

I relativi lavori, completati nell'ottobre del 1962, hanno comportato un costo complessivo di lire 63.843.689. Alla maggiorazione di lire 13.843.689 rispetto all'iniziale stanziamento si è fatto fronte con le economie conseguite nella realizzazione dell'insieme dei lavori stradali finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno in provincia di Latina.

Il costo chilometrico dell'opera non può essere considerato eccessivo, tenuto conto che la strada, con pavimentazione protetta, è lunga chilometri 1,250, ha la caraggiata di metri 7,50 e le banchine a monte di metri 1,50 ed a valle di metri 3,00.

Tutto ciò premesso, si aggiunge che l'amministrazione provinciale di Latina, concessionaria dei lavori, ha informato che la somma di circa 14 milioni destinata alla liquidazione degli espropri, e compresa naturalmente nella indicata spesa complessiva netta di lire 63.843.689, non appare sufficiente, a causa delle maggiori richieste avanzate dalle ditte espropriate, alla corresponsione delle relative indennità.

Secondo le pretese avanzate dagli espropriati tale onere si aggira sui 46 milioni circa, ma, a prescindere dal fatto che le richieste presentate appaiono eccessive, si fa presente che tale ulteriore onere dovrebbe far carico non alla Cassa, bensì all'amministrazione provinciale che, quale concessionaria dell'opera, è tenuta, in base alla convenzione di affidamento, a far fronte ad ogni spesa aggiuntiva.

Il Ministro: PASTORE.

D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito al consorzio della bonificazione Pontina e al ministro dell'agricoltura di dare una qualsiasi risposta alle petizioni del signor Umberto Fanti di Ponte Ferraioli nel comune di Sezze (Latina) – inoltrate pressoché ininterrotamente dal 1959 – nelle quali veniva segnalato il periodico allagamento dei terreni di sua proprietà e degli edifici adibiti a trattoria ed osteria, in seguito alle opere idrauliche compiute nella zona per la deviazione del fiume Ufente; per sapere se le legittime lamentele del signor Fanti siano state esaminate e con quale esito e se i danni assai ingenti che egli ha dovuto subire avranno un risarcimento. (7176)

RISPOSTA. — L'inconveniente del periodico allagamento, durante le piene del fiume Ufente, dei terreni bassi situati alla sua sinistra presso Ponte Ferraioli, dell'estensione complessiva di circa sette ettari e fra i quali è compresa la proprietà del signor Umberto Fanti (rivendita di generi alimentari, vino e tabacchi, nonché mezzo ettaro di terreno) derivano dal fatto che nel detto fiume si immettono tuttora le acque di piena del torrente Brivolco, provenienti dal sovrastante bacino montano. Queste acque, secondo il piano di massima della bonifica, avrebbero dovuto essere deviate; ma l'eccessivo costo dell'opera, che supererebbe di molto il miliardo di lire, ha indotto questo Ministero a soprassedere alla sua esecuzione.

Non vi è altro modo pratico, compatibile con la difesa degli estesi bacini di terre basse situati più a valle e la cui superfice è di circa diecimila ettari, di eliminare o attenuare l'inconveniente di tali periodiche esondazioni presso Ponte Ferraioli.

In sostanza, la situazione dei terreni in parola è da paragonarsi a quella delle golene dei grandi corsi d'acqua che, in determinati periodi dell'anno (fra la primavera inoltrata e l'inizio dell'autunno) sono, di norma, suscettibili di buona utilizzazione agricola (ortaggi) mentre possono essere scarsamente utilizzati negli altri periodi dell'anno. Proprio per tale motivo, i terreni stessi sono assoggettati a contributi di bonifica inferiori a quelli che si applicano ai terreni vicini più alti.

Ciò è stato ripetutamente e dettagliatamente chiarito al signor Fanti, in occasione dei numerosi colloqui che egli ha avuto al riguardo con funzionari ed amministratori del consorzio della bonificazione pontina di Latina.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se si intendano adottare, con l'urgenza necessaria, gli opportuni provvedimenti a favore dei contadini coltivatori diretti del comune di Sezze (Latina), danneggiati sensibilmente negli impianti e nelle colture, dalla inondazione del 16 ottobre 1964 provocata dalle acque del torrente Brivolto e del fiume Ufente.

Per sapere in particolare:

a) se siano stati effettuati, dagli organi competenti, accertamenti accurati per rilevare l'estensione della zona colpita e la natura dei danni;

b) se l'inondazione sia da porre in relazione al mutamento del corso dell'Ufente attuato con il diversivo messo in opera dal consorzio della bonificazione pontina all'altezza del miglio 47 e mezzo;

c) quali siano i progetti predisposti per dare soluzione definitiva alla sistemazione dei corsi d'acqua della zona. (8419)

RISPOSTA. — *a*) Il nubifragio verificatosi il 16 ottobre 1964 nell'agro del comune di Sezze ha causato il cedimento, in due zone, dell'argine del fosso Brivolco, con conseguente allagamento di un centinaio di ettari di terreni coltivati ad ortaggi, che sono stati in buona parte ricoperti dal materiale detritico e liminoso trasportato dalle acque.

Funzionari tecnici del competente ispettorato agrario di Latina sono sollecitamente intervenuti, oltre che per rilevare la natura e l'entità dei danni e per localizzare la zona interessata dall'evento calamitoso, anche per dare agli agricoltori colpiti gli opportuni consigli tecnici ai fini del ripristino della sistemazione dei terreni, delle risemine e della ripresa vegetativa delle coltivazioni meno danneggiate.

Si aggiunge che, come è ben noto, il Consiglio dei ministri nella seduta del 3 dicembre 1964, ha approvato, su proposta di questo Ministero, il disegno di legge che reca « provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. Si assicura, pertanto, che allorché il Parlamento avrà approvato, come si confida, detto disegno di legge, non si mancherà di esaminare, con la dovuta attenzione, anche la situazione della zona di cui trattasi, per accertare se nei confronti delle locali aziende agricole ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Intanto, il suddetto ispettorato agrario, in ottemperanza alle istruzioni di carattere generale da tempo impartite e ripetutamente ribadite, darà la precedenza all'istruttoria delle domande che saranno eventualmente presentate da agricoltori della zona in parola, per ottenere la concessione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalla legge 2 giugno 1961, n. 454;

b) è da escludere che l'inondazione possa derivare dalla deviazione del fiume Ufente, perché questa opera è stata effettuata molto a valle e perciò non può avere alcuna influenza sui livelli delle acque del torrente Brivolco a circa sei chilometri a monte.

Gli inconvenienti lamentati derivano, invece, unicamente dal fatto che il torrente Brivolco, all'inizio del suo corso in pianura, dove cioè si verificano le rotte, scorre nel vecchio alveo, che è del tutto insufficiente a contenere la portata durante le maggiori piene;

c) il problema potrebbe essere risolto definitivamente con la diversione delle acque del Brivolco prima dello sbocco in pianura come previsto nel piano generale di bonifica. Ma l'elevato costo dell'opera, che supererebbe di molto il miliardo di lire, ne sconsiglia, almeno per il momento, la realizzazione.

Il consorzio della bonificazione pontina, allo scopo di attenuare sensibilmente le periodiche esondazioni, ha predisposto un progetto, nel quale è previsto, tra l'altro l'acquisto dei terreni rivieraschi in destra del Brivolco, per formare una cassa di espansione, destinata a ridurre le portate di piena, con conseguente miglioramento della situazione idraulica più a valle e anche di quella del fiume Ufente nel quale si immette il Brivolco. I proprietari di detti terreni sono, in genere, favorevoli a questa soluzione.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

DARIDA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere a quali norme giuridiche abbia inteso riferirsi quando, nella risposta data all'interrogazione n. 3187 presentata dal deputato Vittorio Zincone, ha preannunciato l'intenzione di « voler ristabilire l'osservanza della legge nell'utilizzazione del personale diplomato in dietologia », modificando, conseguentemente, la circolare del 6 giugno 1962, n. 77, di questo dicastero.

Posto che con la menzionata circolare si suggeriva soltanto l'opportunità di utilizzare, negli istituti sanitari, le diplomate del corso biennale di dietologia, tenuto presso il Pio ospedale di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma – riservato al personale femminile in possesso del titolo di studio di scuola media superiore – e considerato che nella legislazione sanitaria vigente non esiste una norma giuridica che faccia divieto agli enti ospedalieri di utilizzare, per i servizi dietetici, il personale suddetto, l'interrogante ritiene che, per effetto della circolare di che trattasi, non sia stata creata alcuna situazione irregolare o anomala che richieda il ristabilimento preannunciato dal ministro. Che, anzi, la circolare medesima ha indubbiamente costituito una provvida iniziativa per avviare a soluzione il fondamentale problema della organizzazione dei servizi dietologici nell'am-

bito dei servizi ospedalieri, più volte sollecitata in convegni e simposi sanitari, nonché dalla concorde opinione pubblica.

La indifferibilità di soluzioni definitive e sodisfacenti del problema suddetto induce, altresì, l'interrogante a chiedere al ministro cosa intenda promuovere l'amministrazione sanitaria in questo settore, in armonia con i voti espressi dal convegno di dietologia ospedaliera tenutosi a Roma nel marzo del 1964. (6127)

RISPOSTA. — Quando il ministro ha dichiarato, in occasione della risposta all'interrogazione n. 3187 presentata dal deputato Vittorio Zincone, di voler « ristabilire l'osservanza della legge nella utilizzazione del personale diplomato in dietologia », ha fatto esplicito riferimento all'articolo 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, secondo cui possono accedere ai corsi di specializzazione, nei vari settori dell'assistenza infermieristica, solo coloro che sono in possesso del diploma di infermiera professionale o di assistente sanitaria visitatrice.

In particolare, tale precisazione, è da riferirsi alla circostanza che presso il Pio ospedale di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma, funziona un solo corso di specializzazione in dietologia, regolarmente autorizzato dal Ministero della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione, al quale, giusta il citato articolo 3 della legge n. 1098, sono ammesse le infermiere professionali e le assistenti sanitarie vesitatrici.

Al contrario, l'altro corso, pure istituito presso il Pio ospedale di Santo Spirito, al quale sono ammesse allieve munite di diploma di scuola media superiore, è da ritenersi a carattere libero, in quanto non autorizzato da questo Ministero.

Occorre, ora, considerare che l'attività di « dietista » non è, in base alla vigente legislazione, disciplinata da alcuna norma giuridica, ma costituisce materia di specializzazione riservata alle infermiere professionali e alle assistenti sanitarie visitatrici.

Quanto precede conduce a concludere che, esclusa la possibilità di annoverare la dietista come figura autonoma nel quadro delle attività sanitarie, solo le infermiere professionali e le assistenti sanitarie visitatrici, in possesso del titolo di « specializzazione in dietologia » conseguito ai sensi di legge, possono essere utilizzate in tale attività presso gli enti ospedalieri.

L'amministrazione sanitaria ha avvertito la necessità e l'esigenza di disciplinare l'attività del dietista, ed a tal fine ha predisposto uno schema di disegno di legge concernente l'aggiornamento della disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie, dove è stata inserita la professione della dietista tra le nuove professioni sanitarie speciali. Tale disegno di legge, in corso di studio, normalizzerà la situazione del settore, adeguando la legislazione ai principi determinanti dall'evoluzione tecnica e sociale e dando un giusto riconoscimento al valore della dietista nell'organizzazione sanitaria.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE CAPUA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti ritengano opportuno adottare a favore degli abitanti di Celle San Vito (Foggia), impossibilitati ad usufruire dei benefici della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, quali sinistrati del terremoto dell'estate 1962, per avere un geologo del Ministero dei lavori pubblici accertato *in loco* che il suolo sottostante quel centro abitato, anche per largo raggio attorno, è zona franosa che sconsiglia qualsiasi ricostruzione.

L'interrogante chiede di conoscere pure se l'abitato debba essere ricostruito in zona più solida dell'attuale territorio e se quegli abitanti debbano essere autorizzati a ricostruire i loro alloggi nei comuni limitrofi, sempre usufruendo dei benefici della legge sopra indicata e degli stanziamenti « Gescal » per il piano di zona. (8470)

RISPOSTA. — Il problema della ricostruzione dell'abitato di Celle San Vito danneggiato dal terremoto dell'agosto 1962, comporta una serie di studi tecnici e di valutazioni di fattori economici, politici e sociali che non hanno consentito di adottare provvedimenti con quella celerità che pure è insita nelle legittime aspettative degli abitanti stessi di Celle San Vito, e che parimenti è sentita da questa amministrazione.

Infatti, con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1962 l'abitato fu prontamente incluso fra quelli ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificata dalla successiva legge del 4 novembre 1963, n. 1465, in favore delle zone colpite dal predetto evento tellurico.

A seguito della inclusione, il comune – tenuto alla formazione del piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge

n. 1431 – affidò all'ingegner Antonio Guerrieri l'incarico della redazione del piano stesso.

Dallo studio eseguito dal prefato professionista risultò però che le condizioni geologiche del terreno su cui insiste l'abitato nonché delle zone prossime di Celle San Vito impediscono la realizzazione di costruzioni di qualunque genere, ponendo il comune in parola nell'assoluta impossibilità di formare il piano di zona.

Per maggiori accertamenti fu incaricato un geologo di Setato che con relazione in data 17 aprile 1964 ha fatto presente che i dissesti già rilevati in precedenza dal professor Scarsella e dall'ingegner Beneo del Servizio geologico dello Stato (rispettivamente nel marzo 1954 e nel settembre 1960) si erano ulteriormente e notevolmente aggravati in particolar modo nel versante orientale dell'abitato. Il geologo ha espresso l'avviso che l'abitato fosse da trasferire in un'area idonea e precisamente in località Piano Petriccia e Caracciolo, situata all'estremo limite orientale del territorio comunale, data l'impossibilità di reperire, nelle immediate vicinanze dell'abitato, zone idonee per la edificazione del nuovo centro a causa della grande percentuale di terreni argillosi che esse presentano.

Tale situazione venne successivamente prospettata alla delegazione speciale per le zone terremotate nella seduta tenutasi il 7 luglio 1964, la quale, pur avendo preso atto delle proposte formulate dal geologo, ritenne opportuno di far eseguire un ulteriore sopralluogo dall'ispettore generale di zona, al fine di valutare la possibilità di far rimanere la popolazione nell'abitato attuale.

Allo stato delle cose, si è dovuto interessare l'ufficio del genio civile di Foggia per l'acquisizione di alcuni elementi indispensabili per un più accurato riesame della pratica in relazione ai suggerimenti dati dalla predetta delegazione e, non appena in possesso di tali elementi, gli atti saranno consegnati all'ispettore di zona per gli adempimenti richiesti.

Qualora dal nuovo studio dovesse risultare l'idoneità del terreno per la ricostruzione edilizia nello stesso sito, è ovvio che gli interessati potranno senz'altro provvedere alla ricostruzione delle loro case nell'abitato attuale, avvalendosi del contributo statale di cui alla citata legge n. 1431, sempre che ne abbiano diritto.

Nel caso contrario, invece, questo Ministero non mancherà di adottare tutti quei provvedimenti che siano i più atti a risolvere definitivamente la situazione di aspettativa.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per chiedere che sia esaminata e risolta la urgente necessità di far accogliere in idonei locali gli uffici della pretura di Gravina di Puglia (Bari), stante la precaria stabilità dell'attuale sede, costellata di vaste e numerose lesioni che, favorendo l'infiltrazione di umidità e aumentando la pericolosità dell'edificio, non consentono un normale e proficuo lavoro se non a detrimento della salute di chi vi è costretto a permanere. (8473)

RISPOSTA. — Lo stato di conservazione dell'immobile che era destinato a sede degli uffici della pretura di Gravina di Puglia, destava effettivamente preoccupazione.

Il Ministero di grazia e giustizia considerata la competenza in materia dell'amministrazione comunale, che com'è noto deve per legge provvedere a tali sedi, ha interessato il comune di Gravina e, pertanto, recentemente sono stati posti a disposizione alcuni locali comunali, già adibiti a scuola, (scuola che, a sua volta, usufruisce di un nuovo edificio scolastico) nei quali provvisoriamente potranno trovare sistemazione gli uffici di pretura in attesa del nuovo edificio.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato del fatto che il sindaco di Sannicandro di Bari ha diffidato i dirigenti di un partito democratico a rimuovere lo stemma di partito installato a carattere permanente e luminoso sulla facciata esterna della sede sociale.

E – se concorda nel ritenere detto comportamento illegittimo – chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare. (8983)

RISPOSTA. — Dopo lo svolgimento delle recenti elezioni amministrative il sindaco di Sannicandro di Bari richiamava tutti i partiti affinché provvedessero a rimuovere i cartelli luminosi, gli striscioni ed i palchi installati, a seguito degli accordi a suo tempo intercorsi, per la propaganda elettorale.

Nessuna ulteriore, specifica diffida è stata rivolta al partito cui accenna l'interrogante per la rimozione dello stemma luminoso col-

locato sulla facciata esterna della sede di esso, dopo che questo, con lettera inviata al sindaco, aveva precisato che lo stemma stesso non era installato per il periodo della campagna elettorale, ma in via permanente, quale simbolo del partito.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

DEGAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intenda mettere, con estrema sollecitudine, in attuazione le norme previste dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, per assicurare ai comuni l'erogazione dei compensi maturati dal 1° gennaio 1962 per surrogare le minori entrate verificatesi in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Si mette in rilievo come il ritardo intervenuto stia aggravando la già pesante situazione di tanti, particolarmente minori, comuni. (6881)

RISPOSTA. — In conseguenza della legge 23 maggio 1964, n. 403, recante norme in materia di integrazione per l'anno 1962 dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta di consumo sul vino, il Ministero delle finanze, nella sua competenza, provvederà alla erogazione delle somme spettanti ai comuni per detto esercizio a compensazione della perdita ad essi derivante per la totale abolizione dell'imposta in questione, nel contesto delle diverse esigenze alle quali si è dovuto fin qui provvedere.

Le note condizioni del bilancio dello Stato non hanno consentito l'estensione del suddetto provvedimento anche agli esercizi 1963 e 1964.

Non vi è dubbio che nel quadro di un riassetto delle finanze locali che, nel rispetto delle autonomie comunali, impegni gli amministratori ad un rigoroso controllo delle spese ed al reperimento delle entrate tributarie ricavabili dai cespiti lasciati a disposizione della imposizione locale, i comuni potranno e dovranno trovare il proprio equilibrio finanziario.

Il Ministro: COLOMBO.

DEGAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia pubblicata dalla stampa secondo la quale sarebbe stata data disposizione agli istituti bancari di allargare il credito edilizio limitatamente a cinque province italiane.

L'informazione surriferita ha provocato notevole disagio nel resto del paese in cui gli imprenditori si sono sentiti ingiustamente defraudati dei benefici che l'incipiente superamento della congiuntura finanziaria consente di garantire ai nostri costruttori edili. (7969)

RISPOSTA. — I provvedimenti ai quali si riferisce l'interrogante sono stati adottati, o sono in corso di attuazione, ad iniziativa della Banca d'Italia, in conformità di intese con questo Ministero.

È da precisare che gli stessi provvedimenti non riguardano soltanto cinque province – come riportato nella interrogazione – ma considerano l'intero territorio nazionale.

Il Ministro: COLOMBO.

DEGAN. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per sapere sè siano a conoscenza della crisi che travaglia il settore dell'istruzione professionale nel campo artigiano particolarmente in provincia di Venezia. Detta crisi minaccia di aggravarsi a seguito dell'annuncio della soppressione del contributo finora garantito all'I.N.I.A.S.A. per i suoi corsi di apprendisti presso botteghe artigiane e per l'altra notizia circa la decisione dell'istituto statale d'arte di Venezia di sospendere, per mancanza di finanziamento, i corsi artistici che da 60 anni forniscono elementi qualificati all'illustre attività locale nel ramo artigiano.

Si desidera conoscere quali provvedimenti s'intendano assumere per evitare così gravi danni ad una categoria benemerita della città di Venezia, che ne illustra il nome, assieme a quello d'Italia, in tutto il mondo. (8518)

RISPOSTA. — Questo Ministero che, a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, finanzia corsi di insegnamento teorico-complementare per apprendisti, ha autorizzato, per l'esercizio finanziario corrente, 450 corsi nella provincia di Venezia, per 10.483 apprendisti e per una spesa prevista di lire 132.508.000, mentre l'I.N.I.A.S.A. è stato autorizzato a gestire nella stessa provincia 27 corsi, per 610 apprendisti e per una spesa globale di lire 8.353.000.

Il Ministero dell'industria e commercio ha comunicato di aver dovuto sospendere i sussidi concessi all'I.N.I.A.S.A. per sovvenzionare corsi di apprendisti presso botteghe artigiane, a seguito della interpretazione data dalla Corte dei conti alla dizione del relativo capitolo di bilancio, i cui stanziamenti devono essere diretti al potenziamento dell'artigianato in atto.

Anche il Ministero della pubblica istruzione ha fatto presente che il corso serale d'arte per operai presso l'istituto d'arte di Venezia è stato semplicemente ridimensionato per contenere la spesa relativa entro i limiti del finanziamento, assicurando, tuttavia, che si adopererà fattivamente per mantenere in vita detti corsi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

DEGAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale atteggiamento intenda assumere di fronte alle gravi decisioni che hanno determinato la riduzione dell'attività lavorativa dello stabilimento S.I.R.M.A. di Porto Marghera (Venezia).

Numerosi lavoratori, in più riprese, sono stati sospesi dal lavoro alla vigilia della stagione invernale ed è comprensibile il grave disagio in cui sono stati posti assieme alle loro famiglie.

Si chiede pertanto che gli interventi siano il più possibile solleciti. (8519)

RISPOSTA. — La società S.I.R.M.A. di Porto Marghera che opera nel settore dei materiali refrattari, a causa della flessione nella produzione che ha colpito tutti i settori della provincia, dopo aver ridotto l'orario di lavoro, ha sospeso, in tempi diversi, 320 operai.

L'ufficio regionale del lavoro di Venezia, nell'intento di evitare ulteriori sospensioni e di far rientrare in servizio gradualmente gli operai sospesi, ha convocato in più riunioni le parti interessate e si sta tuttora adoperando fattivamente per conciliare i contrapposti interessi.

Il Ministero dell'industria e commercio, dal canto suo, ha espresso l'avviso che con i provvedimenti recentemente adottati per rimuovere la stasi produttiva, la situazione della S.I.R.M.A, come quella di molte altre industrie, potrà gradualmente migliorare, dando così più idonea soluzione alla vertenza in corso.

Il Ministro: DELLE FAVE.

DELFINO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere quale trasformazione di proprietà abbiano subìto nel dopoguerra i giornali editi dal disciolto partito nazionale fascista o da società e persone facenti capo a detto partito.

L'interrogante chiede di conoscere l'elenco di tali periodici e le condizioni giuridiche ed economiche in base alle quali sono state operate le cessioni a terzi, siano essi persone, società o enti.

In particolare, chiede di sapere se risulti al Ministero del tesoro che il quotidiano *La Provincia Pavese* che fino al 1945 veniva pubblicato con la testata *Popolo Repubblicano* e successivamente fu assunto in gestione dal C.L.N.A.I. per qualche tempo, sia stato assorbito da un privato con una procedura singolare, dalla quale sembra siano rimasti estranei i poteri e gli interessi dello Stato. (5303)

RISPOSTA. — Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 luglio 1947, n. 676 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto al realizzo delle attività, alla liquidazione delle passività, alla temporanea gestione e, infine, alla definitiva alienazione delle aziende giornalistiche, di cui all'accluso elenco, di proprietà del soppresso partito nazionale fascista e delle federazioni fasciste.

Tali operazioni sono state condotte, come prescritto, con l'osservanza delle modalità stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, concernente la soppressione dell'Ente stampa, e con la costituzione di gestioni sottoposte, d'intesa con questo Ministero, alla vigilanza di un apposito collegio dei revisori.

La alienazione delle aziende in parola è avvenuta, sulla base di stime dell'ufficio tecnico erariale, a mezzo di pubblici incanti, licitazioni e trattative private; i relativi contratti, stipulati previa approvazione del Consiglio di Stato, sono stati resi esecutivi con decreti interministeriali (Presidenza del Consiglio, Ministero del tesoro).

In applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le suddette operazioni liquidatorie sono state affidate, per la prosecuzione, a questo Ministero, che ha provveduto alla chiusura delle operazioni stesse, versando lo avanzo finale nello speciale conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il relativo provvedimento di chiusura, debitamente registrato dalla Corte dei conti, è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 27 settembre 1960, n. 237.

Per quanto concerne, in particolare, il giornale *La Provincia Pavese* – al quale fa specifico riferimento l'interrogante – si fa presente che la relativa testata era di proprietà del dottor Abele Boerchio ed il quotidiano, fin dalla fondazione, è stato pubblicato con l'indicato titolo di *La Provincia Pavese.*

Detto giornale venne edito con titolo diverso *Popolo di Pavia* con sottotitolo *La Provincia Pavese* dal 1925, allorché venne assorbito dalla federazione pavese del partito nazionale fascista, e fino al luglio 1943, epoca in cui il dottor Boerchio, precedentemente estromesso dalla redazione del giornale, potè riprendere le pubblicazioni del quotidiano con la testata originaria.

Successivamente, dal settembre 1943, con la costituzione della repubblica sociale italiana, e fino al 25 aprile 1945, il giornale fu pubblicato con il titolo *Popolo Repubblicano*.

Dopo tali eventi, le pubblicazioni del giornale, tornato nelle disponibilità del dottor Boerchio, ripresero con la testata *La Provincia Pavese*, testata che lo stesso dottor Boerchio ha conservato sino alla morte, avvenuta il 18 marzo 1959, e che è passata in eredità alla figlia Giuliana, coniugata Pirovano.

Si fa anche presente che la testata del giornale di che trattasi era stata rilevata dal predetto negli anni antecedenti alla guerra 1915-18.

Detto giornale non è mai stato gestito dal C.L.N.A.I.

A Roma, come è noto, si pubblicava *Il Lavoro Fascista*, il cui complesso editoriale venne immediatamente amministrato dalla C.G.I.L. ed in seguito anche dai rappresentanti della C.I.S.L. e dell'U.I.L.

Infine, lo stabilimento tipografico de *Il popolo di Roma*, è stato rilevato dall'attuale editore del *Momento Sera*.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

DE LORENZO. — *Al Ministro della sanità*. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare ai gravissimi inconvenienti provocati dallo smantellamento dell'ospedale San Gennaro di Pozzuoli (Napoli) il quale, gestito da lunghi anni dallo S.M.O.M, era l'unico posto a servizio della vasta e popolosissima zona flegrea e dal 20 aprile 1964 è virtualmente chiuso mentre sono in corso le operazioni di consegna all'amministrazione militare.

Malgrado le assicurazioni precedentmente fornite dal Ministero della sanità non risulta adottata alcuna misura per ripristinare, con l'urgenza che il caso richiede, l'assistenza ospedaliera nella predetta zona, mentre parimenti inevasa è rimasta la promessa di sistemazione di tutto il personale addetto al nosocomio (tre medici, quattro infermieri e 36 generici) che attendono un decisivo e responsabile intervento dell'autorità sanitaria per un pronto reimpiego. (6751)

RISPOSTA. — Alla fine del 1945 il Ministero della difesa-esercito istituì alcuni ospedali per il ricovero e le cure di militari infermi di tbc. appartenenti alle forze armate affidandone la gestione al Sovrano militare ordine di Malta.

Tra questi ospedali vi è compreso quello di San Gennaro in Pozzuoli, allogato in uno stabile di proprietà dell'amministrazione militare.

Nel giugno del 1961, all'atto cioè della cessazione della gestione militare convenzionata, il Ministero della difesa affidò allo S.M.O.M. la continuità dell'attività non più militare, ma civile, richiedendo nel contempo la restituzione dei locali per la fine del 1962.

Tuttavia, a seguito di ulteriori sollecitazioni, si ottenne il rinvio della restituzione dell'immobile al 30 giugno 1964, che il Ministero della difesa ha ora destinato in parte ad accogliere la commissione medica per le pensioni di guerra, in parte ad utilizzarlo come ospedale di Napoli per le seigenze sanitarie dell'esercito e come deposito di materiale sanitario della marina militare.

Per quanto concerne il personale dell'ospedale di San Gennaro di Pozzuoli, lo stesso Ministero della difesa ha fatto presente che ogni provvedimento sul suo reimpiego è di esclusiva competenza dello S.M.O.M.

l'amministrazione sanitaria, nell'intento di venire incontro al personale, ha interessato il medico provinciale di Napoli perché provvedesse a sistemarlo in altri ospedali, ma le possibilità di reimpiego si sono rivelate molto limitate.

Si prospetta, infatti, la possibilità di utilizzare qualche elemento dei sanitari e degli infermieri, che non hanno maturato il diritto per il trattamento di quiescenza, presso l'ospedale di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, che sta procedendo al nuovo organico del personale e alla sua qualificazione, mentre per qualche altro elemento si ritiene possibile una sistemazione presso l'infermeria di Procida, che sta organizzando i suoi servizi.

Di quanto sopra l'ufficio del medico provinciale di Napoli ha informato le organizzazioni sindacali interessate.

Si fa presente, infine, che gli ospedali riuniti di Napoli in data 14 aprile 1964 hanno chiesto al comando militare territoriale la cessione in uso temporaneo dell'ospedale San Gennaro per trasferirvi i ricoverati degli ospedali Gesù e Maria e Santa Maria della Pace in attesa della costruzione del nuovo

gerontocomio nell'area del Caldarelli. Ma tale richiesta, esaminata con la migliore predisposizione da quel comando, anche per le finalità cui tendeva, non è stata accolta.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE LORENZO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se intendano intervenire per l'immediata sospensione del provvedimento di trasferimento dal comune di Riardo (Caserta) a quello di Pietramelara della stazione dei carabinieri, disposto senza considerare alcuni elementi fondamentali che impongono, invece, la permanenza di detta stazione nel comune di Riardo.

Infatti, non si è tenuto conto dell'assoluta necessità in detto comune della presenza dei benemeriti militi dell'arma a causa degli omicidi e degli altri reati colà verificatesi negli ultimi anni in numero maggiore che in Pietramelara e nelle zone circostanti; che Riardo è l'unico centro industriale della zona frequentato da numerosi operai; che sono in atto miglioramenti agricoli e commerciali, con notevole afflusso di frutticoltori ed esportatori i quali non si vedrebbero convenientemente protetti; che il comune di Riardo è in costante, fiorente progresso ed espansione che potrebbero subire arresto dalla diminuita azione di prevenzione e repressione svolta *in loco* dalla stazione dei carabinieri.

Chiede, pertanto, un approfondito esame della situazione al lume delle suesposte circostanze al fine di restituire agli abitanti del comune di Riardo la tranquillità turbata dalla paventata attuazione del suddetto provvedimento. (8405)

RISPOSTA. — Nel quadro delle misure dirette ad adeguare l'ordinamento territoriale dell'arma dei carabinieri alle attuali esigenze dei servizi, la soppressione della stazione dei carabinieri di Riardo è stata decisa, tenuto conto che la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in detto comune è più favorevole di quella presentata dal vicino comune di Pietramelara, nella cui stazione si è preferito, pertanto, concentrare l'attività di vigilanza sui territori di entrambi i comuni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

DE MARZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Sull'annosa questione dell'asporto di ghiaia e sabbia dal fiume Brenta che continua ad aggravarsi a danno dell'agricoltura e delle opere pubbliche in modo veramente impressionante.

Gli organi tutori e di controllo provinciali e regionali continuano ad emanare provvedimenti di chiusura e proibizione completa di escavo che poi sono dalla logica e dalla realtà pratica rimossi, perché non si può far cessare immediatamente e completamente una attività che interessa vari settori sociali e produttivi, mentre potrebbero trovare effetto se la proibizione fosse limitata anzitutto ai grandi impianti fissi causa di tutto il male e fonte di speculazione. Gli organi suddetti fanno riunioni invitando industriali e autotrasportatori e mai il settore agricolo che è interessato per decine di migliaia di famiglie, e neppure si preoccupano di rispondere alle proteste avanzate dal settore.

Chiede inoltre quali provvedimenti urgenti si vogliano prendere per il fatto che in questi giorni la briglia in Brenta, località Marchesane, per presa principale irrigazione è crollata con la conseguenza che mancherà l'irrigazione per diecimila ettari. (8414)

RISPOSTA. — L'interrogazione riflette una volta di più le preoccupazioni dei ceti agricoli della zona di Bassano del Grappa (Vicenza) per l'abbassamento del letto del fiume Brenta; un fenomeno che, pur essendo particolarmente vistoso nel tratto di detto fiume che corre da Bassano a Fontaniva, si è manifestato in parecchi altri corsi d'acqua del compartimento idraulico sottoposto alla vigilanza del magistrato alle acque con sede in Venezia.

L'analisi del fenomeno ha portato a concludere che gli escavi d'inerti, eccezionalmente ingenti nell'ultimo decennio, rappresentano una delle cause meno trascurabili che l'hanno provocato, ma non l'unica; hanno contribuito, infatti, a determinarlo tutte quelle altre attività industriali e agricole che tendono a sfruttare, soprattutto nell'altro corso, le risorse idriche dei fiumi della regione.

In conseguenza, sono state disposte dal precisato magistrato misure restrittive intese a frenare gli escavi di materiali, per avviare il ripascimento naturale dei corsi d'acqua e, per quanto possibile allo stato presente delle cose, stabilizzarne il regime; ciò nell'intento anche di salvaguardare ad un tempo la consistenza delle esistenti difese idrauliche e gli interessi agricoli, minacciati da un soverchio abbassarsi del livello dei fiumi e delle connesse falde sotterranee.

È parimenti da rilevare che la portata dei diritti posti in essere dalle concessioni di esca-

vo, l'entità degli interessi in gioco, ed i riflessi economici e sociali connessi alle attività estrattive, rendono impossibile una immediata e generale cessazione delle attività stesse.

Ciò stante, non sembra del tutto fondata la tesi di attribuire esclusivamente ai pochi e controllati impianti fissi, tuttora in esercizio, la responsabilità di un fatto che, come accennato dianzi, trova le sue cause in un concorrere assai più complesso di circostanze e in un tempo ben più lungo che l'ultimo decennio.

Per quanto riguarda poi l'attività del magistrato alle acque non è esatto che si siano indette riunioni dalle quali sarebbe accuratamente esclusa la rappresentanza dei ceti agricoli. Sollecitato da numerose autorità locali e da vari enti di tutela economica, al fine di affrettare la scadenza delle concessioni a lunga durata ai fini sopraindicati, il precitato magistrato ha tenuto nei giorni 23 e 26 settembre 1964 due riunioni fra rappresentanti di prefetture e camere di commercio, che hanno dato un sodisfacente esito. Infatti tutti i concessionari di escavi, qualunque fosse il termine originariamente previsto, hanno accettato la data del 31 dicembre 1964 come quella di scadenza delle rispettive concessioni, assoggettandosi con ciò stesso all'alea di eventuali rinnovi anno per anno; rinnovi la cui possibilità il magistrato si riserva ovviamente di vagliare di volta in volta, in rapporto all'evolversi della situazione.

Infine, per ciò che concerne la briglia delle Marchesane, bisogna far presente che trattasi di un manufatto distinto dalle difese fluviali, creato esclusivamente a beneficio della derivazione goduta a scopi irrigui dagli agricoltori del luogo.

Data tale utilità, esclusivamente privata, della briglia, gli interessati, dal momento che attribuiscono la responsabilità dei cedimenti ultimamente verificatisi agli escavatori, sono i soli legittimati a chiedere gli accertamenti e la liquidazione dei danni nei confronti dei responsabili.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

DE PASCALIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere – preso atto del fatto che più volte il consiglio comunale di Vigevano (Pavia) è intervenuto sul problema dell'assegnazione di alloggi da parte dell'Istituto autonomo case popolari, e di fronte alla dichiarazione resa dal sindaco di Vigevano nella seduta consiliare del 22 luglio 1964, secondo la quale per l'assegnazione di 48 alloggi in zona Santa Maria, il comune avrebbe inviato all'Istituto autonomo case popolari un elenco di famiglie bisognose e in parte sfrattate, senza che neppure una sola di esse fosse presa in considerazione – il suo parere sull'attività dell'Istituto autonomo case popolari di Pavia e per sapere se ritenga opportuno, al fine di far luce sugli episodi indicati e di tranquillizzare l'opinione pubblica vigevanese, un immediato intervento. (7216)

RISPOSTA. — L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia ha realizzato 48 alloggi popolari in località Santa Maria del comune di Vigevano, fruendo del contributo dello Stato ai sensi della legge 26 ottobre 1960, n. 1327.

Il bando per l'assegnazione di tali alloggi stabiliva il termine della presentazione delle domande dal primo al 10 ottobre 1963, riservando ai profughi, ai sensi delle vigenti disposizioni, 7 alloggi per cui gli alloggi assegnati si riducevano a 41.

Pervennero ben 244 domande il cui esame fu effettuato da apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto. È stato eseguito un tassativo criterio nell'esame delle documentazioni degli interessati ai fini della formulazione della graduatoria degli assegnatari.

In base a tale graduatoria gli assegnatari furono immessi negli alloggi il 6 luglio 1964.

Effettivamente il sindaco di Vigevano per ovviare ad alcuni casi di famiglie bisognose con lettera in data 5 ottobre 1963 segnalò tre nominativi all'I.A.C.P. di Pavia, con lettera 18 ottobre 1963 ancora segnalò un nominativo, mentre con lettere in data 23 ottobre 1963, 26 ottobre 1963 e 14 gennaio 1964 provvide a segnalare altri 13 nominativi. Tali lettere si riferivano a particolari situazioni che furono vagliate dalla citata commissione in riferimento e comparativamente agli altri 227 casi sottoposti al suo esame, tenendo presente anche qui tutti gli elementi necessari alla valutazione stessa.

Devesi specificare che dei 17 segnalati dal sindaco di Vigevano, uno è risultato classificato al quarto posto della graduatoria e quindi dichiarato assegnatario. Per gli altri, 5 non avevano presentato domanda per l'assegnazione, 4 sono risultati provvisti di alloggi sufficienti ed igienici, 3 non avevano il requisito della anzianità di residenza, ed altri erano carenti di altri vari requisiti di legge.

Si può pertanto assicurare l'interrogante che i nominativi segnalati dal sindaco di Vi-

gevano all'Istituto autonomo per le case popolari di Pavia sono stati considerati con ogni attenzione e imparzialmente, unitamente a tutte le domande pervenute all'istituto stesso, e se nel pieno rispetto degli interessi di tutti i concorrenti, i segnalati non hanno trovato capienza, si confida che le aspettative degli stessi possano trovare accoglimento in relazione ai programmi futuri che saranno attuati dall'istituto.

Il Ministro: MANCINI.

DE PASQUALE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere le conclusioni dell'inchiesta effettuata dal prefetto di Messina a carico del direttore amministrativo degli ospedali riuniti Piemonte e Margherita di Messina, dottor Barbera Pietro.

L'interrogante chiede di conoscere se siano stati accertati i reati e le scorrettezze di cui il predetto funzionario si sarebbe reso responsabile nell'esercizio delle sue funzioni ed, in particolare, se sia vero che egli:

1) ha creato un grave malcontento nel personale adottando provvedimenti disciplinari faziosi ed usando abitulamente un linguaggio sconveniente;

2)in diverse ovvasioni ha aizzato taluni dipendenti ad atti di insubordinazione contro il commissario prefettizio degli ospedali, nei confronti del quale egli stesso ha, a più riprese, tenuto un contegno scorretto, arrivando a non rivolgergli per lungo tempo la parola;

3) ha adottato provvedimenti interni per recupero di spedalità, dannosi per l'ente ospedaliero, in quanto manifestatisi privi di fondamento legale;

4) durante il suo breve servizio ha usufruito a più riprese di lunghi periodi di congedo ordinario e straordinario, regolarmente retribuito, senza averne alcun diritto;

5) nel dicembre 1962 ha usufruito per circa 25 giorni del ricovero nella clinica chirurgica dell'ospedale Piemonte, occupando una stanza di prima classe, nella quale pernottava anche la moglie, senza pagare alcuna differenza di classe ed usufruendo, al contempo, della macchina e dell'autista dell'ospedale;

6) durante il predetto ricovero, pur essendo ovviamente assente da lservizio ha percepito l'indennità per lavoro straordinario ed il provento delle addizionali sui paganti in proprio;

7) analogo trattamento si è riservato nel febbraio 1963 durante un'altra lunga assenza dal servizio;

8) ha fatto corrispondere indebitamente l'indennità per lavoro straordinario ad alcuni impiegati che non lo avevano effettuato;

9) ha permesso, con il suo operato, che una ditta esercente la vendita di carne bovina, pur non dando sufficienti garanzie, si aggiudicasse la fornitura della carne agli ospedali; tale ditta, esclusa dalla rosa degli invitati alla gara dal commissario prefettizio, vi sarebbe stata inclusa di soppiatto perché il Barbera, asserendo il falso, avrebbe ingannato l'economo;

10) ha preteso, contro il parere del direttore sanitario e del farmacista, che fosse inserito nell'elenco dei farmaci, per la gara di fornitura, un prodotto di una determinata ditta, in quantità rilevante, senza che ce ne fosse alcun bisogno;

11) ha dato ripetutamente occasione di gravi e fondate critiche per il suo comportamento scorretto sul piano morale nei confronti di taluni dipendenti.

Si chiede infine di sapere se sia vero che il commissario prefettizio ha richiesto l'intervento della magistratura a proposito di certe assunzioni di personale giornaliero operate dal Barbera, a quel che pare, dietro promessa di compensi in danaro.

L'interrogante chiede di conoscere, accertate tali responsabilità a carico del Barbera, quali provvedimenti si intendano adottare nei suoi confronti, a tutela della onorabilità della pubblica amministrazione. (2271)

RISPOSTA. — A seguito della risposta alla stessa interrogazione (allegato al resoconto della seduta del 4 febbraio 1964), si comunica ora che in data 27 ottbre 1964 il giudice istruttore ha spiccato mandato di cattura per concussione, turbativa pubblico incanto e abuso di atti d'ufficio a carico del dottor Pietro Barbera, direttore amministrativo degli ospedali riuniti di Messina.

Si fa presente, inoltre, che la legione territoriale dei carabinieri di Messina ha proceduto all'arresto del Barbera alle ore 16 del giorno 27 ottobre 1964.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il grave problema della scuola nel nuovo quartiere Cep di Messina (Minissale). Si tratta di circa duemila famiglie venute ad abitare nel nuovo quartiere, sprovvisto totalmente di aule scolastiche. Migliaia di bambini sono costretti, per recarsi nel più vicino villaggio per altro

scarsamente dodato di aule (Contesse), ad attraversare una strada di grande traffico (la Messina-Catania) con grave pericolo per la loro incolumità.

L'interrogante chiede che, almeno per l'anno in corso, ed in attesa di provvedimenti definitivi, venga adottata urgentemente qualche soluzione provvisoria per consentire ai bambini del Cep di frequentare la scuola nel loro villaggio, senza sottoporli a lunghi e pericolosi percorsi. (7970)

RISPOSTA. — Con l'inizio del corrente anno scolastico, il quartiere Cep di Minissale di Messina risulta abitato da poche centinaia di persone i cui figli frequentano le scuole non molto distanti del rione Gazzi e di via La Farina. Da parte del Ministero e del provveditore agli studi non è mancato il più attivo interessamento per la realizzazione del nuovo quartiere di un edificio scolastico.

S'informa, al riguardo, che il Ministero fece promessa al comune interessato di contributo statale fin dal 1959 sulle somme di lire 80 milioni e di 45 milioni per la costruzione degli edifici della scuola elementare e della scuola materna.

Il progetto dell'edificio della scuola elementare è stato approvato dagli organi tecnici competenti in data 4 luglio 1964 per l'importo di lire 100 milioni.

Il comune di Messina ha, pertanto, presentato al Ministero domanda di contributo sulla ulteriore spesa di lire 20 milioni occorrente alla costruzione dell'edificio della scuola elementare, come da progetto approvato.

Si assicura che la richiesta sarà tenuta in particolare considerazione in sede di elaborazione del prossimo programma di finanziamento di opere di edilizia scolastica e che il Ministero non mancherà di seguire, con la dovuta attenzione, l'ulteriore corso delle pratiche relative all'utilizzazione dei contributi di che trattasi.

Il Ministro: GUI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i criteri con i quali è stato assegnato all'accademia filarmonica di Messina la sovvenzione globale di lire 800 mila per l'attività della stagione 1964-65.

A nulla è valso alla competente commissione consultiva constatare la crescente attività svolta dall'ente, la serietà dei programmi e l'interesse ad essi dedicati dal pubblico e del favorevole giudizio della stampa; ciò mette in rilievo la discriminazione che viene perpetrata a danno dell'accademia filarmonica messinese che ha il torto di essere considerata città di provincia e non grande centro per il quale è sempre possibile reperire le varie centinaia di milioni.

L'interrogante chiede al ministro se intenda riesaminare la questione al fine di concedere un adeguato aumento del contributo concesso, al fine di evitare che l'accademia sia costretta ad interrompere la propria attività artistica ingenerando così una spiacevole situazione per la cittadinanza messinese. (8612)

RISPOSTA. — La circostanza che, per la stagione concertistica 1964-65, la sovvenzione statale a favore dell'accademia filarmonica di Messina abbia dovuto essere contenuta nella misura identica a quella delle precedenti stagioni – di lire 800 mila – non può essere interpretato come segno di scarsa considerazione né verso la città di Messina – una delle pochissime, non capoluoghi di regione, che abbiano più di una istituzione concertistica sovvenzionata – né verso l'attività lodevolmente svolta dalla predetta accademia.

La mancanza di ogni possibilità di aumento è stata infatti, determinata – come per tutte le attività di concerti – dalla minore disponibilità dei fondi che, per la stagione 1964-65, il Ministero del turismo e dello spettacolo ha potuto porre a disposizione del settore della concertistica.

Si assicura che, in sede di determinazione dei contributi per le future stagioni 1965-66, sarà tenuta presente con particolare attenzione la posizione della suddetta accademia, alla cui attività sarebbe, per altro, opportuno che anche gli enti locali contribuissero in misura efficace.

Il Ministro: CORONA.

DE ZAN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza delle preoccupazioni esistenti nella popolazione di Brescia per il continuo aggravarsi dell'inquinamento atmosferico. Anche in relazione ad un voto espresso dalla commissione locale per la lotta contro lo *smog*, l'interrogante chiede di conoscere come il ministro intenda intervenire. In particolare, in occasione della enunciata emanazione della legge per il risanamento atmosferico della città, si chiede se si ritenga opportuno che Brescia venga catalogata nel gruppo *B*), invece che nel gruppo *C*) come da notizie recentemente diffuse dalla stampa. (7651)

RISPOSTA. — Nel progetto di legge elaborato da questo Ministero per il controllo del-

l'inquinamento atmosferico - attualmente all'esame del Senato - la ripartizione in « zone » del territorio nazionale sottoposto alle norme restrittive non è predeterminata e fissa. Lo stesso progetto di legge prevede che la classificazione dei comuni nelle tre zone *A*, *B*, *C*, dovrà farsi con decreto del ministro della sanità, e per la classificazione stessa, devono essere presi in considerazione, oltre al numero degli abitanti, le caratteristiche geografiche urbanistiche, industriali e metereologiche dei singoli comuni interessati. Perciò, ove l'inquinamento atmosferico nella città di Brescia sarà giudicato tale da richiedere l'inserimento nella « zone *B* » configurata dal progetto di legge, l'inserimento stesso potrà agevolmente aver luogo.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE ZAN. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza di una lettera inviata il 20 luglio 1964 al direttore della società I.R.I. stabilimenti di Santo Eustacchio (Brescia) dal dipendente Battista Fenaroli, responsabile del magazzino centrale.

In tale lettera il Fenaroli, nello spirito dello scritto di Giorgio Bo *Il nuovo ciclo*, avanzava riserve sull'impostazione dei rapporti umani nell'azienda e sulla conduzione tecnica della stessa, chiedendo per coerenza di essere trasferito ad un altro qualsiasi posto di lavoro.

Successivamente, in data 31 luglio, la direzione della società risolveva bruscamente e totalmente il rapporto di impiego nei confronti del Fenaroli, facendo esplicito e polemico riferimento alla lettera stessa, senza tuttavia toccare la sostanza dei motivi che l'avevano ispirata.

L'interrogante chiede pertanto al ministro:

a) se sia a conoscenza delle ragioni addotte dalla direzione della società e se esse giustifichino, a suo giudizio, tale provvedimento;

b) se (su un piano più generale) ritenga lecito a un dipendente di aziende del gruppo I.R.I. avanzare riserve sui modi di gestione interna, in spirito di corretta e attiva collaborazione;

c) se, in particolare, intenda intervenire direttamente nella situazione interna degli stabilimenti di Sant'Eustacchio, oggetto da anni di fondate preoccupazioni da parte delle autorità provinciali e dei lavoratori interessati. (7653)

RISPOSTA. — Il caso è noto a questo Ministero che ha esperito ogni utile intervento perché esso venisse sodisfacentemente risolto.

Purtroppo nei confronti del Fenaroli era ormai venuta a determinarsi una situazione di evidente incompatibilità ambientale (del resto dal Fenaroli stesso sottolineata nella nota lettera da cui il caso è sorto) che rendeva impossiblie o quanto meno inopportuna una sua sia pur diversa utilizzazione nell'ambito della azienda. Ciò ha portato alla risoluzione consensuale del rapporto di impiego.

Comunque, in considerazione della particolare situazione del Fenaroli, e delle circostanze in cui la cessazione del rapporto ha avuto luogo, è stata valutata la possibilità di una sua riassunzione presso altra azienda del gruppo I.R.I.

Egli è stato quindi assunto in servizio, a decorrere dal 1° dicembre 1964 presso la società A.T.U.B. di Brescia, con lo stesso trattamento economico di cui già godeva alla Sant'Eustacchio.

Per quanto riguarda, poi, la situazione generale della azienda, si ritiene doveroso precisare che gli stabilimenti Sant'Eustacchio sono interessati ad un complesso processo di riorganizzazione che, studiato e predisposto dalla Finmeccanica, si avvia, attraverso notevoli sforzi, ad una concreta realizzazione dalla quale si auspica possa derivare un deciso miglioramento delle loro condizioni economico-produttive.

Il Ministro: Bo.

DE ZAN. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria e commercio.* — Per sapere se siano a conoscenza della preoccupante situazione igienico-sanitaria esistente nei comuni montani di Valvestino, Magasa e Capovalle (Brescia) in seguito all'insufficiente ed irregolare erogazione di energia elettrica da parte della società idroelettrica Valvestino.

Gli inconvenienti maggiori, già denunciati dagli amministratori interessati e dall'ufficio sanitario, sono i seguenti:

1) le pompe di sollevamento dell'acquedotto comunale di Capovalle non sono in grado di funzionare regolarmente per cui la popolazione è costretta a servirsi di acqua di pozzi e cisterne di dubbia potabilità;

2) i prodotti soggetti a conservazione in frigoriferi vengono frequentamente e largamente deteriorati;

3) la scarsa illuminazione notturna ostacola l'adeguata assistenza medica e ostetrica.

Poiché il protrarsi di tale situazione, oltre che provocare rilevanti danni all'economia e

all'industria turistica, rischia di aggravare pericolosamente lo stato igienico-sanitario della zona, l'interrogante chiede come i ministri interessati intendano intervenire e quali forme di controllo sia possibile mettere in atto nei confronti della società elettrica Valvestino. (7654)

RISPOSTA. — Il medico provinciale di Brescia, non appena avuta notizia dei danni derivanti dalla insufficiente energia elettrica erogata nei comuni di Magasa, Capovalle e Valvestino, richiese l'intervento della prefettura per normalizzare la situazione.

Per quel che riguarda l'approvvigionamento idrico dei predetti centri montani, mentre nel comune di Magasa la distribuzione è normale e la diminuzione registrata in Valvestino deve riferirsi ad impoverimento delle sorgenti, la distribuzione discontinua di Capovalle è invece imputabile alla lamentata diminuzione di energia elettrica.

Si deve per altro rilevare che nell'attuale stagione non sono da nutrire preoccupazioni e comunque gli inconvenienti saranno eliminati non appena l'erogazione di energia elettrica verrà totalmente normalizzata.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione, che si riferisce alla ostacolata assistenza medica e ostetrica a causa della scarsa illuminazione notturna, si precisa che gli anzidetti comuni sono costituiti da piccoli nuclei abitati, sparsi in un vasto territorio in zona di montagna ove non esistono nè ospedali, nè sale per gestanti.

Pertanto gli inconvenienti lamentati possono essere riportati agli inconvenienti che si possono verificare nelle altre località in casi analoghi.

Si assicura, infine, di aver interessato la prefettura di Brescia al fine di accertare – tramite il competente ufficio del genio civile – la rispondenza tecnica degli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica ed, ove il caso lo richieda, intervenire ai sensi del testo unico del 1933, n. 1775, per rimuovere sollecitamente gli inconvenienti lamentati dall'interrogante.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che il prefetto di Caltanissetta ha emanato una circolare ai sindaci di tutta la provincia ed all'autorità di polizia con la quale:

a) prende posizione contro le organizzazioni sindacali (C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L.) che conducono unitariamente la lotta contro la istituzione del libretto di lavoro per l'accertamento delle giornate lavorative dei braccianti agricoli ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici;

b) fa arbitrarie affermazioni in ordine all'attuale situazione degli elenchi anagrafici;

c) ordina alle autorità di polizia di fare accertamenti sugli elenchi anagrafici e denunciare alle autorità giudiziarie i casi di iscrizione illegale. È opportuno ricordare che la iscrizione o cancellazione dagli elenchi anagrafici è, per legge, di competenza delle apposite commissioni comunali;

d) ordina ai sindaci di intervenire, quali ufficiali di Governo, per svolgere adeguata azione affinché i lavoratori desistano dall'azione sindacale;

2) se siano a conoscenza del fatto che i carabinieri hanno iniziato, in numerosi comuni della provincia di Caltanissetta, massicci e minacciosi interrogatori ai braccianti agricoli per accertare il loro diritto o meno ad essere iscritti negli elenchi anagrafici;

3) se il prefetto di Caltanissetta sia stato informato:

a) delle dichiarazioni fatte dal ministro del lavoro e della previdenza sociale alla Commissione lavoro della Camera dei deputati e cioè che il Governo è del parere di congelare l'attuale situazione di accertamento presuntivo delle giornate di lavoro dei braccianti agricoli ai fini della iscrizione negli elenchi anagrafici in attesa della sistemazione definitiva della questione;

b) dell'accettazione da parte del Governo di un ordine del giorno dell'interrogante e di altri parlamentari (seduta della Camera del 15 settembre 1964) col quale si invitava il Governo a congelare l'attuale situazione degli elenchi delle commissioni relative alla istituzione dei libretti di lavoro;

4) se ritengano l'operato del prefetto di Caltanisetta in contrasto con i suoi compiti e, soprattutto, in contrasto con le posizioni espresse dal Governo alla Camera ed alla Commissione lavoro;

5) se ritengano necessario e urgente:

a) destituire dal suo incarico il prefetto di Caltanisetta il quale dimostra chiaramente la sua incapacità ad assolvere all'alto e delicato compito che gli è stato affidato;

b) invitare le autorità di polizia a non interferire su ciò che la legge demanda alla competenza di apposite commissioni (la iscrizione o cancellazione dagli elenchi anagrafici);

c) disporre con la massima urgenza il congelamento dell'attuale situazione di accertamento presuntivo per l'iscrizione negli elenchi anagrafici in attesa di un organico provvedimento legislativo. (8643)

RISPOSTA. — Allo stato della vigente legislazione, solo le commissioni provinciali per l'accertamento dei lavoratori agricoli sono competenti a stabilire le modalità da eseguire per l'accertamento stesso ai fini previdenziali.

Il ministro del lavoro, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza in materia, ha solo la possibilità – come ha fatto con la circolare del 2 luglio 1964 – di dare consigli o suggerimenti, ferma restando, per le commissioni stesse, la libertà di decidere definitivamente.

Considerato che i criteri di accertamento della manodopera agricola devono corrispondere alla reale situazione dell'occupazione nelle varie province, le commissioni, come è stato chiarito nella circolare suindicata, hanno il dovere di predisporre modalità di accertamento che tengano presenti anche le particolari situazioni ambientali.

Con l'emanazione della nota sentenza n. 65/62 della Corte costituzionale, il solo sistema di accertamento possibile è quello riferito all'effettivo impiego della manodopera per cui le competenti commissioni provinciali sono tenute a stabilire modalità di rilevazione che conducano all'accertamento della reale occupazione.

Comunque, le deliberazioni delle commissioni di cui si tratta per l'anno agrario 1964-65 producono effetti per detto anno solo ai fini dei contributi agricoli unificati, mentre sono suscettibili di influire sugli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai fini delle prestazioni previdenziali, soltanto per l'anno agrario 1965-66.

Si assicura l'interrogante che il ministro segue attentamente il problema e che, ove i sistemi di accertamento adottati si rilevassero di pregiudizio per la tutela previdenziale dei lavoratori, non mancherebbe di adottare tempestivamente le misure del caso.

È noto, tuttavia, che il problema in esame è oggetto di una proposta di legge del deputato Marotta ed altri, attualmente all'esame del Parlamento che potrà quindi pronunciare al riguardo legislativamente.

Per quanto concerne il comportamento del prefetto della provincia di Caltanissetta, il Ministero dell'interno ha fatto conoscere che il prefetto stesso, con propria circolare, si è limitato a richiamare l'attenzione dei sindaci, degli altri pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblici servizi della zona sulla circostanza che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ottenuta con mezzi fraudolenti da coloro che non hanno la qualifica richiesta, costituisce grave illecito penale perseguibile d'ufficio, e sulla necessità, di conseguenza, di agire in ordine a tali fatti con i poteri ed i doveri inerenti alla loro qualità.

Secondo lo stesso Ministero, dalle indagini esperite non è risultato che siano stati effettuati « massicci e minacciosi interrogatori » ma che sono stati condotti normali accertamenti da parte del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri in ordine ai predetti fatti, accertamenti per altro limitati finora al solo comune di Mazzarino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

DI PIAZZA. — *Al Ministro dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere in che modo intendano intervenire per rasserenare i lavoratori agricoli siciliani, i quali, attraverso il deliberato della commissione prefettizia per i contributi agricoli unificati che istituisce il libretto di lavoro, vedono compromesso il loro diritto all'assistenza e previdenza, data la particolare ambientazione sociale della regione che li porrebbe in posizione di sudditanza nei confronti degli agrari.

Se ritengano di dover intervenire per fare riesaminare il deliberato della commissione prefettizia per attuare un sistema di accertamento per la iscrizione negli elenchi anagrafici che non sia quello del libretto, così come è anche previsto nella circolare ministeriale emanata in proposito.

Se siano a conoscenza, e nel caso quali provvedimenti intendano adottare, della circolare del 2 ottobre 1964, n. 83978/1.7.2., divisione terza, emanata dal prefetto di Palermo, nella quale, a proposito delle manifestazioni dei braccianti agricoli siciliani sono contenute espressioni come la seguente: « proteste e critiche portate avanti con vasto e ben organizzato clamore e perfino in sede parlamentare »; lesive del prestigio e delle istituzioni democratiche del paese. (8708)

RISPOSTA. — Allo stato della vigente legislazione, solo le commissioni provinciali per l'accertamento dei lavoratori agricoli sono competenti a stabilire le modalità da eseguire per l'accertamento stesso ai fini previdenziali.

Lo scrivente, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza in materia, ha solo la possibilità – come ha fatto con la circolare del 2 luglio 1964 n. 18 – di dare consigli o suggerimenti, ferma restando, per le commissioni stesse, la libertà di decidere definitivamente.

Considerato che i criteri di accertamento della manodopera devono corrispondere alla reale situazione dell'occupazione nelle varie province, le commissioni, come è stato chiarito nella circolare suindicata, hanno il dovere di predisporre modalità di accertamento che tengano presenti anche le particolari situazioni ambientali.

Con l'emanazione della nota sentenza n. 65/62 della Corte costituzionale, il solo sistema di accertamento possibile è quello riferito all'effettivo impiego della manodopera per cui le competenti commissioni provinciali sono tenute a stabilire modalità di rilevazione che conducano all'accertamento della reale occupazione.

Comunque, le deliberazioni delle suddette commissioni per l'anno agrario 1964-65 producono effetti solo ai fini dei contributi agricoli unificati, mentre sono suscettibili di influire sugli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai fini delle prestazioni previdenziali, soltanto per l'anno agrario 1965-66.

Si assicura l'interrogante che lo scrivente segue attentamente il problema e che, ove i sistemi di accertamento adottati si rivelassero di pregiudizio per la tutela previdenziale dei lavoratori non mancherebbe di adottare tempestivamente le misure del caso.

È noto, tuttavia, che il problema in esame è oggetto di una proposta di legge del deputato Marotta ed altri, attualmente all'esame del Parlamento che potrà quindi pronunciarsi al riguardo legislativamente.

Per quanto concerne l'espressione contenuta nella circolare emanata dal prefetto di Palermo, di cui è cenno nell'interrogazione, il Ministero dell'interno ha precisato che con essa si è inteso semplicemente dichiarare la infondatezza delle critiche e delle proteste sollevate contro l'istituzione del libretto di lavoro per i lavoratori agricoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

D'IPPOLITO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i provvedimenti disciplinari che intendano adottare a carico del brigadiere dei carabinieri di Manduria (Taranto) il quale – in contrasto con le disposizioni ricevute e l'atteggiamento osservato dall'arma negli altri comuni delle province salentine in cui sono in corso movimenti sindacali di contadini per l'applicazione della legge del 25 febbraio 1963, n 327 – procedeva di propria iniziativa, senza quindi che esistesse alcun provvedimento di carattere giudiziario, al sequestro di una parte delle uve vendemmiate dal contadino Luigi Buccoliero (da Sava), colono dell'azienda Daugento Alfredo, sita in agro di Manduria. (8123)

RISPOSTA. — Secondo gli accertamenti effettuati, il caso segnalato dovrebbe riferirsi ad un'operazione di polizia giudiziaria compiuta dall'arma dei carabinieri di Manduria in seguito alla querela sporta il 16 settembre scorso dalla signora Duggento Maria nei confronti dei suoi coloni Giuseppe e Salvadore Buccoliero i quali, contro la volontà della proprietaria, stavano procedendo alla divisione del raccolto dell'uva, trattenendo, come quota loro spettante, il 58 per cento del prodotto, anziché il 50 per cento previsto dal contratto, perché convinti che la nuova legge sui contratti agrari, anche se non ancora entrata in vigore, avesse già modificato il rapporto mezzadrile.

Delle indagini veniva incaricato il brigadiere dei carabinieri Tommaso Tartarelli, appartenente alla squadra di polizia giudiziaria, che, portatosi sul posto, secondo le istruzioni ricevute dal pretore di Manduria, diffidava i due Buccoliero a non proseguire nella loro azione, in quanto avrebbero potuto rendersi responsabili di appropriazione indebita aggravata e li invitava a rispettare il contratto, salvo poi, in caso di sopravvenienza di una nuova legge, a chiedere le eventuali differenze del prodotto che la proprietaria, per sua espressa dichiarazione, non avrebbe negato.

Nonostante l'intervento del sottufficiale, i predetti non desistevano dal loro atteggiamento, per cui il brigadiere Tartarelli, constatata la flagranza del reato, procedeva al sequestro dell'8 per cento del prodotto, ai sensi degli articoli 219 e 222 del codice di procedura penale.

L'operazione è stata condotta alle dirette dipendenze ed in conformità alle precise direttive della competente autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

DOSI. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio estero.* — Per sapere se – a co-

noscenza del fatto che le importazioni di biancheria da casa (voce doganale 62.02) in provenienza da Hong Kong e, in minor parte, da altri paesi orientali, sono passate da 29 milioni di lire nel 1957 a 1.975 milioni di lire nei primi sei mesi del 1964 (cifre le quali non tengono conto delle importazioni che, per avere un valore unitario inferiore alle lire 250.000, sono esentate dalle formalità valutarie e non sono quindi classificate nelle statistiche del commercio con l'estero); a conoscenza altresì del fatto che tali importazioni, effettuate da taluni grossisti importatori a prezzi inferiori (a seconda degli articoli) da 2 a 4 volte il costo di produzione dei corrispondenti prodotti italiani, hanno pressoché inaridito la nostra produzione (della filatura, della tessitura e dell'artigianato ricamatore), e che per la crisi dell'artigianato ricamatore, oltre 20.000 lavoranti a domicilio essenzialmente concentrati nella Toscana, sono rimasti senza lavoro; ritengano – avuto riguardo alle norme nazionali ed internazionali relative alla difesa dalle concorrenze anormali – di adottare opportune misure allo scopo di contenere tale importazione anche in relazione alla situazione della bilancia commerciale. (8068)

RISPOSTA. — La voce 62.02 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, comprende biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento.

Detti prodotti, se provenienti da Hong Kong e da Timor portoghese, sono ammessi all'importazione direttamente dalle dogane, ad eccezione di quelli compresi nella tabella *A import* annessa al decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308) che sono soggetti a licenza ministeriale.

Se provenienti dalla Cina continentale, la loro importazione è sempre vincolata a licenza (tabella *B import* annessa al decreto ministeriale 10 luglio 1963, *Gazzetta ufficiale* del 16 gennaio 1964, n. 12).

Di seguito si riportano i dati, espressi in valore, relativi alle importazioni effettuate negli anni 1957, 1962, 1963 e nel 1° semestre 1964, risultanti dalle pubblicazioni edite dall'Istituto centrale di statistica: *Statistica mensile del Commercio con l'estero.*

È da tener presente in merito che le rilevazioni statistiche delle importazioni, effettuate in sede doganale, comprendono anche – contrariamente a quanto ritiene l'interrogante – le importazioni di valore inferiore a lire italiane 250 mila, che avvengono senza « licenza » ministeriale e senza formalità valutarie allorché le merci importate sono soggette a dazio doganale.

Nel caso in esame, poiché le importazioni che rientrano nella voce doganale 62.02 sono soggette a dazio doganale, esse vengono rilevate dalle dogane ai fini statistici.

(Valore in migliaia di lire)

Anno 1957

In provenienza da Hong Kong	L. 25.278	
Da altre provenienze	» 194.463	
Importazioni complessive		L. 219.741

Anno 1962

In provenienza da Hong Kong	L. 1.129.847	
Da altre provenienze	» 868.876	
Importazioni complessive		L. 1.998.723

Anno 1963

In provenienza da Hong Kong	L. 1.572.957	
» » Cina continentale	» 255.860	
» » Timor portoghese	» 176.889	
Da altre provenienze	» 1.764.489	
Importazioni complessive		L. 3.770.195

Primo semestre Anno 1964

In provenienza da Hong Kong	L. 1.925.747	
» » Cina continentale	» 113.184	
» » Timor portoghese	» 538.170	
Da altre provenienze	» 1.166.521	
Importazioni complessive		L. 3.743.622

Dai dati su esposti si rileva che le importazioni da Hong Kong e da altri paesi orientali che, come è noto, sono favorite dai prezzi più vantaggiosi derivanti, fra l'altro, dalla minore incidenza delle spese di manodopera sui costi di produzione, risultano in costante aumento e l'incremento verificatosi, a partire dal 1957, appare in effetti notevole e, comunque, superiore a quello rilevato per altre provenienze.

Il Ministero delle finanze non ha mancato, per altro, in passato, di richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici per un accurato controllo dei valori imponibili dichiarati per le merci in provenienza da detti paesi.

In proposito, va però notato che, ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, conformi agli accordi internazionali in vigore - G.A.T.T. e convenzione di Bruxelles sul valore in dogana delle merci - il valore imponibile delle merci presentate all'importazione va determinato sulla base del loro prezzo normale al momento dello sdoganamento, intendendosi per tale il prezzo che può ritenersi convenuto, per dette merci, in una transazione effettuata in condizioni di libera concorrenza tra un compratore e un venditore indipendenti.

Tali norme non consentono di utilizzare, per la determinazione dell'imponibile doganale, nè i prezzi praticati sul mercato interno del paese esportatore, nè i prezzi praticati per prodotti nazionali nel paese di importazione.

D'altra parte occorre tener presente che l'applicazione di un valore imponibile ai fini doganali che si discosti da quello che rappresenta il prezzo di libera concorrenza praticato alla generalità degli acquirenti e non soggetto ad eventuali rettifiche per effetto di sconti o riduzioni particolari, non potrebbe essere sostenuto nel quadro di applicazione degli accordi internazionali in vigore.

Il problema segnalato è stata posto allo studio da tempi anche da questo Ministero. Fino al momento attuale non è stato possibile però delimitarne i termini e la reale portata, in quanto è mancato - e manca tuttora - un essenziale elemento di giudizio, cioè il raffronto fra il valore delle importazioni da Hong Kong delle merci di che trattasi, e quello della produzione nazionale dei corrispondenti settori merceologici, atteso che le associazioni nazionali di categoria non sono state in grado di fornire dati a tale riguardo.

Va tenuto presente, per altro, il fatto significativo che negli ultimi anni si è verificata una considerevole dilatazione dei consumi anche nel settore dei beni essenziali, la quale ha avuto pesanti ripercussioni sulle importazioni degli stessi beni, per cui anche il notevole incremento degli acquisti in parola sulla piazza di Hong Kong va considerato nel quadro della più ampia capacità di assorbimento del mercato italiano.

D'altra parte, non va neanche dimenticato che le nostre esportazioni degli stessi articoli hanno avuto, nel periodo intercorrente tra l'anno 1957 e l'anno 1963, un sodisfacente andamento, essendo passate da un valore complessivo di lire italiane 872 milioni nel 1957 a lire italiane 2.705 milioni nel 1960 (+ 210 per cento) la lieve contrazione verificatasi negli anni successivi (1963 = lire italiane 2.192 milioni) è da mettere in rapporto con gli stessi motivi sopraindicati, che hanno determinato un relativo aumento delle nostre importazioni ed una relativa diminuzione delle nostre esportazioni.

Comunque, fino a quando le associazioni nazionali interessate non saranno in grado di fornire dati, sia pure a carattere valutativo, circa lo sviluppo della produzione nazionale del ramo, non sarà possibile valutare esattamente gli effetti che le accresciute importazioni da Hong Kong possono determinare sull'attività dei settori produttivi nazionali interessati.

Circa l'accenno al carattere anormale della concorrenza di che trattasi, che viene effettuata dagli esportatori di Hon Kong, ed alle eventuali misure da adottare per farvi fronte, si deve osservare che resta sempre agli interessati la possibiltà di porre in moto il meccanismo anti-*dumping* previsto dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, sempreché, beninteso, si possa dimostrare che sussistono le condizioni di applicazione della legge stessa.

S'informa, infine, che il problema in argomento, riferito alla sua più ampia portata dell'andamento delle importazioni in Italia di tessuti di cotone, sta formando oggetto di attento esame da parte di questo Ministero e di quello dell'industria e del commercio, per l'eventuale adozione di idonee misure nell'ambito dell'accordo sul commercio internazionale dei manufatti cotonieri.

Il Ministro del commercio con l'estero: MATTARELLA.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano opportuno intervenire con la massima urgenza affinché sia concessa

l'autorizzazione alla emissione del prestito obbligazionario previsto dalle legge per la costruzione dell'autostrada Torino-Asti-Alessandria-Piacenza.

L'interrogante fa presente che ogni determinazione è stata compiuta, che il progetto e la convenzione sono pronte, che parte del progetto è approvato e parte in corso di approvazione e lo stesso è di sodisfazione per le popolazioni che l'autostrada dovrà servire e concordato tra i presidenti delle province ed i sindaci delle zone stesse e che attualmente quindi manca solo per l'inizio dei lavori l'autorizzazione del prestito obbligazionario.

L'interrogante fa notare che anche a parere dei presidenti e sindaci suddetti la copertura del prestito non incontrerà difficoltà dato il carattere di spesa produttiva e l'importanza che la nuova arteria avrà per l'economia locale e nazionale.

Fa presente che il ritardo dell'inizio dei lavori ha allarmato le popolazioni interessate dato che le attuali strade sono saturate al punto da essere di intralcio alle possibilità di sviluppo ed, alle volte, della stessa esistenza delle vitali attività delle zone incidendo così negativamente sulle esigenze produttive nazionali e per il fatto ormai a tutti noto che su tali strade – causa il traffico sempre crescente avvengono numerosi e gravi incidenti.

L'interrogante fa presente inoltre come ogni ritardo alla esecuzione dell'opera oltre ad arrecare un gravissimo danno alle popolazioni del Piemonte-Liguria-Emilia e della provincia di Pavia toglierebbe al porto di Genova uno strumento essenziale ed indispensabile di collegamento con il centro e ovest Europa. (4430)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4642, del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pag. 3778*).

FASOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che siè venuta a creare nello stabilimento S.I.O. di La Spezia la cui direzione ha chiesto il licenziamento di 24 dipendenti su un totale di 80 che costituiscono la maestranza e che – mentre erano ancora in corso trattative sindacali con la partecipazione anche di organi di Governo per scongiurare il grave provvedimento – ha invece comunicato l'interruzione del rapporto di lavoro a 11 dipendenti; se abbia avuto modo di valutare, già che le scusali che sono indotte per i licenziamenti non corrispondono alla situazione produttiva e commerciale della società S.I.O. la quale anche in questi ultimi mesi per far fronte alle richieste di mercato ha dovuto fare largamente ricorso a lavoro straordinario; se pertanto ritenga di dover dispiegare ogni suo mezzo per far revocare i licenziamenti già comunicati e per far cessare la minaccia degli altri, che inciderebbero sulla già gravemente depressa economia spezzina. (8742)

RISPOSTA. — Il licenziamento per riduzione di personale preannunciato nei confronti di 24 dipendenti della direzione dello stabilimento S.I.O. (società per l'industria dell'ossigeno ed altri gas) di La Spezia è stato limitato a 11 unità a seguito di interventi svolti dal locale ufficio provinciale del lavoro e dalla prefettura.

Le cause di tale provvedimento sono da attribuire alle difficoltà sopravvenute nelle vendite dell'ossigeno in conseguenza dello stato di precarietà dei cantieri di demolizioni navali, nonché all'ammodernamento degli impianti realizzato allo scopo di ridurre i costi di produzione.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, la prestazione dello stesso risulta effettuata per motivi tecnico-produttivi in relazione alla installazione di nuovi impianti e comunque autorizzata dal competente ispettorato del lavoro.

Il Ministro: DELLE FAVE.

FERIOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere in relazione all'uso indiscriminato in agricoltura di alcuni antiparassitari, i quali, oltre ad essere una delle principali cause del diradamento in Italia della popolazione dei piccoli uccelli insettivori, rappresentano una seria minaccia per la salute pubblica in quanto indubbiamente nocivi per l'organismo umano anche se assorbiti indirettamente attraverso i prodotti del suolo ed anche se il nocumento non è sempre immediatamente e direttamente riscontrabile. (5953)

RISPOSTA. — Il recente rapido diffondersi dell'impiego degli antiparassitari, determinanoto dalla necessità di difendere le coltivazioni dai numerosi parassiti animali e vegetali, ha creato il problema dei residui nocivi incorporati nei prodotti agricoli immessi al consumo.

Il commercio e l'impiego degli antiparassitari (pesticidi) nel nostro paese sono disciplinati sostanzialmente dal decreto 21 settem-

bre 1954 dell'A.C.I.S., ripetuto e completato nel combinato disposto degli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Le citate norme attendono una disciplina più aderente e più articolata che dovrà essere data con l'ordinanza ministeriale prevista nel cennato articolo 5 della legge n. 283 e con le direttive che, in sede di mercato comune, dovranno stabilire i limiti di reciproca garanzia per lo scambio delle derrate agricole fra i paesi compresi nel patto.

Per la disciplina che discende dalle disposizioni sopra richiamate, l'impiego degli antiparassitari non é libero, ma soggetto a un decreto di autorizzazione che l'amministrazione sanitaria concede solo dopo sentito il parere del Consiglio superiore della sanità.

Sui campioni presentati dalle ditte interessate l'Istituto superiore di sanità effettua il controllo ed esprime il proprio parere in base a una documentazione chimica e tossicologica; il Ministero dell'agricoltura esperisce le prove di efficacia dei prodotti.

Nel concedere l'autorizzazione il Ministero della sanità prescrive le istruzioni intorno all'uso dei pesticidi, le norme precauzionali da osservarsi nell'impiego e determina per ciascun preparato i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo delle derrate.

L'applicazione delle norme d'impiego e precauzionali non può non restare affidata alla responsabilità degli utilizzatori sui quali pesa la severa sanzione prevista dall'articolo 5 della ripetuta legge n. 283, della invendibilità dei prodotti agricoli che contengono residui tossici per l'uomo.

Ma nelle differenti condizioni di produzione, vendita e impiego gli antiparassitari sono accompagnati dall'azione illustrativa e di controllo da parte dei due ministeri principalmente interessati ai pesticidi.

Il Ministero dell'agricoltura stanzia annualmente nel proprio bilancio ragguardevoli fondi per ricerche intese ad eliminare, o quanto meno a ridurre, dal punto di vista igienico-sanitario, i rischi connessi all'impiego dei preparati in questione.

Dal canto suo il Ministero della sanità non limita la propria azione al controllo degli antiparassitari posti in commercio sottoponendoli ad analisi chimica quali-quantitativa, ma approva di volta in volta i foglietti illustrativi, prescrive gli elementi delle etichette che devono essere applicate alle confezioni riscontrando l'osservanza da parte dei fabbricanti di tutte le indicazioni atte a rendere evidente i pericoli connessi all'impiego (stampa ad inchiostro indelebile e contrastante, dicitura veleno, figura di teschio ecc.).

Ripetute circolari, inoltre, sono state, dirette ai medici provinciali affinché i rispettivi uffici svolgano ogni solerte azione di propaganda e illustrino a coloro che ne manipolano, impiegano e comunque detengono i preparati antiparassitari, la necessità di attenersi alle norme e di osservare le precauzioni suggerite dalla tecnica e dall'esperienza.

Attualmente sono avviate iniziative in accordo con il Ministero dell'agricoltura per un nuovo piano, dopo quello quinquennale 1955-59, diretto a fissare i dati tecnici necessari alla formulazione dell'ordinanza prevista dall'articolo 5 della ripetuta legge n. 283: si tratta di materia complessa che richiede approfonditi studi chimici e tossicologici in ordine ai metodi più efficaci e pratici per la ricognizone delicata e precisa dei residui tossici nelle diverse sostanze, e alla formulazione di provvedimenti raccordati con quelli in corso di elaborazione in sede di Consiglio d'Europa e di mercato comune.

Entro il mese di giugno saranno presentati i dati sperimentali in Italia intorno ad alcuni prodotti di più largo consumo (legumi, patate, agrumi) relativi ai residui di un primo gruppo di antiparassitari più frequentemente usati nei paesi del M.E.C.; i dati di un secondo gruppo dovranno essere pronti per il mese di ottobre.

A tale scopo l'Italia collabora e partecipa con propri esperti alle commissioni specializzate che operano, in seno agli anzidetti organismi internazionali, dalla cui azione sono emersi risultati concreti per la raccolta di tutti i dati possibili sulla tossicità dei vari pesticidi, sui metodi di determinazione dei rispettivi residui, sulle dosi massime di tolleranza giornaliera, sulle singole legislazioni in vista di uno schema di legislazione comune.

La salute umana è certamente un bene così grande che ognuno desidererebbe, nella questione che interessa, che fosse già messo a punto lo strumento legislativo capace di eliminare qualunque rischio e qualunque danno dall'impiego degli antiparassitari.

Ma non si può negare che già esistono norme di legge ed una prassi che regolano e limitano l'impiego delle sostanze; per cui non pare esatto parlare di uso indiscriminato degli antiparassitari; e non si può nemmeno dubitare che il nostro paese stia compiendo i necessari sforzi per risolvere il problema.

Per rendersi meglio conto delle difficoltà, conviene ricordare che a seguito di una recente inchiesta svolta negli Stati Uniti sull'impiego degli antiparassitari agricoli, da un comitato di esperti presieduto dal consigliere capo della Casa Bianca per le ricerche scientifiche, è stato stabilito che la lotta contro i parassiti delle piante continuerà ad essere effettuata negli Stati Uniti con gli stessi sistemi di oggi e con le stesse sostanze attualmente in vendita, facendo però i massimi sforzi affinché vengano accentuate e migliorate sempre più le norme precauzionali d'impiego ad evitare danni all'uomo, agli animali e alle cose.

Dal che resta provato come anche i paesi dell'avanguardia della tecnica agricola, non sfuggono all'assillo di un problema che essendo recente per tutti è affidato alla ricerca, allo studio e allo sforzo di tutte le nazioni.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

FERIOLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali iniziative si intendano adottare affinché possa essere stroncata la attività di vera e propria illecita concorrenza che organismi di vario tipo sono soliti intraprendere, specie nel periodo delle ferie estive, per quanto concerne la ricettività di moltissimi luoghi di soggiorno turistico.

Il fenomeno pare infatti assumere proporzioni sempre più vaste e preoccupanti e tali da pregiudicare, come in Siusi, Castelrotto Fie ed Alpe di Siusi (Bolzano) la stessa consistenza del patrimonio turistico ed alberghiero. (7122)

RISPOSTA. — Nel Trentino-Alto Adige per norma costituzionale spettano alla regione, in materia di turismo ed industria alberghiera, potestà legislativa in via esclusiva e relative funzioni amministrative.

In particolare, in base alla legge regionale 1° dicembre 1958, n. 29, le funzioni riguardanti autorizzazioni al mutamento di destinazione alberghiera spettano alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le cui deliberazioni possono essere annullate da questa amministrazione, con motivato provvedimento, soltanto per ragioni di legittimità o di prevalente interesse nazionale.

Nelle località di Castelrotto, Fie ed Alpe di Siusi non risulta che si siano verificati mutamenti di destinazione alberghiera; risulta, invece, che gli esercizi ricettivi ivi esistenti sono in grado di sodisfare le esigenze del movimento turistico sia nazionale sia estero.

Soltanto nella località di Siusi si sono verificati i seguenti mutamenti di destinazione:

a) l'albergo di seconda categoria Salego (di 76 camere e 120 letti) è stato adibito, per la stagione estiva di quest'anno, a casa per ferie, gestita dall'« Onarmo » di Bologna;

b) la pensione di seconda categoria Fortuna (di 12 camere e 24 letti) è stata adibita a casa di soggiorno per giovani. Al riguardo, il comune di Castelrotto ha rilevato, però, che detto mutamento darà un apporto economico alla località superiore a quello goduto in precedenza, in quanto il soggiorno degli ospiti in detto immobile riguarda ora il periodo estivo ed invernale.

Secondo l'avviso espresso dall'ente provinciale per il turismo di Bolzano, i mutamenti di destinazione verificatisi nella località di Siusi potrebbero incidere in senso negativo, più che sulla consistenza del patrimonio ricettivo, sugli aspetti peculiari dell'ambiente, caratterizzato dall'afflusso di villeggianti desiderosi di un'atmosfera tranquilla e ricreativa.

Su tale avviso non si è mancato di richiamare l'attenzione dei competenti organi regionali.

Il Ministro: CORONA.

FERIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali provvedimenti i ministri interessati intendano adottare al fine di garantire una effettiva tutela degli interessati dell'automobilismo sportivo italiano, soprattutto nell'ambito delle commissioni internazionali che presiedono alla omologazione delle vetture, perché si possa porre rimedio e non abbiano a ripetersi gli atti parziali e non obiettivi che hanno costretto il più noto costruttore di vetture sportive italiane, Ferrari, ad assumere il doloroso atteggiamento di protesta che ha privato l'Italia della più famosa scuderia di macchine sportive che aveva portato a prestigio mondiale il nome degli ambienti automobilistici del nostro paese. (7901)

RISPOSTA. — Ai sensi delle norme del codice sportivo automobilistico internazionale ogni vettura che prende parte alle gare automobilistiche viene classificata in una particolare categoria.

Per quanto riguarda le vetture delle categorie « turismo » e « gran turismo », queste sono soggette ad una particolare regolamentazione tecnico-sportiva, contenuta nell'« allegato y » al codice sportivo internazionale.

Tali vetture, per poter essere considerate appartenenti ad una delle suddette categorie,

debbono sottostare ad una omologazione, che viene concessa dalla commissione sportiva internazionale, eletta dalla Federazione internazionale dell'automobile e della quale fanno parte i rappresentanti di dodici paesi: Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Belgio, Stati Uniti, Messico, Monaco, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e U.R.S.S. L'omologazione viene accordata dalla commissione sportiva internazionale su parere favorevole di una sottocommissione, designata dalla C.S.I. stessa e denominata « sottocommissione delle omologazioni ».

Per ottenere l'omologazione di una vettura nella categoria «gran turismo », occorre che ne siano stati prodotti almeno cento esemplari.

La casa Ferrari richiese la omologazione della sua vettura denominata *250 LM* nella categoria « gran turismo » e la richiesta fu esaminata dalla sottocommissione competente nel luglio 1964.

Sorse il dubbio, da parte di più di un rappresentante straniero, circa la consistenza effettiva del numero delle vetture di tale modello. Fu deciso, pertanto, di accertare la reale situazione e fu disposto un controllo sulla produzione del modello in questione, dandone incarico ad un tecnico di fiducia, di nazionalità svizzera, che fu scelto nella persona dell'ingegner Schild.

La facoltà di effettuare controlli tecnici era già prevista in sede internazionale ed era stata applicata in casi precedenti.

Il rapporto compilato, dopo che erano stati effettuati i controlli richiesti, dall'inviato della C.S.I. venne letto alla commissione sportiva internazionale il 5 settembre 1964 a Milano.

Tenuto conto delle risultanze emerse da tale rapporto, la commissione sportiva internazionale decise di rinviare l'esame della richiesta della casa Ferrari ad una successiva riunione della sottocommissione delle omologazioni, non essendo stati ritenuti sufficienti gli elementi probatori addotti dalla casa Ferrari in merito alla costruzione di 100 vetture. Tale riunione ha avuto luogo a Parigi il 5 ed il 6 ottobre 1964.

In quella sede i rappresentanti italiani – tenendo conto che già era stato deciso che le vetture « gran turismo » sarebbero state divise, a decorrere dal 1966, in due gruppi: «gran turismo di serie » e « gran turismo competizione » per i quali venivano richiesti un numero minimo di esemplari, rispettivamente, di 500 e 50 – hanno presentato una proposta tendente ad ottenere la omologazione delle autovetture di « gran turismo » sin dal 1° gennaio 1965 quando fossero stati costruiti soltanto 50 esemplari, salvo la loro assegnazione rispettivamente al gruppo « gran turismo » « di serie » o « gran turismo competizione » in relazione al numero complessivo di esemplari effettivamente costruiti al 31 dicembre 1965.

È stata, anche, richiesta, come altra soluzione, la istituzione del gruppo « gran turismo competizione » fin dal 1° gennaio 1965, anziché dal 1966, con il minimo 50 esemplari costruiti.

Tali proposte, che tenevano conto delle esigenze delle case costruttrici di produzione limitata e che avrebbero consentito la immediata omologa della vettura *250 LM Ferrari*, sono state respinte quasi all'unanimità (2 voti favorevoli, incluso quello dell'Italia e 9 voti contrari).

Il motivo principale che ha ispirato la decisione negativa della commissione sportiva internazionale può individuarsi nella circostanza che la proposta di anticipare al 1° gennaio 1965 la validità della categoria « gran turismo competizione » sarebbe stata in contrasto con le vigenti disposizioni della C.S.I., secondo le quali ogni modifica sostanziale delle norme sportive può essere apportata esclusivamente con preavviso di un anno. Infatti l'accoglimento della proposta stessa avrebbe modificato anche tali disposizioni e ridotto il preavviso da un anno a meno di tre mesi.

Nell'intento, quindi, di ovviare almeno in parte e per quanto possibile, alle negative conseguenze della decisione internazionale e soprattutto per venire incontro alla casa Ferrari sotto l'aspetto economico, la commissione sportiva automobilistica italiana ha deciso nella sua ultima riunione di Torino di adottare un provvedimento, a carattere nazionale, avente per scopo principale di permettere alle vetture *250 LM* di poter gareggiare in Italia e di prevedere un campionato italiano riservato a detta categoria per il prossimo anno.

Questo provvedimento consentirebbe alla casa Ferrari di far partecipare le proprie vetture *250 LM* a gare di campionato italiano e, quindi, di poter sviluppare il programma previsto, in attesa di raggiungere le condizioni stabilite dalla regolamentazione internazionale per la omologazione in quella sede.

Si assicura che questa amministrazione per quanto di competenza, non mancherà di svolgere ogni possibile intervento a favore dello sport automobilistico italiano e, in particolare della casa Ferrari, che tanto lustro ha dato all'Italia.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

FERIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in considerazione del fatto che:

a) i dipendenti « Inam », I.N.P.S. ed « Inail » hanno i salari fermi ai valori raggiunti nel 1962 ai quali non viene applicato alcun sistema di scala mobile;

b) nel luglio 1962 i consigli di amministrazione di detti enti si impegnarono formalmente ad istituire un idoneo sistema di adeguamento della retribuzione al costo della vita;

c) alla istituzione di tale sistema non può ostare il decreto legislativo luogotenenziale del 21 novembre 1945, n. 722, il quale contempla per i parastatali un trattamento economico superiore del 20 per cento a quello del pari grado statale. Infatti non è ammissibile, senza violare almeno lo spirito di dette disposizioni, che il paragone venga effettuato fra termini non omogenei e cioè fra gli stipendi non conglobati dei dipendenti statali e quelli conglobati dei dipendenti degli enti previdenziali, comprensivi di ogni e qualsiasi emolumento e persino del compenso per l'orario di 40 ore, invece di 36, prestato in forma divisa invece che unica;

d) si sono svolte recenti manifestazioni sindacali di dipendenti degli enti sunnominati, e altre sono programmate, per superare la situazione di disagio in cui si trovano questi lavoratori, che vedono il proprio salario reale diminuire di giorno in giorno di fronte all'incalzante costo della vita;

e) tale stato di agitazione non può non riflettersi sull'andamento degli istituti previdenziali, creando disagio a tutti gli assistiti;

egli ritenga opportuno, anche in rapporto al fatto che l'agitazione ha fini soprattutto normativi, intervenire con la propria autorità al fine di favorire un dialogo fra le parti in causa, sindacati dei lavoratori e consiglio di amministrazione degli enti su ricordati, dialogo che è ora impossibile di fronte alla recisa opposizione di questi ultimi, che si dichiarono contrari ad aprire qualsiasi trattativa affermando categorici veti al riguardo del Ministero del lavoro. (8151)

RISPOSTA. — Per effetto del trattamento economico cosiddetto « allineato », i dipendenti dell'« Inam » e dell'Inail » hanno consolidato o raggiunto livelli retributivi che hanno alterato il rapporto già esistente con le retribuzioni del personale statale, retribuzioni che, come è noto, costituiscono il parametro di riferimento per la determinazione del trattamento economico del personale degli enti pubblici in genere.

Ciò stante, è da aggiungere che in merito al cennato trattamento « allineato » gli organi di controllo hanno sollevato eccezioni sul piano della legittimità basate appunto sull'alterazione del rapporto di cui sopra è cenno.

È evidente, quindi, che in una situazione siffatta il problema che si pone con carattere di assoluta priorità è quello di ricondurre – attraverso una sia pur graduale elevazione dei livelli retributivi statali nel quadro della prevista riforma della pubblica amministrazione – il trattamento « allineato » entro i limiti consentiti.

Ne discende che, fino a quando tale problema non troverà la sua soluzione, eventuali rivendicazioni economiche avanzate dal personale che fruisce del cennato trattamento allineato, ivi compresa quella dell'applicazione del congegno della scala mobile, non possono essere prese in considerazione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

FERIOLI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ritengano opportuno impartire precise disposizioni affinché possa essere liberamente concesso anche alle cooperative di trasformazione, come ad esempio le latterie sociali, di vendere al dettaglio i proprî prodotti sul luogo ove avviene la trasformazione.

Quanto sopra viene richiesto al fine di una più chiara interpretazione dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963 che, se visto in un quadro d'insieme con il disposto dell'articolo 5 della legge 23 maggio 1964, n. 904 e con la recente circolare ai prefetti diramata dal ministro dell'industria e commercio non dovrebbe lasciar dubbi sulla possibilità delle suddette cooperative di procedere alle vendite in parola. (8380)

RISPOSTA. — La citata legge che, come è noto, è stata emanata allo scopo di consentire ai produttori agricoli singoli o associati la facoltà di vendere al dettaglio in sede stabile i prodotti ottenuti nei propri fondi, può trovare applicazione anche nei confronti delle cooperative in questione purché le stesse svolgano un'attività di prima trasformazione: occorre inoltre che i prodotti siano ottenuti per diretta lavorazione dei produttori agricoli e nello stesso luogo di produzione.

Tenuto conto che con la circolare n. 1712/C, emanata da questo Ministero il 7 settembre 1964, sono stati precisati i limiti di appli-

cazione della legge, non sembra necessario impartire in merito ulteriori disposizioni.

Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di disagio che si è venuta a determinare in diverse province d'Italia, fra cui Piacenza, in seguito al mancato accordo fra le categorie interessate per la determinazione del prezzo del latte ad uso industriale.

L'interrogante fa presente che tale situazione di disagio è già probabilmente destinata ad aggravarsi per l'entrata in vigore delle norme del mercato comune europeo che prevedono lo spostamento dell'annata lattiero-casearia dal novembre all'aprile.

Si chiede di conseguenza di quali iniziative il Ministero intenda farsi urgentemente promotore per ottenere una sollecita chiarificazione della situazione attuale. (8597)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 8591, del deputato Ceruti, pubblicata a pag. 3801*).

FERRI GIANCARLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — In merito ad una grave situazione determinatasi nelle fasi di applicazione del primo programma « Gescal » (gestione case per lavoratori) in provincia di Bologna. Tale situazione è stata pubblicamente denunciata dai sindaci di cinquanta comuni della provincia in un loro apposito incontro svoltosi il 14 aprile 1964, e può essere così riassunta:

a) le sedute fino ad oggi svoltesi del comitato provinciale bolognese « Gescal » hanno registrato il continuo rifiuto di acconsentire alle principali richieste dei comuni, che assumevano invece carattere di indispensabilità ai fini di coordinare la programmazione edilizia con la pianificazione territoriale; la involuzione burocratica dell'attività del comitato è registrata dalla voluta sottovalutazione, che viene fatta nelle riunioni, del parere espresso dai rappresentanti delle amministrazioni comunali;

b) le due successive proposte di suddividere il territorio provinciale in comprensori sono state avanzate dagli organi ministeriali periferici nella delibera ignoranza della pianificazione in corso da parte dei comuni nella provincia di Bologna; in tal modo si è anche contravvenuto alla delibera « Gescal » del 24 gennaio 1964, n. 14, che al paragrafo 2-*A*) porta: « ...saranno tenuti presenti tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica intercomunale derivanti dall'applicazione delle leggi vigenti »;

c) la parte di maggioranza del comitato provinciale bolognese « Gescal », non rappresentativa degli enti locali, ha voluto approvare una distribuzione dei fondi del primo piano triennale, la cui validità non si è potuta in alcun modo valutare sulla base del testo di proposte presentate, perché in esso venivano solo riportati dati conclusivi da accettare senza possibilità di discussione analitica.

In ordine a tale situazione, gli interroganti chiedono ai ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici se ritengano di dover intervenire immediatamente al fine di:

1) disporre al comitato provinciale bolognese « Gescal » l'applicazione della citata delibera « Gescal » del 24 gennaio 1964, n. 14, paragrafo 2-*A*);

2) impedire che la programmazione dell'edilizia, in questo specifico ambito, continui a svolgersi in modo settoriale e isolata dalle altre forme particolari e generali di coordinamento pubblico. In particolare, la definizione dei comprensori provinciali per il piano « Gescal » dovrebbe essere rapportata alle classificazioni già adottate in collaborazione tra i comuni e l'amministrazione provinciale, perché si configurino nell'elaborazione in corso dei piani intercomunali di Bologna (decreto del Ministero dei lavori pubblici del maggio 1960) e Imola (decreto del Ministero dei lavori pubblci dell'aprile 1964) e nelle richieste in atto dei piani intercomunali della pianura e della montagna;

3) disporre che il comitato provinciale « Gescal » nella sua attività non si involva ulteriormente in senso burocratico, e pertanto tenga nella debita considerazione le legittime rappresentanze delle amministrazioni locali: se sia vero che la legge affida agli enti locali la pianificazione territoriale locale e comprensoriale, e la redazione e l'attuazione dei piani per l'ediliza economica e popolare, nei quali deve inserirsi l'iniziativa della « Gescal »;

4) disporre che la presidenza del comitato provinciale « Gescal » prepari una dettagliata relazione, comprensiva di tutti gli indispensabili dati analitico-statistici da sottopporre all'esame di tutti i membri del comitato stesso, per giungere ad una efficiente discussione e rendere possibile una reale va-

lutazione sui criteri e sui contenuti delle proposte di ripartizione provinciale dei fondi per la prima fase triennale di applicazione del piano. (6107)

RISPOSTA. — Il comitato centrale della « Gescal », nel far presente che i comitati provinciali godono di autonomia funzionale, ha rilevato che non appare opportuno e legittimo un suo intervento nella formulazione delle determinazioni adottate dai comitati provinciali stessi.

Ovviamente, il comitato centrale prende in considerazione soltanto le delibere assunte dai comitati provinciali con la prescritta maggioranza, senza per altro mancare di valutare le proposte ed i pareri espressi dai predetti organi.

In particolare, il comitato centrale ha rinviato l'esame delle proposte formulate a suo tempo dal comitato provinciale di Bologna ed ha disposto accertamenti *in loco* a cura del centro studi della « Gescal », accertamenti dai quali è risultato che al 12 agosto 1964 il Piano intercomunale era nella fase delle indagini e dei presupposti programmatici.

Successivamente il comitato centrale ha assunto la delibera del 23 settembre 1964, n. 496, relativa alla formazione, per le proposte formulate da quel comitato provinciale, formazione che non impegna per tutto il programma decennale, bensì per il solo primo piano triennale.

Sempre in relazione alla situazione della provincia di Bologna - dove sono in corso di predisposizione piani intercomunali - il consiglio centrale ha, altresì, fatto presente che non mancherà di seguire gli sviluppi della situazione e ciò per invitare il comitato provinciale a formulare proposte per la eventuale modifica dei comprensori in atto, sulla base delle indicazioni che saranno suggerite dalla formazione dei piani intercomunali.

Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi del primo triennio, il comitato centrale ha fatto presente che alcune proposte di interventi avanzate dal comitato provinciale di Bologna per un gruppo di 7 comuni e che erano state rinviate ad ulteriore esame perché formulate senza l'indicazione della ripartizione dei fondi disponibili sono state successivamente accolte dal comitato centrale con delibera del 23 settebre 1964 n. 498 non appena pervenute corredate della necessaria ripartizione dei fondi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il Ministero sia a conoscenza dello stato di inefficienza dell'ufficio progetti dell'Ente acquedotto pugliese, che minaccia di provocare la perdita dei benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, da parte di molti comuni pugliesi, già ammessi a goderne. Indicativo è lo stato dei rapporti esistenti fra il comune di Turi (Bari) e l'E.A.A.P.

Il Ministero con nota del 3 aprile 1963, n. 3022 diretta all'Ente autonomo acquedotto pugliese, e per conoscenza al prefetto, al proveditorato alle opere pubbliche e al genio civile di Bari, comunicava che i lavori di completamento della rete idrica e fognante del comune di Turi erano stati ammessi a godere dei beneficî della legge 3 agosto 1949, n. 589, ed invitava nel contempo l'ente a far pervenire il progetto esecutivo dell'opera. Il comune con due solleciti, del 16 maggio 1963 e dell'8 giugno 1963, sollecitava l'ente ad inviare il progetto, pena la decadenza dei beneficî (sei mesi dal 29 marzo 1963). Ancora oggi l'ente non ha provveduto a trasmettere il progetto.

Si chiede pertanto se il ministro intenda intervenire per imporre all'ente di provvedere tempestivamente a trasmettere i progetti. E se, nelle more del richiamo, intenda prorogare i termini fissati per la decadenza de beneficî previsti dalla legge. (888)

RISPOSTA. — In data 16 ottobre 1964 l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ha presentato all'ufficio del genio civile di Bari, per i provvedimenti di competenza, il progetto relativo alla costruzione della rete idrica e fognante del comune di Turi, per la cui realizzazione, con ministeriale 29 marzo 1963 n. 5870; è stato promesso il contributo della prevista spesa di lire 44.000.000.

Tale progetto, non appena approvato da detto ufficio, di concerto col medico provinciale di Bari, verrà inviato al provveditorato alle opere pubbliche competente per la formale concessione del contributo.

In ordine agli inconvenienti di carattere generale lamentati dall'interrogante, si fa presente che questo Ministero è più volte intervenuto presso l'ente invitandolo ad affrettare le operazioni di progettazione, avvalendosi a tale scopo se necessario, anche dell'opera di liberi professionisti, come è del resto previsto dalle norme che regolano l'attività dell'ente. Parimenti l'ente è stato invitato a compiere con la massima sollecitudine tutte le operazioni occorrenti per giungere all'appalto e conseguire l'urgente esecuzione dei

lavori di costruzione o ampliamento di acquedotti, reti idriche e fognanti.

Al riguardo però l'ente ha fatto conoscere che gli intervenuti aumenti dei prezzi l'obbligavano, spesse volte, a rivedere i progetti già approntati, o per aggiornarne i prezzi di capitolato, a causa della gara andata deserta, o per adeguare alle risultanze della gara indetta con offerta in aumento, i prezzi previsti in altri progetti.

L'E.A.A.P. è stato comunque recentemente sollecitato perché provveda, nei termini stabiliti, a quanto di sua competenza per assicurare la perfetta rispondenza alle legittime aspettative delle popolazioni interessate ed alle urgenti finalità che la legge si propone di conseguire.

Il Ministro: MANCINI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare: per procedere rapidamente all'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature; alla nomina di un direttore tecnico nella caritiera di Foggia; per la salvaguardia e lo sviluppo della cartiera stessa e degli altri stabilimenti del complesso; per meglio tutelare i diritti e gli interessi delle maestranze. (6867)

RISPOSTA. — La questione dell'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature della cartiera di Foggia ha sempre formato oggetto di particolare attenzione da parte degli organi responsabili dell'Istituto poligrafico dello Stato, tanto che nell'ultimo quinquennio è stato speso all'uopo oltre 1 miliardo di lire. Attualmente sono allo studio altri provvedimenti.

Per quanto riguarda la direzione tecnica, l'incarico relativo è affidato all'ingegner Giovanni Manna che, da 26 anni alle dipendenze della cartiera in qualità di preposto ai settori tecnici di manutenzione e impianti, ha dimostrato di possedere i requisiti necessari.

Sono comunque in corso ricerche per l'assunzione di un laureato in chimica, dotato della necessaria competenza ed esperienza in materia di produzione di carta e di cellulosa di paglia e che sia in possesso delle occorrenti capacità direttive.

Il Ministro: COLOMBO.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti siano in corso per la regolamentazione e la disciplina degli istituti professionali marinari di nuova istituzione, a seguito dello scioglimento dell'« Enem », con particolare riferimento all'assorbimento e alla sistemazione del personale. (7181)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge per la sistemazione del personale dipendente dall'« Enem ».

Le norme ivi previste formano oggetto di esame del Ministero del tesoro per il necessario concerto.

Il Ministro: GUI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno – dato che l'ulivo è stato attaccato dalla mosca olearia su tutta la costa pugliese – disporre che ai fini della fissazione del prezzo dell'olio da conferirsi all'ammasso presso i consorzi provinciali sia considerato come olio extra vergine anche il prodotto con acidità oscillante fra l'uno e i due gradi. (8432)

RISPOSTA. — La richiesta è in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione e la vendita degli oli di oliva.

Questo Ministero, per altro, in previsione di eventuali attacchi di mosca olearia – che, come è noto, determinano un aumento di acidità dell'olio – ha mantenuto inalterate le anticipazioni corrisposte nella decorsa campagna.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere:

a) per la urgente concessione all'E.A.A.P. delle acque del Pertusillo, finanziando le opere relative all'immissione delle stesse nella rete dell'E.A.A.P., previa stesura del progetto esecutivo sulla base del progetto di massima già presentato;

b) per il finanziamento di opere di restauro e di adeguamento della rete idrica esistente alle attuali esigenze delle condotte principali, con la costruzione di nuovi e più capaci serbatoi, con priorità per le zone più bisognevoli del Salento e della Campania. (8601)

RISPOSTA. — Il problema del potenziamento dell'acquedotto pugliese forma oggetto della più viva attenzione da parte di questo Ministero, presso il quale si compiono studi ed indagini per la soluzione del problema stesso.

È noto, infatti, che si sta procedendo alla formulazione del piano regolatore generale degli acquedotti, col quale verranno accertate tutte le risorse idriche disponibili e verrà stabilita la loro più razionale utilizzazione per sodisfare le esigenze idropotabili, industriali ed agricole delle diverse zone del territorio dello Stato.

Gli interventi che vengono sollecitati dall'interrogante che corrispondono al voto espresso dal convegno tenutosi recentemente a Bari per iniziativa dell'unione regionale delle province pugliesi – rappresentano la soluzione che dovrebbe essere adottata con carattere di preminenza per fronteggiare l'attuale situazione deficitaria dell'approvigionamento idrico di quella regione.

Per quanto riguarda la concessione delle acque del Pertusillo, è già in corso d'istruttoria la domanda all'uopo presentata dall'E.A.A.P.; relativamente, poi, alla necessità di restaurare ed adeguare la rete idrica esistente, si fa presente che un'apposita commissione di esperti ha allo studio il problema della funzionalità del canale adduttore principale dell'acquedotto e che è stata anche riconosciuta la opportunità di procedere alla costruzione di nuovi e più capaci serbatoi.

Circa il finanziamento delle opere che dovranno essere realizzate, non si ha motivo di dubitare che nell'ulteriore programma di interventi che la Cassa per il mezzogiorno sarà chiamata ad attuare con la proroga della sua attività, saranno comprese le opere occorrenti per la normalizzazione dello approvvigionamento idrico della Puglia, in considerazione anche dello sviluppo industriale ed agricolo di quella regione.

Il Ministro: MANCINI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda al vero: che l'amministrazione comunale di Terlizzi (Bari) con delibera del 7 settembre 1964, n. 94, revisionava il canone di appalto del servizio di nettezza urbana per maggiori oneri del personale, in violazione aperta delle norme stabilite dal capitolo d'appalto e con un grosso illecito profitto da parte della ditta appaltatrice, che la predetta deliberazione veniva presa, nonostante la ferma opposizione del segretario comunale, il quale si rifiutava di controfirmarla, ritenedola illegittima; che la prefettura approvava la deliberazione stessa ignorando sia la illegittimità del suo contenuta sia la opposizione del segretario comunale; che l'anomalo *iter* era determinato dalle pressioni esercitate dal titolare della ditta appaltatrice, grosso notabile del partito di maggioranza relativa. (8783)

RISPOSTA. — Il contratto, con il quale è stato rinnovato alla società N.I.T.O.L.O. l'appalto del servizio di nettezza urbana del comune di Terlizzi per il decennio 1 dicembre 1963 – 30 novembre 1973, prevede la revisione del canone in dipendenza di intervenuti aumenti salariali.

In conformità a tale clausola contrattuale, è stata adottata la deliberazione consiliare del 7 agosto 1964, n. 94 con la quale la misura del canone è stata elevata in relazione ai documentati intervenuti aumenti salariali, sulla regolarità dei quali l'ufficio provinciale del lavoro aveva espresso il proprio parere favorevole a norma di capitolato.

La deliberazione è stata adottata con l'assistenza del segretario comunale capo, il quale ha sottoscritto il relativo processo verbale. Il predetto funzionario non ha presentato esposti né formulato rilievi alla competente prefettura in merito alla suddetta deliberazione.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali siano i motivi che hanno finora impedito di liquidare il contributo del 90 per cento, di cui alle legge 26 novembre 1955, n. 1777, per la costruzione dell'alloggio per alluvionati in Africo Nuovo (Reggio Calabria) a favore di Marte Anna fu Domenico, erede di Stilo Caterina fu Francesco.

L'interrogante fa presente che il collaudo dei lavori è già avvenuto fin dal 23 marzo 1963 e il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, con una lettera del 5 aprile 1963, n. 5425, ha trasmesso la pratica al Ministero dei lavori pubblici. (5282)

RISPOSTA. — La liquidazione dei contributi a ditte private per la ricostruzione delle abitazioni di loro proprietà in Africo Nuovo viene effettuata in unica soluzione, dietro presentazione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ufficio del genio civile di Reggio Calabria.

Si assicura l'interrogante che alla ditta Marte Anna fu Domenico, erede di Stilo Caterina fu Francesco, è stato pagato, con mandato del 9 aprile 1964, n. 6230 CRC il contributo di che trattasi per un importo di lire 2.684.600.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere: quali interventi intendano adottare affinché l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, in accoglimento delle ripetute richieste degli amministratori e delle popolazioni del comune di Canolo, si decida a rimuovere tutti gli ostacoli e riesce a far iniziare i lavori per la riparazione della strada provinciale n. 7, Siderno-Canolo, interrotta già da un anno, a causa di una frana nella contrada Summichele.

L'interrogante è dell'opinione che, nel frattempo, debba essere assicurata l'effettuazione di corse automobilistiche dal centro di Canolo alla suddetta frazione Summichele, anche se ciò debba prevedere l'intervento finanziario degli enti pubblici; tutto ciò per consentire alla popolazione di Canolo e agli studenti del luogo di potersi recare senza enormi disagi a Siderno, alla stazione ferroviaria e presso le scuole fuori comune. (8753)

RISPOSTA. — Nei primi giorni del mese di febbraio 1964 sulla strada provinciale Canolo-Siderno, in località Summichele, si verificò a causa delle abbondanti precipitazioni atmosferiche, un movimento franoso che ha ridotto l'ampiezza della carreggiata rendendo necessario, per motivi di sicurezza, il trasbordo dei passeggeri della linea automobilistica Siderno-Agnana-Canolo.

In seguito alle piogge autunnali la situazione è peggiorata ulteriormente. Non essendo più possibile, nel tratto in questione, il transito degli autoveicoli pesanti, la ditta Rodolfo Squillaci da Siderno, concessionaria dell'autolinea anzidetta, ha dovuto limitare il servizio sino alla zona franata.

La prefettura di Reggio Calabria non ha mancato di intervenire tempestivamente presso l'amministrazione provinciale, sollecitandone i provvedimenti di competenza al fine di assicurare, in via urgente, il ripristino del normale transito. Sennonché, secondo quanto fatto presente dalla stessa amministrazione provinciale, la situazione plano-altimetrica del cennato tratto di strada è tale che non ha consentito alcun accorgimento provvisorio per garantire il transito degli automezzi.

L'unico sistema per superare gli ostacoli si è rivelato quello attualmente in corso di realizzazione, e cioè la costruzione di un muraglione ad archi multipli, per un importo di spesa di circa 12 milioni di lire, i cui lavori, dopo due gare andate deserte, sono stati appaltati all'impresa Laganà Pasquale da Gioia Tauro, che agisce sotto la continua sorveglianza di funzionari dell'ufficio tecnico provinciale.

Frattanto, in attesa dell'ultimazione degli stessi lavori, sia l'amministrazione comunale di Canolo sia quella provinciale, rispettivamente con deliberazioni del 3 novembre 1964 n. 171 e del 5 novembre 1964, n. 203, hanno deciso di corrispondere ciascuna un contributo straordinario giornaliero di lire 2.500, per un periodo di tre mesi, alla Ditta concessionaria dell'autolinea, la quale si è impegnata ad assicurare, con un mezzo di più ridotte dimensioni il servizio automobilistico anche sul tratto Summichele-Canolo.

Tale servizio viene effettuato regolarmente dal 18 novembre 1964 con sodisfazione della popolazione interessata, alla quale è pertanto assicurato l'intero percorso Siderno-Agnana-Canolo, con il solo inconveniente del trasbordo dei passeggeri nella zona franata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere – in riferimento all'ordine del giorno votato ad iniziativa della segreteria regionale della federazione italiana autoferrotranvieri ed internavigatori (F.I.A.I.), in data 12 novembre 1964 – quali provvedimenti intenda adottare a proposito della riattivazione della linea Vibo Valentia-Mileto, appartenente alle ferrovie calabro-lucane già in concessione alla società Mediterranea ed oggi gestite dal commissario governativo.

La tendenza della gestione commissariale manifestatasi nel senso della ridimensione non concordata con gli enti locali e le organizzazioni sindacali interessate di tronchi delle suddette ferrovie, non può essere accettata e sarebbe augurabile che il commissario governativo facesse conoscere proposte globali in merito al funzionamento futuro delle suddette ferrovie calabro-lucane. (8850)

RISPOSTA. — Nell'anno 1951 sulla ferrovia Vibo Valentia-Pizzo-Vibo Valentia città-Mileto, della lunghezza di chilometri 28, a seguito del crollo di un ponte, il servizio ferroviario tra Pizzo e Vibo Valentia è stato interrotto e limitato da Pizzo a Mileto, mentre sulla intera tratta furono istituite corse automobilistiche integrative. Il programma è stato sinora svolto con 21 coppie di corse giornaliere automobilistiche, e, per le quattro coppie

di corse ferroviarie, tra Pizzo e Vibo Valentia città e tre tra Vibo Valentia città-Mileto.

Dal giorno 20 del mese di agosto 1964 per eseguire la normale revisione e il rialzo dell'automotrice le corse ferroviarie sono state sostituite con corse automobilistiche. Il servizio effettuato nel modo sopraddetto, anche a seguito della soppressione delle corse ferroviarie, non risulta che abbia causato disturbi particolari.

Circa la riattivazione del servizio ferroviario si fa rilevare che ciò è in stretta dipendenza della ricostruzione del ponte caduto e della disponibilità di nuovo materiale rotabile ferroviario.

Per quanto riguarda gli intendimenti per il futuro la gestione commissariale governativa ha ormai completato lo studio relativo al riordino e potenziamento della rete gestita e quanto prima riferirà al Ministero dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

In tale occasione, si assicura l'interrogante che verrà vagliato non solo l'aspetto economico del programma di potenziamento e riordino dei trasporti di che trattasi, ma verranno tenuti nel debito conto anche gli interessi delle popolazioni che la rete ferroviaria in questione deve servire.

Il Ministro: JERVOLINO.

FIUMANÒ. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se sia stato previsto e a che punto si trovi lo stato della pratica relativa al prolungamento della strada Reggio Calabria-Cannavò-Vinco fino alla contrada Rupà, dove vivono circa 70 famiglie prive di strada rotabile.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se la Cassa per il mezzogiorno preveda, in prosieguo di tempo, il completamento della suddetta strada con il logico proseguimento fino ai piani di Reggio Calabria, dove esistono possibilità di incremento agricolo e di sviluppo economico per importanti ed estese zone, attualmente lasciate incolte. (8852)

RISPOSTA. — Con i lavori attualmente in corso di completamento sarà assicurato il sodisfacente collegamento delle frazioni Cannavò e Vinco del comune di Reggio Calabria.

Per quanto concerne, invece, il prolungamento della strada per un ulteriore tratto di 800 metri (frazione Vinco-Borgata Rupà), nessuna assicurazione si è attualmente in grado di fornire all'interrogante, stante l'intervenuto totale esaurimento delle disponibilità finanzarie della Cassa.

Il Ministro: PASTORE.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se ritenga opportuno sollecitare la pratica per l'espletamento del concorso per titoli per la scelta del direttore della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria, visto che l'attuale direttore ha da tempo raggiunto i limiti di età. (8967)

RISPOSTA. — Il concorso di che trattasi è stato indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1964. Il bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 luglio 1964. La commissione giudicatrice è stata nominata con decreto ministeriale 10 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1964. Alla data del 15 settembre 1964 - termine di scadenza per la presentazione delle domande - sono risultate pervenute 7 domande, debitamente corredate da titoli e pubblicazioni.

Il giorno 9 ottobre 1964 ha avuto luogo la prima riunione della commissione giudicatrice. In tale seduta sono stati predeterminati i criteri da eseguire per la valutazione dei titoli. Al termine della seduta è stato consegnato ai singoli componenti della commissione un esemplare di ogni pubblicazione presentata da ciascun candidato. Infine, la commissione si è impegnata a riunirsi entro il mese di gennaio, per l'esame dei titoli e per la discussione colleggiale sul contenuto delle pubblicazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio e della formazione della graduatoria.

Dai suesposti elementi si può rilevare che l'espletamento del concorso di che trattasi non sta subendo alcun ritardo.

Il Ministro: MEDICI.

FODERARO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvidenze siano state disposte, e quali saranno disposte in via d'urgenza, per la popolosa frazione di Zecca del comune di Curinga (Catanzaro).

In particolare, l'interrogante si permette di far presente che la predetta frazione, che conta circa 900 abitanti, non è raggiunta da strada d'accesso ma vi si può pervenire soltanto attraverso un sentiero appena tracciato, e difficilmente percorribile perché scosceso e

soggetto, specie in periodo di pioggia, a trasformarsi in acquitrinio. Inoltre, nella stessa frazione non esiste impianto di energia elettrica; essa è anche sprovvista di rete idrica d'adduzione ed interna; mancano, pertanto, le più elementari condizioni d'igiene, indispensabili per un vivere civile. Non esiste, nella predetta frazione, neppure il conforto di una chiesa o – quanto meno – di una cappella per celebrare la Santa Messa, ed anche questa necessità è particolarmente sentita da quella buona e religiosa popolazione. (6562)

RISPOSTA. — La situazione di arretratezza in cui versa l'abitato rurale di Zecca in conseguenza di gravi deficienze di servizi, è stata considerata dalla Cassa per il mezzogiorno, che vi ha attuato interventi sia specifici sia di carattere zonale.

Nella zona di Curinga, infatti, l'istituto anzidetto è intervenuto con una serie di opere volte soprattutto alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico connessa dei numerosi corsi d'acqua attraversanti il comune stesso: nel quadro di tali sistemazioni è stato altresì realizzato il riattamento di una mulattiera, con funzioni di strada di cantiere per lavori forestali, collegante anche la borgata Zecca.

Di recente è pervenuto, inoltre, alla Cassa un progetto per la elettrificazione della borgata, dell'importo di oltre nove milioni, che tuttavia non può attualmente essere finanziato, attesa l'attuale mancanza di fondi.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico-potabile, è da rilevare che l'abitato in questione, non essendo una vera e propria frazione, non rientra tra quelli contemplati e serviti dal piano di normalizzazione degli acquedotti civili. Tale servizio dovrà quindi risolversi con soluzioni autonome facenti capo a programmi di valorizzazione agricola. Gli interventi in argomento, che al momento non è possibile considerare per l'intervenuto esaurimento dei fondi, potranno essere presi in considerazione negli ulteriori programmi di sviluppo della zona, eventualmente autorizzati dalla emananda legge di proroga dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il Ministro: PASTORE.

FORTUNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Al fine di conoscere i motivi in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in serie dei pretori assegnati alla pretura unificata di Udine, tanto che oggi – all'infuori del consigliere dirigente e di un pretore in ferie – nessun magistrato è presente ad esplicare la propria attività nella pretura più importante del Friuli.

Si chiede, inoltre, di sapere se risponda al vero la notizia di fonte giornalistica (vedi *Gazzettino di Venezia* edizione di Udine del 6 settembre 1963) relativa al fatto che, all'infuori di qualche sporadica udienza, da mesi non è stato iscritto in ruolo alcun processo; e ciò perché ben quattro pretori sono stati trasferiti (a Tarceto, a Paternopoli, alla Corte dei conti ed al tribunale di Udine) senza adeguata sostituzione.

L'interrogante chiede di conoscere, inoltre, quali decisioni urgenti il ministro intenda assumere in proposito. (1364)

RISPOSTA. — Non risponde al vero che, a seguito di trasferimenti di magistrati dalla pretura di Udine, il personale della magistratura, in servizio nella pretura stessa, comprendesse al 10 settembre 1963 – data di annunzio della interrogazione – soltanto il magistrato di appello con funzioni di dirigente e un pretore.

La pianta organica dell'ufficio prevede, invero, un posto di magistrato di appello, cinque posti di pretore e due posti di uditore vice pretore.

Il posto di magistrato di corte d'appello con funzioni di pretore dirigente era a quella data coperto dal dottor Amodio Edoardo. Dei posti di pretore quattro erano coperti dai dottori Mansi Cavarzerani, Sammartino e Romano, mentre il quinto magistrato, dottor Caianello, aveva già d'allora cessato di appartenere all'ordine giudiziario avendo superato il concorso di vice referendario della Corte dei conti.

Poiché il Romano, pur essendo stato già trasferito al tribunale di Udine, vi prese possesso soltanto il 7 ottobre 1963 ed uno dei due posti di uditore vice pretore era coperto dal dottor Klein Willy, vice pretore onorario, con incarico di uditore vice pretore, al 10 settembre 1963, nella predetta pretura di Udine, erano vacanti soltanto un posto di pretore ed uno di uditore vice pretore.

Quanto alla situazione attuale dell'ufficio, si fa presente che soltanto in data 30 settembre 1964 il dottor Amodio Edoardo, consigliere pretore del mandamento di Udine, essendo stato trasferito, con decreto presidenziale 29 luglio 1964 al tribunale di quella città con funzioni di presidente di sezione, ha preso possesso del nuovo ufficio, determinandosi così la vacanza del posto di pretore dirigente. Tale vacanza è stata pubblicata,

ai fini della copertura sul *Bollettino Ufficiale* del 15 novembre 1964, n. 21.

Quanto ai cinque posti di pretore in sottordine, anche allo stato è vacante un solo posto per la cui copertura è stata già inoltrata richiesta al Consiglio superiore della magistratura, senza pubblicazione della vacanza stessa.

In merito alla notizia giornalistica secondo la quale nella pretura di Udine per alcuni mesi si sono tenute pochissime udienze e non sono stati iscritti processi a ruolo, si comunica che dalle notizie fornite dalla presidenza della corte di appello di Trieste è risultato che tale notizia è inesatta.

Infatti nel periodo precedente a quello feriale dell'anno 1963 (cui evidentemente si riferisce la interrogazione) furono tenuti: nel mese di maggio 7 udienze con 58 procedimenti; nel mese di giugno 8 udienze con 68 procedimenti e nel mese di luglio sino all'inizio delle ferie, 3 udienze con 19 procedimenti. Iniziatosi il periodo feriale (13 luglio 1963) furono trattati, ovviamente, solo i processi contro detenuti e furono perciò tenute due udienze, il 31 luglio e il 7 agosto, con un procedimento ciascuna.

Il Ministro: REALE.

FRANCHI E GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere in ordine ai 58 appartamenti dei cosiddetti palazzi dei professori siti in via Chisimaio a Udine, costruiti su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione e che hanno denunciato pericolose crepe e cedimenti che hanno indotto gli assegnatari a presentare una denuncia al procuratore della Repubblica, dopo che in precedenza erano state rivolte istanze e solleciti agli organismi competenti. (7282)

RISPOSTA. — Il Ministero non aveva mancato di promuovere l'intervento della « Gescal », dell'I.A.C.P. e del genio civile affinché venissero eliminate le deficienze degli edifici I.N.A.-Casa di via Chisimaio, emerse successivamente al collaudo. Inoltre aveva diffidato l'impresa costruttrice, il direttore dei lavori e il collaudatore a provvedere all'esecuzione delle opere necessarie.

Poiché le parti diffidate hanno respinto ogni addebito, occorre, ora, stabilire quali azioni giudiziarie possano intraprendersi e promuovere, salvo rimborso da parte dell'impresa inadempiente, l'esecuzione dello opere urgenti. Al riguardo è stato chiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato.

Si fa infine presente che, a seguito della richiesta del Ministero e dell'intervento dell'autorità giudiziaria, la « Gescal » sta curando lo svolgimento di una perizia tecnico-economica.

Il Ministro: GUI.

FRANCHI E GRILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in ordine al fatto che l'istituto professionale di Stato per il commercio B. Stringher di Udine non accoglie le regolari iscrizioni, con grave malcontento ed apprensione di genitori ed allievi che non sanno quali decisioni dovranno prendere per l'immediato domani; e per conoscere se ritenga che l'istituzione di un nuovo tipo d'istituto tecnico quinquennale per la preparazione dei segretari e corrispondenti di lingue estere ponga nel nulla l'istituto già esistente dove già numerosi allievi hanno compiuto il quinto corso di studi ed ora, per ottenere un titolo dovrebbero riaffrontare gli studi presso il nuovo istituto, il che crea notevolissime perplessità e, comunque, determina il convincimento che essi sono stati fino ad oggi soltanto le cavie di un esperimento condotto male. (7283)

RISPOSTA. — Nel corso dell'anno scolastico 1963-64, è stato riconsiderato, sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni scolastici, tutto il problema dell'istruzione professionale commerciale e ciò allo scopo di stabilire se alcuni corsi di qualifica per il commercio potessero assumere, in relazione alla ampiezza delle aziende e alle esigenze delle pubbliche amministrazioni, aspetti propri delle mansioni di concetto piuttosto che di quelle esecutive, alle quali ultime preparano, per finalità istituzionali, gli istituti professionali.

L'esame del complesso problema, condotto con la collaborazione di rappresentanti sia della scuola sia del mondo economico, ha messo in evidenza che alcune mansioni (quali quella di segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere, ecc.) richiedono in effetti un livello d'istruzione superiore a quello rappresentato dall'istruzione professionale, cosicché esse meglio possono inserirsi nell'ordinamento degli istituti tecnici; nello stesso tempo, tuttavia, è stato rilevato che esistono quadri intermedi delle attività commerciali, per i quali non solo

è sufficiente, ma è pienamente valida, l'istruzione impartita negli istituti professionali

Come conseguenza delle risultanze sopra riferite, è stato presentato un disegno di legge per la istituzione di un nuovo tipo di istituto tecnico quinquennale, in sostituzione di alcune sezioni di qualifica degli istituti professionali per il commercio; nel contempo, sono state individuate nuove sezioni di qualifica degli istituti professionali per il commercio attraverso le quali sia meglio definita la funzione di questi ultimi istituti e sia, quindi, eliminata ogni possibilità di equivoco sul livello delle mansioni cui gli istituti stessi preparano.

L'istituzione del nuovo tipo di istituto tecnico quinquennale non comporta pertanto alcuna riforma istituzionale o trasformazione degli istituti profesisonali per il commercio; il nuovo tipo di istituto tecnico, infatti, si differenzia, per quanto riguarda sia le finalità degli istituti professionali per il commercio; sia l'ordinamento, dall'istituto professionale, il quale continuerà a funzionare regolarmente, articolando la sua attività, oltre che sulle sezioni di qualifica biennali, sulle nuove sezioni di qualifica di durata triennale di « addetto alla segreteria d'azienda » e di « addetto alla contabilità d'azienda », di cui alla circolare ministeriale dell'8 giugno 1964 n. 227.

Per altro, ragioni equitative hanno indotto a stabilire, nel disegno di legge riguardante l'istituzione del nuovo istituto tecnico, alcune norme transitorie che si riferiscono agli alunni che abbiano già consentito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 uno dei diplomi di qualifica delle soppresse sezioni di istituto professionale, funzionanti in via di esaurimento. Tali alunni sono, infatti, ammessi a frequentare in via transitoria (e comunque non oltre l'anno scolastico 1967-68) classi ad ordinamento speciale per la preparazione al conseguimento del nuovo tipo di abilitazione tecnica.

Con circolare telegrafica del 1° ottobre 1964 si è provveduto, pertanto, ad autorizzare l'inizio del funzionamento delle quarte e quinte classi ad ordinamento speciale; nella stessa data sono stati inoltre trasmessi i quadri orari di insegnamento e quindi, in data 6 ottobre, i programmi dettagliati di insegnamento nonché i programmi e le prove d'esame previsti per gli alunni delle classi speciali.

Da quanto precede risulta che l'istituzione delle classi con ordinamento speciale non incide in via generale sull'ordinamento degli istituti professionali nè, in particolare, modifica le strutture dell'istituto professionale Stringher di Udine.

Il Ministro: GUI.

FRANCO PASQUALE, MINASI, CURTI IVANO, ALESSI CATALANO MARIA, RAIA E PIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della segnalazione che, con lettera del 4 maggio 1964, in riferimento alla situazione edilizia del comune di Lequile (Lecce), la segreteria della sezione locale del partito socialista italiano di unità proletaria ha fatto al prefetto della provincia di Lecce e per conoscenza, fra l'altro, allo stesso ministro dei lavori pubblici.

La segnalazione in questione tendeva ad informare le autorità competenti dei provvedimenti adottati in materia edilizia dalla giunta comunale di Lequile.

Dato che risulterebbe che la giunta comunale ha preso provvedimenti contrari alle norme fissate dal piano regolatore comunale approvato con decreto del Presidente in data 26 agosto 1960 e registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1960 (registro n. 53 lavori pubblici - foglio n. 212) gli interroganti chiedono al ministro di conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare in considerazione dell'allarme creato fra tutta la cittadinanza, per le gravi conseguenze che possono derivare all'economia del comune da simili provvedimenti. (6891)

FRANCO PASQUALE, MINASI, CURTI IVANO, ALESSI CATALANO MARIA, RAIA E PIGNI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'inchiesta amministrativa disposta dalla prefettura di Lecce a carico dell'amministrazione comunale di Lequile (Lecce) per aver violato il piano regolatore comunale, facendo aprire delle strade non previste dal piano, costruendo degli edifici senza aver presentato agli uffici competenti i relativi piani di progettazione.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se risponda al vero che, nonostante il decreto prefettizio di sospensione di tutti i lavori, gli amministratori comunali permettano che gli stessi proseguano ugualmente, proprio nelle zone soggette a vincolo molte delle quali risultano in proprietà di alcuni consiglieri ed assessori comunali.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere, nel caso in cui gli indizi che hanno condotto all'inchiesta risultino fatti reali.

quali provvedimenti si intendano prendere per portare la situazione alla piena normalità nel reale rispetto della legge. (7624)

RISPOSTA. — Il disordine edilizio riscontrato nel comune di Lequile deve attribuirsi, fondamentalmente, al lungo tempo intercorso tra la deliberazione (1953) e l'approvazione (1960) del piano regolatore generale. A parte il fatto che, nel frattempo, i criteri informatori del piano sono venuti a risultare in buona parte superati dalle mutate esigenze urbanistiche del paese è accaduto che, una volta scaduto il periodo triennale di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1802, modificata dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, sono state concesse numerose licenze edilizie e autorizzazioni di lottizzazioni che, in seguito, allorché il piano è divenuto operante, si sono rivelate in parte in contrasto con esso.

È stato accertato, per altro, che le lottizzazioni alle quali, in particolare, si riferiscono gli interroganti, sono state autorizzate in epoca successiva all'entrata in vigore del piano regolatore, in quanto il comune riteneva che le lottizzazioni stesse fossero regolari, perché riguardanti zone non comprese nel piano regolatore comunale e pertanto sottratte alla relativa disciplina. Invece dette lottizzazioni sono in contrasto non con il piano regolatore, in quanto tale, ma con i vincoli del piano regolatore stesso.

Pertanto la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche di Bari, dopo aver esaminato copia dei piani di lottizzazioni concesse in contrasto con i vincoli del piano regolatore e a non rilasciare licenze edilizie sulle zone interessate, atteso che le indicazioni di piano dovevano ritenersi vincolanti ad ogni effetto di legge.

È stato, altresì, precisato al comune che, qualora comprovate sopravvenute esigenze avessero imposto varianti al piano regolatore generale approvato, esse erano subordinate alla preventiva autorizzazione da concedere da questo Ministero, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Analogo intervento ha svolto recentemente questo Ministero, rappresentando altresì al comune la necessità che nell'ambito delle zone in parola si soprassieda al rilascio di autorizzazioni a costruire se contrastanti con i vincoli del piano, perché in tal caso sarebbero soggette alla procedura di annullamento ai sensi della vigente legge urbanistica.

Da parte sua il Ministero dell'interno ha informato che la prefettura non ha mancato di intervenire nei riguardi del sindaco, rivolgendogli invito – che è stato di recente rinnovato – ad annullare le autorizzazioni concesse per le anzidette lottizzazioni e, comunque, a sospendere il rilascio di licenze edilizie nelle zone in contestazione (ciò che, per altro, il sindaco aveva già assicurato), salvo a sottoporre la questione al consiglio comunale per quelle varianti che, nella sua competenza, ritenesse di apportare al piano regolatore, in una nuova visione degli interessi urbanistici del comune.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

FRANZO E BIANCHI FORTUNATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se convenga sulla necessità e sull'urgenza, stante il continuo aumento degli infortuni sul lavoro, di richiamare ancora una volta, nel modo ritenuto più utile ed opportuno, i datori di lavoro e le maestranze, alla stretta osservanza delle norme antinfortunistiche.

In modo particolare gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro sul preoccupante incremento di infortuni sul lavoro, specie, nel settore dell'industria tessile, infortuni che potrebbero, per altro, decrescere notevolmente se i datori di lavoro applicassero, per esempio, le guidanavette su singoli telai.

Appare evidente che ogni azione – di richiamo e di vigilanza – in questo senso, debba essere doverosamente accentuata, al fine di prevenire i troppi lamentati crescenti incidenti. (7607)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, data la genericità della interrogazione, ha promosso un'inchiesta presso gli ispettorati regionali del lavoro del Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana, regioni in cui è più sviluppata l'industria tessile.

In tale occasione detti ispettorati hanno anche svolto una intensa azione divulgativa delle norme della legge 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni, illustrandone le singole disposizioni e impartendo, sia agli stabilimenti tessili sia ai costruttori ed ai rivenditori di telai e di altri macchinari per l'industria tessile, adeguate prescrizioni per l'applicazione delle norme stesse.

Nel corso dell'indagine è risultato che il fenomeno degli infortuni nel settore in parola non presenta particolare gravità in quanto gli infortuni stessi danno luogo, in prevalenza, ad esiti di invalidità temporanea di

durata assa limitata. Ne è prova la misura del premio di assicurazione richiesta dall'« Inail », che è fra le più basse tra i vari settori dell'industria.

Si assicura, comunque, che la vigilanza presso le ditte del settore, da parte degli ispettorati del lavoro, sarà intensificata.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvidenze abbia disposto o intenda disporre in favore dei pescatori del motopeschereccio *Ida* affondato, nella notte del 13 giugno, in località Punta Maestra nel mare Adriatico.

In particolare l'interrogante chiede che, oltre a congrui sussidi da destinare al proprietario ed ai pescatori rimasti senza lavoro, venga disposto con tutta urgenza il recupero del natante. (6833)

RISPOSTA. — In merito alla prima parte dell'interrogazione, si comunica che a favore dei membri dell'equipaggio del motopeschereccio *Ida*, affondato il 13 giugno 1964 in località Punta Maestra nel Mare Adriatico, è stato disposto, da parte del Ministero della marina mercantile, un sussidio straordinario di lire 50 mila *pro capite*.

Non è stato, purtroppo, possibile elargire una somma maggiore in dipendenza del limitato stanziamento di fondi in bilancio per sussidi a pescatori e famiglie di pescatori.

Per quanto concerne la richiesta di recuperio del natante, si fa presente che il Ministero della marina mercantile non dispone di alcun mezzo meccanico per tale operazione. Comunque, risulta che il peschereccio in questione è stato recuperato il 27 luglio 1964 a cura del proprietario e trasportato per le opportune riparazioni sui bassi fondali del porto di Chioggia.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano intervenire con tutta urgenza al fine di comporre la vertenza in atto fra l'E.N.I. e i suoi 60 mila dipendenti concernente il possibile declassamento di operai ed impiegati in occasione del mutamento di mansioni.

L'interrogante chiede comunque – a smentita di voci in circolazione – se i ministri interrogati intendano dare precise assicurazioni, che valgano a tranquillizzare i lavoratori, circa il mantenimento del livello di occupazione.

L'interrogante infine fa presente le gravi conseguenze d'ordine sociale ed economico che si avrebbero qualora la vertenza suindicata dovesse prolungarsi a lungo. (8213)

RISPOSTA. — La vertenza in atto fra l'E.N.I. ed i propri dipendenti non riguarda eventuali declassamenti di personale, ma è stata causata da contrasti manifestatisi alla fine dello scorso mese di settembre in occasione dell'inizio della trattativa contrattuale, avviata per definire le norme regolatrici del nuovo sistema di classificazione, sistema che nei suoi aspetti tecnici era già stato concordato coi sindacati dei lavoratori alla fine di luglio 1964.

I sindacati oltre a rivendicare – chiedendone il riconoscimento in via pregiudiziale – il diritto di essere informati e consultati in merito ai programmi di attività delle aziende e la limitazione, in via di principio, della facoltà di licenziamento e di trasferimento del personale, hanno altresì richiesto la correlazione formale, tra il vecchio ed il nuovo sistema di classificazione, e ciò in aggiunta al riconoscimento dei diritti acquisiti dai lavoratori, già accordato dalle aziende.

Allo stato attuale, dopo alcuni incontri avvenuti presso il Ministero del lavoro (ai quali hanno partecipato tutte le organizzazioni sindacali ad eccezione del S.I.L.P.-C.G.I.L.), le parti hanno convenuto di discutere soltanto la possibilità di stabilire norme riguardanti i trasferimenti collettivi e la revisione di quelle in atto concernenti i trasferimenti individuali, ripromettendosi di entrare nel merito delle questioni relative al rinnovo del contratto collettivo di lavoro, appena conclusa questa prima fase.

Per quanto concerne, poi, la seconda parte della interrogazione, si fa presente che l'E.N.I. in diverse occasioni ha dato assicurazioni circa il mantenimento dell'attuale livello di occupazione in seno alle aziende del gruppo.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene corrisposto al personale dei ruoli periferici – uffici del lavoro e collocatori comunali – assieme allo stipendio base, anche l'indennità speciale – prevista dall'articolo 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628 – costituente parte integrante dello stesso stipendio.

L'interrogante fa presente che detta indennità non è mai stata finora erogata puntualmente, ma sempre con ritardi di vari giorni e talvolta di intere settimane.

Per quanto sopra l'interrogante confida in una definitiva soluzione del lamentato problema che crea disagio e malcontento fra i lavoratori interessati. (8959)

RISPOSTA. — L'articolo 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, riconosce al personale degli uffici del lavoro, ai collocatori ed ai corrispondenti un premio speciale nella misura da fissare per ciascun trimestre con decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro del tesoro, tenuto conto sia della attività resa nell'interesse degli istituti previdenziali e sia del coefficiente di stipendio di ciascun interessato.

Queste caratteristiche non rendono possibile corrispondere il premio assieme allo stipendio, in quanto per esso occorre provvedere mediante aperture di credito trimestrali in favore dei singoli funzionari delegati.

Il ritardo nel pagamento di detto premio è dovuto alla circostanza che gli istituti previdenziali, su cui grava il relativo onere finanziario, non hanno provveduto ad effettuare entro il 15 agosto 1964 i versamenti dovuti negli appositi capitoli del bilancio dell'entrata dello Stato, in base alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 6 agosto 1964.

Attualmente il Ministero del lavoro ha già dato corso ai titoli di spesa per la corresponsione del premio speciale relativo al bimestre novembre-dicembre 1964.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GASCO. — *Al Ministro della sanità*. — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione di disagio nella quale si trova l'ufficio del medico provinciale di Cuneo per la mancanza di adeguato personale.

Infatti, dalla costituzione del Ministero della sanità a tutt'oggi malgrado gli aumentati compiti dell'ufficio il quale deve controllare una provincia notevolmente estesa, con ben 250 comuni e numerose istituzioni sanitarie, non si è ancora provveduto a dare all'ufficio stesso almeno quel tanto di personale che ne consenta il funzionamento autonomo.

In particolare l'ufficio non dispone nè di dattilografe nè di archivista nè di usciere mentre sarebbe auspicabile che allo stesso venissero destinati anche un segretario tecnico ed almeno una guardia di sanità. Essendo, inoltre, stata recentemente collocata in pensione un'assistente sanitaria, non si è neppure provveduto alla sua sostituzione.

Si chiede pertanto come e quando si intenda provvedere a destinare all'ufficio del medico provinciale di Cuneo personale adeguato alle necessità di funzionamento dell'ufficio stesso. (8367)

RISPOSTA. — I problemi relativi al personale del Ministero della sanità sono tipici di un organismo di recente istituzione che, con l'aumentare delle proprie attribuzioni ed il perfezionamento della propria organizzazione, vede gradualmente crescere le esigenze dei servizi.

Basti pensare ai compiti che negli ultimi anni sono passati dalla competenza del prefetto agli organi periferici sanitari (medici e veterinari provinciali) ed ai compiti derivanti dall'attuazione di provvedimenti legislativi, recentemente emanati (ad esempio gli accertamenti sanitari previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente i mutilati ed invalidi civili), nonché a tutti gli altri che, già tradizionalmente appartenenti all'amministrazione sanitaria, sono stati dilatati ed intensificati per le sempre crescenti esigenze dei servizi pubblici cui fanno fronte (ad esempio le accresciute e più intense attribuzioni in materia di vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze alimentari, stabilite con legge 26 febbraio 1963, n. 441; i controlli sanitari alle frontiere aeree, marittime e terrestri, per movimento di persone e traffico di bestiame e sostanze alimentari).

All'incremento delle attività degli uffici fa riscontro l'inadeguatezza numerica degli organici del personale, sia tecnico sia amministrativo, ad ogni livello.

Nel quadro delle circostanze anzidette va considerata la situazione di disagio funzionale dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, cui ci si riferisce.

Tale situazione è tenuta in evidenza dall'amministrazione sanitaria ai fini dell'adozione di provvedimenti di assegnazione di personale, ogni qual volta se ne presenti l'occasione favorevole. Così nel giugno scorso è stato destinato a quella sede un segretario tecnico. Allorché saranno assunte in servizio 10 assistenti sanitarie, vincitrici di un concorso recentemente espletato si esaminerà la possibilità di destinare una di esse a Cuneo, in sostituzione di altra dipendente della stessa carriera collocata a riposo. Del resto, l'ufficio già dispone di altre due assistenti. Anche il posto di medico aggiunto risulta coperto.

Assoluta, invece, è la mancanza di impiegati appartenenti alle carriere esecutiva ed ausiliaria. A tale deficienza, in attesa che con lo svolgimento di nuovi concorsi possa ovviarsi in maniera stabile e definitiva, si è cercato e si cercherà di far fronte, temporaneamente, mediante l'invio in missione di dipendenti degli uffici centrali, ovvero disponendo servizi a scavalco di personale in forza presso sedi limitrofe.

Per quanto concerne, infine, gli altri servizi amministrativi e contabili, si può affermare che le seigenze dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, rispetto ad altri uffici di pari importanza del centro-nord, appaiono già da qualche tempo sodisfatte, in considerazione sempre dei ristretti limiti degli organici. Prestano colà servizio, infatti, un funzionario della carriera direttivo-amministrativa ed un impiegato della carriera di concetto dei ragionieri, mentre numerose sono ancora le sedi provinciali prive di queste categorie di personale.

Il Ministro: MARIOTTI.

GERBINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire nei confronti della commissione provinciale per l'accertamento dei lavoratori agricoli di Messina, al fine di sollecitare una revisione della delibera adottata da essa commissione nella seduta del 12 giugno 1964 con la quale si istituiscono le modalità dell'accertamento secondo la formula del libretto personale dei lavoratori, integralmente riconfermata nella successiva seduta del 21 agosto 1964, senza che il presidente della commissione e il direttore provinciale del servizio per il contributi unificati (elemento tecnico più qualificato) si siano preoccupati di proporre e di tenere in qualche considerazione gli accorgimenti opportunamente suggeriti dal ministro del lavoro, con propria circolare del 2 luglio 1964 (62250 A/22).

Se ritenga che detta commissione abbia operato in maniera difforme da quanto suggerito in detta circolare, dove si afferma ripetutamente che deve essere tenuto conto delle situazioni particolari, dell'azione contraria all'adozione del libretto svolta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e si propongono allo scopo precise soluzioni di transizione allo scopo di realizzare quel clima di distensione necessario che consenta il passaggio graduale, senza gravi turbamenti, dal vecchio sistema al nuovo sistema di accertamento.

Se risulti agli organi periferici, e per essi al ministro del lavoro, che una insistente e motivata azione contraria all'adozione del libretto è stata svolta, ed è in corso di svolgimento, nella provincia di Messina da parte delle organizzazioni dei lavoratori, azione che non avrebbe dovuto essere disattesa dagli organi periferici, come la circolare ministeriale esplicitamente richiede. (8164)

RISPOSTA. — Allo stato della vigente legislazione, solo le commissioni provinciali per l'accertamento dei lavoratori agricoli sono competenti a stabilire le modalità da seguire per l'accertamento stesso ai fini previdenziali.

Questo Ministero, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza in materia, ha solo la possibilità - come ha fatto con la circolare del 2 luglio 1964, n. 18 - di dare consigli o suggerimenti, ferma restando, per le commissioni stesse, la libertà di decidere definitivamente.

Considerato che i criteri di accertamento della manodopera agricola devono corrispondere alla reale situazione dell'occupazione nelle varie province, le commissioni, come è stato chiarito nella circolare suindicata, hanno il dovere di predisporre modalità di accertamento che tengano presenti anche le particolari situazioni ambientali.

Con l'emanazione della nota sentenza n. 65 del 1962 della Corte costituzionale, il solo sistema di accertamento possibile è quello riferito all'effettivo impiego della manodopera per cui le competenti commissioni provinciali sono tenute a stabilire modalità di rilevazione che conducano all'accertamento della reale occupazione.

Comunque, le deliberazioni delle commissioni di che trattasi per l'anno agrario 1964-65 producono effetti per detto anno solo ai fini dei contributi agricoli unificati, mentre sono suscettibili di influire sugli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai fini delle prestazioni previdenziali, soltanto per l'anno agrario 1965-66.

Si assicura che questo Ministero segue attentamente il problema e che, ove i sistemi di accertamento adottati si rivelassero di pregiudizio per la tutela previdenziale dei lavoratori, non mancherebbe di adottare tempestivamente le misure del caso.

È noto, tuttavia, che il problema in esame è oggetto di una proposta di legge del deputato Marotta ed altri, attualmente all'esame del Parlamento che potrà quindi pronunciarsi al riguardo legislativamente.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GIORGI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del profondo turbamento esistente tra la popolazione della frazione di San Giovanni di Cagnano Amiterno (l'Aquila) per il fatto che il cementificio S.A.C.C.I. - per la mancanza di una attrezzatura adeguata e moderna di filtri nelle ciminiere e di aspirapolvere nella fabbrica - sprigiona continuamente una nuvola di fumo e di polvere che infesta la zona e deposita sui terreni dei coltivatori diretti detriti che danneggiano la produzione, mettono in pericolo la vita del bestiame, non garantiscono l'igiene e l'incolumità dei cittadini.

Chiede al ministro se ritenga di intervenire tempestivamente per riportare la normalità nella zona e porre fine a questo increscioso stato di cose. (6991)

RISPOSTA. — Il cementificio S.A.C.C.I. rappresenta l'industria che dà vita alla popolazione della piccola frazione San Giovanni di Cagnano Amiterno (50 abitanti circa), costituita in gran parte da famiglie di operai che prestano la loro opera nel cementificio stesso.

L'ufficiale sanitario del comune di Cagnano Amiterno, da cui dipende la frazione San Giovanni, asserisce di non aver riscontrato, fra la popolazione, malattie dell'apparato respiratorio in percentuale maggiore delle altre località del comune, non soggette alla polvere del cementificio.

Dall'indagine eseguita dal medico provinciale de L'Aquila nel luglio 1964, è risultato che vi sono state delle lagnanze da parte di qualche abitante del luogo, non tanto per danni sanitari dovuti alla polvere, ma per il fastidio che la polvere stessa naturalmente arreca.

Il problema, impostato nel passato più volte, sta ora per essere risolto perché la ditta Sacci sta costruendo 2 forni rotativi *Polisius* (tipo *Lepol*) che sostituiranno gli attuali.

I lavori di cui sopra saranno, prevedibilmente, ultimati entro 60 giorni ed a tal fine si è provvedulto a diffidare la ditta interessata di non procrastinare oltre questo termine.

Nessun inconveniente esiste per la polvere, invece, nel reparto mulini muniti di filtri « a manica » per cui il disperdimento di polvere può considerarsi quasi inesistente.

Per quanto riguarda lo stato della vegetazione, a causa delle polveri, nelle zone circostanti il cementificio, il medico provinciale non ha notato danni evidenti alle culture. Tuttavia l'inconveniente sarà presto eliminato con la sostituzione dei forni sopra menzionati.

Il Ministro: MARIOTTI.

GOLINELLI E VIANELLO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative siano state o saranno prese nei confronti del complesso Chiari e Forti di Portomarghera (Venezia) che ha risposto in questi giorni con la serrata all'azione sindacale, da tempo in corso, dei lavoratori e dei sindacati veneziani di categoria tesa ad ottenere il premio di produzione, l'indennità di disagio, il cottimo e la revisione delle qualifiche. (7589)

RISPOSTA. — Il giorno 8 settembre 1964, la società Chiari e Forti di Portomarghera sospendeva la propria attività, in quanto lo sciopero a singhiozzo effettuato dalle maestranze per rivendicazioni di ordine economico e normativo determinava sostanziale pregiudizio al ciclo produttivo, con conseguenze negative di ordine tecnico-economico.

Il giorno 12 dello stesso mese le maestranze hanno potuto riprendere la loro attività a seguito dell'intervento dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia, che ha allo scopo convocato più volte le parti.

In una di tali riunioni, tenutasi il 5 ottobre 1964, le parti hanno stabilito di procedere ad un riesame generale delle rispettive posizioni al fine di trovare punti di contatto in ordine al cottimo, alla revisione delle qualifiche, alla indennità per disagiato lavoro ed al fine di regolamentare anche il premio di produzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

GOLINELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nel comune di Venezia le scuole prefabbricate assegnate dal Ministero della pubblica istruzione e ultimamente approntate con il contributo di decine di milioni da parte dell'amministrazione comunale sono già inutilizzabili per il veto posto dai vigili del fuoco al riscaldamento delle aule, con il conseguente immediato ricrearsi della grave situazione presistente, e per conoscere quali iniziative e quali misure si intendano adottare per fare fronte alla situazione denunciata e per colpire eventuali responsabilità e trascuratezza nel caso che la decisone dei vigili del fuoco abbia valido fondamento. (8686)

RISPOSTA. — La questione degli accertamenti tecnici sulla installazione e il funzionamento degli impianti termici degli edifici prefabbricati forniti dal Ministero ai comuni è già da tempo oggetto di esame ai fini della necessaria sicurezza delle scuole.

Per quanto attiene, in particolare, agli edifici prefabbricati di Venezia, si fa presente che l'I.S.E.S., incaricato della direzione dei lavori, ha disposto perché le ditte si attengano all'osservanza delle norme generali di sicurezza per gli impianti termici e ottemperino alle prescrizioni particolari di quel comando provinciale dei vigili del fuoco. Sopralluoghi in ogni edificio sono stati effettuati con l'intervento dei rappresentanti delle ditte e del comune.

Da parte sua, il Ministero dell'interno, ha provveduto a precisare al comando provinciale dei vigili del fuoco di Venezia le prescrizioni tecniche alla cui osservanza deve essere condizionato il parere favorevole all'esercizio degli impianti di riscaldamento ad aria calda.

Risulta, ora, che tutte le ditte interessate, ad eccezione di una che ha in corso di perfezionamento la relativa pratica, hanno fatto pervenire alla direzione dei lavori il nulla-osta del comando dei vigili del fuoco.

Per altro, poiché indipendentemente dal prescritto nulla osta è stata ravvisata l'opportunità di adottare accorgimenti al fine di assicurare la durata e l'efficienza nel tempo degli impianti termici, sono in corso di esecuzione ulteriori prescrizioni date dalla direzione dei lavori alle ditte costruttrici.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

GONELLA GIUSEPPE E ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, dopo oltre tre anni dalla pubblicazione, la legge 5 marzo 1961, n. 212, che dispone, tra l'altro, l'estensione del soprassoldo ai decorati della croce di guerra al valor militare e la concessione ai medesimi dell'assegno annuo di lire 5 mila è disattesa, così da provocare legittime lamentele da parte di ex combattenti decorati e aggravare nei cittadini il senso di sfiducia nello Stato. (8019)

RISPOSTA. — L'assegno annuo di lire 5 mila, istituito con la legge 5 marzo 1961, n. 212, in favore dei decorati di croce di guerra al valor militare, viene liquidato e corrisposto, durante il servizio militare, a cura delle competenti autorità militari.

Nei confronti dei militari in congedo, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 agosto 1962, n. 1290 contenente integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro, il compito di provvedere alla concessione del soprassoldo in questione è stato deferito alle direzioni provinciali del tesoro, ferma restando la competenza in materia dei comandi militari per il personale in attività di servizio.

Questi ultimi uffici, inoltre, all'atto dell'invio in congedo dei decorati, fruenti di detto assegno in aggiunta al trattamento economico di attività, devono provvedere, mediante apposite attestazioni, a segnalare alle competenti direzioni provinciali del tesoro gli estremi di concessione delle decorazioni e le altre notizie necessarie per la prosecuzione dei pagamenti da disporsi con formale provvedimento.

Ciò premesso si comunica che la legge 5 marzo 1961, n. 212 ha trovato regolare applicazione da parte dei dipendenti uffici provinciali, i quali provvedono alle concessioni del soprassoldo richiesto dai militari interessati o dai loro aventi diritto.

Il Ministro: COLOMBO.

GRIMALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli agenti di custodia delle carceri di Enna da sette anni non avrebbero goduto del riposo settimanale e che per lo stesso periodo avrebbero avuto ridotto il periodo di ferie ad essi spettanti. (8298)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 25 marzo 1961, fu, come è noto, concesso agli agenti di custodia il beneficio della giornata di riposo settimanale, analogamente a quanto disposto per gli appartenenti agli altri corpi di polizia.

Subito dopo l'emanazione di detto decreto, furono impartite alle direzioni degli istituti penitenziari opportune disposizioni affinché, in secuzione del decreto medesimo, tutti gli agenti e sottufficiali del corpo potessero godere del riposo settimanale.

Considerate le particolari ed impegnative funzioni esercitate dal personale di custodia, può, naturalmente, verificarsi, sia per difficoltà dovute a situazioni e circostanze contingenti, sia per la limitata disponibilità del personale stesso, che la concessione del riposo settimanale e delle licenze ordinarie subisca delle limitazioni. Per altro è da escludere che tali limitazioni abbiano carattere permanente.

Per le carceri giudiziarie di Enna, si sono verificate, negli ultimi tempi, particolari esigenze di servizio a causa delle quali la direzione ha dovuto ridurre, in relazione al personale disponibile, la concessione dei predetti benefici del riposo festivo e della licenza ordinaria.

Il Ministero di grazia e giustizia, ha provveduto, non appena possibile, ad assegnare al predetto carcere cinque nuove unità, sufficienti a garantire, non solo la sicurezza e l'ordine dello stabilimento, ma anche ad assicurare la concessione integrale, sia della giornata di riposo settimanale, sia della licenza ordinaria spettante a ciascun militare dipendente.

Il Ministro: REALE.

GUARIENTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, in conseguenza delle norme contenute negli articoli 16, ultimo comma, 18 ultimo comma e 25 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, in materia di pensioni di guerra, ritenga necessario chiarire che la madre legittima di un militare morto in guerra o a causa di guerra passata a seconde nozze allorquando rimane vedova del secondo marito, può conseguire in qualsiasi tempo il trattamento pensionistico purché si verifichino nei suoi confronti, oltre alla vedovanza, tutte le altre condizioni stabilite dall'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Poiché consta che la procura generale presso la Corte dei conti nelle sue conclusioni fa esclusivo riferimento all'articolo 76 della legge 10 agosto 1950, n. 648, negando il diritto a pensione alle madri rimatitate e rimaste vedove dopo la morte del dante causa, l'interrogante chiede che sia opportuna una modificazioni a tale norma in modo che le madri vedove siano equiparate ai tenutari, alle matrigne ed agli affiliati per quanto attiene al diritto a trattamento pensionistico di guerra. (5110)

RISPOSTA. — La vigente legislazione – articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, – pone, quale prima condizione per la concessione del beneficio della pensione alla madre di militare o di civile morto per causa di guerra, lo stato di vedovanza della richiedente.

Inoltre, il seccessivo articolo 83 primo comma tassativamente stabilisce, per la madre che contragga nuovo matrimonio, la perdita del diritto al trattamento pensionistico.

L'unica eccezione a tale norma è contemplata dall'articolo 76 – ultimo comma – della legge citata che equipara alla madre vedova quella che sia passata ad altre nozze prima della morte del figlio ove il secondo marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro.

In relazione a questa ultima disposizione, è da osservare che, in essa, viene posta la precisa condizione che il secondo matrimonio sia stato contratto anteriormente alla morte del figlio nella considerazione che, in caso contrario, le nozze, in rapporto alle condizioni esistenti alla data dell'evento lesivo, fanno cessare definitivamente il particolare stato al quale il legislatore subordina la concessione della pensione alla madre.

Ciò, in quanto, con il nuovo matrimonio, viene meno la circostanza, in ogni caso richiesta, che, a causa della morte del figlio, si sia determinata, per la madre, la perdita dei necessari mezzi di sussistenza.

Pertanto, all'infuori dell'eccezione suindicata non si rende possibile, sul piano giuridico-interpretativo, ammettere a trattamento pensionistico di guerra la madre legittima di militare morto in guerra o a causa di guerra, passata a seconde nozze posteriormente all'evento, quando rimanga vedova del secondo marito.

D'altro canto, una eventuale modifica alle disposizioni vigenti, nel senso prospettato dell'interrogante, verrebbe a sovvertire i principi fondamentali dell'attuale legislazione pensionistica di guerra in materia di trattamenti indiretti.

Infatti, sia per la madre sia per la vedova è prevista la perdita del diritto a pensione in caso di passaggio a nuove nozze. La stessa disposizione si applica anche alle orfane ed alle sorelle del militare o del civile deceduto a causa di guerra che contraggano matrimonio.

Ciò stante, l'innovazione suggerita per le madri, oltre a costituire, come anzidetto, una deroga a tali principi, non mancherebbe di creare il presupposto per una correlativa revisione delle disposizioni che attualmente regolano il conferimento della pensione a favore delle altre categorie di congiunti di cui sopra è cenno.

È da rilevare, infine, che le disposizioni relative ai genitori legittimi trovano applicazione anche nei riguardi degli assimilati cui si riferisce l'interrogante.

Gli articoli 16 ultimo comma, 18, ultimo comma della legge 9 novembre 1961, n. 1240, riguardanti gli allevatori, il patrigno, la ma-

trigna e gli affiliati e l'articolo 25 della legge medesima non hanno recato modifiche ai succitati articoli 71, 76 e 83 della predetta legge n. 648 e, pertanto, non si verifica disparità di trattamento in materia.

Il Ministro: COLOMBO.

GUARRA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a sua conoscenza lo stato di viva preoccupazione della popolazione in seguito alla creazione del bacino idroelettrico di Digonera ed alla valutazione del fatto che più volte sono stati manifestati seri dubbi circa la consistenza della roccia della sponda destra del progettato lago artificiale e che l'abitato frazionale di Digonera, a brevissima distanza è situato su terreno di riporto, privo di compattezza, tanto che tra i vari oneri sarebbe stato previsto quello dell'indennizzo da corrispondere per i danni che potrebbero essere recati dall'azione del bacino ai fabbricati; e per conoscere se intenda disporre la sospensione dei lavori con tutte le conseguenze del caso, in attesa che una commissione tecnica, mediante nuovi studi sulla natura geologica del terreno e altri sondaggi, accerti con assoluta sicurezza disastro o danno. (2984)

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della diga di Caprile furono sospesi in attesa di conoscere i risultati degli studi ed accertamenti appositamente iniziati ed attualmente compiuti.

I relativi risultati sono contenuti in tre distinti elaborati di natura geologica, rispettivamente redatti a cura dell'« Enel », della comunità agordina e del servizio geologico d'Italia, quest'ultimo all'uopo interessato da parte del servizio dighe di questo Ministero.

Detti studi verranno sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dopo di che saranno adottati i provvedimenti del caso.

Il Ministro: MANCINI.

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali, ai fini della carriera didattica, non viene tenuto in alcuna considerazione il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, che pure viene conseguito dopo tre anni di studi universitari.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga di dover valutare giustamente detto titolo sia ai fini della carriera di direttore didattico, sia ai fini dell'insegnamento nella scuola media, ove spesso si ricorre a personale non qualificato, mentre vengono ignorati i maestri elementari in possesso del titolo di abilitazione alla vigilanza scolastica, che comporta una notevole preprarazione pedagogica ed umanistica. (4338)

RISPOSTA. — Il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ha il fine precipuo di preparare gli insegnanti elementari all'esercizio delle funzioni di direttore didattico. Esso, pertanto, costituisce, ai sensi della vigente legislazione, titolo specifico per l'ammissione ai concorsi a posti di direttore didattico.

Si rileva, infine, che la legge 4 giugno 1962, n. 585, (modificata dalla legge 6 luglio 1964, n. 620), richiede per gli incarichi e le supplenze da conferire agli insegnanti elementari nelle scuole secondarie di primo grado il possesso del prescritto titolo di abilitazione o di laurea. In conseguenza, manca la possibilità, in via amministrativa, di adottare, per l'insegnamento nelle predette scuole, il provvedimento auspicato dall'interrogante.

Il Ministro: GUI.

GUARRA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare per ovviare al grave inconveniente verificatosi in provincia di Benevento relativamente al pagamento da parte delle industrie olearie del prezzo della sansa d'oliva.

Infatti il comitato interprovinciale dei prezzi ha stabilito per tale provincia il prezzo a quintale di lire 918 e gli industriali oleari vogliono pagare il prezzo di lire 700 a quintale; prezzo manifestamente insufficiente a remunerare il lavoro dei frantoiani.

L'interrogante fa presente che nella scorsa annata il prezzo della sansa fu di lire 1.418 a quintale e che pur considerando la riduzione di un terzo subìta quest'anno dal prezzo dell'olio di sansa, non si giustifica nè economicamente nè socialmente la pretesa degli industriali del settore. (7458)

RISPOSTA. — Si precisa che il prezzo minimo di lire 918 al quintale fissato dal comitato provinciale dei prezzi di Benevento per le sanse vergini di oliva della campagna 1963/64, concerne la merce resa franco stabilimento di estrazione.

Poiché in quella provincia, secondo le informazioni assunte, sono gli stessi industriali che provvedono, con mezzi proprî, a ritirare le sanse presso i frantoi, la differenza rilevata tra il prezzo fissato dal predetto comi-

tato e quello offerto dalla industria estrattice è giustificata dal costo di trasporto, sopportato dall'industria stessa, mediamente aggirantesi intorno alle 200 lire per quintale.

Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.

GUARRA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per i quali la Cassa per il mezzogiorno ha revocato lo stanziamento di fondi per lavori di isolamento e restauri del teatro romano di Benevento; per sapere se ritenga doveroso intervenire presso il consiglio di amministrazione della Cassa per la revoca del provvedimento. (8215)

RISPOSTA. — Per il restauro del teatro di Benevento nel 1952 vene stanziata dalla Cassa per il mezzogiorno la somma di lire 200 milioni, la quale ha consentito alla sopraintendenza alle antichità della Campania di eseguire i lavori per il complessivo importo di lire 71.241.219.

In data 4 febbraio 1958 è stato, inoltre, approvato dalla Cassa un progetto per un ulteriore lotto di lavori (affidamento n. 317) per un ammontare di lire 60.000.000, di cui lire 14.468.000 destinate alla corresponsione delle indennità di esproprio.

L'inizio di tale secondo lotto di lavori è stato subordinato alla preventiva sistemazione, in altre abitazioni, delle famiglie residenti nelle casette edificate sull'area del teatro romano, che dovevano essere espropriate e quindi demolite.

Poiché il problema della sistemazione delle suddette famiglie era rimasto insoluto, in data 27 agosto 1964, l'atto di affidamento n. 317 è stato revocato a tutti gli effetti, giacché il sopravvenuto totale esaurimento della dotazione finanziaria della Cassa ha imposto di disimpegnare tutti i fondi destinati alla esecuzione di opere di non immediata realizzazione.

A revoca effettuata si è venuti a conoscenza tuttavia che la stessa era stata disposta proprio quando si era verificata la ricordata condizione risolutiva, e cioè quando, dopo aver superato notevolissime difficoltà, si era riusciti, da parte dell'amministrazione comunale, ad effettuare il trasloco di tutti gli inquilini dalle casette nei nuovi alloggi, costruiti appositamente dall'Istituto case popolari, e da parte della soprintendenza e raggiungere (sia pure a più elevati livelli di valutazione) l'accordo bonario con tutti i 26 proprietari delle casette. A seguito della nuova valutazione dell'ufficio tecnico erariale, infatti, le indennità necessarie per gli espropri ammontano a lire 45.191.500.

In considerazione di quanto sopra ed in relazione alla nuova situazione venutasi così a determinare, il consiglio di amministrazione della Cassa, nella seduta del 14 ottobre 1964, aderendo alle richieste della ricordata soprintendenza, ha autorizzato l'intervento dell'istituto, per un importo di lire 55.000.000, per il pagamento delle indennità di esproprio e per i soli lavori di demolizione delle casette, mediante i quali si potrà ottenere l'isolamento del teatro.

La realizzazione delle opere di vero e proprio restauro del teatro medesimo sarà invece ripresa in esame non appena la Cassa verrà dotata – come da provvedimento in corso di avanzata elaborazione – di nuove disponibilità finanziarie, nei limiti e con il rispetto dei criteri di intervento, in questo specifico settore, che il provvedimento medesimo intenderà adottare.

Il Ministro: PASTORE.

GUIDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per sapere se, nel quadro delle necessità di metanizzazione dell'economia umbra, sia stata prevista l'adduzione ad Orvieto (Terni) ed al comprensorio di cui fa parte, del metano, da cui l'economia locale, attualmente depressa e compressa, e in particolare l'artigianato e le altre attività imprenditoriali, attuali ed eventuali, private e pubbliche, potrebbero trarre un elemento coadiuvante nel quadro della necessaria attuazione del tipo di programmazione regionale di sviluppo indicato dagli umbri. (8802)

RISPOSTA. — A seguito del ritrovamento nella zona di Vasto di un giacimento di gas naturale da parte dell'« Agip », questo Ministero d'accordo con il Ministero dell'industria e del commercio – e tenuto conto delle conclusioni cui era giunta una commissione di studio appositamente costituita – decise di riservare alla regione abruzzese oltre la metà del quantitativo globale di metano estraibile giornalmente nella zona di Vasto e di destinare la rimanente parte a Terni e Roma.

L'E.N.I. al riguardo ha fatto presente che la derivazione destinata ad alimentare la spinta di Narni e quella di Terni è stata prevista per una capacità di trasporto di circa 500 mila metri cubi giornalieri di gas naturale.

Detto Ente ha, altresì, precisato che, in considerazione dell'alta potenzialità di industrializzazione della zona Terni-Narni, è prevedibile che quest'ultima sarà in grado di assorbire in futuro tutto il gas naturale trasportabile attraverso la derivazione del metanodotto Vasto-Roma, e che, pertanto, non potrà verificarsi la possibilità di estendere l'adduzione del metano al comprensorio di Orvieto.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

ISGRÒ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare, d'intesa con la regione sarda, per venire incontro alle popolazioni danneggiate in Sardegna (in particolare del comune di Marrubiu (Cagliari) dal violento temporale abbattutosi in questi giorni in molte zone dell'isola. (8305)

RISPOSTA. — Le avversità atmosferiche manifestatesi in Sardegna nello scorso mese di ottobre hanno avuto conseguenze più gravi nel comune di Marrubiu, su quale il giorno 8 ottobre si è abbattuta una violenta tromba d'aria provocando rilevanti danni a numerose abitazioni, specie nelle coperture, crolli di muri, costruzioni di canali e dissesti alla pavimentazione stradale. A seguito della caduta di un muro è deceduta la signora Giovanna Serra, del luogo, travolta dalle macerie.

Il prefetto di Cagliari ha disposto immediatamente l'invio sul posto di un funzionario e del comandante provinciale dei vigili del fuoco per l'attuazione dei primi interventi di soccorso e di assistenza nei confronti delle famiglie più danneggiate e bisognose, assegnando, per le erogazioni di maggiore urgenza, la somma di lire 500 mila.

Questo Ministero ha quindi assegnato al comune di Marrubiu un contributo straordinario di lire 1 milione; l'amministrazione regionale e l'amministrazione provinciale di Cagliari hanno rispettivamente destinato ai sinistrati lire 3.500.000 e lire 500 mila.

Circa la riparazione dei danni riportati dalle abitazioni, per un importo complessivo di lire 35 milioni, il Ministero dei lavori pubblici, premesso che le vigenti disposizioni legislative non autorizzano interventi diversi da quelli strettamente connessi all'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità, ha fatto presente – secondo le notizie fornite dal genio civile di Cagliari – che in proposto è previsto un intervento della regione.

Il maltempo non ha arrecato danni di particolare rilievo nella provincia di Nuoro: soltanto nel comune di Ottana le acque di un canale hanno invaso alcune abitazioni danneggiando provviste e masserizie. Per gli aiuti ai più bisognosi, il prefetto ha erogato all'E.C.A. del luogo un contributo straordinario.

In provincia di Sassari, inconvenienti di un certo rilievo si sono verificati, oltreché nel capoluogo, nei comuni di Olbia, Alghero, Portotorres e Bortidigias per il conseguente dissesto di talune strade e delle reti fognarie, nonché per crolli di cornicioni o strutture vetuste di tetti. Oltre ai contributi prontamente erogati dalla prefettura ai competenti E.C.A., per alleviare il disagio delle famiglie più bisognose, questo Ministero ha concesso lire 2 milioni al comune di Alghero, lire 1 milione al comune di Bortidigias e lire 800 mila al comune di Porto Torres.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

ISGRÒ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano intervenire con la massima urgenza per risolvere la grave crisi in cui dibatte da tempo la società Esercizio Molini di Cagliari che ha portato alla sospensione dal lavoro di quasi tutte le maestranze.

In particolare si sottolinea l'urgenza di eliminare le cause economiche della crisi:

a) o con un intervento diretto del Ministero dell'agricoltura sul costo del trasporto del prodotto superando la grave inferiorità in cui si trova la città di Cagliari rispetto a questo problema;

b) oppure con un intervento del Ministero dei trasporti che consideri il trasporto del grano tenero per la Sardegna materia che deve avere la precedenza su altre di minore importanza. (8437)

RISPOSTA. — Fin dal 30 luglio 1962, con l'entrata in vigore del regolamento comunitario del 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali, non hanno vigore il provvedimento C.I.P. riguardante i prezzi di cessione franco-molino del grano della gestione statale e tutti gli altri provvedimenti ad esso collegati.

Pertanto, ogni intervento inteso a facilitare all'industria molitoria sarda l'acquisto in continente di grano tenero necessario per la confezione del pane sarebbe in contrasto

con l'accennata regolamentazione comunitaria.

Per quanto concerne la richiesta di cui alla lettera *b*) della interrogazione, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha precisato che l'accettazione dei trasporti a carro destinati in Sardegna, per mezzo del servizio di traghetto delle ferrovie dello Stato, stante la notevole eccedenza delle domande di carico rispetto alla capacità di traghettamento offerta dalle due navi attualmente in servizio, è disciplinata da apposita graduatoria di precedenza, che è stata a suo tempo compilata dall'azienda delle ferrovie dello Stato, su precise indicazioni fornite dall'assessorato ai trasporti e turismo della Regione sarda.

In tale graduatoria, la precedenza nell'effettuazione dei trasporti è stata assegnata alle materie prime ed ai prodotti semilavorati destinati allo sviluppo dell'industria sarda, mentre nessun titolo di priorità è stato previsto per il grano e, in genere, per i prodotti destinati all'alimentazione umana. Tali prodotti figurano negli ultimi punti dell'anzidetta graduatoria e non hanno possibilità pratiche di essere inoltrati con le navi traghetto.

Ciò stante, una modifica della graduatoria, nel senso di assegnare eventuali titoli di priorità ai trasporti di grano tenero diretti in Sardegna, il quale è in grado di stabilire quali siano le merci di preminente interesse per l'economia sarda e di valutare le conseguenze che l'eventuale accoglimento della richiesta di che trattasi avrebbe sui trasporti di altre merci finora ritenute di fondamentale importanza per l'economia dell'isola.

Comunque, un apprezzabile miglioramento della situazione in atto interverrà allorché, nella primavera del 1965, potrà entrare in linea, sulla rotta Civitavecchia-Golfo Aranci, la terza nave traghetto, in corso di avanzato allestimento.

In tale situazione è quanto meno prematuro un intervento di questo Ministero presso quello dei trasporti e dell'aviazione civile perché esamini la possibilità di fissare, in via eccezionale, tariffe di trasporto ridotte per il trasferimento in Sardegna di adeguate quantità di grano tenero, come chiesto dall'interrogante alla lettera *a*) della interrogazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

ISGRÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali motivi nei confronti degli operai temporanei e permanenti alle dipendenze dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari e distaccati a prestare servizio presso il cantiere escavazione porti di Olbia, (Sassari) non si ritenga di attuare l'inquadramento in base alla legge del 5 marzo 1961, n. 90, tenendo presente le mansioni da essi effettivamente svolte rilevabili per altro dai rapportini giornalieri di lavoro e dai rapporti informativi. (8870)

RISPOSTA. — L'inquadramento in ruolo di tutti gli operai temporanei e giornalieri, compresi quelli in servizio presso il cantiere escavazione porti di Olbia, è stato effettuato, secondo le norme dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

In particolare, per gli operai temporanei, che già avevano un inquadramento economico-professionale (categoria e mestiere) attribuito in sede di applicazione della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è stato confermato tale inquadramento, in quanto sia tale legge sia la predetta legge n. 90 stabiliscono che i passaggi a categoria superiore vengono effettuati per concorso. Non è stato possibile, quindi, tenere conto delle mansioni effettivamente svolte.

Per gli operai giornalieri, dovendosi procedere per la prima volta al loro inquadramento economico-professionale, si è tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte.

L'amministrazione, per altro, ha seguito i criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con circolare in data 15 settembre 1961.

Il Ministro: MANCINI.

ISGRÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvidenze urgenti intenda adottare per realizzare a Macomer (Nuoro) una sede dell'ufficio postale, tale da consentire quelle condizioni minime indispensabili per un servizio così delicato.

Appare superfluo sottolineare che per l'attività svolta l'ufficio di Macomer risulta il più importante della provincia di Nuoro, costringendo gli utenti ed i lavoratori in una sede indecorosa ed antiigienica. (8885)

RISPOSTA. — Questa amministrazione già da diverso tempo si è posta il problema della sistemazione dell'ufficio postale di Macomer in una sede più confacente per funzionalità.

Le intense ricerche per assicurare a quei servizi postali un'idonea sede, solo di recente hanno dato esito positivo. Infatti sono attualmente in corso trattative con un privato per

l'affitto di un locale ove trasferire quell'ufficio. Non appena detto proprietario avrà comunicato la propria adesione allo schema di contratto d'affitto, questo sarà sottoposto per il parere al consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi giusta quanto richiesto dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro: RUSSO.

ISGRÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quali criteri ai laureati in economia e commercio sia stata preclusa la possibilità di insegnare la matematica nelle scuole medie, mentre è stata estesa ai laureati in chimica, farmacia ed in altre facoltà, nel cui piano di studi, per tale materia, è prevista una preparazione meno significativa. (8964)

RISPOSTA. — In attesa di apposite norme regolamentari che disciplinino i titoli di ammissione agli esami di abilitazione per gli insegnamenti impartiti nella scuola media, si è seguito il criterio generale di considerare validi soltanto quei titoli che già davano adito all'inclusione nelle graduatorie previste dal precedente ordinamento.

La laurea in economia e commercio non è compresa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, tra i titoli validi per l'ammissione agli esami di abilitazione agli insegnamenti di matematica e di materie scientifiche nelle cessate scuole medie e di avviamento professionale e, pertanto, non si è potuto prenderla in considerazione ai fini della iscrizione nella graduatoria dei non abilitati di matematica, osservazioni ed elementi di scienza naturali nella scuola media.

È da aggiungere, poi, che secondo il piano di studio, stabilito dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, la matematica nella scuola media viene insegnata congiuntamente alle osservazioni ed elementi di scienze naturali. Il corso di laurea in economia e commercio comprende alcune materie che riguardano lo studio della matematica, ma non prevede discipline che abbiano attinenza con le osservazioni ed elementi di scienza naturali, al contrario dei corsi di laurea in chimica e farmacia, che comprendono materie le quali hanno attinenza sia con lo studio della matematica sia con quello di osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Il Ministro: GUI.

JACAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno promuovere una seria indagine per accertare le illegalità che in continuazione si verificano in provincia di Caserta circa le assunzioni di impiegati e salariati presso gli istituti di istruzione pubblica (scuole medie ed istituti professionali in particolare), illegalità che si verificano anche quando dette assunzioni avvengono mediante concorsi. Questi troppo spesso, infatti, sono banditi in modo semiclandestino, senza pubblicità alcuna, e con modalità e criteri assurdi, che permettono la partecipazione ai concorsi stessi solo coloro che già da tempo sono informati e della documentazione da presentare e dei termini di scadenza.

L'interrogante chiede, infine, se il ministro ritenga di dover emanare norme uniche a regolamentazione di detti concorsi, soprattutto per quanto riguarda la documentazione, la valutazione dei titoli, la pubblicazione dei bandi ed alcune altre elementari garanzie, e per far in modo che sia posto termine a situazioni di troppo facile clientelismo e nepotismo. (4212)

JACAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'assunzione di 10 dipendenti deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale O. Conti di Aversa, assunzione approvata dal provveditorato agli studi di Caserta, nonostante non sussistesse alcun motivo di urgenza e nonostante i molti ricorsi che denunciavano lo sfacciato nepotismo che è alla base dell'assunzione stessa (alcuni nuovi dipendenti sono fratelli di membri del consiglio di amminnistrazione); per conoscere quali motivi e quali pressioni abbiano indotto il provveditorato agli studi di Caserta ad approvare un atto che già in precedenza era stato respinto due volte; e per sapere, infine, se il ministro ritenga dover annullare la delibera per palese violazione di ogni elementare forma di legalità (non ultima quella dell'obbligo di assentarsi o astenersi dal voto quando si delibera intorno a provvedimenti per i quali vi è interesse personale o familiare) e dare disposizioni perché sia bandito un regolare e pubblico concorso, così come vuole la legge. (4213)

JACAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia informato del fatto che il preside della scuola media di Marzano Appio, (Caserta) professor Simeone Giovanni, è stato rinviato a giudizio dall'autorità giudiziaria per abuso di potere in relazione al concorso ed alla nomina di un vice

segretario della scuola stessa (il processo si terrà il prossimo 5 giugno 1964 presso la pretura di Roccamonfina); per sapere quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti del predetto e delle autorità scolastiche a lui superiori che avallarono ed approvarono il suo operato; e per conoscere se intenda promuovere un'inchiesta in provincia di Caserta in relazione alle nomine ed ai concorsi nelle scuole medie, negli istituti professionali, ecc. spesso fonti di corruzione, clientelismo, elettoralismo della peggiore specie. (6535)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti non risulta che nelle assunzioni di personale amministrativo presso le scuole secondarie della provincia di Caserta si siano verificati altri casi di irregolarità, oltre quelli cui in particolare si riferisce l'interrogante, riguardanti l'istituto professionale Conti di Aversa e la scuola media di Marzano Appio.

In ordine al primo dei due menzionati casi si fa presente che non è stato dato il visto di legittimità agli atti con i quali il consiglio d'amministrazione dell'istituto professionale aveva deliberato l'assunzione di personale non insegnante, senza attenersi alla procedura concorsuale.

Per quanto concerne l'assunzione ad un posto di applicato nella scuola media si precisa che non sono emerse responsabilità di ordine penale nell'operato del preside – egli è stato infatti assolto dall'imputazione del reato di abuso dei poteri d'ufficio perché il fatto non costituisce reato – e che le irregolarità riscontrate non asssumevano, secondo quanto è emerso dagli appositi accertamenti ispettivi, rilevanza sul piano disciplinare.

Il Ministero comunque non ha mancato di invitare il provveditore agli studi a vigilare con particolare cura sulle procedure per l'assunzione del personale amministrativo delle scuole ed a richiamare nuovamente l'attenzione dei presidi sul pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro: GUI.

JACAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quanti ed a quali richiedenti sia stata concessa la pensione a seguito della morte di congiunti per lo scoppio di un residuato di guerra che, in Aversa, il 17 agosto 1961, fece orrenda strage e quali motivi ritardano o vietano la concessione di quanto era stato autorevolmente promesso alle famiglie tanto dolorosamente colpite nei loro affetti più cari. (7655)

RISPOSTA. — Presso questo Ministero le pratiche di pensione sono suddivise per cicli bellici (guerra 1915-18, Africa orientale, Spagna, guerra 1940-45, ecc.) e per categorie di beneficiari (militari, invalidi civili, vedove, orfani, genitori, ecc.) e non anche in relazione ai particolari eventi che possano dar luogo, a favore degli aventi titolo, alla concessione del trattamento di guerra; al fine di raccogliere ogni utile elemento in merito al sinistro al quale si riferisce l'interrogante, è stata già interessata la competente prefettura di Caserta perché trasmetta l'elenco nominativo degli infortunati e, ove possibile, faccia conoscere le generalità di coloro che abbiano a suo tempo presentato a questo Ministero domanda intesa ad ottenere il trattamento pensionistico di guerra.

Si fa pertanto riserva di ulteriori notizie, appena la predetta prefettura avrà comunicato i nominativi suindicati. Tuttavia, qualora l'interrogante fosse in grado di precisare direttamente i dati di cui sopra, non si mancherà di esaminare, con ogni possibile urgenza, i relativi fascicoli al fine di poter fornire i chiarimenti richiesti.

Il Ministro: COLOMBO.

LAJOLO E PIRASTU. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e del commercio con l'estero.* — Per sapere quale sia stato e quale sia l'interessamento del Governo nei confronti dell'industria automobilistica Ferrari che, a quanto ha riferito ampiamente e particolarmente in questi mesi tutta la stampa nazionale ed internazionale, è esposta a sabotaggi e a ricatti quali la non omologazione della famosa vettura da gran turismo, e il tentativo fatto con clamore dal monopolio statunitense Ford per mettere le mani sulla fabbrica di Maranello (Modena), e quali misure si intendano prendere per la difesa di una industria che è vanto dell'ingegno italiano nel mondo oltre che dare lavoro ad una forte massa di lavoratori altamente specializzati.

Gli interroganti chiedono di sapere se i ministri interessati, in considerazione dei vantaggi che il prestigio internazionale della Ferrari ha procurato alla nostra produzione industriale, ritengano necessario adottare tutte le misure idonee a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo della Ferrari e, contemporaneamente, affrontare il problema generale del coordinamento della disciplina e della organizzazione delle competizioni automobilistiche, al fine di assicurare insieme all'inden-

nità dei piloti e del pubblico la continuità di lavoro e di impegno dei tecnici e delle maestranze di qualificatissime industrie, come la Ferrari, il cui lavoro ha dato un prezioso contributo al progresso tecnico nel settore automobilistico. (7731)

RISPOSTA. — Ai sensi delle norme del codice sportivo automobilistico internazionale ogni vettura che prende parte alle gare automobilistiche viene classificata in una particolare categoria.

Per quanto riguarda le vetture delle categorie turismo e gran turismo, queste sono soggette ad una particolare regolamentazione tecnico-sportiva, contenuta nell'allegato *y* al codice sportivo internazionale. Tali vetture, per poter essere considerate appartenenti ad una delle suddette categorie, debbono sottostare ad una omologazione, che viene concessa dalla commissione sportiva internazionale, eletta dalla Federazione internazionale dell'automobile e della quale fanno parte i rappresentanti di dodici paesi: Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Belgio, Stati Uniti, Messico, Monaco, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera ed U.R.S.S. L'omolologazione viene accordata dalla commissione sportiva internazionale su parere favorevole di una sottocommissione, designata dalla C.S.I. stessa e denominata sottocommissione delle omologazioni. Per ottenere l'omologazione di una vettura nella categoria « gran turismo », occorre che ne siano stati prodotti almeno cento esemplari.

La casa Ferrari richiese la omologazione della sua vettura denominata 250 LM nella categoria gran turismo e la richiesta fu esaminata dalla sottocommissione competente nel luglio 1964.

Sorse il dubbio, da parte di più di un rappresentante straniero, circa la consistenza effettiva del numero delle vetture di tale modello. Fu deciso, pertanto, di accertare la reale situazione e fu disposto un controllo sulla produzione del modello in questione, dandone incarico ad un tecnico di fiducia, di nazionalità svizzera, che fu scelto nella persona dell'ingegner Schild. La facoltà di effettuare controlli tecnici era già prevista in sede internazionale ed era stata applicata in casi precedenti.

Il rapporto compilato, dopo che erano stati effettuati i controlli richiesti dall'inviato della C.S.I., venne letto alla commissione sportiva internazionale il 5 settembre 1964 a Milano.

Tenuto conto delle risultanze emerse da tale rapporto, la commissione sportiva internazionale decise di rinviare l'esame della richiesta della casa Ferrari ad una successiva riunione della sottocommissione delle omologazioni, non essendo stati ritenuti sufficienti gli elementi probatori addotti dalla casa Ferrari in merito alla costruzione di 10 vetture. Tale riunione ha avuto luogo a Parigi il 5 ed il 6 ottobre 1964.

In quella sede i rappresentanti italiani – tenendo conto che già era stato deciso che le vetture « gran turismo » sarebbero state divise, a decorrere dal 1966, in due gruppi: « gran turismo di serie » e « gran turismo competizione » per i quali venivano richiesti un numero minimo di esemplari, rispettivamente, di 500 e 50 – hanno presentato una proposta tendente ad ottenere la omologazione delle autovetture di « gran turismo » sin dal 1° gennaio 1965 quando fossero stati costruiti soltanto 50 esemplari, salvo la loro assegnazione rispettivamente al « gruppo gran turismo di serie » o « gran turismo competizione » in relazione al numero complessivo di esemplari effettivamente costruiti al 31 dicembre 1965.

È stata, anche, richiesta, come altra soluzione, la istituzione del gruppo « gran turismo competizione » fin dal 1° gennaio 1965, anziché dal 1966, con il minimo di 50 esemplari costruiti. Tali proposte, che tenevano conto delle esigenze delle case costruttrici di produzione limitata e che avrebbero consentito l'immediata omologa della vettura *250 LM* Ferrari, sono state respinte quasi all'unanimità (2 voti favorevoli, incluso quello dell'Italia e 9 voti contrari).

Il motivo principale che ha ispirato la decisione negativa della commissione sportiva internazionale può individuarsi nella circostanza che la proposta di anticipare al 1° gennaio 1965 la validità della categoria « gran turismo competizione » sarebbe stata in contrasto con le vigenti disposizioni della C.S.I., secondo le quali ogni modifica sostanziale delle norme sportive può essere apportata esclusivamente con un preavviso di un anno. Infatti l'accoglimento della proposta stessa avrebbe modificato anche tali disposizioni e ridotto il preavviso previsto da un anno a meno di tre mesi.

Nell'intento, quindi, di ovviare almeno in parte e per quanto possibile alle negative conseguenze della decisione internazionale e soprattutto per venire incontro alla casa Ferrari sotto l'aspetto economico, la commissione sportiva automobilistica italiana ha deciso nella sua ultima riunione di Torino di adottare un provvedimento, a carattere nazionale,

avente per scopo principale di permettere alle vetture *250 LM* di poter gareggiare in Italia e di prevedere un campionato italiano riservato a detta categoria per il prossimo anno. Questo provvedimento consentirebbe alla casa Ferrari di fare partecipare le proprie vetture *250 LM* a gare di campionato italiano e, quindi, di poter sviluppare il programma previsto, in attesa di raggiungere le condizioni stabilite dalla regolamentazione internazionale per la omologazione in quella sede.

Circa l'accenno al tentativo di assorbimento della ditta Ferrari – ora società esercizio fabbriche automobili e corse (S.E.F.A.C.) – da parte della Ford si fa presente che tempo addietro sono state svolte delle trattative per l'assorbimento della S.E.F.A.C. nella Ford; tali trattative sono state interrotte dal presidente della S.E.F.A.C. ingegner Ferrari perché la Ford non ho accolto la richiesta di quest'ultimo intesa a restare nella nuova 'società, a capo della sezione progettazione e costruzione delle autovetture da corsa, con poteri autonomi sia tecnici sia amministrativi.

Si assicura che questa amministrazione, per quanto di competenza, non mancherà di svolgere ogni possibile intervento a favore dello sport automobilistico italiano e, in particolare della casa Ferrari, che tanto lustro ha dato all'Italia.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

LANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale fondamento abbia la notizia secondo cui il progetto della strada litoranea La Spezia-Sestri Levante non verrebbe più realizzato nella sua interezza, ma sarebbe stato largamente ridimensionato e sostituito da un progetto che prevederebbe una strada di semplice collegamento fra La Spezia e la zona delle Cinque Terre. La notizia che ha suscitato sorpresa e preoccupazione fra le popolazioni interessate è stata recentemente diffusa da alcuni organi di stampa, che affermano di averla appresa da « fonte accreditata ».

L'interrogante, nel ricordare che la strada in argomento fu progettata come strada di collegamento fra La Spezia e Sestri Levante e come tale finanziata dal Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia centro-sud ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, ritiene assolutamente ingiustificato ogni provvedimento che preveda il ridimensionamento e la declassificazione dell'opera. Sottolinea, invece la necessità di congrui e rapidi interventi che consentano la sollecita costruzione delle opere stradali da troppo tempo promesse e di togliere dal secolare isolamento la vasta striscia di terra che va da La Spezia a Sestri Levante e che, ancora oggi, è in gran parte accessibile soltanto per ferrovia e via mare. (7153)

RISPOSTA. — Sono da ritenersi inesatte le notizie relative al progetto della strada litoranea La Spezia e Sestri Levante, la quale non sarebbe più realizzata interamente e verrebbe invece costruita una strada di semplice collegamento fra La Spezia e la zona delle Cinque Terre. Molto probabilmente tali inesatte notizie hanno tratto origine dal lungo periodo di tempo trascorso dalla data del primo intervento per la realizzazione di un'opera di indiscutibile portata economica-sociale e turistica, tanto che si ritiene dover precisare all'interrogante quanto appresso.

Il progetto di massima della strada litoranea La Spezia-Sestri Levante è stato da tempo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per la costruzione della strada stessa, con legge del 10 agosto 1950, n. 647, è stata impegnata la somma di lire 2.600.000.000 con la quale sono stati eseguiti per conto del provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria, sotto la direzione, prima del genio civile di La Spezia, poi del compartimento della viabilità « Anas » di Genova i seguenti tratti:

a) chilometro 11+650 di strada litoranea dei quali: chilometri 11 da La Spezia verso Riomaggiore e chilometri 0+650 ad est di Levante;

b) la strada di allacciamento con l'abitato di Riomaggiore per chilometri 2,4;

c) la strada di raccordo con la comunale Levante-Piè di Legnaro per chilometri 1,5.

Con legge del 29 luglio 1957, n. 635, è stato disposto un nuovo finanziamento di lire 1.500.000.000 sul quale gravano per lire 896.782.500 i lavori del settimo tronco della strada (sempre per conto del provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria) fra Levanto e Monterosso al Mare che comprendono un tratto di strada litoranea della lunghezza di chilometri 3,557 e l'allacciamento dell'abitato di Monterosso al Mare della lunghezza di chilometri 1+811. Tali lavori sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1962 la strada, per tutta la sua estesa di circa 60 chilometri fra La Spezia e Sestri Levante, è stata classificata statale con la denominazione

strada statale n. 370 litoranea delle Cinque Terre. È stato anche redatto, da parte del compartimento « Anas » di Genova, il progetto generale di massima relativo alla costruzione della strada litoranea fra il bivio di Riomaggiore e il bivio di Monterosso e degli allacciamenti agli abitati di Manarola Corriglia e Vernazza, dell'importo di lire 5.220.000.000.

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, n. 3479/*AMM* 23 e decreto ministeriale in data 10 febbraio 1964, n. 126, sono stati approvati rispettivamente i lavori di costruzione del primo lotto compreso fra il bivio di Riomaggiore e il bivio di Manarola della lunghezza di metri 2.955 e dell'allacciamento con l'abitato di Manarola della lunghezza di metri 1.755, rispettivamente di lire 1.208.097.600 e lire 173.157.800.

Tali lavori sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione.

Il Ministro: MANCINI.

LETTIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali concrete e sollecite determinazioni intenda adottare dinanzi all'inspiegabile atteggiamento assunto dall'ispettorato di zona dell'« Anas » per la realizzazione della variante di Villammare alla strada statale n. 18 in comune di Vibonati (Salerno), approvata con D.A. il 30 gennaio 1964 per l'importo di lire 276.554.500.

Lo sviluppo di detta variante, all'incrocio con la provinciale Villammare-Vibonati, è stato, senza fondate ragioni, improvvisamente modificato rispetto alle originarie determinazioni cui pervennero i dirigenti « Anas » che provvidero financo alla picchettazione del tracciato.

Le intervenute ingiustificate variazioni comporterebbero la demolizione di due fabbricati, con un aggravio di spesa per l'erario di circa 15 milioni. L'asserita necessità di adottare la predetta decisione per il miglioramento dalla visibilità all'incrocio, potrebbe egualmente e più compiutamente raggiungersi spostando, a monte, di non oltre 50 metri, il tracciato che l'« Anas » avrebbe in animo di realizzare.

Tenendo presente le non edificanti interpretazioni con le quali l'opinione pubblica del comune di Vibonati commenta l'intervenuto provvedimento, l'interrogante ha il dovere di ricordare le deliberazioni del 13 luglio 1963, n. 25, e del 21 aprile 1964, n. 23, adottate dall'amministrazione comunale di Vibonati, oltre alla sottoscrizione di una protesta, fondata e legittima, di 400 cittadini dello stesso comune.

A tal fine si desidera conoscere se il ministro ritenga opportuno disporre un immediato sopralluogo diretto a rilevare gli obiettivi termini della situazione e i conseguenti necessari provvedimenti di rettifica, anche a dimostrazione che le decisioni delle amministrazioni statali non sono viziate da interessate valutazioni e servono soltanto il pubblico bene. (1449, *già orale*)

RISPOSTA. — Il compartimento della viabilità pe la Campania redasse, a suo tempo il progetto per i lavori di sistemazione e di rettifica della strada statale n. 18 Tirrena Inferiore nel tratto Sapri-Villammare-Policastro; il progetto stesso venne regolarmente approvato e il tracciato previsto venne picchettato sul terreno.

In tale progetto originario è previsto, tra l'altro, il tracciato che, attraversando a raso la strada provinciale Villammare-Vibonati, si inserisce tra due fabbricati posti a distanza tra loro di metri 22 e prospicienti la detta provinciale (così di ricadere all'incrocio); ma per limitare la spesa delle espropriazioni non è stato preventivato l'abbattimento dei citati due fabbricati.

Allora, e sempre per motivi di economia nella spesa, non venne prospettato un tracciato più a monte in quanto questo sarebbe su una vasca di notevoli dimensioni (metri 30 × 12), adibita da una industria della zona alla macerazione delle pelli. Quando successivamente il compartimento propose la perizia di variante tecnica per lo spostamento di tracciato. l'« Anas » non ritenne di accogliere la proposta stessa.

Una successiva proposta prevederebbe un tracciato che, pur distaccandosi a nord da quello originario, non toccherebbe il menzionato vascone e richiederebbe la demolizione di uno dei due fabbricati tra i quali era previsto il passaggio del primo tracciato e precisamente di quello più modesto e vetusto, di circa metri cubi 850, e costituito da piano terra e primo piano.

Si assicura che l'« Anas », vagliate le suindicate proposte e, pur considerando che queste ricercavano una migliore soluzione dell'incrocio con la strada provinciale Villammare-Vibonati, ritiene di conservare il tracciato originario, con la riserva di decidere successivamente per la demolizione di uno o dei due fabbricati, tra i quali passerà la variante, ove nel caso concreto lo richiedessero motivi di visibilità nell'incrocio.

Si precisa infine che, comunque, i lavori già iniziati non hanno ancora interessato il

tratto di che trattasi, per il quale la prefettura di Salerno non ha ancora rilasciato il decreto di occupazione.

Il Ministro: MANCINI.

LEVI ARIAN GIORGINA E SPAGNOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda intervenire, al fine di tranquillizzare centinaia di studenti dell'università di Torino, che nella prossima sessione devono sostenere l'esame di diritto civile ai quali il professore Mario Allara, rettore magnifico, condiziona la concessione della firma di frequenza alla frequenza di un altro suo corso, facoltativo, danneggiando in tal modo particolarmente gli studenti lavoratori, in parte già laureati in altre facoltà e con famiglia a carico, nonostante la presentazione di una regolare dichiarazione di lavoro, che è riconosciuta valida dallo stesso preside della facoltà di diritto dell'università di Torino. (6633)

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto gli interroganti hanno ritenuto, il professor Mario Allara, titolare della cattedra di diritto civile all'università di Torino, non ha subordinato l'attestazione di frequenza alla frequenza di altro suo corso facoltativo. Gli studenti che non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza sono quelli che non hanno frequentato né il corso di lezioni né le esercitazioni previste dalle norme universitarie vigenti.

Per altro, durante il decorso anno accademico, il professor Allara, giustamente preoccupato dell'esigenza di assicurare la serietà degli studi, aveva più volte invitato gli studenti a frequentare le lezioni, prospettando anche l'eventualità del rifiuto dell'attestato di frequenza.

Si aggiunge, infine, che, già dai precedenti anni accademici, il professor Allara svolge, per coloro che non ottengono il suddetto attestato, un corso di riparazione, le cui lezioni, al fine di consentire agli studenti lavoratori la frequenza, hanno luogo nel tardo pomeriggio.

Il Ministro: GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA, SULOTTO, SPAGNOLI E TODROS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga corrispondente allo spirito e alle direttive fissate dal ministro, con la circolare del 2 aprile 1964, n. 135, l'atteggiamento del provveditorato agli studi di Torino, il quale al comitato per le celebrazioni della Resistenza del rione Martiri del Martinetto – di cui gli interroganti fanno parte insieme a scrittori ed insegnanti della città – non ha voluto concedere l'autorizzazione a indire un concorso a premi fra gli scolari della quinta elementare e delle tre scuole medie del rione, per i migliori temi illustranti fatti della lotta di Liberazione, al fine di far meglio conoscere ai giovani l'alto significato dell'eroismo dei fucilati del Martinetto.

Per sapere se, al pari di altre organizzazioni che da anni il ministro autorizza a svolgere periodicamente nella scuola iniziative analoghe, il comitato per le celebrazioni della Resistenza Martiri del Martinetto potrà realizzare senza intralci il suddetto concorso almeno nel prossimo anno scolastico. (7573)

RISPOSTA. — Il ventennale della Resistenza, secondo le direttive fissate con la circolare ministeriale del 2 aprile 1964, n. 135, è stato celebrato, per l'anno scolastico 1963-64, mediante l'attuazione delle iniziative promosse dalla scuola, nell'ambito della sua autonoma funzione formatrice ed organicamente inserite nella attività didattica.

Non è sembrato opportuno, in via di principio, assecondare iniziative particolari, promosse sul piano locale, atteso il rilievo nazionale delle manifestazioni celebrative. Per altro, il concorso a premi, di cui era promotore il comitato Martiri del Martinetto – destinato agli alunni delle quinte classi elementari e della scuola media del rione – non era stato neanche proposto all'apposito comitato costituito nella città di Torino con il compito di esaminare e rendere organiche le varie iniziative per il ventennale.

Si fa presente, infine, che, per celebrare i gloriosi Martiri del Martinetto, il provveditore agli studi di Torino ha provveduto a diffondere nelle scuole la pubblicazione *Camminarono sulla linea dell'onore* curata dalla provincia di Torino.

Il Ministro: GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA, RE GIUSEPPINA, BRONZUTO E ILLUMINATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga che nei criteri seguiti per l'assegnazione dei trasferimenti ad altro comune degli ispettori e dei direttori didattici siano prevalsi in misura eccessiva i motivi di famiglia e siano stati invece troppo sottovalutati gli altri motivi, pure indicati come validi nell'ordinanza ministeriale del 30 gennaio 1964, n. 2434, quali la sede disagiata e i motivi di servizio, in base all'articolo 32 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3.

Si è verificato che direttori didattici, con pochi anni di servizio, hanno ottenuto persino tre trasferimenti in due anni passando da comuni della cintura al capoluogo, solo perché coniugati, mentre direttori, e soprattutto direttrici, in età già avanzata, nonostante i meriti di servizio e l'anzianità, solo perché non coniugati sono costretti a permanere in sedi disagiate in direzioni composte di plessi scolastici assai più numerosi che nelle città, distanti fra loro e non sempre serviti da mezzi di trasporto; per sapere quindi se ritenga opportuno correggere le suddette gravi sperequazioni e disporre che nel prossimo anno scolastico anche per i trasferimenti degli ispettori e direttori didattici, come è fatto per i presidi e i professori, si elabori una chiara tabella di valutazione, in cui tutti i titoli, compresi quelli di servizio, di anzianità e di sede disagiata, abbiano adeguato riconoscimento. (7807)

RISPOSTA. — Il Ministero ha effettuato i movimenti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici in base all'articolo 32 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che pone in primo luogo le esigenze del servizio e poi, tra i motivi validi da prendere in considerazione per il trasferimento a domanda, le condizioni di famiglia.

Delle necessità di studio dei dipendenti e dei loro figli, come pure del servizio prestato in zone disagiate, secondo la sistematica di cui al ricordato articolo 32, si è tenuto conto, riservando un riconoscimento adeguato anche se inferiore a quello attribuito alle condizioni di famiglia.

Si fa, infine, presente che, allo stato della vigente legislazione, nessuna disposizione prevede, per i trasferimenti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici, la formazione di una tabella da rendere pubblica secondo quanto è auspicato dagli interroganti.

Il Ministro: GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA E SULOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga necessario precisare in che senso le amministrazioni civiche debbano interpretare ed applicare il primo comma dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Infatti alcune amministrazioni civiche, specialmente di grandi città come Torino, rifiutano di considerare spese obbligatorie per il comune le spese varie di ufficio (cancelleria, registri, stampati, macchine d'ufficio), quelle telefoniche compreso il pagamento delle fatture trimestrali, e quelle per l'acquisto del materiale di pulizia e di pronto soccorso. Per sopperire a tali spese, che ammontano annualmente a somme cospicue, le scuole medie inferiori sono state sinora costrette a ricorrere ai fondi della cassa scolastica, alimentata dai contributi cosiddetti « volontari » degli alunni, che, per precise disposizioni, dovrebbero essere destinati ad altri fini. Dopo il recente provvedimento che giustamente proibisce di esigere contributi dagli alunnni della scuola media unica, che è gratuita, i fondi delle casse scolastiche si stanno estinguendo.

L'omissione nella suddetta legge n. 1859 della precisazione che pure le spese per materiale d'ufficio, di pulizia e di pronto soccorso sono a carico dei comuni, come avviene per gli altri ordini di scuola, ha gravato le presidenze delle scuole medie inferiori di responsabilità che loro non spettano, mentre la necessità di garantire il buon funzionamento della scuola le può indurre a ricorrere a ripieghi poco decorosi per la scuola statale, come sottoscrizioni interne ed esterne alla scuola, lotterie e richieste abusive di contributi alle famiglie degli alunni. (8036)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, su richiesta di questa amministrazione, ha confermato il parere già in precedenza espresso, secondo il quale le spese effettuate dalle scuole medie statali per l'acquisto del materiale di pulizia debbono considerarsi comprese fra le spese di manutenzione, che sono a carico dei comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859.

Questo Ministero ha, pertanto, chiesto al Ministero dell'interno di intervenire presso i comuni obbligati affinché sia sodisfatto l'onere in parola.

Per quanto riguarda, invece, le spese telefoniche, si precisa che sono a carico dei comuni soltanto le spese d'impianto dell'apparecchio, sono, invece, a carico dello Stato, le spese relative all'uso (telefonate urbane e interurbane) da considerarsi spese d'ufficio non incluse in quelle previste dal ricordato articolo 15.

Per altro, per le spese d'ufficio lo Stato ha provveduto, nel corrente esercizio finanziario, a incrementare il relativo capitolo di bilancio, che è stato portato a 250 milioni per un semestre.

Quanto infine al problema delle cosiddette spese di « pronto soccorso » – che non sono per legge a carico dei comuni – si fa presente che esso non è stato posto, sinora, all'attenzione del Ministero, presubilmente a causa

della loro accidentalità ed esiguità, che fa ritenere potersi ad esse far fronte con interventi di istituzioni varie operanti nell'ambito locale.

Il Ministro: GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA SERONI E PICCIOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi, contrariamente al disposto dell'ordinanza sui trasferimenti del personale insegnante del 31 gennaio 1964, n. 5, ai professori, ex maestri elementari, non sono stati valutati gli anni di insegnamento del ruolo di provenienza. Si fa presente:

a) che nello stesso movimento di trasferimenti ai professori passati dal ruolo *B* al ruolo *A* gli anni prestati nel ruolo *B* sono stati valutati per intero;

b) che sono stati valutati per intero gli anni di insegnamento nelle scuole pareggiate;

c) che l'ordinanza dice chiaramente doversi valutare « i servizi di ruolo riconosciuti o riconoscibili agli effetti della carriera, prestati come insegnante elementare »;

d) che la scheda di valutazione dei titoli, messa a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione ribadisce: « per anni di servizio di ruolo si intendono quelli prestati dagli insegnanti di scuole secondarie o che siano comunque riconoscibili ai fini della carriera »;

e) che fino allo scorso anno si sono effettuati i trasferimenti valutando il punteggio degli anni di insegnamento compiuti nei ruoli inferiori, anche nel periodo di straordinariato.

Se il Ministero avesse inteso non valutare, durante il periodo di straordinario, il servizio prestato nel ruolo elementare, avrebbe dovuto dichiararlo nell'ordinanza e non invitare tutti alla presentazione dei certificati di servizio. (8048)

RISPOSTA. — Il Ministero ha valutato, in ragione della metà, il servizio prestato nei ruoli degli insegnanti elementari dai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria, secondo le norme che disciplinano la valutazione di tale servizio ai fini della carriera (legge 22 marzo 1952, n. 203, modificata dall'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 165).

Detta valutazione, invece, non è stata effettuata per i professori straordinari, in quanto la citata legge n. 203 prevede il riconoscimento del servizio di insegnante elementare, ai fini della carriera e quindi anche dei trasferimenti, solo dopo che sia stata conseguita la promozione ad ordinario.

L'ordinanza ministeriale sui trasferimenti, laddove dice che gli interessati debbono documentare i servizi di ruolo riconosciuti o riconoscibili con decreti dei provveditori agli studi configura, con il termine « riconoscibile », l'ipotesi di servizi per i quali sia sorto il diritto al riconoscimento, ma non sia ancora intervenuto il formale decreto da parte del provveditore competente. Infatti, la disposizione, riferendosi ai servizi riconoscibili, stabilisce che essi debbono essere documentati mediante certificati di servizio « qualora i provvedimenti stessi non siano stati ancora emessi o perfezionati ».

La disposizione, pertanto, è intesa ad evitare che l'eventuale ritardo da parte degli uffici scolastici provinciali nell'emissione dei provvedimenti formali possa produrre un danno agli interessati e non può essere interpretata nel senso che siano riconoscibili i servizi per i quali non è ancora sorto il diritto al riconoscimento.

Le stesse considerazioni valgono naturalmente per il punto 2 delle avvertenze contenute nella scheda di valutazione dei titoli, nella parte in cui si fa riferimento ai servizi riconoscibili.

Per quanto attiene alle altre considerazioni prospettate dagli interroganti, si fa presente che:

1) il servizio prestato nel ruolo *B* da insegnanti successivamente passati al ruolo *A*, non è servizio riconoscibile, e pertanto non può paragonarsi al servizio prestato nelle scuole elementari, in quanto l'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dispone che il professore straordinario, che per effetto di concorso passi da istituto di primo ad istituto di secondo grado, completa nel nuovo istituto il periodo di prova, mentre il professore ordinario conserva titolo di ordinario.

In questo caso, l'amministrazione non deve operare in riconoscimento di servizio, ma un inquadramento nel nuovo ruolo, per cui tutta l'anzianità conseguita dall'interessato nel ruolo inferiore deve essere valutata in quello superiore, al momento della sua nomina in quest'ultimo ruolo e in base alle norme che regolano la carriera del ruolo superiore.

In questo senso si è anche espressa la sezione VI del Consiglio di Stato, con decisione del 31 agosto 1953, n. 463.

2) Il servizio prestato nelle scuole pareggiate, che ai sensi del regio decreto legge 9 maggio 1920, n. 749, era servizio riconoscibile e quindi da valutare dopo la promo-

zione a ordinario, è divenuto a norma dell'articolo 112 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, servizio da valutare all'atto della nomina nel ruolo statale secondo le disposizioni dell'articolo 6 già citato nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

3) L'amministrazione, anche in passato, ha seguito, per la valutazione del servizio di insegnante elementare, i criteri sopra esposti. Se qualche caso difforme possa essersi verificato per mero errore materiale, esso è stato risolto o perché l'amministrazione, riconosciuto l'errore, ha proceduto alla riforma d'ufficio dei propri atti, o su ricorso dei controinteressati, accolto dal Ministero, previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministro: GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA, SERONI E PICCIOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi ai professori passati dal ruolo dei maestri elementari ai ruoli *B* e *A* delle scuole secondarie sia stato riservato un trattamento economico differenziato rispetto ai professori passati dalle inferiori alle superiori. E precisamente, invece di corrispondere lo stipendio globale da essi percepito al 30 settembre 1963, è stato loro assegnato per il biennio di straordinario lo stipendio iniziale del ruolo *B* e un assegno personale pari alla differenza del solo stipendio, con esclusione della differenza della indennità di studio, dell'assegno temporaneo e spesso dell'assegno di sede goduto al 30 settembre 1963.

I professori che dal ruolo medio sono passati al ruolo delle superiori conservano gli emolumenti già percepiti in base all'articolo 6 della legge 6 maggio 1923, n. 1054; ai professori ex maestri è stato applicato l'articolo 202 della legge del 10 gennaio 1957, n.3.

Pur parlando ambedue le leggi di « stipendio », ai primi sono state giustamente comprese nella voce tutte le indennità, mentre per i secondi la ragioneria del Ministero della pubblica istruzione si è attenuta strettamente alla voce « stipendio » senza tener presente che alla data di compilazione del testo unico 1957 tutte le indennità erano conglobate nello stipendio, per cui il legislatore non poteva parlare di esse.

Tale diverso trattamento ha causato ai suddetti professori ex maestri perdite economiche mensili aggirantesi sulle 25 mila lire. Lo stato di disagio e di risentimento della categoria è quindi grave, trattandosi di insegnanti di età matura, e molti con famiglia a carico. (8049)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dispone che, « nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica ».

La posizione degli insegnanti elementari passati ai ruoli degli insegnanti delle scuole secondarie è disciplinata dalla suddetta norma, che, riferendosi soltanto alla voce « stipendio » per quanto attiene alla determinazione dell'assegno personale, comporta che gli assegni accessori vengano corrisposti nella misura spettante per il nuovo ruolo di appartenenza.

Diversa è, invece, la posizione dei professori ordinari di ruolo *B* che passino, per effetto di concorso, al ruolo *A*. Essi, infatti, conservano il titolo di ordinario, ancorché il passaggio divenga definitivo dopo un anno di prova nel nuovo ruolo. In tal caso, secondo un'autorevole interpretazione giurisprudenziale (decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, del 31 agosto 1953 n. 463, si fa luogo alla valutazione dell'intero servizio prestato nel ruolo inferiore in base alle norme che regolano la carriera del ruolo superiore.

Si ritiene utile, infine, rilevare che nei confronti degli insegnanti elementari passati ai ruoli degli insegnanti delle scuole secondarie si fa luogo, all'atto della promozione alla qualifica di ordinario, al riconoscimento, in ragione della metà, del servizio d'insegnante elementare sia agli effetti della carriera sia agli effetti del trattamento economico (legge 22 marzo 1952, n. 203, modificata dall'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 165).

Il Ministro: GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA, PICCIOTTO, NATTA E SCIONTI. — *A Ministri della pubblica istruzione e del bilancio.* — Per sapere quali disposizioni intendano emanare per riconoscere l'inquadramento nel ruolo *A* di una categoria di insegnanti di ruolo *B*, che da anni sollecita una chiarificazione della sua posizione e un riconoscimento dei suoi diritti. Si tratta dei professori di materie letterarie

vincitori dei concorsi indetti anteriormente al 1940 per le cattedre degli ex ginnasi, istituti tecnici ed istituti magistrali inferiori. Alcuni di essi passarono poi nelle cosiddette « classi di collegamento », nei licei scientifici e negli istituti tecnici e magistrali, istituite con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, prima per incarico e poi con posti a ruolo speciale transitorio, in seguito ad un concorso per soli titoli indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1949.

Si fa presente che: *a*) il concetto di classe di collegamento è ormai superato dal principio generale vigente che distingue l'organico delle scuole medie in due unici gruppi, inferiore e superiore; *b*) hanno oggi trattamento di ruolo *A* alcune categorie di insegnanti, come quelli di matematica, di lingua straniera (se assegnati al ginnasio) e tutti gli incaricati nelle stesse classi di collegamento, e tutti gli insegnanti di ruolo delle soppresse scuole tecniche e di magistero femminile trasformatesi in istituti professionali.

L'auspicabile inquadramento nel ruolo *A* dei suddetti professori che insegnano in classi che sono in effetti non più di collogamento ma di biennio superiore, ripropone anche, per ragioni di equità, il passaggio all'insegnamento nel biennio superiore con pari diritti degli altri professori vincitori dei concorsi indetti prima del 1950, che continuarono ad insegnare nella scuola media inferiore, pur avendo titoli per insegnare nelle classi di collegamento. (8105)

RISPOSTA. — Gli insegnanti ai quali si riferiscono gli interroganti, già appartenenti ai ruoli speciali transitori delle classi di collegamento dei licei scientifici, degli istituti tecnici e degli istituti magistrali, sono stati inquadrati nei ruoli ordinari ai sensi della legge 12 agosto 1957, n. 799, modificata con leggi 2 aprile 1958, n. 303 e 15 gennaio 1960, n. 16.

Per gli insegnanti che – come i predetti – già occupavano posti relativi ad insegnamenti per i quali non era prevista la istituzione di cattedre di ruolo ordinario, la citata legge n. 799 aveva previsto – secondo l'unica soluzione possibile al fine di una loro sistemazione – l'inquadramento in cattedre di scuole di diverso tipo, relative ad insegnamenti corrispondenti a quelli da essi tenuti.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 799 e secondo la tabella di corrispondenza tra gli insegnamenti ad essa annessa, i predetti professori sono stati pertanto inquadrati in cattedre di scuole secondarie di primo grado (ruolo *B*). Agli insegnanti medesimi, a norma del successivo articolo 7, è stato, per altro, consentito di continuare a prestare servizio, nonostante l'inquadramento nei ruoli relativi alle scuole secondarie inferiori, nei posti da essi occupati (classi di collegamento) « fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che saranna eventualmente istituite per tali classi ».

I predetti professori, che ora insegnano nelle prime classi degli istituti tecnici, degli istituti magistrali e dei licei scientifici, si trovano pertanto in una situazione di fatto e provvsoria che trae origine dall'esercizio dell'eccezionale facoltà, di cui essi tuttora si avvalgono, prevista dal citato articolo 7 nel loro stesso interesse. Essi infatti hanno potuto continuare ad insegnare nelle stesse classi e nella stessa sede ove prestavano servizio anteriormente all'inquadramento nei ruoli ordinari.

Per altro, una tale situazione non può incidere sul trattamento economico spettante ai predetti professori, il quale non può essere diverso da quello che legittimamente discende dall'atto costitutivo del rapporto d'impiego. Per quest'ultimo motivo hanno invece diritto al trattamento economico – iniziale – del ruolo *A*, secondo le vigenti disposizioni sul loro diverso rapporto d'impiego, gli insegnanti non di ruolo, che prestano servizio nelle stesse prime classi, in base a nomina disposta secondo le graduatorie degli aspiranti che abbiano titoli validi per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Ciò premesso nell'aspetto giuridico della situazione in cui si trovano i predetti professori di ruolo, si assicura che essa è, in tutti i suoi aspetti, oggetto di viva attenzione da parte del Ministero. Si ritiene, al riguardo, che la gestione posta dagli interroganti potrà essere esaminata nel quadro del riordinamento dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti magistrali, attualmente in fase di elaborazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno estendere l'organico al corso *D* del liceo scientifico statale Segrè di Torino. In tal corso funzionano già le classi I, II, IV e V, rispettivamente con 31, 35, 38 alunni. Manca la III classe per carenza di aule; ma nel prossimo anno, quando l'istituto disporrà della nuova sede, più ampia, sarà

necessario sdoppiare le terze classi attualmente esistenti nell'istituto e che funzionano ora con 39 alunni ciascuna. Del resto, in quasi tutte le classi del liceo scientifico Segré il numero degli alunni è superiore a 35. (8827)

RISPOSTA. — Si assicura l'interrogante che il corso *D* del liceo scientifico statale Segrè di Torino viene, con provvedimento in corso, inserito nell'organico, a decorrere dal 1° ottobre 1964.

Il Ministro: GUI.

LIZZERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia pubblicata dalla stampa locale nella regione Friuli-Venezia Giulia, secondo cui il Ministero della pubblica istruzione avrebbe dato disposizioni affinché presso l'istituto professionale di Stato Bonaldo Stringher di Udine sia data continuità al quarto corso già istituito e si istituisca per il corrente anno scolastico il quinto corso.

Per sapere altresì se l'istituzione delle quarte e quinte classi ad ordinamento speciale presso l'istituto Bonaldo Stringher sia considerata una precisa esigenza volta non soltanto a porre rimedio alla gravissima condizione in cui si sono venuti a trovare centinaia e centinaia di allievi e le loro famiglie; ma altresì a completare un istituto di Stato che al Friuli ha già reso grandi servigi nel campo dell'istruzione professionale. (8104)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7283 del deputato Franchi, pubblicata a pag. 3841*).

LORETI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per i gravi danni causati dalla tromba d'aria abbattutasi sulla città di Tarquinia.

In particolare chiede di conoscere se, di fronte alla grave situazione verificatasi, sia stato fatto in modo che il sindacato di Tarquinia e il prefetto di Viterbo assumessero tutti i necessari ed adeguati provvedimenti che la legge stessa loro impone. (8273)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 8272, del deputato Bozzi, pubblicata a pag. 3787*).

LORETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nella scuola media unica statale di Santa Maria delle Mole, in comune di Marino (Roma) siano stati stabiliti turni giornalieri di una sola ora per ciascuna classe; e per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di eliminare uno stato di fatto che preoccupa gravemente la popolazione della borgata e che non è consono alla serietà della scuola. (8350)

RISPOSTA. — Soltanto il 1° ottobre (primo giorno di lezione) le classi funzionanti nella sezione staccata di Santa Maria delle Mole hanno avuto due ore di lezione.

Nel periodo successivo, le classi terze e seconde hanno avuto regolarmente quattro o un minimo di tre ore di lezione al giorno; le classi prime, nonostante la naturale scarsezza degli insegnanti, accentuata dagli inevitabili spostamenti di sede degli insegnanti stessi nel primo periodo preliminare delle nomine, hanno avuto tre ore giornaliere di lezione, grazie anche allo spirito di dedizione dimostrato dagli insegnanti già in servizio nell'anno scolastico 1963-64, in attesa di nomina.

Dai primi giorni di novembre tutte le classi hanno avuto il *plenum* dell'orario scolastico e le lezioni si svolgono con assoluta regolarità e secondo un orario definitivo perfettamente rispondente alle norme legislative in vigore.

Il Ministro: GUI.

LORETI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda a verità che i lavori per la sistemazione della strada interpoderale Farnesina, in agro di Tarquinia (Roma) e ricadente nel comprensorio dell'ente riforma, sono stati appaltati oltre due anni fa e appena iniziati sono stati sospesi.

Chiede di conoscere i motivi che hanno causato la sospensione dei lavori e quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per rendere transitabile la strada Farnesina che serve circa 80 poderi.

L'urgenza dell'intervento è dovuta anche al fatto che oltre 100 bambini sono costretti quotidianamente a percorrere alcuni chilometri di strada a piedi per recarsi a scuola, non essendo possibile agli autobus percorrere la strada stessa. (8712)

RISPOSTA. — In data 19 luglio, a seguito di regolare gara di appalto, l'impresa Maccaroni Alberto, iscritta all'albo delle imprese di fiducia dell'ufficio del genio civile, risultò aggiudicataria dei lavori relativi la costruzione della strada interpoderale detta della

Farnesina, per il tratto Camporeale - Poggio Nebbia.

L'impresa, come risulta da numerose istanze presentate alla direzione dei lavori, incontrò, fin dai primi mesi, ostacoli nell'esecuzione dei lavori sia per le avversità atmosferiche, sia per il reperimento di maestranze idonee, sia per impreviste difficoltà finanziarie. Tali difficoltà determinarono la sospensione dei lavori dopo l'esecuzione di opere per l'ammontare di circa 13 milioni di lire.

L'ente di colonizzazione della maremma tosco-laziale, durante il periodo di attività dell'impresa, visto l'andamento dei lavori, fu costretto ad adottare i provvedimenti prescritti, in casi del genere, dal regolamento per la contabilità e collaudo dei lavori eseguiti per conto dello Stato.

Infatti, dopo avere richiamato, con ripetuti ordini di servizio, l'impresa ai suoi impegni e minacciato l'esecuzione dei lavori in danno per gravi inadempienze contrattuali, prima della scadenza del termine di contratto - prorogato per avversità atmosferiche, sino al 16 novembre 1963 - l'ente provvide ad estromettere l'impresa stessa ed a riprendere il possesso del cantiere, completando le operazioni contabili particolarmente laboriose, al fine di determinare l'ammontare dei lavori eseguiti e di completare la perizia relativa alle opere incompiute.

Terminati, entro la fine del mese di marzo 1964, tali adempimenti, l'ente invitò l'impresa a firmare gli atti contabili - il che avvenne soltanto in data 16 aprile 1964 - e nominò l'ingegnere collaudatore dei lavori in corso d'opera; infine, indisse per il 6 agosto 1964, una gara di appalto per l'esecuzione delle opere di completamento.

L'ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, in data 6 agosto 1964, come risulta da apposito verbale, decise di non dar corso alla gara - ai sensi della legge 21 giugno 1964, n. 465, che prescrive l'inserimento nei capitolati di appalto degli indici di incidenza della mano d'opera - e di restituire intatto l'unico plico pervenuto.

Tale restituzione fu successivamente sospesa in base alle disposizioni recate dalla legge 10 agosto 1964 n. 664 che ha dato facoltà alle amministrazioni dello Stato di derogare fino al 31 dicembre 1964 a quanto stabilito dalla citata legge n. 465.

A seguito della gara esperita il 14 ottobre 1964 i lavori di completamento della strada Farnesina furono aggiudicati all'impresa il 19 novembre successivo.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

LUCIFREDI E GHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per la protezione del paesaggio nella zona di Monterosso al Mare (La Spezia), ove pare che siano in costruzione enormi edifici che deturpano le caratteristiche dell'ambiente locale. Sembra, in particolare, che edifici di cinque e più piani stiano sorgendo in via Padre Semeria, in frazione Figgine, in una zona che dovrebbe essere invece destinata a costruzione di soli villini.

Gli interroganti, ricordano che Monterosso è uno dei più tipici paesi delle Cinque Terre, che rappresenta un panorama caro a tutti gli italiani, chiedono che su esso si eserciti con particolare attenzione la vigilanza della soprintendenza ai monumenti, cui spetta di agire con decisione per evitare che tale panorama sia irreparabilmente compromesso.

(7855)

RISPOSTA. — La soprintendenza ai monumenti di Genova, nei limiti della sua competenza, è più volte intervenuta con ordini di sospensione di lavori edilizi, intrapresi abusivamente o condotti in difformità dai relativi progetti, nel comune di Monterosso al Mare.

Nell'esame per la sistemazione definitiva dei progetti di costruzioni in località Fegina, è tenuta in particolare considerazione da parte della soprintendenza, la salvaguardia del libero godimento delle visuali dalla via Padre Semeria verso il litorale sottostante. Per la costruzione di un edificio alberghiero nella parte bassa del territorio, la soprintendenza ha ritenuto di poter concedere il nulla osta, dato che la costruzione non reca pregiudizio alle predette visuali. Taluni provvedimenti, di cui è prevista l'emanazione, consentiranno, per altro, di attuare una più efficace tutela del territorio del predetto comune. Infatti, è attualmente allo studio, da parte della soprintendenza, un piano territoriale paesistico della zona Cinque Terre, nella quale è compreso il predetto comune. D'altra parte l'amministrazione comunale è stata interessata a perfezionare le norme del regolamento edilizio e dovrà, inoltre, redigere, ai sensi del decreto interministeriale del 23 marzo 1963, entro due anni da tale data, un piano regolatore generale del proprio territorio.

Si assicura, comunque, che le amministrazioni interessate non mancheranno di porre ogni cura nella vigilanza sull'attività edilizia nel predetto comune e di attuare gli

opportuni interventi nel caso in cui abbiano a verificarsi ulteriori inconvenienti a danno delle bellezze panoramiche del predetto territorio.

Il Ministro: GUI.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il personale di custodia addetto alle carceri ed agli stabilimenti di pena di Genova e della Liguria, non usufruisce del prescritto riposo settimanale.

Per sapere quale azione intenda svolgere affinché tale prescrizione ministeriale venga rispettata per non obbligare ulteriormente il personale ad effettuare un più rigoroso e non retribuito servizio. (2524)

RISPOSTA. — Improvvise esigenze sorte tempo addietro nel carcere giudiziario di Genova, a causa, tra l'altro, della istituzione di nuove lavorazioni e di nuovi corsi professionali per detenuti, indussero effettivamente la direzione dell'istituto a ridurre il beneficio del riposo settimanale del personale di custodia, pur mantenendo ferma la concessione dell'intero periodo di licenza annuale spettante al personale medesimo.

Tale situazione di disagio è ora superata anche a seguito del completamento dell'organico militare del carcere (costituito da 15 sottufficiali e da 104 agenti) attuato mediante l'assegnazione al carcere stesso di allievi agenti che hanno frequentato il corso di addestramento presso la scuola militare di Cairo Montenotte.

Si aggiunge poi, che negli altri stabilimenti penali della Liguria risulta assicurato l'effettivo godimento del riposo settimanale a tutto il personale di custodia in servizio.

Il Ministro: REALE.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia vero che i terreni dell'ex palude sipontina di cui da anni si considera proprietario il consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria in Capitanata, sono beni demaniali del comune di Manfredonia.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga, in caso affermativo, di doversi interessare affinché sia provveduto alla reintegra dei terreni in questione in favore del comune suddetto. (8664)

RISPOSTA. — I terreni dell'ex palude sipontina, dell'estensione di ettari 322.64.85, per atto di compra vendita in data 26 ottobre 1936 - registrato a Foggia il 16 novembre successivo, a rogito nataio Oreste Caizzi di Foggia - sono stati venduti dal comune di Manfredonia al consorzio generale di bonifica della Capitanata.

Per quanto riguarda la originaria demanialità dei terreni in parola, si fa presente che l'articolo 99 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 - il quale ha innovato la legislazione in materia di usi civici (legge 16 giugno 1927, n. 1766) contempla la possibilità di alienare una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici ed assegnati ai comuni « sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria ed al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescritto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 ».

Nel caso specifico detta norma ha trovato applicazione, trattandosi di beni demaniali, assegnati dal commissariato per la liquidazione degli usi civici di Bari al comune di Manfredonia e poi da questo ceduti al consorzio di bonifica della Capitanata, per la valorizzazione della zona.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) come si concili l'esigenza di sviluppare il settore della piccola e media industria con le annunciate restrizioni del credito e con quanto è già accaduto presso il medio credito toscano dove delle 645 richieste (per complessive lire 16.500.000.000) solo 312 sono state esaminate (per complessive lire 8 miliardi);

2) quali misure intenda prendere per assicurare lo sviluppo del settore della piccola e media impresa industriale. (4122)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la lamentata restrizione del credito, non vi è stata in questi ultimi tempi una riduzione, in senso assoluto, del credito concesso dal sistema bancario, bensì una crescita delle domande di credito da parte di aziende di qualsiasi dimensione, sia perché sono diminuite le possibilità di autofinanziamento, sia per le difficoltà di ricerca di risparmio sul mercato finanziario.

Come è noto, anche nelle dichiarazioni programmatiche del Governo rese al Parlamento, è stato rappresentato che non vi è stata una politica di « restrizione creditizia », ma si è fatto sì che la crescita degli impieghi bancari fosse più aderente all'aumento della produzione e degli scambi in termini reali.

Comunque, i provvedimenti legislativi di iniziativa governativa emanati dal febbraio 1964 ad oggi stanno a dimostrare che le esigenze di sviluppo delle medie e piccole industrie sono state tenute presenti dalle autorità di Governo.

Si ricordino in particolare, la legge 15 marzo 1964, n. 170, che prevede uno stanziamento di 3 miliardi all'anno, per quindici esercizi finanziari, ai fini della concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti industriali di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623; la legge 5 luglio 1964, n. 619, che ha aumentato di lire 50 miliardi il fondo di dotazione dell'istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) ai fini di consentire allo stesso, attraverso la integrazione delle disponibilità degli istituti primari, una adeguata assistenza creditizia anche a favore delle medie e piccole imprese industriali; la legge 6 luglio 1964, n. 608, che attribuisce alla Cassa per il mezzogiorno nuove disponibilità di 80 miliardi, affinché possa far fronte, tra l'altro, alle necessità più urgenti e indilazionabili dei diversi settori economici, ivi compreso quello delle medie e piccole industrie.

Inoltre, è stata di recente emanata la legge 29 settembre 1964, n. 805, che prevede, fra l'altro, la proroga, al 31 dicembre 1965, della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, nonché un ulteriore stanziamento di un miliardo all'anno per 15 anni, per la concessione del predetto contributo in conto interessi sui finanziamenti industriali.

Sono stati, infine, approvati dal Governo, e sono ora in corso di esame al Parlamento, disegni di legge che prevedono la costituzione di fondi di rotazione presso l'« Isveimer », l'« Irfis » e il C.I.S, dell'importo complessivo di 175 miliardi di lire, per l'impianto, l'ampliamento le rinnovamento di aziende, nonché la costituzione di un fondo speciale presso l'I.M.I., per l'importo di lire 100 miliardi allo scopo di consentire alle medie e piccole industrie manifatturiere di rifornirsi, attraverso la concessione di finanziamenti a particolari condizioni, dei mezzi necessari per mantenere ed incrementare il livello di attività produttiva.

Il Ministro: COLOMBO.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga giusto non tenere conto della intervenuta prescrizione dei casi di ripristino delle quote di aggiunta di famiglia, a suo tempo negate in conseguenza della inclusione delle pensioni di guerra tra i redditi familiari (circolare della Ragioneria generale dello Stato del 12 aprile 1963, n. 55), dal momento che la imperfetta applicazione della legge era imputabile allo Stato, alle sue amministrazioni ed alle altre amministrazioni pubbliche (province, comuni, ecc.) e dal momento che gli interessati non potevano presentare domande interruttive di termini dato che era stato detto loro essere illegale la richiesta avanzata.

(5546)

RISPOSTA. — La circolare di questo Ministero del 12 aprile 1963, n. 55 protocollo n. 124400, relativa alla valutazione delle pensioni di guerra ai fini dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale e relativa decorrenza è stata emanata a seguito del parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale dell'8 ottobre 1962.

Per quanto riguarda, in particolare, le istruzioni contenute nella suddetta circolare in merito alla prescrizione biennale delle mensilità dovute e non corrisposte, si osserva che le istruzioni stesse non muovono da un potere discrezionale della pubblica amministrazione, ma da una precisa disposizione legislativa (articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295) per la quale le rate di stipendio e gli altri assegni, il cui diritto sorga direttamente dalle leggi e dai regolamenti, si prescrivono con il decorso di due anni, conteggiati con decorrenza dal giorno della scadenza della rata o dell'assegno, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento.

In relazione a quanto sopra, e tenuto conto che la richiesta di non tener conto della intervenuta prescrizione osta sia col disposto del citato articolo 2 del regio decreto-legge n. 295 del 1939, sia con le disposizioni di cui agli articoli 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e 3 dello stesso regio decreto-legge n. 295, spiace dover comunicare che, allo stato della vigente legislazione, manca ogni possibilità di derogare alle norme predette.

Il Ministro: COLOMBO.

MALFATTI FRANCESCO. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui i pareri della commissione medica superiore, del collegio medico legale e del comitato pensioni privilegiate ordinarie debbono giungere dopo un anno-due anni, ritardando notevolmente la definizione di pratiche di pensione, la cui istruttoria dura così (dovendo tener conto anche degli altri ele-

menti istruttori) un tempo lunghissimo, con danno notevole degli interessati. (6432)

RISPOSTA. — Questo Ministero sta compiendo il massimo sforzo per fronteggiare, nel migliore dei modi, le accresciute esigenze di servizio determinate dall'entrata in vigore delle leggi 9 novembre 1961, n. 1240, e 25 gennaio 1962, n. 12, che hanno comportato un incremento notevole nell'afflusso delle richieste intese ad ottenere il trattamento pensionistico di guerra, con inevitabili ripercussioni presso la commissione medica superiore.

Questo stesso Ministero, prima ancora dell'entrata in vigore delle leggi suddette, non ha mancato di adottare le necessarie misure per una adeguata intensificazione della produzione, anche in seno alla commissione predetta.

Infatti, oltre ad allogare tale commissione in nuovi ambienti funzionali e confortevoli e dotati di apparecchiature specialistiche tra le più perfezionate e moderne, è stata sollecitata e favorita la stipulazione di convenzioni con medici civili generici e specializzati, per cui il numero totale dei componenti della commissione dai 77 del 1961 è salito ai 101 attuali, il che ha consentito una notevole riduzione dei tempi di esecuzione nell'espletamento dei delicati compiti affidati al richiamato organo sanitario.

A dimostrazione della migliore efficenza consentita sta il fatto che, dal 1° luglio 1963 al 31 maggio 1964, la commissione medica superiore ha espresso 39.470 pareri dei quali 4.429 su visita diretta.

Premesso quanto sopra, si può fondatamente affermare che i giudizi da parte della commissione in parola vengono emessi, in genere, nel giro di 2 o 3 mesi e che, soltanto per casi particolarmente laboriosi e che richiedano accertamenti complessi, detto termine può essere elevato al massimo a 3 o 4 mesi.

Ad ogni modo, questo Ministero segue, con ogni attenzione l'andamento del lavoro sia presso l'indicato superiore collegio sia presso le commissioni mediche periferiche e non mancherà di esaminare, ove se ne dovesse presentare la necessità, ulteriori iniziative per pervenire ad una completa normalizzazione del lavoro stesso.

Per quanto attiene al collegio medico legale, si fa presente, in base a quanto segnalato dal competente Ministero della difesa, che è stato già da tempo aumentato il numero dei relatori del collegio stesso, il che ha consentito, nel primo quadrimestre dello scorso anno, di triplicare, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, il numero dei pareri emessi. Al momento, può ritenersi che detto collegio medico legale ha praticamente espletato tutte le pratiche relative agli anni 1961 e 1962 nonché un'aliquota di quelle pervenute negli anni 1963-64, trattate con precedenza perché riguardanti casi particolari.

Il rimanente lavoro sarà portato a termine con una media, salvo imprevisti, di circa 1800 pratiche al mese, che è il massimo sforzo possibile tenuto conto della complessità e delicatezza del lavoro medesimo.

Infine, per quanto attiene al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, si rappresenta, in rapporto a quanto comunicato dalla Corte dei conti, che la giacenza medica delle pratiche di pensioni presso il comitato stesso non supera, di solito, i sei mesi.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, tenuto conto del grande valore storico-artistico della città di Lucca, ritenga giusto studiare il trasferimento, fuori della città murata, della caserma di San Francesco e della caserma Lorenzini. (8811)

RISPOSTA. — Il problema prospettato sarà tenuto in ogni possibile considerazione nel quadro della graduale attuazione del programma di ammodernamento e decentramento delle infrastrutture militari.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MARCHIANI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per sapere se risponda a verità che il Ministero dell'industria e del commercio ha dato mandato all'Istituto nazionale per gli studi sui consumi per una indagine intesa ad accertare l'entità del fenomeno delle cosiddette « vendite a premio » e l'indice di gradimento di detta forma di pubblicità nei riguardi dei consumatori.

Per sapere inoltre, qualora la suddetta informazione sia veritiera, se, in attesa di conoscere i risultati di detta indagine, si ritenga opportuno soprassedere a qualsiasi modifica all'attuale disciplina della materia. (8618)

RISPOSTA. — In attesa del risultato di approfondite indagini per un eventuale riesame della legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, questo Ministero ritiene

che, nell'ambito della legislazione vigente, si possa estendere il divieto delle vendite a premio a tutti i generi alimentari di più largo e popolare consumo.

In tale senso recentemente è stato interessato il Ministero delle finanze, in vista dell'emanazione del decreto interministeriale, con cui, ogni anno, debbono essere indicati i prodotti per i quali viene negata l'autorizzazione ad espletare operazioni e concorsi a premio.

Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.

MARTINI MARIA ELETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per il quale ai diplomi rilasciati dagli istituti professionali statali, attuati con decreto del Presidente della Repubblica, esistenti fin dal 1949-50, ed in continuo progressivo aumento, non sia riconosciuta validità legale a tutti gli effetti amministrativi e sindacali. Si è infatti più volte riscontrato che nei concorsi per « tecnici » banditi da amministrazioni statali ed enti pubblici, è richiesta la presentazione del titolo di scuola di avviamento professionale a tipo industriale, certamente inferiore al diploma rilasciato dagli istituti tecnici professionali, che non è tenuto in alcuna considerazione. Questa non valutazione nei concorsi si riflette, necessariamente, sulla qualifica professionale e sulla carriera di coloro che, superando i concorsi, entrano negli organici delle amministrazioni sopra ricordate.

La interrogante chiede al ministro quali misure intenda prendere per la soluzione di questo problema che interessa oggi, e soprattutto interesserà domani, moltissimi studenti italiani. (8531)

RISPOSTA. — È stato elaborato uno schema di disegno di legge per il riordinamento dell'istruzione professionale nel quale sono contenute apposite norme per la tutela del titolo rilasciato dagli istituti professionali, agli effetti sia del proseguimento degli studi sia delle assunzioni di lavoro.

Il Ministro: GUI.

MARTUSCELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto le competenti autorità del Ministero del tesoro ad innovare la prassi precedente, operando le ritenute per sciopero in unica soluzione, invece che con opportune rateazioni, e senza l'emanazione di un decreto formale, da sottoporre a registrazione presso la Corte dei conti. (6649)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto dei dipendenti civili dello Stato, l'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

Inoltre l'articolo 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, prevedono esplicitamente che l'amministrazione, ove non abbia altro mezzo per conseguire il rimborso di somme corrisposte in più ai propri dipendenti in attività di servizio o di quiescenza, può trattenere il pagamento delle rate di stipendio o pensione nei limiti del quinto e fino ad un massimo del terzo degli assegni.

Circa, poi, l'effettuazione dei recuperi senza adozione di provvedimenti formali, si osserva che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, prescrive che gli uffici di appartenenza dei dipendenti statali, amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro, sono tenuti a segnalare alle direzioni medesime ogni fatto che possa comunque determinare la cessazione o modificazione degli assegni.

In base a tali segnalazioni, questi ultimi uffici dispongono il pagamento degli emolumenti nella misura effettivamente dovuta.

Pertanto le modalità osservate per il recupero degli assegni in questione sono da ritenersi conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

MATARRESE E SCIONTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati finora adottati per l'attuazione della legge 4 febbraio 1963, n. 129, per giungere, entro il 1966, così come essa prevede, alla formazione di un piano regolatore nazionale delle acque, base fondamentale per la risoluzione del problema dell'approvvigionamento idrico che affligge tante zone d'Italia. (3709)

RISPOSTA. — Per predisporre il piano regolatore generale degli acquedotti, in adempimento alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, si è ravvisata immediatamente la necessità di reperire gli elementi necessari per una esauriente completa conoscenza della attuale situazione idropotabile di tutto il territorio dello Stato e a tal fine con circolare 11 maggio 1963, n. 9431, è stato dato incarico ai provveditorati alle opere pubbliche di fornire

gli elementi, ciascuno nell'ambito della propria regione. Successivamente si sono tenute presso la presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici riunioni con la partecipazione di tutti i provveditori alle opere pubbliche per concordare l'applicazione delle disposizioni emanate con la circolare, mentre nel contempo è stato incaricato l'Istituto centrale di statistica di effettuare in tutti i centri urbani e rurali un'indagine completa circa l'approvvigionamento idrico dei medesimi e lo stato delle relative fognature e canalizzazioni sulla base di schede precedentemente predisposte.

In relazione a tali attività nel mese di agosto 1963 con decreto interministeriale (lavori pubblici e tesoro) è stata nominata una apposita commissione con la partecipazione dei rappresentanti delle varie amministrazioni interessate, per una migliore impostazione programmatica del lavoro da svolgere e per un più funzionale coordinamento dei dati pervenuti sia all'Istituto di statistica sia dai provveditorati.

La complessità del problema ha richiesto e richiede, per altro, una elaborata trattazione dei vari argomenti, sia nel campo tecnico sia amministrativo, con l'intervento di altri Ministeri interessati al piano stesso che comporta la collaborazione anche degli organi periferici dell'agricoltura, dell'industria, della sanità, del turismo e del lavoro.

La precitata commissione, in più riunioni, fra cui l'ultima tenuta il 16 novembre 1964, ha dato inizio così ad un esame approfondito dei molteplici problemi di carattere generale connessi al piano, che vanno dalle ripetute indagini sugli usi e consumi di acqua nel paese, riferiti e preventivati sino all'anno 2015, alla ricerca idrogeologica, al reperimento di nuove falde profonde, ai problemi dei sistemi di scarico delle acque di rifiuto ecc.

Il panorama delle varie attività di studio, e ricerca, la prospettiva di approfondimento di molteplici indagini, la complessività delle operazioni connesse, il loro coordinamento nelle varie fasi di elaborazione, richiederanno certamente un periodo di tempo superiore a quello già assentito (limitato all'anno 1966), ed, in tal senso, è stata avanzata una proposta di proroga alla scadenza della legge.

La proposta modifica è attualmente in corso di esame da parte dei Ministeri interessati al piano. Si assicura, comunque, che gli studi di elaborazione saranno intensificati al massimo, in modo da poter pervenire alla stesura del piano regolatore generale, degli acquedotti con dati di sicura attendibilità, unitamente a tutti gli studi collaterali necessari.

Il Ministro: MANCINI.

MATARRESE E SFORZA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui, finora, non sia stato pubblicato il decreto ministeriale di autorizzazione e finanziamento dell'ammasso volontario dell'olio di oliva prodotto nella corrente annata agraria, nè sono state emanate le relative disposizioni.

È necessario e urgente ricordare che questo anno in quasi tutta la Puglia, regione che è in testa per la produzione di olio nel nostro paese, eccezionali attacchi di mosca olearia hanno provocato, oltre ai danni gravi facilmente intuibili alla qualità e alla quantità dell'olio, anche la necessità di procedere in anticipo alla raccolta delle olive, buona parte delle quali sono cadute sul terreno.

Pertanto, mentre il decreto per l'ammasso dell'olio tarda ad essere emesso e applicato, la raccolta delle olive nella zona costiera del barese è già in corso, con quotazioni del prodotto sul mercato che sono assolutamente disastrose per i produttori, costretti a vendere le olive dal loro urgente bisogno di liquido per affrontare le loro varie scadenze.

Si sollecitano, perciò, i ministri competenti ad emanare il decreto già citato che si auspica sia, come promesso e come atteso da centinaia di migliaia di produtttori, totale e con acconti non inferiori a quelli concessi per l'ammasso eseguito nella scorsa campagna olivicola. (8481)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in attesa dell'emanazione del relativo provvedimento formale, ha tempestivamente impartito disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione nella campagna 1964-65 assistito dai contributi statali previsti dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'intervento dello Stato è previsto per un primo contingente di 500 mila quintali di prodotto ammassabile.

Le anticipazioni da corrispondere ai conferenti sono state stabilite in misura identica a quella della decorsa campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

MATTARESE. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che giovedì 18 novembre 1964 in Canosa di Puglia (Bari)

il dottor Rosa Vito, candidato alle elezioni provinciali per quel collegio, avrebbe proceduto alla distribuzione di numerosi assegni da lire 10.000 ad altrettanti allievi dell'istituto tecnico commerciale, convocati dal preside, come assistenza scolastica da parte della amministrazione provinciale di Bari.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati o si intendano adottare, anche ai sensi della legge elettorale per i comuni e le province recentemente approvata, che commina severe pene a chiunque, a qualsiasi titolo e per conto di chiunque, distribuisca qualsiasi tipo di sussidio nella settimana precedente le elezioni. (8833)

RISPOSTA. — Il 18 novembre 1964 sono stati distribuiti a trentacinque allievi dell'istituto tecnico commerciale di Bari altrettanti assegni di lire diecimila quale contributo per acquisto libri agli alunni più meritevoli, erogato dal Ministero della pubblica istruzione.

La spesa di lire 350.000 era prevista al capitolo VIII-titolo primo-spese ordinarie, del bilancio preventivo dell'istituto per l'esercizio finanziario 1964, approvato in data 10 aprile 1964 dal Ministero della pubblica istruzione.

Analoghi contributi, assegnati in seguito a delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto, vennero effettuati anche nei precedenti anni scolastici: nel 1962 la distribuzione dei contributi ebbe luogo in data 10 dicembre, nel 1963 in data 24 ottobre.

Il dottor Vito Rosa, come per il passato, è stato invitato a presentare alla anzidetta cerimonia svoltasi nel predetto istituto, in considerazione dell'incarico di commissario governativo ricoperto fino al luglio 1963 nel consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

MATTARELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore della frazione di Alfero in comune di Verghereto (Forlì), che il 2 novembre 1964 è stata investita da una grossa frana che si muove in un'area di circa 20 ettari, provocando gravissimi danni alla strada provinciale San Piero in Bagno-Alfero e alle abitazioni alcune delle quali sgomberate per le gravi lesioni subite. (8727)

RISPOSTA. — A seguito dei sopralluoghi effettuati dall'ufficio del genio civile di Forlì è risultato che la frazione di Alfero in comune di Verghereto (Forlì) è interessata, in località Casacce e Cà del Buffo, da un vasto progressivo movimento franoso.

In dipendenza di quanto sopra, il sindaco del comune interessato è stato invitato dal predetto ufficio del genio civile ad emettere tempestivamente la ordinanza di sgombero delle abitazioni ubicate in prossimità della zona di distacco della frana.

Inoltre, l'ufficio del genio civile di Forlì ha proposto che venga effettuato uno studio geologico, al fine di poter includere l'abitato di Alfero fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Pertanto l'ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna è stato incaricato di effettuare gli accertamenti del caso, le cui risultanze verranno quanto prima rese note a questo Ministero, unitamente ad ogni altra opportuna notizia al riguardo.

Allo stato attuale questo Ministero medesimo può intervenire soltanto per puntellamenti, sgomberi e costruzioni di ricoveri per non abbienti rimasti senza tetto.

A tal fine il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna inoltrerà concrete proposte, ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, sulla base di quanto segnalerà in proposito il ripetuto ufficio del genio civile.

Comunque l'eccesso all'abitato di Alfero è assicurato dalla strada comunale non interessata dal movimento franoso.

Da parte sua il Ministero dell'interno ha informato che, a favore delle persone più bisognose della frazione di Alfero, costrette a sgomberare le proprie abitazioni a causa del movimento franoso, la prefettura ha prontamente disposto, tramite l'E.C.A. del luogo, la concessione di sussidi straordinari per complessive lire 400.000.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

MENCHINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia informato sull'atteggiamento del commissario di pubblica sicurezza di Carrara che, in rapporto ad un preteso scandalo edilizio, sta conducendo interrogatori con metodo di intimidazione, allo scopo di ottenere prove artificiose contro dirigenti di partiti di sinistra a sostegno delle accuse mosse contro di essi dal procuratore della Repubblica di Massa con un procedimento teso a favorire una campagna politica, e se ritenga di intervenire, per la parte che gli compete, per por fine ad una manovra che, presentata sotto il falso scopo della giu-

stizia e della moralizzazione, tende in realtà ad ottenere il fine politico di colpire i partiti di sinistra, come risulta dalle stesse affermazioni del nominato commissario che, in più occasione, negli interrogatori, ha tenuto a sottolineare che il suo scopo era quello di eliminare, secondo lui, le fonti di finanziamento dei partiti di sinistra, ciò che del resto risulta negli atti di accusa contro l'assessore Dell'Amico ed il senatore Bernardi. (7575)

RISPOSTA. — Le indagini relative al rilascio di licenze edilizie da parte del comune di Carrara sono state disposte ed iniziate dalla competente autorità giudiziaria: ad esse adempie, per la parte di polizia giudiziaria, il dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza della stessa città, commissario capo dottor Luzzi che – in conformità alle precise disposizioni del Codice di procedura penale – esercita, in detto incarico, le proprie attribuzioni alle dipendenze e sotto la direzione e il controllo del procuratore generale presso la Corte d'appello e del procuratore della Repubblica.

Alle medesime autorità giudiziarie egli pertanto, a norma di legge, e in base al potere autonomo di direzione delle indagini alle stesse spettanti, risponde nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

MICELI E POERIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sui motivi per i quali Barillaro Nazareno fu Giuseppe non sia stato ancora assunto in qualità di bidello alla scuola professionale di Serra San Bruno (Catanzaro). Il Barillaro è orfano di guerra, invalido civile ed in condizioni di estremo bisogno.

Ha inviato esauriente documentazione alla direzione competente in Catanzaro sin dal 15 aprile 1964 e ritiene in base alle leggi vigenti di aver diritto al posto richiesto.

Gli interroganti chiedono se il ministro interrogato intenda intervenire con tempestività perché rimuovendo favoritismi e discriminazioni che sembrano già in atto, il Barillaro sia assunto per l'anno scolastico che adesso ha inizio. (8516)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Catanzaro aveva deliberato, con decorrenza dal 15 ottobre 1964, l'assunzione del signor Pileggi Giuseppe in qualità di bidello non di ruolo.

Il Ministero, constatato che per detta assunzione era stata omessa la procedura concorsuale, ne ha disposto l'immediata revoca, e ha fatto presente che non si potrà procedere ad altra assunzione se non mediante concorso, il cui bando è, per altro, subordinato alla eventuale autorizzazione ministeriale ad assumere personale ausiliario oltre i limiti dell'attuale dotazione organica dell'istituto.

Il Ministro: GUI.

MINASI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se giudichi opportuno di porre finalmente termine alla gestione commissariale degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, certamente durata troppo a lungo, come reclama l'opinione pubblica e la stampa locale, se, in attesa di una democratica riforma tanto attesa, intenda avviare una nuova prassi che garantisca all'organo amministrativo dell'ospedale una funzionalità ed una capacità, evitando che la scelta dei componenti la presidenza cada inesorabilmente su elementi proposti dagli organi provinciali dei partiti della maggioranza governativa, che, spesso, hanno trasformato l'ospedale in un centro di potere clientelare, sacrificando quello che è un interesse pubblico di rilevante importanza.

Difatti, se si vuole valutare la rosa di aspiranti (che già affiorano sulla stampa locale) si rileva come alle esigenze interne dei partiti si debba sacrificare cinicamente l'interesse pubblico di valida amministrazione e di funzionalità dell'ente. (5036)

RISPOSTA. — La gestione commissariale iniziata il 30 novembre 1960 è cessata alla fine dell'agosto 1964 e con decreto prefettizio dell'11 settembre 1964, n. 4533, è stato nominato il consiglio di amministrazione nelle persone dell'avvocato Francesco Gangenei, presidente, e dei signori dottor Giovanni Noccia, Diego Quattrone, Cosimo Cardea e Benedetto Mallamaci, designati rispettivamente dal prefetto i primi due dall'amministrazione provinciale, dal comune di Reggio Calabria e dall'E.C.A. gli ultimi tre.

Quanto ai rilievi di ordine politico di cui all'ultima parte dell'interrogazione non si ha motivo di ritenere che la amministrazione ordinaria testè insediata non possa perseguire l'interesse pubblico connesso alla funzionalità dell'ente ospedaliero.

Il Ministro: MARIOTTI.

MINASI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che la farmacia di Solano Inferiore, frazione di Ba-

gnara Calabra (Reggio Calabria) e che serve la popolazione e della predetta frazione e quella di Solano Superiore, frazione di Scilla, complessivamente oltre 2 mila abitanti, è chiusa da oltre due anni, da quando il titolare di quella farmacia, avendo vinto il concorso di Bagnara Calabra, si è trasferito nel nuovo centro; pertanto gli abitanti delle due frazioni, distanti dieci chilometri dal più vicino centro di Bagnara Calabra, ne subiscono le conseguenze, a volte invero drammatiche; per sapere inoltre se voglia disporre accertamenti per rilevare eventuali motivi di interesse privato, che sono sovrapposti ad un interesse pubblico sì importante; e se intenda provvedere di conseguenza con la sollecitudine che la questione richiede. (5316)

RISPOSTA. — La situazione illustrata dall'interrogante risponde purtroppo a verità e trova i suoi motivi nello scarso interesse che le farmacie ubicate nei piccoli centri riscuotono presso i farmacisti che, nonostante gli incentivi ed aiuti disposti per legge preferiscono assumere la gestione di farmacie più redditizie.

La farmacia della frazione Solano del comune di Bagnara (Reggio Calabria) benché messa a concorso non è stata accettata da nessun vincitore nè è stato possibile affidarla in gestione provvisoria nonostante il fattivo interessamento del medico provinciale e dell'ordine dei farmacisti della provincia di Reggio Calabria.

Nell'attesa dell'espletamento di un nuovo concorso, la farmacia predetta è gestita in maniera piuttosto precaria dal titolare della seconda sede farmaceutica del comune di Bagnara; per altro, non consta che si siano verificati inconvenienti nel servizio.

L'amministrazione attiva di questo dicastero cerca di ovviare alla deficienza del settore, la cui soluzione, per altro, è legata a riforme strutturali che consentano idonee condizioni di vita agli abitanti dei piccoli centri al cui benessere è strumentalmente predisposta l'assistenza sanitaria di competenza di questa amministrazione.

Il Ministro: MARIOTTI.

MINASI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se intenda rilevare la carenza funzionale degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, specie del reparto chirurgico, nonché i riflessi negativi sull'assistenza sanitaria dei ricoverati e pertanto se intenda accertare particolarmente come quella carenza si sia aggravata anche a seguito dell'elezione a deputato di quel primario-chirurgo.

Se intenda accertare come per interferenze politiche si sia bloccata la istituzione di un reparto di chirurgia toracica ed urologia, deliberata da quel commissario prefettizio, riuscendo a sovrapporre all'interesse sanitario pubblico l'interesse personale.

Se intenda intervenire sollecitamente e, superando ogni influenza e protezione politica, assicurare la funzionalità degli ospedali riuniti e particolarmente il reparto di chirurgia.

Se ritenga infine di dare corso alle due delibere istitutive dei due reparti di chirurgia toracica ed urologica. (5623)

RISPOSTA. — Gli ospedali riuniti di Reggio Calabria sono entrati in funzione nel 1932, quando, cioè, la città contava una popolazione di 50 mila abitanti, mentre oggi ne conta 160 mila. Inoltre almeno 250 mila dei 654 mila abitanti dell'intera provincia gravitano sull'ospedale di quel capoluogo.

L'amministrazione ospedaliera, utilizzando al massimo le proprie risorse, ha finora potuto fronteggiare con i propri mezzi finanziari le opere di ammodernamento dei locali e delle attrezzature, che hanno migliorato sensibilmente l'assistenza ospedaliera ma non è assolutamente in grado di poter affrontare ora opere di ampliamento che, come è noto, comportano spese rilevanti.

A tale scopo l'amministrazione ospedaliera ha rinnovato istanze al Ministero dei lavori pubblici per la concessione delle provvidenze disposte dalle leggi vigenti ed ha potuto ottenere, in un primo tempo, un contributo statale di lire 100 milioni seguito, recentemente, da un altro contributo di lire 350 milioni.

L'amministrazione ospedaliera è venuta nella determinazione di poter utilizzare le suindicate somme per iniziare la costruzione di un nuovo padiglione che dovrà accogliere i ricoverati bisognosi di cure chirurgiche, con relativo reparto operatorio.

Tale padiglione sorgerà su terreno di proprietà degli ospedali riuniti e precisamente sul lato nord-est dell'attuale complesso ospedaliero e sarà realizzato con una costruzione a cinque piani per una capacità di circa 180-200 posti letto.

La spesa prevista per tale costruzione si aggira sugli 800 milioni, mentre in atto, come è stato accennato, l'amministrazione ospedaliera può contare sulla somma di lire 450 milioni, che sarebbe augurabile potesse essere

elevata subito con contributi dello Stato a lire 500 milioni salvo ad assicurare l'ulteriore finanziamento della somma prevista nei prossimi esercizi finanziari.

La realizzazione di tale costruzione, oltre a costituire un sensibile miglioramento della capacità ricettiva, consentirebbe il trasferimento dei reparti pediatrico, dermosifilopatico e di isolamento, attualmente allocati in fabbricati inidonei, che, una volta demoliti, darebbero la possibilità di utilizzare le loro aree per la costruzione di un altro fabbricato monoblocco per altri 200 posti-letto e per un importo presunto di lire 800 milioni. Con la realizzazione dei due fabbricati si avrebbe una maggiore disponibilità di circa 400 posti-letto, sufficienti per risolvere ogni esigenza dell'assistenza ospedaliera.

Nonostante ciò non sembra che esista una carenza funzionale specialmente nel reparto chirurgico, il cui primario è l'onorevole professor Antonio Spinella, che assicura il servizio ospedaliero, anche durante l'attività parlamentare, almeno, in media, per due giorni alla settimana; evidentemente nei periodi di tempo in cui egli è libero dagli impegni politici presta la sua opera con più assiduità, così come ha sempre fatto nel passato.

Relativamente all'istituzione di un reparto di chirurgia toracica ed emologia, si precisa che l'amministrazione ospedaliera vi provvide con sua deliberazione del 6 luglio 1962, che, per ovvie vicissitudini, fu revocata nel febbraio del 1963.

Nuovamente l'amministrazione ospedaliera con provvedimento del 20 marzo 1964, n. 83, istituì una divisione di chirurgia specializzata per la urologia e la chirurgia pleuro-polmonare, che fu regolarmente approvata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza nella riunione del 13 aprile 1964.

È da escludere, quindi, che vi siano state interferenze politiche per tentare di bloccare le cennate deliberazioni.

L'amministrazione ospedaliera dovrà ora provvedere al bando e all'espletamento del pubblico concorso per la nomina del personale sanitario e al reperimento dei locali per la realizzazione della divisione specializzata.

Il Ministro: MARIOTTI.

MINASI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che il consiglio di amministrazione degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, di recente nomina prefettizia, ebbe a deliberare a maggioranza la sospensione del concorso già indetto dal commissario prefettizio per la nomina del primario del reparto, di nuova istituzione, toracico e urologico.

Premesso che, come l'interrogante con precedente interrogazione ebbe a segnalare, il primario del reparto chirurgico, alto esponente della democrazia cristiana, tentò furiosamente di bloccare la delibera che istituiva il reparto toracico-urologico per evidenti interessi personali, si chiede se ritengano che l'influenza politica su un consiglio di amministrazione, presieduto da un appartenente alla democrazia cristiana ed i cui componenti appartengono ai partiti della maggioranza governativa, abbia determinato la sospensione del concorso sacrificando all'interesse personale l'interesse della collettività; e se ritengano eccessivamente pesante la interferenza del primario del reparto chirurgico, interessato a sabotare il nuovo reparto, considerando anche che quel primario si trova in una situazione di incompatibilità e per diversi giorni della settimana resta assente dall'ospedale. (8355)

RISPOSTA. — La nuova amministrazione degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, fra i primi atti adottati subito dopo il suo insediamento, con deliberazione del 28 settembre 1964, n. 419, ha deciso di sospendere il concorso bandito in precedenza, per la nomina del primario della divisione di chirurgia pleuro-polmonare ed urologia, di recente istituzione.

Detta deliberazione, però, con decreto del medico provinciale 20 ottobre 1964, n. 8249, è stata annullata per illegittimità.

Per quanto concerne la presunta interferenza del primario chirurgo professor Antonio Spinelli, è noto soltanto che questi ha presentato ricorso in via gerarchica a questa amministrazione sanitaria e poi, in via giurisdizionale, al Consiglio di Stato, avverso la istituzione del reparto in questione, chiedendo la sospensione del provvedimento, che è stata negata.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

MONASTERIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato della viva indignazione che ha suscitato – non solo tra i braccianti, ma in larga parte della opinione pubblica della quale si sono fatti interpreti quasi tutti i consigli comunali della provincia ed il consiglio provinciale con appositi ordini del giorno votati all'unanimità – la delibera della competente commissione di istituire nella provincia di Brindisi, a decorrere dal 1 ottobre 1964, il

libretto personale di lavoro, quale metodo di accertamento effettivo della manodopera agricola, metodo che notoriamente umilia e mette i braccianti alla mercè del padronato agrario; e per conoscere le iniziative che intenda assumere perché la predetta provocatoria delibera sia revocata. (7409).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 8164, del deputato Gerbino, pubblicata a pag. 3846*).

MORELLI, GOLINELLI, BUSETTO E AMBROSINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione nella quale si trova lo stabilimento Demaniali di Recoaro (Vicenza) in conseguenza degli orientamenti produttivi della direzione e di alcuni atti del consiglio di amministrazione; e per sapere se creda di intervenire per accertare:

1) se gli orientamenti produttivi assunti corrispondano alle esigenze di mercato e siano tali da dare una stabilità e sicurezza alla produzione fondamentale;

2) se un maggior aumento della produttività non si debba risolvere in una riduzione del prezzo di vendita del prodotto con conseguente maggior capacità di concorrenza;

3) se il consiglio di amministrazione abbia ristretto il campo di azione del prodotto Recoaro a tutto vantaggio della concorrenza;

4) se il consiglio abbia respinto un progetto per la produzione di un tipo di acqua idonea a lattanti e malati a prezzo di assoluta concorrenza;

5) se sia vero che sono stati respinti il progetto di istituire nell'Italia centrale un grande centro di smistamento e la proposta di un lancio propagandistico.

Nel caso in cui gli accertamenti indicati trovino una risposta totalmente o in parte affermativa, gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che si intenda prendere per assicurare allo stabilimento Demaniali piena efficenza e una maggior capacità produttiva e concorrenziale. (8642)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito a questo Ministero dall'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, si deve precisare che gli attuali orientamenti produttivi seguiti dalla società terme di Recoaro sono subordinati all'andamento del mercato che influenza le scelte aziendali.

Per quanto attiene alla possibilità di aumentare la produttività della società, al fine di contrarre i prezzi di vendita dei prodotti ed assicurarne così una maggiore competitività, si fa presente che, nonostante gli investimenti effettuati in questi ultimi anni, intesi proprio a realizzare una maggiore produttività aziendale, attraverso una più razionale utilizzazione dei fattori della produzione, purtroppo non è stato possibile attuare l'auspicata riduzione dei prezzi, a causa della lievitazione dei costi conseguente all'andamento della congiuntura in atto.

In tali condizioni è ovvio che la società terme di Recoaro, stante la sua natura ed il prestigio guadagnato grazie alla bontà della sua produzione non ha potuto seguire una politica di maggiore penetrazione nel mercato che comportasse o un peggioramento della qualità dei prodotti o l'applicazione dei prezzi inferiori ai costi. Inoltre è da considerare che i prodotti di cosiddetta sottomarca smerciati da altre società non sono soggetti a numerosi gravami fiscali – come ad esempio 4 dazi locali – e sopportano, per altro, minori costi di trasporto.

È evidente, quindi, che il problema della competitività della società Recoaro può essere posto soltanto in riferimento a quelle aziende la cui produzione è ugualmente rivolta verso prodotti che presentino similari caratteristiche.

Quanto viene, poi, affermato dagli interroganti che cioè la Recoaro avrebbe ristretto il campo d'azione dei propri prodotti a vantaggio della concorrenza, non trova rispondenza con il sempre crescente allargamento del mercato di vendita della predetta società. Ugualmente infondata è l'altra affermazione secondo cui la Recoaro avrebbe respinto progetti per la produzione di acque speciali per lattanti e malati. Infatti, l'azienda è favorevole a prendere in esame, ovviamente nel quadro delle proprie possibilità finanziarie, la introduzione sul mercato di nuovi prodotti per cui non respinge aprioristicamente progetti che mirino a sviluppare la propria attività.

Infine, per quanto concerne l'opportunità di istituire un centro di smistamento dei prodotti nell'Italia centrale, l'E.A.G.A.T. ha fatto presente che il problema, attentamente esaminato a suo tempo, venne accantonato in attesa che l'azienda fosse riuscita ad incrementare adeguatamente la propria produzione che al momento dell'esame risultava, invece, appena sufficiente a coprire le zone di vendita.

Pertanto, il problema non è da considerarsi chiuso e sarà nuovamente affrontato allorquando si renderà possibile la vendita di

una maggiore quantità di prodotti nell'Italia centro-meridionale.

Il Ministro: Bo.

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'atteggiamento discriminatorio assunto a Torino dal personale direttivo dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo verso i cittadini italiani di religione non cattolica, atteggiamento che si è manifestato tra l'altro nella ripetuta dichiarazione di alcuni dirigenti dell'ente secondo cui nel medesimo non avrebbero mai potuto prestare la loro opera cittadini ebrei o protestanti.

Per sapere inoltre se ritengano opportuno condurre una inchiesta per appurare le responsabilità di tali dirigenti per atteggiamenti contrari alla Costituzione ed a tutte le norme di convivenza civile e morale che dovrebbero regolare la vita del nostro paese; e se ritengano infine opportuno esaminare anche la struttura dell'ente in questione, del quale non risultano esser noti nè lo statuto nè il regolamento. (8228)

RISPOSTA. — Secondo gli accertamenti disposti, è da escludere che la sede provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo abbia dato luogo, nell'espletamento della sua attività, a manifestazioni di spirito discriminatorio nei confronti di persone appartenenti a razza o religioni diverse. Risulta, al contrario, che nel corrente anno scolastico, su designazione dell'U.N.S.A.S.S., è stata ammessa alla frequenza di un corso di tirocinio pratico per assistenti sociali, organizzato dalla stessa sede, un'allieva di religione israelitica.

Ciò atteso, l'interrogazione non può che riferirsi ad un episodio verificatosi la scorsa primavera tra l'aspirante assistente sociale signorina Tedeschi Erika e la capo gruppo delle assistenti sociali dell'ente che presiedeva ad una discussione di casi pratici fra le allieve.

Tra i vari quesiti dibattuti fu posto il seguente: « Un'assistente sociale protestante può rifiutarsi di iscrivere un minore di religione cattolica, dalla stessa assistito, presso un oratorio cattolico, lasciando il minore solo ed in balìa di se stesso? ». La capo gruppo rispose negativamente. Un'allieva replicò: « E se l'assistente sociale si rifiutasse? » l'interpellata rispose: « Potrebbe allora lasciare il suo posto di lavoro, perché non ha capito niente di servizio sociale ».

L'allieva Tedeschi, nella relazione presentata al termine del tirocinio, equivocava la opinione espressa dalla capo gruppo, attribuendo alla stessa l'affermazione che presso l'E.N.P.M.F. non possono essere assunte cittadine di religione israelitica e protestante.

Il caso ha richiamato l'attenzione del commissario provinciale dell'ente il quale ha potuto accertare che le affermazioni della dirigente del corso erano di contenuto ben diverso ed intese unicamente a dimostrare che il servizio sociale non può subire preclusioni di sorta, dovendosi avvalere indiscriminatamente di tutte le strutture idonee che l'ambiente offre.

Ciò premesso, si fa presente che l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo fu riconosciuto giuridicamente come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1949, n. 659, che ne approvò altresì lo statuto.

Il regolamento organico del personale dell'ente è stato approvato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Roma con provvedimento del 4 luglio 1956.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

NICOLETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il mare sta inghiottendo la spiaggia di Fiumaretta, posta tra Bocca di Magra e Marinella (La Spezia).

L'azione di erosione delle onde ha avuto inizio alcuni anni or sono allorché vennero prelevati dal molo che protegge la spiaggia di Fiumaretta circa 700 tonnellate di massa.

Si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intendano prendere. (7808)

RISPOSTA. — Per la difesa dal mare del litorale e del retrostante abitato della frazione di Fiumaretta nel comune di Ameglia sono state approvate e finanziate, nel corrente esercizio, due perizie: - la prima per lavori di pronto intervento con una spesa di lire 1.595.000; la seconda per la difesa del paraggio di levante dell'abitato a mezzo di una serie di pennelli opportunamente disposti, con una spesa di lire 6.300.00.

I lavori della prima perizia sono già ultimati mentre, per quelli della seconda, dopo una prima gara andata deserta, è stata esperita altra gara, col risultato di una richiesta di aumento del 16 per cento.

Attesa la particolare urgenza dei lavori in parola, ne è stata già autorizzata l'aggiu-

dicazione e la consegna sotto le consuete riserve di legge. Al fine poi di determinare se i lavori da eseguire siano sufficienti ad assicurare una adeguata difesa, è stato inviato sul posto l'ispettore generale del genio civile competente, il quale ha riferito che il sistema di difesa previsto nella seconda perizia rappresenta un idoneo sistema di protezione atto a risolvere, allo stato attuale, il problema della difesa del paraggio di levante dell'abitato di Fiumaretta.

Detto sistema è stato studiato per favorire un inizio di ripascimento senza creare violente modificazioni alla naturale configurazione dell'arenile, al fine di escludere i pericoli di effetti negativi.

Inoltre, il cennato ispettore, nell'affermare che tali lavori si armonizzano con le opere esistenti ed in particolare col ripristino del tratto esterno del molo in sinistra della foce del fiume Magra, di prossima attuazione, ha osservato che, soltanto dopo un sufficiente lasso di tempo, la difesa potrà assumere la sua configurazione definitiva.

Il Ministro: MANCINI.

OGNIBENE E BORSARI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se il Governo sia intervenuto o intenda intervenire per far fronte alla situazione nella quale è venuta a trovarsi la S.E.F.A.C.-scuderia Ferrari di Maranello (Modena).

Com'è noto questa industria - che tanto ha contribuito al progresso nel settore automobilistico acquisendo un alto prestigio in Italia e nel mondo e che dà lavoro ad un notevole numero di maestranze specializzate - per protesta contro il mancato interessamento governativo per la soluzione di problemi urgenti e gravosi che si trova a dover affrontare, ha rinunciato alla tessera di socio dell'Automobile club italiano ed ha deciso di non prendere più parte a competizioni automobilistiche in Italia. (7883)

(*La risposta è indentica a quella data, all'interrogazione n. 7901, del deputato Ferioli, pubblicata a pag. 3831*).

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per consentire ai docenti e agli assistenti universitari di ruolo, i quali abbandonino le università, per chiamata o per concorso, per passare alle dipendenze degli enti locali comprese le opere pie costituite in ente morale, di conservare il coefficiente e l'anzianità di servizio maturati nei ruoli universitari e di riscattare - agli effetti del trattamento di quiescenza - i periodi di servizio fuori ruolo maturati presso le università o altre amministrazioni dello Stato. (4407)

RISPOSTA. — I casi, che più ricorrono, di passaggio del personale docente e assistente universitario ad altro impiego riguardano il passaggio dei professori incaricati e quello degli assistenti ordinari nei ruoli degli insegnanti medi. Essi sono disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Per quanto riguarda gli assistenti ordinari, l'articolo 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, stabilisce che l'assistente ordinario assunto, ai sensi del citato articolo 132, nei ruoli dei professori degli istituti d'istruzione secondaria dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, conserva il grado e l'anzianità di cui è previsto. Per i professori universitari incaricati, è attualmente all'esame un riconoscimento del servizio da essi prestato ai fini della carriera nei ruoli degli insegnanti medi.

La questione posta dall'interrogante concerne la valutabilità di servizi statali in relazione all'assunzione, non in altri impieghi dell'amministrazione statale, bensì in impieghi presso i vari enti, che, com'è noto, sono dotati di ordinamenti autonomi. Ma, a parte tale aspetto della questione, sembra che essa non possa non riferirsi, anziché ai soli docenti universitari, a tutto il personale dello Stato, su un piano generale.

Ciò considerato, non attengono alla competenza specifica del Ministero ogni valutazione circa i termini in cui la questione possa considerarsi e ogni determinazione circa i provvedimenti che possano promuoversi al riguardo.

Il Ministro: GUI.

ORLANDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, in relazione alla viva agitazione esistente tra i pesionati degli enti locali, i quali attendono da anni la rivalutazione del trattamento di cui beneficiano, se siano state emanate o siano in corso di emanazione le norme di attuazione della legge 22 aprile 1964, n. 307, con la quale è stata predisposta la concessione di una indennità *una tantum* in favore della categoria predetta. (7073)

RISPOSTA. — È da far presente che la legge 22 aprile 1964, n. 307, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 26 maggio 1964, n. 128, ha avuto immediata applicazione. Infatti, nelle more del perfezionamento della legge stessa, entrata in vigore il 10 giugno 1946,, le competenti direzioni generali di questo Ministero hanno curato di fornire tempestivamente le occorrenti istruzioni alle direzioni provinciali del tesoro, perché predisponessero gli adempimenti necessari per la pronta corresponsione, agli aventi diritto, del beneficio economico dell'indennità una volta tanto dovuta a titolo di arretrati per l'anno 1963.

Risulta che le predette direzioni provinciali hanno dato, con solerzia, corso a tali operazioni di pagamento, per cui si è in grado di assicurare che le operazioni stesse possono ritenersi pressoché ultimate.

Il Ministro: COLOMBO.

PAGLIARANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale sarebbe in corso il provvedimento di soppressione della stazione dei carabinieri di Coriano (Forlì); e se ritenga, qualora la notizia dovesse trovare conferma, di intervenire perché detto provvedimento non venga attuato, accogliendo in questo modo le istanze avanzate da quel consiglio comunale e da tutta la popolazione. (8372)

RISPOSTA. — Nel quadro delle misure dirette ad adeguare gli ordinamenti territoriali del comando dell'arma dei carabinieri alle attuali esigenze dei servizi, la soppressione della stazione dei carabinieri di Coriano è stata decisa tenuto conto che la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica è del tutto normale nella zona e che la vigilanza sulla stessa può essere convenientemente disimpegnata dalla contermine stazione di Morciano di Romagna.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che nelle località di Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Rivabella, in comune di Rimini (Forlì), le recenti mareggiate hanno gravemente danneggiato la strada provinciale litoranea proprio negli stessi tratti precedentemente colpiti dalle mareggiate dell'8 maggio 1964 e per la difesa dei quali la provincia di Forlì ed il comune di Rimini hanno sostenuto una spesa di 38 milioni; e se ravvisi l'urgenza di dare corso immediato all'impegno già formalmente preso dal Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle scogliere preventivate, atteso che le variazioni di bilancio, sulle quali il Ministero del tesoro, per precedente impegno, avrebbe dovuto disporre il finanziamento, sono state approvate dai due rami del Parlamento. (8549)

RISPOSTA. — Per la difesa del litorale del comune di Rimini, in base allo stanziamento di lire 500 milioni, disposto con legge 29 settembre 1964, n. 805, è stato determinato di provvedere al finanziamento della spesa di lire 123.000.000 occorrente per la costruzione di scogliere a difesa degli abitati delle frazioni di Torre Pedrera e Rivabella.

Per tali opere è stato già autorizzato l'ispettorato generale per i contratti ad indire le licitazioni private.

Quanto alle altre due località di Viserbella e di Viserba, segnalate, si confida di poter provvedere al completamento delle relative difese nell'imminente esercizio finanziario 1965, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere i motivi per i quali la posta ordinaria e gli espressi imbucati nelle cassette dello scalo ferroviario di Rimini (Forlì), non vengono avviate ai treni di transito ma all'ufficio postale centrale, per cui si hanno ritardi da 10 a 12 ore per la posta in partenza, e se ritenga di dover intervenire perché venga eliminato tale inconveniente. (8936)

RISPOSTA. — Nel corrente mese, a seguito di revisione della precedente organizzazione, è stato disposto che la corrispondenza prelevata dalle cassette d'impostazione installate nell'atrio dello scalo ferroviario di Rimini venga assegnata direttamente ai servizi viaggianti, per il carteggio, la bollatura e l'inoltro a destinazione.

Il Ministro: RUSSO.

PASQUALICCHIO, MAGNO E DI VITTORIO BERTI BALDINA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nella provincia di Foggia, la cui popolazione si è fortemente modificata nella sua struttura e nella sua attività sociale e conseguentemente nel suo comportamento, non vi è alcun centro di addestramento professionale per lavoratori di alberghi e mensa, sebbene il locale ente provinciale per il tu-

rismo ne abbia chiesto l'istituzione da circa 10 anni.

Per sapere se ritengano opportuna e urgente l'istituzione di un adeguato centro di addestramento professionale per i lavoratori di alberghi e mensa in Foggia. (8716)

RISPOSTA. — Il problema della formazione professionale dei giovani lavoratori nel settore alberghiero costituisce da tempo oggetto di attento esame da parte di questo Ministero che, nei programmi annualmente predisposti, ha previsto lo svolgimento dei corsi per l'addestramento dei lavoratori di albergo, in misura che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle disponibilità finanziarie.

L'E.N.A.L.C., cui è affidata istituzionalmente tale attività, ha in fase di realizzazione un piano di sviluppo delle proprie strutture alberghiere per il quale è stato anche erogato un contributo straordinario a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

In relazione alla circostanza che tale piano non interessa alcune province, quale ad esempio quelle di Foggia, è da far presente che ai corsi alberghieri vengono avviati giovani selezionati su scala nazionale, che sono accolti in appositi centri convittuali, ove affluiscono da qualsiasi regione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

PEDINI. — *Al Ministro della publica istruzione.* — Per conoscere se sia previsto (e in tal caso con quali criteri di massima) il passaggio, per chiamata, di presidi laureati delle attuali scuole di avviamento al lavoro, alla direzione di istituti professionali affini all'indirizzo della scuola di provenienza.

L'interrogante chiede inoltre come si intenda favorire, anche con disposizioni amministrative particolari, la stabilità ed il reclutamento di insegnanti per gli istituti professionali, in attesa che la legge possa regolare definitivamente l'ordinamento di tale tipo di scuola. (4453)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 18 dei decreti istitutivi degli istituti professionali, il personale direttivo è assunto in ruolo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono anche partecipare, se sono in possesso dei prescritti titoli. i presidi delle soppresse scuole di avviamento professionale.

L'articolo 19 del decreto istitutivo di ciascun istituto, prevede inoltre la possibilità dell'inquadramento, nel relativo organico, del personale direttivo di ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del decreto, si trovi in servizio nell'istituto e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate. L'inquadramento è disposto su proposta del consiglio d'amministrazione dell'istituto e previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero, che sottopone il predetto personale ad apposito colloquio.

A norma dei citati articoli 18 e 19, anche i posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti attraverso concorso pubblico per titoli ed esami o possono essere conferiti mediante inquadramento secondo le modalità previste per il personale direttivo.

Per quanto riguarda gli insegnanti non di ruolo, si fa presente che, attesa l'autonomia e la struttura degli'stituti professionali, particolari disposizioni sugli incarichi d'insegnamento sono contenute nella legge 15 febbraio 1963, n. 354. Essa contempla, per altro, la nomina per un triennio o, per gli insegnanti tecnico-pratici, la nomina a tempo indeterminato, con gli stessi effetti di ordine giuridico ed economico previsti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, per gli insegnanti delle altre scuole d'istruzione secondaria.

Il Ministro: GUI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la specola di San Pietro nel comune di Marsala (Trapani), nota opera d'arte, minaccia di andare distrutta per vetustà ed incuria; e se ritengano d'intervenire prontamente per conservare alle nostre popolazioni tale monumento approntando i mezzi necessari, indilazionabili per il restauro. (2495)

RISPOSTA. — Per il restauro della specola di San Pietro la sovrintendenza ai monumenti di Palermo, competente in materia, ha trasmesso, nel gennaio 1964, all'assessorato regionale alla pubblica istruzione, una perizia nella quale sono previsti lavori di sostituzione degli elementi lignei più fatiscenti e il rinforzo generale delle strutture della specola stessa con elementi prefabbricati in cemento armato, per l'ammontare di lire 12 milioni. Il progetto è stato approvato dal precitato assessorato e debitamente registrato nel decorso agosto 1964. Nello stesso mese la sovrintendenza ha eseguito i lavori di maggiore urgenza alla specola per un ammontare di

lire un milione, posta a disposizione dal ripetuto assessorato.

Eliminato il pericolo di crollo la sovrintendenza, esperite le formalità necessarie per l'appalto dell'opera, riprenderà i lavori per il completamento del restauro previsto in perizia.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la provincia di Trapani occupa il quinto posto nella graduatoria nazionale dei nuovi casi di tubercolosi con un indice di 1,75 ogni mille abitanti, superiore alla media nazionale registrata negli ultimi 10 anni; si chiede di sapere quali siano le cause di sì grave situazione epidemiologica e quali rimedi saranno adottati per il suo superamento. (7789)

RISPOSTA. — L'indice di morbilità dell'1,75 per mille abitanti per nuovi casi di tubercolosi non rispecchia la effettiva situazione epidemiologica della provincia di Trapani.

Ii dati analitici della morbosità tubercolare nella provincia di Trapani indicano, ad esempio, che su 915 soggetti classificati come nuovi casi di tubercolosi, accertati presso i dispensari antitubercolari nel 1963, ben 591, si riferiscono a denunce di adenopatia tracheobronchiale in bambini. La maggior parte di essi, però, non sono effettivamente dei tubercolotici ma semplici predisposti alla tubercolosi, diagnosticati come adenopatici in forma evolutiva dai centri di accertamento, per giustificarne il ricovero nei preventori vigilati a carico dell'I.N.P.S. Il consorzio antitubercolare di Trapani ritiene, infatti, non senza fondamento che il ricovero di bambini astenici, linfatici, figli di tubercolosi, nei preventori vigilati, costituisca un provvedimento salutare dal lato profilattico, nell'interesse dei bambini ricoverati, e indirettamente per la società. Ove dal numero complessivo dei casi di morbosità si sottraggano tali forme di predisposizione, la morbosità nella provincia di Trapani non si presenta numericamente diversa dalla media generale.

La circostanza verificatesi è da porsi in relazione con la difficoltà di stabilire una netta distinzione fra gli stati di malattia attiva e quelli di predisposizione o di guarigione con esiti permanenti.

Il Ministro: MARIOTTI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli istituti di credito della provincia di Trapani, ed in particolare quelli di Mazara del Vallo e Marsala, si rifiutano di concedere alle imprese artigiane che ne fanno richiesta i crediti d'esercizio mettendo ancora in maggiore difficoltà l'artigianato del trapanese già abbastanza provato.

Si chiede se ritenga di intervenire perché siano al più presto esaminate ed accolte tutte le domande di credito artigiano esistenti presso le banche della provincia di Trapani per il sostegno di un settore benemerito ed importante della nostra economia. (7847)

RISPOSTA. — La vigente legislazione recante provvidenze creditizie statali a favore dell'artigianato prevede la concessione di finanziamenti agevolati per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori artigiani, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché – nei limiti del 20 per cento del finanziamento accordato per le suddette spese di impianto – per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendono necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese finanziate.

Per ogni singola operazione di mutuo è previsto uno specifico intervento della pubblica amministrazione, tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane, con la erogazione di un contributo in conto interesse per la riduzione del tasso a carico degli artigiani al 3 per cento. Inoltre, detta Cassa, ai fini di integrare le disponibilità finanziarie degli istituti di credito, può ammettere al risconto i finanziamenti stessi.

I finanziamenti per la gestione delle aziende, invece, vengono effettuati dagli istituti di credito con fondi propri, in relazione alle disponibilità degli istituti stessi nonché alla valutazione dei rischi delle operazioni. Pertanto, l'esame delle domande di questi ultimi finanziamenti comporta, caso per caso, un giudizio discrezionale che rientra nella sola competenza degli istituti in parola.

Comunque, in merito a quanto lamentato dall'interrogante circa il rifiuto, da parte di istituti di credito, di concessione di fido, devesi far presente che non vi è stata in questi ultimi tempi una riduzione, in valore assoluto, del credito concesso dal sistema bancario, bensì una crescita delle domande di credito da parte di aziende di qualsiasi dimensione perché sono diminuite, tra l'altro, le possibilità di autofinanziamento.

In sostanza, non è stata attuata una politica di restrizione creditizia, ma si è fatto sì che la crescita degli impieghi bancari fosse

più aderente all'aumento della produzione e degli scambi in termini reali.

Il Ministro: COLOMBO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia vero che si arriverà alla soppressione della linea ferrata a scartamento ridotto Castelvetrano-Santa Ninfa-Salaparuta (Trapani), senza tenere conto delle gravissime conseguenze che ciò arrecherebbe al movimento dei passeggeri e delle merci della zona; se ritenga di dare assicurazioni precise che tale linea ferroviaria non sarà soppressa. (8949)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 7 marzo 1958, n. 4270, fu autorizzata la sostituzione con autoservizi dell'intera linea a scartamento ridotto Castelvetrano-Salaparuta-San Carlo, cui apparteneva il tratto Castelvetrano-Salaparuta ancora in esercizio.

Il provvedimento potè trovare applicazione, in data 1° febbraio 1959, limitatamente al tratto Salaparuta-San Carlo, a causa delle insodisfacenti condizioni della viabilità stradale interessante il tratto residuo.

Venute meno tali difficoltà stradali, il provvedimento a suo tempo autorizzato può ora trovare integrale attuazione in pieno accordo con la Regione siciliana, all'uopo interpellata ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113.

In pratica gli autoservizi sostitutivi, viaggiatori e merci, già in esercizio sul tratto Salaparuta-San Carlo, saranno prolungati sulla restante linea con lo stesso programma dei treni e mantenendo le stesse tariffe ferroviarie.

Si confida che anche per il provvedimento in parola non manchi il favorevole apprezzamento degli utenti, così come è avvenuto per gli altri autoservizi sostitutivi già in funzione in Sicilia, che hanno trovato pieno consenso in quanto tecnicamente più efficienti e più idonei a sodisfare le particolari caratteristiche del traffico locale.

Il Ministro: JERVOLINO.

PELLICANI. — *Al Ministro della publlica istruzione.* — Per sapere a quali criteri didattici ed educativi si uniformano le circolari ministeriali n. 237 e n. 307, rispettivamente emanate il 16 giugno e il 3 agosto 1964, mediante le quali, di fatto, si è derogato alle disposizioni dei decreti presidenziali del 15 novembre 1963, n. 2063 e n. 2064, stabilendo il principio del completamento dell'orario di obbligo di insegnamento con prestazioni di servizio in classi collaterali, nei corsi della nuova scuola media.

L'interrogante pone in rilievo come, per effetto delle predete direttive avviene, in pratica, che si produca lo smembramento delle discipline d'insegnamento e la frustazione del principio dell'unità e dell'organicità dei corsi che era – come è – l'obiettivo preminente della nuova scuola media.

Esso chiede pertanto di conoscere quali urgenti misure saranno adottate per porre riparo al danno e per rimuovere l'incongruenza sopra spiegata. (8534)

RISPOSTA. — Le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali n. 237 e n. 307, rispettivamente del 16 giugno 1964 e del 3 agosto 1964, relative agli obblighi d'orario e al trattamento di cattedra degli insegnanti di scuola media per l'anno scolastico 1964-65, non possono essere considerate in contrasto con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, in quanto detto decreto potrà essere applicato solo quando tutte le classi di scuola media funzioneranno secondo l'ordinamento previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859: il che avverrà con il prossimo anno scolastico 1965-66.

Nel frattempo, data la coesistenza di classi funzionanti in base al vecchio e classi funzionanti in base al nuovo ordinamento, non era, evidentemente, possibile applicare le disposizioni contenute nel detto decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063. Si è reso, pertanto, necessario dettare norme di transizione, valide per il solo anno scolastico in corso: ciò che si è fatto con le due citate circolari.

Per ciò che attiene ai criteri cui si ispirano tali ultime disposizioni, occorre far presente che già nel decreto sopra citato è prevista la istituzione di due sole cattedre di materie letterarie per ogni corso: il che comporta che in una delle tre classi dette materie saranno divise in due gruppi e attribuite, separatamente, ai due professori. D'altra parte, con la circolare ministeriale n. 237, in particolare è stato chiarito in senso restrittivo il significato della dizione « classe collaterale », in relazione a quanto disposto con la citata circolare n. 237: si è inteso, infatti, riferirsi solo alle classi non assegnate, di fatto, a docenti di ruolo o incaricato triennale.

Il Ministro: GUI.

PELLICANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere

quale fondamento di verità abbiano le notizie circa la progettazione di una iniziativa ministeriale rivolta alla soppressione delle casse previdenziali autonome e alla riforma del regime pensionistico attualmente in vigore per i dipendenti degli enti pubblici e di altre istituzioni per i quali vige il principio dell'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria e il sistema legale dei fondi e delle casse speciali. (8537)

RISPOSTA. — La notizia, secondo cui sarebbe intenzione del Ministero del lavoro di intraprendere iniziative intese a sopprimere i fondi aziendali istituiti a favore dei lavoratori esonerati dall'obligo dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è priva di fondomento.

Il Ministro: DELLE FAVE.

PEZZINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato che nel comune di Catania circa 400 famiglie sfrattate dalle vecchie abitazioni a seguito di una grave alluvione nel 1952 sono ancora prive di un appartamento e sono assistite, con ingente spesa dal comune, mentre contemporaneamente esistono in via dell'Amore e a Barriera del Bosco centinaia di case popolari vuote, e altre 24 al villaggio Dusmet.

In relazione a tale situazione l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga di dover intervenire con urgenza per l'immediata assegnazione delle case agli aventi diritto. (6884)

RISPOSTA. — In via dell'Amore in Catania, esistono 79 alloggi costruiti ai sensi della legge n. 640 e assegnati dalla competente commissione prefettizia il 4 luglio 1964 ad altrettanti nuclei familiari, di cui 13 sfrattati per opere di risanamento edilizio, 18 sgomberati da tuguri e scantinati malsani, 47 indicati dal comune di Catania fra le famiglie ricoverate a sue spese a causa dell'alluvione del 1952 che arrecò danni in alcuni quartieri della città.

Detti alloggi sono in fase di consegna e si sta procedendo alla stipula dei contratti.

L'I.A.C.P. della provincia di Catania non ha costruito alloggi popolari nella zona di Barriera del Bosco ed esclude l'esistenza di complessi popolari in tale zona.

Per altro non vi sono altri alloggi liberi e da assegnare costruiti dall'I.A.C.P. nel comune di Catania, salvo quelli tuttora in costruzione.

Per quanto invece riguarda il villaggio Dusmet deve farsi presente che sono state costruite case popolari dalla « Gescal », con contributo regionale e, l'assegnazione delle stesse spetta per legge alla competente commissione comunale.

Si assicura l'interrogante che l'I.A.C.P. di Catania provvederà non appena possibile a tutte le residue assegnazioni e consegne degli alloggi ancora in corso di realizzazione, nel pieno rispetto delle leggi e dei bandi di concorso, i quali sono aperti a tutti i cittadini in possesso di quei requisiti che sono indicati nei bandi stessi.

Il Ministro: MANCINI.

PIETROBONO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per eliminare lo stato di pericolosità esistente nell'edificio scolastico costruito dall'« Ericas », or sono più di dieci anni, in Sant'Apollinare (Frosinone).

Si chiede altresì di conoscere i risultati cui sono pervenute le indagini esperite, in questi ultimi 9 mesi, dalle diverse commissioni che si sono avvicendate *in loco.* (409)

RISPOSTA. — Per eliminare lo stato di pericolosità dell'edificio di Sant'Apollinare, costruito a suo tempo dall'ente per la ricostruzione del Cassinate il comune ha affidato a trattativa privata i lavori all'impresa Giacomo Lascari di Formia. Tali lavori, per un importo di lire 2.400.000, sono in corso di esecuzione e sono stati preceduti dal parere favorevole del competente ufficio del genio civile.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

POERIO E MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che una enorme frana minaccia l'abitato di Acquafredda – frazione del comune di Caccuri (Catanzaro) – il cui territorio ricade in parte in provincia di Catanzaro ed in parte in provincia di Cosenza.

Per conoscere quali interventi urgenti intenda prendere al fine di evitare che l'attuale pericolo si trasformi in tragedia, abbattendosi la frana sull'abitato e provocando danni incalcolabili alle vite umane e alle case. (8082)

RISPOSTA. — Allo scopo di eliminare lo stato di grave pericolo che incombe sull'abitato di Acquafredda, a causa della caduta di massi dalla parete sovrastante, questo Ministero ha disposto, ai sensi del decreto legi-

slativo 12 aprile 1948, n. 1010, un intervento importante nella spesa di lire 6.500.000.

Il Ministro: MANCINI.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali non si è ancora riliquidata la pensione dei magistrati di tribunale, a norma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, in correlazione all'articolo 1 della legge 16 dicembre sopra citata.

È evidente, infatti, che l'articolo 5 non può aver perduto la sua efficacia per il solo fatto che l'articolo 1 è stato modificato e la decorrenza 1° luglio 1962 del nuovo stipendio, accordato ai magistrati di tribunale in servizio attivo, ai sensi del citato articolo 35, non può essere di ostacolo al diritto dei magistrati di pari grado, in pensione, di ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza 1° luglio 1962.

L'interrogante chiede, inoltre, se il ministro, essendo a conoscenza del provvedimento a tale scopo a suo tempo emesso, ritenga urgente applicarlo, sodisfacendo così la giusta aspirazione dei magistrati in pensione, uomini particolarmente meritevoli e degni della ammirata riconoscenza per l'altissima funzione da essi svolta al servizio dello Stato. (8096)

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia ravvisando motivi di equità che inducono a risolvere, comunque, il problema in senso favorevole alle aspettative dei magistrati di tribunale in quiescenza entro il 1° luglio 1962 ha già predisposto uno schema di provvedimento legislativo, con il quale si stabilisce la riliquidazione d'ufficio delle pensioni ai predetti magistrati di tribunale, o ai loro aventi diritto, considerando gli stipendi stabiliti dall'articolo 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Lo schema predetto è stato trasmesso al Ministero del tesoro per il preventivo concerto. Si reputa opportuno chiarire che non è possibile definire il problema in altro modo, e, cioè, nei sensi auspicati dall'interrogante.

Al riguardo si fa presente quanto appresso.

La legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificando le tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, stabilì, tra l'altro, nuovi stipendi a favore dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, a decorrere dal 1° luglio 1961, nonché aumenti periodici costanti degli stipendi stessi per ogni biennio di permanenza nella stessa funzione o qualifica (articoli 1 e 3).

Sulla base dei nuovi stipendi e con la stessa decorrenza fu disposta, in applicazione dell'articolo 5 della legge, la riliquidazione delle pensioni a favore dei magistrati cessati dal servizio o dei loro aventi diritto.

Successivamente l'articolo 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento dell'organico della magistratura e per le promozioni, ha modificato lo stipendio dei magistrati di tribunale ed equiparati, già stabilito dalla precedente legge del 1961, n. 1308, fissandolo in lire 2. 760.000 a decorrere dal 1° luglio 1962.

Poiché, per altro, quest'ultima legge nulla ha disposto a favore dei pensionati, in relazione al miglioramento previsto per i magistrati di tribunale in servizio, il Ministero, adeguandosi alle osservazioni della Corte dei conti, non ha potuto estendere il beneficio ad una categoria di persone che non godono di uno *status* economico automaticamente ragguagliabile al personale della magistratura in attività di servizio.

Il Ministro: REALE.

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che un'organizzazione finanziaria la « Metropolstampa », con sede a Milano, promettendo interessi ingentissimi, ha rastrellato da piccoli risparmiatori del comune di Pontecagnano (Salerno) ingenti somme senza restituire, molto spesso, neppure il capitale, e quali provvedimenti intendano prendere. (5264)

RISPOSTA. — Sin dal fine del 1962, la questura di Milano ebbe ad indagare sull'attività svolta dal signor Antonio Zicari, amministratore della società « Metropolstampa », il quale, a mezzo di inserzioni sui giornali o dell'invio di appositi stampati, invitava il pubblico o singoli privati a versargli somme di denaro verso l'impegno di restituire subito il doppio delle somme stesse mediante rilascio di cambiali con scadenza variabile dai trenta giorni ai quattro mesi.

Atteso il carattere assai sospetto di tale attività, la questura stessa – pur in mancanza di specifiche denunzie di truffa – provvedeva a segnalare il caso alla procura della Repubblica, con rapporto del 13 dicembre 1962, per le contravvenzioni di cui agli articoli 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 5 della legge 3 febbraio 1948, n. 47. Parallelamente veniva interessato anche l'intendente di finanza che, con decreto del 31 maggio 1963, dichiarò di non dover pro-

cedere perché, nella specie, non erano riscontrabili violazioni del testo unico della legge sulle concessioni governative.

D'altra parte, nessuna pronunzia sul merito della questione veniva emessa dall'autorità giudiziaria, essendo nel frattempo intervenuta un'ammistia.

Poiché lo Zicari, nonostante l'esplicita diffida rivoltagli in sede di prime indagini a regolarizzare la sua attività, l'aveva in prosiego maggiormente estesa, la questura provvedeva ad interessare nuovamente la procura della Repubblica chiedendo anche l'autorizzazione ad effettuare una perquisizione presso la « Metropolstampa ».

L'operazione, compiuta in collaborazione col nucleo di polizia tributaria, ha consentito di accertare che, all'inizio del 1964, lo Zicari aveva lasciato andare in protesto numerose cambiali, per un ammontare di oltre 300 milioni di lire e che si era obligato fino al settembre dello stesso anno con altre cambiali per un importo complessivo assai elevato.

L'esito di tale primo accertamento ha provocato l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria di un ordine di cattura per truffa continuata aggravata, a carico dello Zicari che, il 18 marzo 1964, è stato associato alle carceri milanesi.

Al prevenuto è stata concessa il 29 settembre la libertà provvisoria, mentre gli atti relativi all'istruttoria formale del procedimento a suo carico sono stati trasmessi per competenza, il 28 ottobre successivo, al tribunale di Cosenza.

Circa la possibilità dell'adozione di provvedimenti ai sensi della legge bancaria, il Ministero del tesoro fa presente che – come anche messo in rilievo nella relazione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività svolta dalla cosiddetta « anonima banchieri » – può esservi luogo ad interventi della Banca d'Italia soltanto nei casi in cui vi sia esercizio abusivo della duplice attività dell'erogazione del credito e della raccolta del risparmio; pertanto, essendosi la « Metropolstampa » limitata alla raccolta di disponibilità fra il pubblico, la relativa vicenda resta di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

QUARANTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali ragioni abbiano indotto l'ufficiale sanitario del comune di Camerota (Salerno) a dare parere contrario alla costruzione dei servizi igienici al lungomare Trieste in Marina di Camerota.

E se ritenga – in considerazione dell'afflusso turistico in tali zone – invitare gli organi preposti ad intervenire per eliminare tale deficienza al più presto possibile.

(6636)

RISPOSTA. — La capitaneria di porto di Salerno con nota del 18 febbraio 1964 richiese all'ufficiale sanitario del comune di Camerota il parere per la costruzione di gabinetti pubblici sulla scogliera sottostante alla via litoranea della frazione Marina.

Il sanitario espresse parere contrario in merito, perché tali servizi igienici sarebbero sorti al centro del paese proprio sulla scogliera sottostante alla via litoranea, meta di passeggiate degli abitanti del luogo e dei turisti che affollano la località durante il periodo estivo.

Inoltre, la costruzione in parola era prevista con scarico dei liquami direttamente a mare senza alcun preventivo trattamento depurativo, causando in tal modo un facile inquinamento delle acque e delle spiagge frequentate da numerosi bagnanti.

Esalazioni maleodoranti avrebbero provocato inoltre il risentimento degli abitanti e dei numerosi esercizi pubblici (bar e ristoranti) della zona.

Lo stesso ufficiale sanitario fece però presente che tale costruzione poteva realizzarsi in altre zone periferiche, come nella località Laiella ove sorgevano già i lavatoi pubblici attualmente in disuso.

Il Ministro: MARIOTTI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che con decreto ministeriale 30 gennaio 1964 è stata disposta la statizzazione della strada Sarzanese-Valdera ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, – se sia informato del fatto che l'« Anas » si rifiuta di prendere in consegna detta strada accampando la pretesa di veder trasferire all'« Anas » anche le case cantoniere e gli annessi magazzini per deposito materiali che essendo adibiti a servizi di zona della rete stradale provinciale non possono e non debbono essere trasferiti, tanto è vero che i cantonieri restano alle dipendenze dell'amministrazione provinciale; se sia informato che a seguito di tale rifiuto la strada predetta, che ai sensi della legge doveva essere assunta dall'« Anas » il 1° marzo 1964, è priva di regolare sorveglianza; se

sia a conoscenza del fatto che l'amministrazione provinciale di Pisa con deliberazione 12 ottobre 1964 ha intimato all'« Anas », a mezzo ufficiale giudiziario, di prendere in consegna detta strada; per sapere, infine, cosa abbia fatto e cosa intenda fare perché l'« Anas » proceda alla presa in consegna della strada assicurando sulla stessa la manutenzione e la segnaletica che a seguito dell'atteggiamento dell'azienda di Stato risultano carenti, con grave pregiudizio della sua conservazione e della sicurezza del traffico. (1877, *già orale*)

RISPOSTA. — Effettivamente l'« Anas » non ha ancora perfezionato la presa in consegna della strada Sarzanese-Valdelsa classificata statale col numero 439, in quanto l'amministrazione provinciale di Pisa, al cui demanio era intestata la strada stessa, non ha finora voluto consegnare le case cantoniere esistenti lungo l'arteria in parola, asserendo che tali case non erano in dotazione della strada, ma costituivano patrimonio provinciale essendo destinate ad alloggio di servizio per il proprio personale sia o non di cantoneria.

L'« Anas », e per essa il compartimento regionale della viabilità di Firenze, ha ripetutamente insistito per avere le sopraddette case cantoniere, il che avrebbe consentito di riprendere le operazioni di consegna della strada, operazioni interrotte nel tentativo di convincere la ripetuta amministrazione provinciale di Pisa che « le case cantoniere – quali pertinenze stradali – devono essere consegnate assieme alle strade lungo le quali si trovano ».

L'amministrazione provinciale in parola, mentre ha continuato ad insistere nella propria tesi, ha anche sospeso la manutenzione della strada.

L'« Anas » anche recentemente ha ingiunto il rilascio delle case cantoniere e, non ritenendo di poter perfezionare la presa in consegna della strada, ha avvertito l'amministrazione provinciale di Pisa di « ritenersi estranea ad ogni rapporto di responsabilità di qualsivoglia genere che possa venire a sorgere in conseguenza della non operata consegna della strada, stante a motivo l'ingiustificato e più singolare caso di rifiuto da parte dell'ente predetto, responsabile, fra l'altro, dello stato di peggioramento tecnico in cui viene a trovarsi la strada medesima col procrastinarsi della situazione ».

C'è da aggiungere infine che mai, a seguito delle numerosissime nuove classificazioni, altra amministrazione provinciale ha continuato ad insistere in una tesi non confortata dalla prassi.

Il Ministro: MANCINI.

RAIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risulti che da circa due anni gli impiegati dello Stato di quasi tutte le province della Sicilia, e specialmente della provincia di Ragusa, sono privi di una qualsiasi convenzione ospedaliera e, malgrado le ovvie e giustificate lamentele della categoria, l'« Enpas » fino ad oggi non ha provveduto in alcun modo.

Per sapere come il ministro intenda intervenire per sanare la grave situazione denunciata, tenuto presente che in tutti i casi di ricovero l'« Enpas » si limita a rimborsare alcune prestazioni in base a tariffe che sono al di sotto di un quarto delle tariffe praticate dagli ospedali.

In una situazione di tal genere, l'interrogante fa rilevare che gli impiegati dello Stato, oltre all'evento dannoso subìto, debbono sopportare, in caso di ricovero, spese ingenti. (6675)

RISPOSTA. — L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha reso noto di aver offerto, tramite il dipendente ufficio di Ragusa, agli ospedali di quella zona le condizioni più favorevoli in atto con istituti di cura di altre località per il rinnovo della convenzione.

Al riguardo, sono tuttora in corso trattative per una favorevole soluzione della questione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

RAIA E PIGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare contro la ditta Pravatà Agostino, esercente l'attività di industria calzature in Palermo, per le inadempienze di legge e contrattuali di cui si rende responsabile. Infatti:

a) non provvede ad assicurare alcuni dipendenti mentre il resto dei lavoratori viene assicurato per un salario inferiore a quello percepito;

b) non rilascia il prospetto paga in base alla legge 5 gennaio 1953;

c) non rispetta la legge sull'apprendistato del 19 gennaio 1955;

d) viola la legge 5 marzo 1963, n. 245, che fà divieto d'uso di solventi a base di benzolo e di altre sostanze tossiche, obbligando gli apprendisti ed i minorenni che in questa azienda sono in maggioranza a lavorare con

il mastice contenente benzolo per 10-11 ore al giorno;

e) non rispetta l'orario di lavoro per gli apprendisti fissato dalla legge in 44 ore settimanali. (8478)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Palermo ha sottoposto a visita ispettiva il calzaturificio Mundus di Pravatà Agostino ed ha elevato contravvenzione per infrazioni alle norme sull'assicurazione infortuni e malattie professionali, sulla tutela del lavoro delle donne e fanciulli, sulla compilazione dei prospetti paga, sulla disciplina dell'apprendistato e sulla istituzione del libretto di lavoro.

Ha anche rilasciato diffide in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro di cui non mancherà di controllare l'esecuzione.

Per quanto riguarda l'osservanza delle norme di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 245, non è risultato che la ditta adoperi mastici contenenti benzolo. È risultato, invece, che la ditta adopera un preparato contenente toluolo in percentuale superiore a quella prevista dalle vigenti norme ed è stata, pertanto, diffidata a non fare più uso di tale sostanza.

Il Ministro: DELLE FAVE.

RAUCCI, JACAZZI, ABENANTE E BRONZUTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — In ordine alle circostanze che hanno determinato la morte di cinque operai della Precisa di Teano dilaniati dall'esplosione di detonatori.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere a quale particolare vigilanza fosse sottoposto lo stabilimento, che lavorava su commesse del Ministero della difesa, per garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza. (7991)

RISPOSTA. — Lo stabilimento La Precisa di Teano, il quale dal 6 novembre 1959 provvede alla fabbricazione di esplosivi, è munito di regolare licenza rilasciata dalla prefettura di Caserta ed è soggetto alla vigilanza oltre che dell'ispettorato del lavoro, della commissione tecnica provinciale per le materie esplosive, facente capo al Ministero dell'interno.

L'ispettorato del lavoro di Caserta ha più volte effettuato ispezioni presso lo stabilimento in parola, rilasciando prescrizioni in tema di prevenzione degli infortuni, e controllando successivamente la relativa osservanza. Dal canto suo il Ministero dell'interno ha comunicato che le modalità di esecuzione delle lavorazioni furono a suo tempo indicate nella relazione tecnica approvata dalla commissione centrale consultiva per le sostanze esplosive e che la licenza di esercizio fu rilasciata dopo che la commissione provinciale per le materie esplosive aveva accertato la rispondenza degli impianti alle vigenti norme di sicurezza.

In merito agli interventi svolti per accertare eventuali responsabilità connesse con l'infortunio avvenuto il 24 settembre 1964, si informa che il Ministero del lavoro ha prontamente disposto opportune indagini a seguito delle quali il competente ispettorato del lavoro di Caserta ha inoltrato un dettagliato rapporto al procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

La sede di Caserta dell'« Inail » ha già corrisposto alle famiglie dei lavoratori deceduti gli assegni funerari nonché le indennità per l'inabilità temporanea dovuta alle lavoratrici infortunatesi, mentre ha tuttora in corso gli adempimenti necessari per la liquidazione delle rendite ai superstiti aventi diritto.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura e l'amministrazione provinciale di Caserta, ciascuna per proprio conto, hanno corrisposto sussidi assistenziali alle famiglie delle vittime e alle lavoratrici rimaste ferite.

Lo stesso Ministero ha poi fatto conoscere che con decreto prefettizio del 28 ottobre 1964 è stata disposta la sospensione dell'attività dello stabilimento relativamente al ciclo di lavorazione interessante il caricamento di detonatori e capsule per bombe a mano, su conforme parere della commissione tecnica provinciale per le materie esplosive, che ha constatato *in loco* la mancanza delle necessarie condizioni di sicurezza, venute meno a seguito del sinistro, e che altri provvedimenti saranno eventualmente adottati quando sarà reso noto l'esito degli accertamenti tuttora in corso da parte dell'autorità giudiziaria, nonché in base alla revisione dei requisiti di sicurezza nell'intero stabilimento che attualmente sta compiendo la suindicata commissione provinciale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

REALE GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano ormai al termine i lavori per l'estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, agli esercenti attività commerciali, in modo da assicurare il necessario equilibrio

della previdenza in favore dei lavoratori autonomi, ed agevolare, su di un piano di maggiore allineamento delle prestazioni, gli ulteriori sviluppi della sicurezza sociale.

Per chiedere pertanto quali provvedimenti si intendano prendere, sull'argomento di cui sopra e sulla iniziativa riguardante specificamente rivenditori, coadiutori ed assistenti familiari, gestori di magazzino per generi di monopolio, non senza sottolineare come tali categorie, che rappresentano delle attività di autentico lavoro autonomo e familiare, e che in Calabria, come ovunque, assicurano preziosi servizi all'erario, non possono ulteriormente vedersi sprovviste di una assistenza che è ormai una delle fondamentali forme protettive di altre categorie di lavoratori autonomi. (8392)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha già predisposto apposito schema di disegno di legge per l'estensione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali.

In esso è compresa anche la categoria dei titolari di rivendite di generi di monopolio cui ci si riferisce.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

RIGHETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda promuovere con la necessaria sollecitudine la formulazione del regolamento di esecuzione della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Tale necessità è particolarmente sentita da quei numerosi e benemeriti funzionari che potrebbero avvalersi del disposto dell'articolo 22 della legge summenzionata per ottenere il riscatto del servizio prestato anteriormente alla data della riforma e cioè anteriormente all'ottobre 1952. (8835)

RISPOSTA. — Già da tempo è allo studio la questione relativa al regolamento di cui è cenno nell'interrogazione, ma la stesura del relativo schema non si è presentata di facile soluzione in quanto il riscatto del servizio previsto dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, viene ad incidere per il medesimo periodo sulle posizioni assicurative già costituite dagli interessati con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale circostanza porterebbe come conseguenza che il riscatto stesso dovrebbe invalidare *ex tunc* dette posizioni assicurative rendendo gli interessati al riscatto debitori verso il citato istituto di tutte le quote di pensione percepite prima del riscatto stesso. E poiché tale situazione debitoria potrebbe nella sostanza frustrare ogni reale vantaggio e potrebbe quasi del tutto annullare il beneficio del riscatto voluto dal citato articolo 22 della legge n. 1406, questo Ministero, che con norma regolamentare non potrebbe far salvi i diritti acquisiti, in quanto la norma stessa violerebbe il preciso disposto dell'articolo 9 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, d'intesa con gli altri organi statati interessati sta attentamente valutando la questione per vedere se sia il caso di promuovere al riguardo una modifica legislativa che consenta appunto il riscatto in parola senza determinare debiti per gli interessati nei riguardi dell'I.N.P.S.

Il Ministro: RUSSO.

ROBERTI, FRANCHI E MANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ostino alla concessione di una pensione, quali vittime civili, alla vedova ed alla figlia undicenne di Gaspare Erzen, già in servizio quale guardiamerci alla stazione di Verona Porta Nuova deceduto il 20 ottobre 1962 a seguito del noto attentato dinamitardo effettuato da elementi antitaliani al deposito bagagli della predetta stazione di Verona. (8395)

RISPOSTA. — Gaspare Erzen, deceduto il 20 ottobre 1962, in seguito al noto attentato dinamitardo nel deposito bagagli della stazione di Verona Porta Nuova, non faceva parte del personale dipendente dall'azienda ferroviaria, ma prestava la propria opera alle dipendenze della ditta Ottorino Biagi di Milano, appaltatrice di servizi ferroviari nella stazione suddetta.

A favore della sua famiglia, composta dalla moglie e da una figlia di dodici anni, entrambe residenti a Verona, fu raccolta nell'evenienza una somma di due milioni di lire circa, cui vanno aggiunte tre sovvenzioni straordinarie, erogate dalla prefettura di Verona, dell'importo complessivo di lire 1.605.435.

In dipendenza del decesso del marito, la signora Erzen fruisce di tre pensioni del seguente importo: lire 42 mila dallo Stato per la qualità di ex brigadiere dei carabinieri rivestita dal marito; lire 9 mila dall'I.N.P.S. e lire 23 mila dall'« Inail ».

La detta signora inoltre, a seguito dell'infortunio mortale in argomento, ha percepito lire 291.615 dall'« Inail » e lire 105.456 dalla ditta Biagi, a titolo di liquidazione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

ROBERTI E CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a sua conoscenza le gravi condizioni dei collocatori comunali licenziati per raggiunti limiti di età, pur non avendo raggiunto, in notevole parte, il minimo pensionabile; e per conoscere quali provvedimenti ritenga doveroso assumere nei confronti di questa categoria che legittimamente aspira tra l'altro, al richiamo in servizio sino al 70° anno di età in analogia con quanto è stato fatto per altre categorie meno colpite ed ai fini di un miglioramento del trattamento pensionistico. (8657)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha fissato al sessantacinquesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo del personale assunto a contratto degli uffici di collocamento, che, per effetto della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è stato inquadrato nei ruoli organici dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 46 è stato possibile mantenere in servizio, oltre il predetto limite di età e fino al 10 marzo 1963, quel personale che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, avendo superato i 65 anni di età o potendoli raggiungere entro 5 o 3 anni, a seconda delle diverse ipotesi ivi contemplate, non aveva compiuto 40 o 20 anni di servizio effettivo.

Al di fuori di tale disposizione, che avendo carattere transitorio, è venuta a perdere efficacia alla data del 10 marzo 1963, le norme vigenti non consentono di mantenere o richiamare in servizio fino al settantesimo anno di età il personale di ruolo dello Stato, in cui sono inquadrati, come suaccennato, anche i collocatori di che trattasi.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ROBERTI, SANTAGATI, GONELLA GIUSEPPE, CRUCIANI, TRIPODI E SERVELLO. — *Ai Ministri della marina mercatile, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere se intendano urgentemente affrontare il problema dell'aggiornamento delle pensioni dei marittimi invariate da sei anni a differenza di quanto, anche se in maniera incompleta, è stato fatto per numerose altre categorie e comunque disporre per l'immediata concessione di un acconto pari almeno al 30 per cento dell'attuale trattamento. (9054)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 8064, del deputato Biagini, pubblicata a pag. 3782*).

ROMANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi in base ai quali, nella preparazione della riforma ospedaliera, volendo affiancarsi ad una commissione di esperti, abbia deciso di affidarne le presidenza non ad un ospedaliero, bensì ad un clinico universitario, nella persona del professor Mario Dogliotti, nonostante siano notori i seguenti fatti:

1) l'esistenza di un profondo contrasto di interessi tra ospedalieri ed universitari, per il tenace attaccamento di questi ultimi al potere di prevaricazione fin qui esercitato senza limite sugli ospedalieri;

2) la legittima aspirazione degli ospedalieri a liberarsi finalmente da ogni sudditanza di ispirazione feudale;

3) l'inesistenza di fatto della C.I.M.O., di cui Dogliotti è presidente, essendo ben noto che le rappresentanze sindacali operanti degli ospedalieri sono da tempo l'A.N.A.O.O., per gli aiuti e per gli assistenti, e l'A.N.P.O., per i primari.

L'interrogante chiede infine di conoscere se il ministro ritenga che i lavori di questa commissione – sulla cui utilità sussistono dubbi rilevanti, anche per la ben scarsa influenza che già le si può attribuire in ordine alla iniziativa parlamentare – debbano essere comunque condotti con la massima rapidità, per evitare che costituiscano motivo di intralcio alla manifesta e decisa volontà del Governo e del Parlamento di realizzare organiche soluzioni di un problema di fondo così importante per l'intera nazione. (6200)

RISPOSTA. — Al riguardo si ha motivo di contestare l'asserito « profondo contrasto di interessi tra ospedalieri ed universitari » tant'è che in una precedente commissione costituita presso il Ministero della sanità per la riforma dell'ordinamento dei servizi e del personale sanitario degli ospedali, i rapporti tra universitari ed ospedalieri si appalesarono improntati a spirito di reciproca comprensione e cordialità.

La nomina poi del professor Dogliotti, chirurgo di chiara fama, oltre a costituire un riconoscimento di meriti scientifici e professionali dello stesso, è avvenuta in quanto il

professor Dogliotti è presidente della Confederazione italiana medici ospedalieri, tipica espressione associativa che riunisce le varie specialità e che quindi è rappresentativa dell'intera categoria.

Quanto all'opportunità che la commissione concluda rapidamente i suoi lavori, si fa presente che i lavori sono stati ultimati nel decorso mese di dicembre e che sono allo studio i provvedimenti legislativi da sottoporre al Parlamento.

Il Ministro: MARIOTTI.

ROMANO. — *Ai Ministri della difesa e della sanità.* — Per conoscere se ritengano opportuno accogliere la richiesta avanzata dagli Ospedali riuniti di Napoli per la concessione in uso temporaneo dell'ospedale S.M.O.M. di Pozzuoli non più adibito a ricovero di infermi e destinato, a quanto sembra, ad essere trasformato in deposito di materiali militari.

La richiesta alla quale fino ad oggi le autorità militari hanno opposto un rifiuto, è viceversa motivata da urgenti necessità di sistemare provvisoriamente gli infermi degenti negli ospedali del gruppo « Gesù e Maria » e « Pace », dovendosi provvedere, nell'interesse del servizio ospedaliero e dell'assistenza agli infermi, alla alienazione dei relativi, vetusti edifici, ubicati nel centro della città, ed alla successiva rapida costruzione di idonei padiglioni nell'area dell'ospedale Cardarelli, ai fini di una degna sistemazione dei reparti per lungodegenti. (6641)

RISPOSTA. — Alla fine del 1945 il Ministero della difesa-esercito istituì alcuni ospedali per il ricovero e le cure di militari infermi di tubercolosi, appartenenti alle forze armate, affidandone la gestione al Sovrano Militare Ordine di Malta.

Tra questi ospedali vi è compreso quello di San Gennaro in Pozzuoli, allogato in uno stabilire di proprietà dell'amministrazione militare.

Nel giugno del 1961, all'atto cioè della cessazione della gestione militare convenzionata, il Ministero della difesa affidò allo S.M.O.M. la continuità dell'attività non più militare, ma civile, richiedendo nel contempo la restituzione dei locali per la fine del 1962.

Tuttavia, a seguito di ulteriori sollecitazioni, si ottenne il rinvio della restituzione dell'immobile al 30 giugno 1964, che il Ministero della difesa ha ora destinato in parte ad accogliere la commissione medica per le pensioni di guerra, in parte ha utilizzato come ospedale militare di Napoli per le esigenze sanitarie dell'esercito e come deposito di materiale sanitario della marina militare.

Per quanto concerne il personale dell'ospedale di San Gennaro di Pozzuoli, lo stesso Ministero della difesa ha fatto presente che ogni provvedimento sul suo reimpiego è di esclusiva competenza dello S.M.O.M.

L'amministrazione sanitaria, nell'intento di venire incontro al personale, ha interessato il medico provinciale di Napoli perché provvedesse a sistemarlo in altri ospedali, ma le possibilità di reimpiego si sono rivelate molto limitate.

Si prospetta, infatti, la possibilità di utilizzare qualche elemento dei sanitari e degli infermieri, che non hanno maturato il diritto per il trattamento di quiescenza, presso lo ospedale di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, che sta procedendo al nuovo organico del personale e alla sua qualificazione mentre per qualche altro elemento si ritiene possibile una sistemazione presso l'infermeria di Procida, che sta organizzando i suoi servizi.

Di quanto sopra l'ufficio del medico provinciale di Napoli ha informato le organizzazioni sindacali interessate.

Si fa presente, infine, che gli ospedali riuniti di Napoli in data 14 aprile 1964 hanno chiesto al comando militare territoriale la cessione in uso temporaneo dell'ospedale di San Gennaro per trasferirvi i ricoverati degli ospedali Gesù e Maria e Santa Maria della Pace in attesa della costruzione del nuovo gerontocomio nell'area del Cardarelli. Ma tale richiesta, esaminata con la migliore predisposizione da quel comando anche per le finalità cui tendeva, non è stata accolta.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ROMANO. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere – in considerazione del fatto che con la legge 3 novembre 1963, n. 1543, è stato aumentato il punto di coefficiente agli appartenenti ai corpi di polizia fino al grado di appuntato, portando il coefficiente di questo grado a punti 173 per cui attualmente ne consegue che lo stipendio base del brigadiere risulta, al netto, di molto inferiore alla paga base dell'appuntato – se ritenga che detto trattamento economico si ripercuoterà anche sul trattamento di quiescenza, che è stabilito sull'ultimo stipendio base percepito, anche perché, essendo le carriere dei sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza quasi bloccate (la maggioranza degli attuali brigadieri di pubblica sicurezza ha oltre dieci anni di per-

manenza nello stesso grado, senza alcuna prospettiva vicina di essere promosso al grado superiore di maresciallo), un congruo numero di brigadieri sarà collocato in pensione nel detto grado per raggiunti limiti di età. (8371)

RISPOSTA. — La legge 3 novembre 1963, n. 1543, ha stabilito per i militari di truppa dei corpi di polizia i seguenti nuovi e più elevati coefficienti di paga: 146 per il personale in ferma, 150 per il personale in rafferma, 155 per il personale in servizio continuativo e 173 per l'appuntato.

Si è così eliminata la condizione di inferiorità in cui il predetto personale – per il quale la tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1956, n. 19, prevedeva i coefficienti 131 e 128 – si trovava nei confronti degli inservienti (coefficiente 142 – grado iniziale della carriera ausiliaria) e degli operai comuni e delle operaie (coefficienti 151 e 139).

La predetta legge, attuando una profonda riforma, ha previsto altresì per i militari di truppa dei corpi di polizia, la progressione della paga in funzione dell'anzianità di servizio ed ha stabilito, sotto il profilo economico, autonomia tra la carriera del predetto personale e quella dei sottufficiali.

Occorre al riguardo tener presente che, mentre la posizione di carriera degli appuntati rimane di massima cristallizzata fino all'epoca del congedamento, quella dei vice brigadieri e dei sottufficiali in genere presuppone, invece, un naturale sviluppo.

Secondo il sistema introdotto dalla predetta legge, i vice brigadieri sono infatti promossi a ruolo aperto al grado di brigadiere con la conseguente attribuzione del coefficiente 180.

Si aggiunge che analogo criterio già da tempo vige per gli ordinamenti del personale civile infatti il coefficiente iniziale della carriera esecutiva del detto personale – corrispondente a quello dei sottufficiali – è inferiore al coefficiente finale della carriera ausiliaria – corrispondente a quello dei militari di truppa.

La posizione retributiva complessiva dei vice brigadieri è comunque superiore a quella di appuntato, in quanto per i sottufficiali le indennità sono di importo più elevato.

Più elevato è naturalmente anche il trattamento economico complessivo dei brigadieri, sebbene, effettivamente, esista a parità di anzianità, una differenza attiva sulla retribuzione base a favore degli appuntati, dovuta alla circostanza che questi ultimi sono esenti dalle ritenute erariali e da quella del 6 per cento del tesoro e non sono inoltre soggetti ad alcuna detrazione di anzianità agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici della paga.

Per quanto riguarda per altro il trattamento di quiescenza, specificatamente considerato nell'interrogazione, si deve precisare che tale differenza viene a scomparire in quanto il tratta-
che per gli appuntati, al lordo e per entrambe
che per gli appuntati, al lordo, e per entrambe le anzidette categorie di personale le pensioni sono soggettate alle medesime ritenute erariali.

Ai fini della determinazione in concreto del trattamento di quiescenza è rilevante anche la indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza il cui importo è più elevato per i brigadieri i quali hanno l'ulteriore vantaggio di fruire dell'indennità speciale annua, corrisposta in aggiunta al trattamento suddetto e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età in misura maggiore di quella prevista per gli appuntati.

Nel ricordare infine che i limiti di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali sono più elevati di quelli stabiliti per i militari di truppa, si fa anche presente che, relativamente al trattamento di attività, l'accennata anomala situazione verrà ad attenuarsi a seguito del conglobamento degli assegni accessori nello stipendio.

Il Ministro: PRETI.

RUSSO SPENA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo e della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ognuno per la propria competenza, per eliminare lo scempio delle bellezze naturali artistiche in atto perpetrato dai cantieri navali Nettuno e Omlin ai danni della spiaggia di Baia (Napoli).

L'interrogante fa presente che tale spiaggia per la presenza di numerosi resti archeologici di notevole importanza e per la sua vicinanza a zone di vasto interesse turistico di fama mondiale, è stata dichiarata di « notevole interesse pubblico » ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1947, e che pertanto si impone l'urgente rimozione dei predetti cantieri i quali, senza apportare alcun beneficio all'economia della zona, per la ridottissima loro attività, ne impediscono lo sviluppo turistico. (4363)

RISPOSTA. — La questione dell'eventuale trasferimento dei cantieri navali esistenti sulla

spiaggia di Baia fu ampiamente trattata in una riunione indetta dalle amministrazioni interessate, alla quale partecipò anche il soprintendente ai monumenti di Napoli.

In tale occasione, si convenne sull'opportunità di consentire l'ulteriore rinnovo della concessione per quindici anni, sia perché il cantiere, già da molti anni in funzione, potrà fornire lavoro, a seguito delle opere di ammodernamento, a circa 100-150 operai, sia per le obiettive difficoltà di un suo trasferimento, rappresentate dalla capitaneria del porto di Napoli.

Il potenziamento del cantiere, per altro, concerne esclusivamente la sostituzione di macchinari e di attrezzature, ferma restando la ubicazione e la cubatura dei capannoni esistenti.

Il soprintendente ai monumenti di Napoli, avendo ottenuto dagli interessati l'impegno a non modificare lo stato dei luoghi, ormai stabilizzato e costituente una caratteristica nota di colore non dispiacevole all'ambiente, non ha ritenuto di opporsi alla concessione quindicinale, restando, comunque, esclusa la realizzazione di nuovi manufatti.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

RUSSO VINCENZO MARIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'interno e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere il seguente problema.

La società Italsider, a partecipazione statale, intendendo ampliare il proprio stabilimento in Bagnoli, prospettò al comune di Napoli l'esigenza di incorporare nel perimetro dello stesso stabilimento parte dell'attuale via Coroglio e di ricavare le restanti aree occorrenti mediante riempimento degli specchi marini prospicienti lo stabilimento.

A suo tempo il progetto allarmò l'opinione pubblica, specie sotto il profilo turistico, perché si temette che l'Italsider intendesse raggiungere Nisida e includere nello stabilimento la via panoramica di Coroglio. Tale allarme dell'opinione pubblica creò forti riserve per la concessione nei Ministeri competenti ma tali riserve furono superate dall'offerta, da parte dell'Italsider, di realizzare lungo il litorale risultante dal riempimento degli specchi acquei, una grande strada panoramica, nonché una scogliera per la protezione di tale strada e della zona di colmata.

Tale obbligazione la società Italsider ha espressamente assunta con la convenzione allegata alla deliberazione comunale del 26 luglio 1962, n. 6232. Sta di fatto che la Italsider ha provveduto immediatamente al riempimento dello specchio d'acqua antistante allo stabilimento, per creare lo spazio necessario alla propria espansione, omettendo, con la sospensione dei lavori, di eseguire le colmate e la messa in opera della scogliera indispensabile alla creazione della grande strada panoramica.

Con ciò l'Italsider viola apertamente la convenzione stipulata col comune di Napoli e defrauda Napoli di una strada litoranea, la cui costruzione fu la premessa della concessione governativa.

Tanto premesso, di fronte al disinteressamento dell'amministrazione comunale di un così grave problema, si sollecitano da parte dei Ministeri competenti quei provvedimenti che valgano a ridurre l'Italsider al rispetto delle obbligazioni assunte. (4976)

RISPOSTA. — È opportuno ricordare preliminarmente che la società Italsider, con istanza 6 aprile 1961, chiese al Ministero della marina mercantile la concessione di circa 350 mila metri quadrati di arenili e specchi d'acqua allo scopo di ampliare il proprio stabilimento di Bagnoli.

A tal fine la predetta società provvide a far redigere un progetto di ampliamento, nel quale erano previste le seguenti opere:

a) creazione di una zona di insediamento mediante colmata del tratto di mare a settentrione dell'isola di Nisida fino al limite sud dell'attuale stabilimento;

b) costruzione di una strada litoranea a doppia corsia in fregio alla zona di colmata;

c) realizzazione delle opere di difesa dal mare della strada suddetta e quindi dell'intera zona di colmata.

Il suindicato progetto fu sottoposto allo esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, con voto n. 1039, del 22 giugno 1962, delle sezioni terza e quarta riunite, riconobbe la necessità dell'ampliamento dello stabilimento, alle condizioni però di migliorare urbanisticamente la situazione locale con la costruzione della strada panoramica, di cui innanzi già detto. Questa costruzione, quindi, rappresentava nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici una condizione sostanziale per l'assentimento della concessione richiesta.

Successivamente, avendo la società Italsider richiesto ed ottenuto dal Ministero della marina mercantile l'autorizzazione ad occupare parte dell'area richiesta in concessione con la citata istanza del 6 aprile 1961, fu stipulato in data 15 novembre 1962, un atto di sottomissione tra l'ente autonomo del porto di Napoli e la stessa società, col quale questa ultima, impegnandosi a realizzare l'intero progetto generale approvato dal Consiglio superiore, comprendente, come sopra specificato, anche la costruzione della strada panoramica, si obbligava in particolare ad eseguire, entro determinati limiti di tempo e limitatamente alla zona di cui era stata autorizzata l'occupazione, le opere di colmata e di difesa del mare: questa parte del programma di lavoro è stata rispettata, nonostante alcune difficoltà impreviste.

Nessuna clausola era invece prevista nel citato atto di sottomissione circa la immediata costruzione della strada panoramica, limitatamente alla zona già occupata dalla società Italsider, in quanto non sarebbe stato opportuno realizzare la stessa su di un rilevato non ancora perfettamente assestato e stabilizzato.

In definitiva, l'ente autonomo del porto di Napoli, all'uopo interessato, ha fatto presente che i lavori per l'attuazione del progetto generale di ampliamento dello stabilimento Italsider di Bagnoli seguono attualmente il loro corso, senza alcuna interruzione, né risulta che l'Italsider intenda apportare modifiche al citato progetto di ampliamento.

Pertanto, mentre si ribadisce che la società Italsider, in base all'impegno assunto con l'atto di sottomissione sopra richiamato, è tenuta a completare tutte le opere previste nel progetto generale approvato dai competenti organi tecnici, ivi compresa la costruzione della strada in parola, si assicura che l'avanzamento dei lavori viene attentamente seguito, in quanto, nel caso di mancata realizzazione del progetto, o di una parte di esso, verrebbe ad essere misconosciuto un fondamentale presupposto, da valere anche come condizione, della sua approvazione.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

SABATINI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblci.* — Per sapere quale azione intendano svolgere per consentire la realizzazione dell'autostrada Torino-Asti-Alessandria-Piacenza, la cui importanza è sempre più dimostrata dal volume di traffico nelle province interessate e la cui necessità è stata ripetutamente riaffermata anche recentemente dai sindaci e dai presidenti delle province stesse. (5134)

RISPOSTA. — In via preliminare, si reputa opportuno far presente che il consiglio di amministrazione dell'« Anas » ha già approvato il progetto di massima dell'autostrada nonché i relativi progetti esecutivi.

Ciò premesso e per quanto attiene agli aspetti finanziari della questione, si comunica che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 23 ottobre 1964, ha deliberato di autorizzare la società autostrada Torino-Alessandria-Piacenza, con sede in Torino, ad emettere – in conformità delle deliberazioni assunte in proposito dal consiglio di amministrazione nella seduta del 14 gennaio 1963 – la prima *tranche* di lire sette miliardi, il cui ricavato dovrà essere destinato a coprire parte del fabbisogno finanziario occorrente per la costruzione dell'autostrada in parola, a valere sul maggiore importo di un prestito obbligazionario di complessive lire 27 miliardi.

Con lettera del 16 novembre 1964, questo Ministero ha partecipato quanto sopra alla società interessata, comunicando, altresì le condizioni per l'emissione delle obbligazioni.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

SANNA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni che recentemente sono stati provocati da una tromba d'aria che si è abbattuta nel comune di Marrubiu (Cagliari) lesionando alcune centinaia di case, di cui tre sono andate completamente distrutte, e lasciando una diecina di famiglie senza tetto; quali provvedimenti saranno adottati perché i predetti danni siano immediatamente riparati e per alleviare il disagio dei sinistrati. (8521)

RISPOSTA. — La tromba d'aria abbattutasi il giorno 8 ottobre 1964 nel comune di Marrubiu ha gravemente danneggiato, specie alle coperture, numerose abitazioni, nonché causato crolli di muri, ostruzioni di canali e dissesti vari alla pavimentazione stradale.

A seguito della caduta di un muro è deceduta la signora Giovanna Serra, del luogo, travolta dalle macerie.

Il prefetto di Cagliari ha disposto immediatamente l'invio sul posto di un funzionario e del comandante provinciale dei vigili del fuoco, per l'attuazione dei primi inter-

venti di soccorso e d'assistenza in favore delle famiglie più danneggiate, assegnando, per le erogazioni di maggiore urgenza, la somma di lire 500 mila.

Questo Ministero ha quindi assegnato al comune di Marrubiu un contributo straordinario di lire un milione; l'amministrazione regionale e l'amministrazione provinciale di Cagliari hanno rispettivamente destinato ai sinistrati lire 3.500.000 e lire 500.000.

Circa la riparazione dei danni riportati dalle abitazioni, per un importo complessivo di lire 35 milioni, il Ministero dei lavori pubblici, premesso che le vigenti disposizioni legislative non autorizzano interventi diversi da quelli strettamente connessi con l'eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, ha fatto presente – secondo le notizie fornite dal genio civile di Cagliari – che in proposito è previsto un intervento della regione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

SANTAGATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare in merito alle reiterate istanze inoltrate alla direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata da 32 assegnatari di case demaniali di via Duca degli Abbruzzi, 47, di Catania in merito alla nomina di una commissione d'inchiesta per conoscere come sia stato speso il denaro della collettività, in quanto il locale genio civile ha valutato gli alloggi demaniali in argomento quattro volte il costo di costruzione avvenuta nel 1946. Si chiede altresì di sapere se il ministro ritenga opportuno intervenire per far completare questi 32 alloggi che sono stati costruiti privi di balconi e verandine, contro tutte le norme igieniche: tanto che le opere di completamento sembra non superino la modesta cifra di lire 12 milioni. (7240)

RISPOSTA. — A questo Ministero dal 24 giugno 1963 al 7 maggio 1964 sono pervenuti 11 esposti da parte del signor Angelo Arena Tedeschi, quale presidente dell'associazione provinciale autonoma inquilini ed assegnatari case popolari di Catania, e nell'interesse di altri assegnatari, lamentanti la determinazione del prezzo di cessione di 32 alloggi demaniali siti nella stessa Catania, alla via Duca degli Abruzzi, n. 47.

Gli assegnatari, in particolare, sostenevano che i prezzi di cessione stabiliti dall'ufficio del genio civile di Catania, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, sarebbero più elevati di quelli determinati sulla base del loro valore venale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Questo Ministero ha ritenuto, pertanto, di dover sentire sulla questione l'ufficio del genio civile, l'istituto autonomo case popolari e la intendenza di finanza, che, concordemente hanno confermato la regolarità del prezzo di cessione, determinato sulla base dell'articolo 14 della citata legge n. 231, e precisato che il prezzo stesso, pari al 50 per cento del costo di costruzione è di gran lunga inferiore a quello a suo tempo determinato sulla base del valore venale: (prezzo ai sensi dell'articolo 14 lire 30.584.903 – spesa complessiva di costruzione lire 61.169.807).

Per quanto attiene poi alla richiesta di completamento dei citati 32 alloggi, che risulterebbero essere stati costruiti senza balconi e verandine, contro ogni norma igienica, nel comunicare che anche sotto tale riflesso sono pervenuti a questo Ministero tre esposti, si fa presente che fu disposto un sopralluogo effettuato il 7 maggio 1962, con intervento di ufficiale sanitario, in cui è stato accertato che i vani di finestra degli alloggi sono sufficienti ad arieggiare ed illuminare tutti gli ambienti, tranne un piccolo ripostiglio delle dimensioni di metri 2,80 per metri 1,00 circa. In tale occasione sono state riscontrate agli alloggi deficienze di vera e propria manutenzione, in particolare dovute al cattivo stato di gronde e pluviali alla copertura, e, pertanto, si provvide a comunicare agli interessati, tramite l'ufficio del genio civile, la determinazione di non procedere alla costruzione dei balconi.

Il Ministro: MANCINI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere a che punto sia l'istruttoria preliminare del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica della maestra giardiniera Maria Lauretta di Cosimo (Ragusa) e se ritenga di accelerarne l'*iter*, tenendo conto delle gravi violazioni di legge perpetrate dall'amministrazione socialcomunista di Comiso nell'espletamento del concorso per la nomina a direttrice dell'asilo infantile « G. Mazzini ». (8217)

RISPOSTA. — Il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Lauretta Maria avverso le deliberazioni del consiglio comunale di Comiso (Ragusa) del 30 ottobre 1963, n. 137, del 22 gennaio n. 14, e del 25 giugno 1964, n. 151, concernenti modifiche del regolamento organico e la nomina

della direttrice dell'asilo infantile, con relazione del 2 dicembre 1964 è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

SANTAGATI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se ritenga di applicare vigorose e sollecite sanzioni contro taluni esportatori poco scrupolosi, per fortuna di esiguo numero e facilmente individuabili, che con il loro scorretto comportamento minacciano di arrecare ulteriori danni alla persistente crisi agrumicola siciliana e, provocando indiscriminate regolamentazioni limitatrici, compromettono la vendita di tutti gli altri agrumi perfettamente commestibili e commerciabili. (8675)

RISPOSTA. — Esistono già i mezzi necessari per la prevenzione e la repressione delle illecite attività di operatori poco scrupolosi. Infatti, l'esportazione dei prodotti agrumicoli è subordinata al controllo qualitativo effettuato dall'Istituto nazionale per il commercio estero, in base alle norme del marchio nazionale.

All'atto del controllo i servizi ispettivi dell'I.C.E. accertano le rispondenze dei carichi destinati all'esportazione alle suddette norme, e rilasciano il prescritto certificato di controllo qualitativo, senza il quale i carichi medesimi non possono essere inoltrati alla esportazione.

Le eventuali violazioni alle norme del marchio nazionale, riscontrate all'atto del controllo, danno luogo a sanzioni che vanno dal rifiuto del predetto certificato di controllo – indispensabile, come si è detto, alla esportazione – alla imposizione di ammende a carico dei trasgressori.

Inoltre, in base alla legge 31 dicembre 1931, n. 1806, che istituisce, presso le camere di commercio, l'albo provinciale degli esportatori ortofrutticoli, la commissione proposta alla tenuta di detto albo delibera le sanzioni (richiamo, sospensione non oltre 6 mesi) da applicarsi a carico degli esportatori che abbiano dato luogo a fatti tali da cagionare discredito o danno all'attività esportativa nazionale.

Si informa, inoltre, che recentemente, e comunque prima dell'inizio delle annuali spedizioni di agrumi all'estero, l'I.C.E. ha impartito ai propri uffici periferici ogni opportuna disposizione intesa a tassativamente impedire che all'estero venissero avviate partite di agrumi sottoposte ad una irrazionale pratica di deverdizzazione.

Gli apprezzamenti degli operatori esteri ed i risultati economici conseguiti dalle prime spedizioni degli agrumi siciliani, possono ritenersi sodisfacenti, in base alle segnalazioni pervenute dagli uffici I.C.E. all'estero.

Per quanto riguarda la commercializzazione all'interno – a quanto risulta a questo Ministero – le autorità prefettizie, comunali e sanitarie, unitamente al competente assessorato del governo regionale siciliano, hanno impartito severe istruzioni perché a carico degli operatori poco scrupolosi vengano presi i provvedimenti previsti dalle vigenti legislazioni che regolano la materia.

In merito, infine, alla richiesta di adozione di una adeguata tutela dei prodotti agrumicoli destinati alla esportazione, si informa che la questione ha già formato oggetto di esame in occasione della « tavola rotonda » di Taormina. In tale sede, si è osservato che un'efficace tutela del prodotto, nell'interesse sia dei consumatori sia dei produttori, potrà essere raggiunta assoggettando la distribuzione degli agrumi freschi ad un complesso di norme che permettano di colpire con adeguate sanzioni le ditte colpevoli di infrazioni, assicurando nel contempo una più valida difesa degli operatori onesti.

A tal fine, è stato chiesto che il Parlamento esamini con procedura d'urgenza il disegno di legge n. 820, recante norme sull'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Il Ministro: MATTARELLA.

SANTAGATI, GALDO E ROMEO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere le ragioni per le quali non viene concesso il riposo settimanale agli agenti di custodia di molti istituti di pena e carceri giudiziarie, in palese violazione di tassative disposizioni di legge. (9037)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 25 marzo 1961 è stato, come è noto, concesso agli agenti di custodia il beneficio della giornata di riposo settimanale, analogamente a quanto disposto per gli appartenenti agli altri corpi di polizia.

Subito dopo l'emanazione di detto decreto, furono impartite alle direzioni degli istituti penitenziari opportune disposizioni affinché, in esecuzione del decreto medesimo, tutti gli agenti e sottufficiali del corpo potessero godere del riposo settimanale.

Considerate le particolari ed impegnative funzioni esercitate dal personale di custodia, può naturalmente verificarsi, sia per difficoltà

dovute a situazioni e circostanze contingenti, sia per le limitate disponibilità del personale stesso, che la concessione del riposo settimanale subisca delle limitazioni. Per altro è da escludere che tali limitazioni abbiano carattere permanente, come risulterebbe dal tenore della interrogazione.

Ad ogni modo, il Ministero di grazia e giustizia nulla trascura per assicurare l'effettivo godimento del beneficio in tutti gli istituti penitenziari, impegnando al riguardo la personale responsabilità dei dirigenti periferici, per quanto di loro competenza.

Una definitiva soluzione del problema potrebbe però aversi soltanto ove si addivenisse all'aumento dell'organico del corpo degli agenti di custodia ed, in proposito, sono da tempo in corso contatti con il Ministero del tesoro, la cui adesione al relativo schema di disegno di legge è indispensabile.

Il Ministro: REALE.

SCALIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno sollecitare l'istituzione di una agenzia postale nel quartiere San Michele della città di Bronte (Catania).

L'interrogante si permette far rilevare che la relativa pratica è stata inoltrata da molto tempo al Ministero delle poste e che l'istituzione di tale agenzia è un'aspirazione legittima della numerosa popolazione di quella zona nord della città, che comprende anche un importante settore commerciale, industriale ed artigianale oltre a diversi istituti e collegi di rinomanza regionale. (8816)

RISPOSTA. — Al fine di esaminare la possibilità di addivenere all'istituzione di una agenzia postale nel quartiere San Michele di Bronte (Catania), questo Ministero ha già disposto i necessari accertamenti statistici intesi a stabilire il volume del traffico postale, del movimento a danaro, ed in genere delle operazioni di servizio che interessano gli abitanti del predetto quartiere.

Compiuti tali accertamenti, sarano vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni richieste per far luogo al richiesto provvedimento.

Il Ministro: RUSSO.

SCARPA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere di quali contributi statali ha fruito per l'annata 1962-63, per manuntenzione, rinnovazione e nuova costruzione di opere irrigue e per qualsiasi altro titolo, l'associazione irrigazione est Sesia di Novara. (8268)

RISPOSTA. — Nell'esercizio finanziario 1962-1963, questo Ministero, avvalendosi dei fondi stanziati nel proprio bilancio sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale, ha concesso all'associazione irrigazione est Sesia finanziamenti per complessive lire 154.743.446, di cui:

1) 23.860.000, per studi e ricerche nel comprensorio dell'alto novarese;

2) 46.600.000, per il completamento dell'impianto pluvirriguo di Bellinzago;

3) 28.037.192, per il completamento e le prove di funzionamento dello stesso impianto pluvirriguo di Bellinzago;

4) 56.246.254, per la sistemazione irrigua del distretto di Bellinzago (opere di sollevamento).

Inoltre, in applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, è stato concesso alla stessa associazione irrigazione est Sesia un contributo di lire 4.359.630, pari al 33 per cento della spesa di lire 13.211.000 riconosciuta ammissibile, per l'estendimento della irrigazione a circa 50 ettari di terreni, nel territorio dei comuni di Vicolungo e di Recetto (Novara).

Detto contributo, però, è stato liquidato nell'importo di lire 2.889.480, corrispondente al 33 per cento della spesa accertata di lire 8.756.000, in quanto l'irrigazione è stata estesa soltanto a circa 36 ettari di terreni situati nel territorio del comune di Vicolungo.

Nessun finanziamento è stato concesso dal Ministero dei lavori pubblici, all'associazione irrigazione est Sesia nell'esercizio finanziario considerato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

SEMERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda adottare disposizioni adeguate perché al personale non insegnante, già dipendente dalle amministrazioni comunali ed in servizio nelle cessate scuole di avviamento, oggi trasformate nelle nuove scuole medie, venga comunque conservata al momento del passaggio allo Stato la posizione di carriera e di trattamento, di cui godevano alle dipendenze dei comuni.

In particolare si verifica che alcuni segretari, assunti nei ruoli comunali nel 1951, godano in atto del coefficiente 271 e del relativo trattamento, mentre in applicazione delle

norme emanate, verrebbero inquadrati al coefficiente 229. (8915)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 8843, del deputato Amadei Giuseppe, pubblicata a pag. 3773*).

SERONI, SCIONTI, RE GIUSEPPINA E ILLUMINATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Per conoscere sulla base di quale disposizione di legge il ministro della pubblica istruzione dopo aver preannunciato, con propria circolare del 2 aprile 1964, n. 132, la presentazione di un disegno di legge relativo all'istituzione di un nuovo tipo di istituto tecnico quinquennale per segretari e corrispondenti in lingue estere ha predisposto, successivamente, con circolare del 6 maggio 1964, n. 179:

1) la soppressione delle sezioni di qualifica di segretario di azienda, contabile di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere, stenodattilografo in lingue estere, addetti al commercio con l'estero attualmente funzionanti presso gli istituti professionali;

2) il divieto di accettazione delle iscrizioni alla prima classe delle predette sezioni di qualifica.

Se ritenga, il ministro, del tutto inconsueto un tale procedimento, fondato su un disegno di legge non ancora approvato e, per altro, nemmeno presentato al Parlamento.

Gli interroganti, pertanto, chiedono al ministro se egli ravvisi l'opportunità di sospendere l'applicazione della predetta circolare n. 179. (6954)

RISPOSTA. — Nel corso dell'anno scolastico 1963-64, è stato riconsiderato, sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni scolastici, tutto il problema dell'istruzione professionale commerciale e ciò allo scopo di stabilire se alcuni corsi di qualifica per il commercio potessero assumere, in relazione alla ampiezza delle aziende e alle esigenze delle pubbliche amministrazioni, aspetti proprî delle mansioni di concetto piuttosto che di quelle esecutive, alle quali ultime preparano, per finalità istituzionale, gli istituti professionali.

L'esame del complesso problema, condotto con la collaborazione di rappresentanti sia della scuola sia del mondo economico, ha messo in evidenza che alcune mansioni (quali quella di segretario d'azienda, corrispondente commerciale in lingue estere, ecc.) richiedono in effetti un livello d'istruzione superiore a quello rappresentato dall'istruzione professionale, cosicché esse meglio possono inserirsi nell'ordinamento degli istituti tecnici; nello stesso tempo, tuttavia, è stato rilevato che esistono quadri intermedi delle attività commerciali, per i quali non solo è sufficiente, ma è pienamente valida, l'istruzione impartita negli istituti professionali.

Come conseguenza delle risultanze sopra riferite, è stato presentato un disegno di legge per la istituzione di un nuovo tipo di istituto tecnico quinquennale, in sostituzione di alcune sezioni di qualifica degli istituti professionali per il commercio: nel contempo, sono state individuate nuove sezioni di qualifica degli istituti professionali per il commercio attraverso le quali sia meglio definita la funzione di questi ultimi istituti e sia, quindi, eliminata ogni possibilità di equivoco sul livello delle mansioni cui gli istituti stessi preparano.

Sotto il profilo giuridico, si osserva che la soppressione di alcune sezioni di qualifica non è subordinata all'approvazione del disegno di legge cui si riferiscono gli interroganti; infatti, le norme che attualmente regolano il funzionamento degli istituti professionali, istituiti ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 881, e del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, consentono di variare, oltre che il numero, il tipo delle sezione di qualifica, avuto riguardo alle esigenze che devono essere sodisfatte dall'istruzione professionale la cui finalità, come è noto, è la preparazione di personale idoneo ad assolvere mansioni esecutive qualificate nelle aziende private e nelle amministrazioni pubbliche.

Con circolare ministeriale dell'8 giugno 1964, n. 227, è stato, infine, precisato che dal corrente anno scolastico l'attività degli istituti professionali per il commercio è articolata, oltre che sulle sezioni di qualifica biennali (applicato ai servizi amministrativi, stenodattilografo) sulle seguenti sezioni di qualifica di durata triennale: addetto alla segreteria d'azienda, addetto alla contabilità di azienda. Come è evidente, tali denominazioni si riallacciano a quelle delle sezioni delle quali cessa il funzionamento: in tal modo, si è voluto chiarire che il contenuto culturale e addestrativo non è molto variato e, nello stesso tempo, si è voluta eliminare ogni possibilità di equivoci sul livello delle mansioni alle quali le predette sezioni preparano.

Il Ministro: GUI.

SERVADEI. — *Al Governo*. — Per conoscere i suoi intendimenti circa un adeguato rifinanziamento della legge 10 agosto 1950, n. 647.

L'interrogante fa presente che le attuali indisponibilità finanziarie impediscono l'ultimazione di molte importanti opere in corso e mandano in rovina quanto già fatto. (2870)

RISPOSTA. — I fondi stanziati dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, recante « disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per la costruzione di opere pubbliche nelle aree economicamente depresse del centro-nord » risultano da tempo totalmente impegnati, mentre la legge medesima è prossima alla sua scadenza (30 giugno 1965).

È, tuttavia, presentemente in corso di avanzata elaborazione un provvedimento che assegnerà all'intervento straordinario nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale una nuova dotazione finanziaria, la quale renderà possibile il completamento delle opere iniziate, nonché la esecuzione di nuove opere, nel quadro di una più organica programmazione di detti interventi, che nelle accennate zone depresse dovranno essere finalizzate ad incentivare lo sviluppo produttivo ed economico-sociale delle zone medesime.

Proprio in vista di tale provvedimento, sullo stato di previsione della spesa relativa all'esercizio 1965 è stata accantonata, nel fondo globale per i provvedimenti in corso di approvazione, la somma di lire 19 miliardi, corrispondente alla dotazione per il secondo semestre dello stesso anno 1965.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda assumere in ordine alla grossa frana messa in movimento dal maltempo ad Alfero, comune di Verghereto (Forlì), che minaccia la sottostante strada provinciale e alcune abitazioni.

L'interrogante ritiene che si imponga un provvedimento radicale, ad evitare il ciclico grave inconveniente che fa correre oltretutto il rischio di isolare l'importante centro appenninico romagnolo durante la peggiore stagione. (8672)

RISPOSTA. — A seguito dei sopralluoghi effettuati dall'ufficio del genio civile di Forlì è risultato che la frazione di Alfero in comune di Verghereto (Forlì) è interessata, in località Casacce e Cà del Buffon, da un vasto progressivo movimento franoso.

In dipendenza di quanto sopra, il sindaco del comune interessato è stato invitato dal predetto ufficio del genio civile ad emettere tempestivamente la ordinanza di sgombero delle abitazioni ubicate in prossimità della zona di distacco della frana.

Inoltre, l'ufficio del genio civile di Forlì ha proposto che venga effettuato uno studio geologico, al fine di poter includere l'abitato di Alfero fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Pertanto l'ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna è stato incaricato di effettuare gli accertamenti del caso, le cui risultanze verranno quanto prima rese note a questo Ministero, unitamente ad ogni altra opportuna notizia al riguardo.

Allo stato attuale questo Ministero medesimo può intervenire soltanto per puntellamenti, sgomberi e costruzioni di ricoveri per non abbienti rimasti senza tetto.

A tal fine il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna inoltrerà concrete proposte, ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, sulla base di quanto segnalerà in proposito il ripetuto ufficio del genio civile.

Comunque l'accesso all'abitato di Alfero è assicurato dalla strada comunale non interessata dal movimento franoso.

Da parte sua il Ministero dell'interno ha informato che, a favore delle persone più bisognose della frazione di Alfero, costrette a sgombrare le proprie abitazioni a causa del movimento franoso, la prefettura ha prontamente disposto, tramite l'E.C.A. del luogo, la concessione di sussidi straordinari per complessive lire 400 mila.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia edotto del grave disagio nel quale versano i soci di quelle cooperative edili le quali, costituitesi nell'osservanza delle norme vigenti durante la gestione I.N.A.-Casa, sono oggi costrette ad uniformare la propria struttura alle nuove disposizioni emanate dagli organi direttivi della « Gescal » e rese note, per la provincia di Milano, dal bando del 31 luglio 1964.

L'interrogante, in particolare, nel far presente che la nuova disciplina, posta in essere per la provincia di Milano dal comitato provinciale della « Gescal » dispone che le cooperative non possono avere un numero di soci superiore a 14 unità e prescrive che a questa limitazione siano soggette anche quelle costituite prima che le disposizioni oggi regolanti la materia fossero emanate, chiede di conoscere da quali esigenze queste nuove norme

siano state dettate e se si ritenga che esse possano conciliarsi e come con le legittime finalità che gli aderenti alle cooperative si erano proposti assumendo, anche, impegni finanziari per l'acquisto di aree fabbricabili, la cui ampiezza era proporzionata al volume ed alle necessità delle erigende case.

L'interrogante domanda al ministro se, quanto meno, ritenga possibile o meno concedere alle cooperative prima della nuova disciplina una deroga alle limitazioni relative al numero dei soci e fa presente che di questa agevolazione, nelle provincia di Milano, fruirebbero comuni con notevole densità di popolazione operaia e che costituiscono, rispetto a Milano, centri di decongestione perfettamente rispondenti agli attuali orientamenti dell'urbanistica. (7648)

RISPOSTA. — La determinazione del numero minimo e massimo dei soci di ciascuna cooperativa edile è demandata alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell'articolo 53 del regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Il comitato centrale, al quale le predetta legge affida il compito di provvedere alla formulazione dei programmi di interventi ed alla ripartizione dei fondi per ciascuna località, con delibera del 27 maggio 1964, n. 264, ha fissato il minimo di 9 soci ed il massimo di 14, stabilendo, per altro, che le cooperative possono concorrere con più gruppi di soci ognuno dei quali sia almeno pari al numero minimo stabilito in nove. Tale facilitazione consente di superare le difficoltà prospettate dall'interrogante per le cooperative della provincia di Milano.

Per quanto concerne le aree acquistate prima dell'entrata in vigore del nuovo piano decennale, si rileva che trattasi di iniziative liberamente assunte dalle cooperative e, pertanto, soggette ad eventuali limitazioni della completa utilizzazione delle aree stesse.

Il Ministro: DELLE FAVE.

SGARLATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se riscontri, nei confronti dei due concorsi banditi, il primo a 350 posti di direttore didattico in forza della legge 1° marzo 1957, n. 89, ed il secondo a 200 posti di direttore didattico, in forza della legge 16 giugno 1964, n. 530, elementi di sperequazione tra candidati che, avendo in comune l'approvazione negli esami a parità di anni di incarico, siano stati considerati alcuni vincitori ed altri esclusi, a causa di un mancato aggiornamento dei termini del concorso a 350 posti.

Per entrambi i concorsi venne richiesto lo stesso periodo di anni di servizio debitamente qualificati, da valere come requisito per l'ammissione, e per ciascuno un termine di scadenza entro il quale dovevasi acquisire il requisito medesimo; mentre per il concorso a 200 posti il termine di scadenza al 30 settembre 1961 venne aggiornato all'anno successivo (30 settembre 1962) con legge 1° agosto 1962, n. 1248, nel primo a 350 posti la scadenza stabilita al 30 settembre 1956 non venne aggiornata al 30 settembre 1957 restando pertanto quella stabilita dal Ministero sebbene i termini di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione fossero avvenuti il 28 ottobre 1957.

Preme all'interrogante far presente che la legge n. 89 non ha stabilito il divieto di aggiornamento del bando.

Per sapere, altresì, se ritenga opportuno ed equo disporre il riesame della « posizione » dei candidati esclusi dal concorso a 350 posti, ed adottare nei riguardi degli interessati quei provvedimenti intesi ad agevolare il loro recupero nel ruolo dei direttori didattici senza effetti retroattivi. (5170)

RISPOSTA. — Il concorso a 200 posti di direttore didattico fu indetto, in deroga alle norme generali, in forza della legge 16 giugno 1961, n. 530, la quale stabilì che gli aspiranti, fra gli altri requisiti, dovessero aver esercitato, alla data del 30 settembre 1961, l'incarico direttivo per tre anni scolastici (ridotti a due per gli ex combattenti).

Una successiva norma legislativa (legge 1° agosto 1962, n. 1248), dispose che al suddetto concorso avrebbero potuto partecipare anche gli insegnanti che avessero maturato il requisito dell'incarico direttivo al 30 settembre 1962 ed autorizzò, in conseguenza, la riapertura dei termini.

Il concorso a 250 posti di direttore didattico fu indetto, anch'esso in deroga alle norme generali, in forza della legge 1° marzo 1957, n. 89; detta legge stabilì, per altro, che il requisito dell'incarico direttivo dovesse essere posseduto al 30 settembre antecedente alla data del relativo bando di concorso.

Il concorso fu indetto con decreto ministeriale del 15 maggio 1957 e, pertanto, il requisito di che trattasi doveva essere posseduto alla data del 30 settembre 1956.

Diversamente che per il concorso a 200 posti, nessuna norma legislativa intervenne a modificare tale situazione giuridica, sicché

nessuna altra determinazione poteva adottare il Ministero in ordine ai requisiti e alla procedura concorsuale.

Il Ministro: GUI.

SGARLATA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — Per sapere se intendano provvedere – nell'imminenza della prossima campagna agraria dell'olio di oliva – a limitare rigorosamente le attuali importazioni dall'estero di oli di semi e ad adottare opportune disposizioni, anche per il risanamento della bilancia commerciale, idonee a normalizzare la situazione del mercato dell'olio di oliva che risulta quanto mai precaria, giacché esistono rilevanti giacenze di tale prodotto che non trovano possibilità di collocamento per la considerevole concorrenza esercitata dalla suddetta importazione di oli di semi. (8448)

RISPOSTA. — Come è noto in base agli impegni assunti dall'Italia in sede C.E.E., G.A.T.T. ed O.C.S.E., non è possibile limitare o sospendere le importazioni sia di semi oleosi sia degli oli vegetali, compreso l'olio d'oliva, che sono liberamente importabili « a dogana » dai paesi cui si applica la tabella *A Import*.

Il paventato danno di una eccessiva importazione può essere evitato attraverso opportuno impiego dei rapporti di abbinamento tra le vendite di olio di semi statali e le importazioni di olio di oliva di pressione e di olio di semi greggio. Tale misura, come è altresì noto, è stata già presa, inasprendo i rapporti stessi che sono stati portati, per l'olio di oliva di pressione, da 1-1 ad 1-0,50 e, per l'olio di semi greggio, da 1-1,20 ad 1-0,50.

Per altro, sebbene il provvedimento abbia determinato una sensibile contrazione nelle importazioni (quelle di olio di oliva si sono ridotte a un terzo di quelle dell'anno precedente), la situazione non si è completamente normalizzata, principalmente perché si sono susseguite due annate particolarmente favorevoli alla produzione dell'olio di oliva.

Il Governo, pertanto, è intervenuto incoraggiando maggiormente l'ammasso volontario che è stato tempestivamente disposto anche per la produzione 1964-65 e che già in corso di attuazione. Ciò ha contribuito ad evitare l'aggravarsi dello stato di disagio del settore, tanto è vero che si è verificato un arresto nella discesa dei prezzi, al quale ha fatto seguito un cenno di ripresa.

Con l'occasione, si ricorda altresì che il Consiglio dei ministri della C.E.E. ha recentemente deciso che la Repubblica italiana riceverà dal « Fondo europeo di orientamento e garanzia » (F.E.O.G.A.) un contributo per le spese effettuate in favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva, contributo che, per la campagna 1964-65, raggiungerà l'ammontare di 5 miliardi di lire.

Comunque, poiché il disagio che colpisce l'olivicoltura riguarda soprattutto le difficoltà che presentano l'ammodernamento della coltivazione e la riduzione dei costi di produzione, è intendimento del Governo di affrontare il problema con metodi adeguati e secondo i criteri stabiliti nella legge 23 maggio 1964, n. 404, che reca, tra l'altro, provvidenze straordinarie per l'olivicoltura.

S'informa, infine, che presso questo Ministero è stato istituita un'apposita commissione tecnico-consultiva, con il compito di svolgere studi e indagini e formulare pareri sui problemi dell'olivicoltura, ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo del prodotto e per facilitarne la immissione nel mercato nazionale ed estero.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: FERRARI AGGRADI.

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda disporre il restauro della Specola del monastero di San Pietro in Marsala dichiarato monumento nazionale che minaccia di andare in rovina per vetustà. (2678)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 2495, del deputato Pellegrino, pubblicata a pag. 3879*).

SINESIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se intenda porre allo studio la valorizzazione turistica delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo (Trapani) che rappresentano la meta di lunghe carovane di forestieri che, specialmente d'estate, prendono d'assalto le tre località che sono da considerarsi tra le più ridenti e suggestive della zona. (7825)

RISPOSTA. — La situazione delle isole Favignana, Levanzo e Marettino è all'attenzione di questo Ministero per ogni consentito intervento, nell'ambito della sfera di competenza, ai sensi della vigente situazione legislativa.

In particolare, per quanto riguarda la consistenza ricettiva, tale situazione è stata segnalata alla competente commissione di cui alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, che reca

provvidenze in favore di coloro che intendono attuare iniziative d'interesse turistico ed alberghiero.

In ordine alle altre opere, anche di carattere infrastrutturale, da realizzare ai fini della valorizzazione delle predette isole, si è intervenuti presso le altre amministrazioni dello Stato, nonché presso i competenti organi della Regione, per l'esame in rapporto alle attribuzioni in materia di turismo demandata alla Regione stessa dalla legge costituzionale 15 maggio 1946, n. 455, sottolineandosi gli orientamenti espressi al riguardo dall'Ente provinciale per il turismo di Trapani.

Il Ministro: CORONA.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere cosa ci sia di vero circa il progetto che prevede la trasformazione degli istituti professionali per il commercio in istituti tecnici di nuovo tipo che consentirebbero agli alunni più meritevoli oltre al conseguimento di un titolo di studio di gruppo *B*, l'ammissione alle facoltà universitarie consentite dalle vigenti disposizioni. (7834)

RISPOSTA. — Nel corso dell'anno scolastico 1963-64, è stato riconsiderato, sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni scolastici, tutto il problema dell'istruzione professionale commerciale e ciò allo scopo di stabilire se alcuni corsi di qualifica per il commercio potessero assumere, in relazione alla ampiezza delle aziende e alle esigenze delle pubbliche amministrazioni, aspetti propri delle mansioni di concetto piuttosto che di quelle esecutive, alle quali ultime preparano, per finalità istituzionale, gli istituti professionali.

L'esame del complesso problema, condotto con la collaborazione di rappresentanti sia della scuola sia del mondo economico, ha messo in evidenza che alcune mansioni (quali quella di segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere, ecc.) richiedono in effetti un livello d'istruzione superiore a quello rappresentato dall'istruzione professionale, cosicché esse meglio possono inserirsi nell'ordinamento degli istituti tecnici; nello stesso tempo, tuttavia, è stato rilevato che esistono quadri intermedi delle attività commerciali, per i quali non solo è sufficiente, ma è pienamente valida, l'istruzione impartita negli istituti professionali.

Come conseguenza delle risultanze sopra riferite, è stato presentato un disegno di legge per la istituzione di un nuovo tipo di istituto tecnico quinquennale, « per segretari e corrispondenti in lingue estere », in sostituzione di alcune sezioni di qualifica degli istituti professionali per il commercio; nel contempo, sono state individuate nuove sezioni di qualifica degli istituti professionali per il commercio attraverso le quali sia meglio definita la funzione di questi ultimi istituti e sia, quindi, eliminata ogni possibilità di equivoco sul livello delle mansioni cui gli istituti stessi preparano.

L'istituzione del nuovo tipo di istituto tecnico quinquennale non comporta pertanto alcuna riforma istituzionale e trasformazione degli istituti professionali per il commercio; il nuovo tipo di istituto tecnico, infatti, si differenzia, per quanto riguarda sia le finalità sia l'ordinamento, dall'istituto professionale, il quale continuerà a funzionare regolarmente, articolando la sua attività, oltre che sulle sezioni di qualifica biennali, sulle nuove sezioni di qualifica di durata triennale di « addetto alla contabilità d'azienda », di cui alla circolare ministeriale dell'8 giugno 1964, n. 227.

Per altro, ragioni equitative hanno indotto a stabilire, nel disegno di legge riguardante l'istituzione del nuovo istituto tecnico, alcune norme transitorie che si riferiscono agli alunni che abbiano già conseguito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 uno dei diplomi di qualifica delle soppresse sezioni di istituto professionale, funzionanti in via di esaurimento. Tali alunni sono, infatti, ammessi a frequentare in via transitoria (e comunque non oltre l'anno scolastico 1967-68) classi di ordinamento speciale per la preparazione al conseguimento del nuovo tipo di abilitazione tecnica.

Per quanto concerne, infine, l'accesso alle facoltà universitarie, si precisa che il nuovo diploma di segretario e corrispondente in lingue estere è equiparato, ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 685, a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Ai Ministri della marina mercantile, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere se, in attesa degli iniziati studi per l'aggiornamento ed il coordinamento della Cassa per la previdenza marinara ed in riferimento alla richiesta formulata dai Ministeri della marina mercantile e del lavoro al Ministero del tesoro di estendere anche ai marittimi le previdenze attuate per gli altri lavoratori (versando questi un contributo annuo pari al 25 per cento dell'onere delle pensioni), ritengano di provvedere con

la massima urgenza affinché sia concessa ai pensionati della previdenza marinara l'aumento già accordato ai pensionati dell'I.N.P.S. (7862).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 8064, del deputato Biagini, pubblicata a pag. 3782*).

SOLIANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere quali siano i motivi che ostano ad un pronto inizio dei lavori di costruzione dell'autostrada Torino-Asti-Alessandria-Piacenza.

Trattasi di un'opera per la quale ormai tutto è stato approntato e resa necessaria dalla raggiunta saturazione e dall'insostenibilità del traffico della attuale strada Torino-Asti-Alessandria-Tortona-Piacenza, condizioni queste che si traducono in lunghe serie di incidenti a catena ed in pesantezza di un traffico in continua crescenza. (4779)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'« Anas » ha già approvato il progetto di massima dell'autostrada cui si riferisce l'interrogante, nonché i relativi progetti esecutivi.

Ciò premesso e per quanto attiene agli aspetti finanziari della questione, si comunica che il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 23 ottobre 1964, ha deliberato di autorizzare la Società per azioni autostrada Torino-Alessandria-Piacenza, con sede in Torino, ad emettere – in conformità delle deliberazioni assunte in proposito dal consiglio di amministrazione nella seduta del 14 gennaio 1963 – la prima *tranche* di lire sette miliardi, il cui ricavato dovrà essere destinato a coprire parte del fabbisogno finanziario occorrente per la costruzione dell'autostrada in parola, a valere sul maggiore importo di un prestito obbligazionario di complessive nominali lire 27 miliardi.

Con lettera del 16 novembre 1964, questo Ministero ha partecipato quanto sopra alla società interessata, comunicando altresì le condizioni per l'emissione delle obbligazioni.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

SPINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda a verità che nella progettazione dell'« Anas » non sarebbe previsto lo svincolo dell'autostrada inerente alla strada n. 111 Gioia Tauro-Locri (Reggio Calabria) che, come è noto, è una delle più importanti arterie della Calabria.

In caso affermativo, l'interrogante – rendendosi interprete degli interessi delle popolazioni di ben 30 centri del retroterra, costrette per lo svolgimento della loro attività economica a percorrere la menzionata arteria – chiede che si voglia disporre una perizia suppletiva per la costruzione dello svincolo in parola. (8399)

RISPOSTA. — Nel progetto relativo al tratto compreso tra Rosarno e il fiume Petrace, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, regolarmente approvato dal consiglio di amministrazione dell'« Anas », è stato previsto uno svincolo in località Villa Versace, in corrispondenza della intersezione dell'autostrada stessa con la statale n. 111 di Gioia Tauro-Locri.

Il Ministro: MANCINI.

STELLA, PREARO, FRANZO, ARMANI, BALDI E DE MARZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali non è ancora stato dato il via al piano decennale di lotta contro la tubercolosi e la brucellosi bovina, secondo la legge 9 giugno 1964, n. 615.

Gli interroganti, preoccupati che il ritardo nella esecuzione pratica dei provvedimenti crei ed aumenti i gravissimi danni nella produzione zootecnica, chiedono di conoscere i tempi di attuazione della legge n. 615, che dal precedente Ministero era stata portata all'approvazione con carattere di urgenza. (8717)

RISPOSTA. — Come è previsto dall'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi deve essere attuato mediante piani di profilassi, approvati dal ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere di una apposita commissione.

Per rendere possibile la costituzione di questa Commissione è stato da tempo rivolto l'invito alle organizzazioni interessate per designare i propri rappresentanti.

Nonostante ripetute sollecitazioni l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, la Confederazione cooperative italiane ed il sindacato nazionale coloni e mezzadri della U.I.L. non hanno provveduto ad indicare i loro nominativi.

Le citate organizzazioni hanno tuttavia assicurato recentemente che designeranno i propri rappresentanti entro breve tempo per cui è da ritenere ormai prossima la nomina della predetta Commissione, alla quale sa-

ranno presentati i piani di profilassi da tempo predisposti per il prescritto parere.

Per quanto concerne i fondi già stanziati nel decorso esercizio 1963-64 e nel corrente periodo finanziario dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, essi saranno utilizzati nei prossimi esercizi, in base al disposto dell'articolo 6 della legge citata.

Il Ministro: MARIOTTI.

TAMBRONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni che inducono i funzionari dell'ispettorato della motorizzazione civile e trasporti in concessione a perseguire i noleggiatori di rimessa e taxisti artigiani i quali, nell'esercizio della loro libera attività, provvedono anche al trasporto degli alunni da località di campagna o di montagna ai centri ove risiedono gli istituti scolastici.

Da tempo, infatti, nonostante costose cause vinte o archiviazioni da parte dell'autorità giudiziaria, vengono sistematicamente elevate contravvenzioni agli autonoleggiatori perché « eserciterebbero un servizio in concorrenza con le autolinee in concessione ».

Premesso, invece, che il trasporto degli alunni avviene in orari che non coincidono né nelle partenze né negli arrivi con quelli adottati dalle società concessionarie di autolinee; che le tariffe praticate sono certamente superiori poiché il servizio a domicilio in partenza ed in arrivo é più completo ed impegnativo del semplice trasporto effettuato dai servizi di linea; che la libera scelta dei genitori è dettata da motivi di maggiore controllo dei ragazzi i quali non debbono far tratti di strada da soli né, come spesso avviene, cambiare autobus ed attendere coincidenze e da motivi di maggiore comodità perché, fruendo di una prestazione esclusiva, non sono obbligati al rispetto degli orari ovviamente più ampi e macchinosi delle autolinee che debbono coprire esigenze più eterogenee; l'interrogante chiede di conoscere perché si insista a voler ricercare in ogni modo e contestare presunte infrazioni alle norme che regolano la materia costringendo, di conseguenza, gli artigiani ad una continua, snervante e dispendiosa dimostrazione della legittimità delle loro prestazioni.

L'interrogante chiede, altresì, al ministro se ritenga necessaria la emanazione di una circolare che inviti i funzionari ad un più sereno ed approfondito esame degli elementi che debbono oggettivamente configurare e caratterizzare la prestazione di servizio come resa in concorrenza alle linee autorizzate per concessione. (8829)

RISPOSTA. — Il problema prospettato dall'interrogante si riconnette ad una situazione preoccupante determinata dal crescente diffondersi dell'esercizio abusivo di autoservizi di linea da parte sia dei titolari di licenza per noleggi da rimessa e per servizi da piazza, sia da privati proprietari di autovetture.

In particolare, gli abusi sono più frequenti proprio per il trasporto degli studenti agli istituti di istruzione, e ciò in relazione alle più favorevoli tariffe offerte dagli operatori abusivi, i quali di norma non sono gravati dai forti oneri fiscali, sociali etc. che rendono più elevati i costi per i regolari servizi di linea.

L'amministrazione ha più volte precisato i limiti di attività dei vari vettori, ma ciononostante, il fenomeno dei servizi abusivi ha assunto proporzioni sempre più gravi privando i regolari autoservizi di forti percentuali di traffico e contribuendo in modo notevole allo stato di crisi economica da cui é travagliato il settore.

In tali condizioni è evidente la necessità, da parte della pubblica amministrazione, di esercitare una costante ed energica azione di vigilanza che – lungi dall'assumere carattere persecutorio nei confronti degli altri servizi di trasporto – tenda a garantire l'ordine dei servizi su strada, a tutelare i concessionari dei servizi regolari, a riportare nei limiti della legge le attività dei singoli operatori.

D'altra parte, l'azione di vigilanza esercitata dagli organi di polizia e dai funzionari dell'Ispettorato generale M.C.T.C., deve intendersi non solo nell'interesse dei concessionari, ma altresì degli stessi titolari di licenze per noleggio o per servizi da piazza, non essendo rari i casi di esercizio abusivo di siffatti servizi da parte di autoveicoli privati.

Quanto all'emanazione di norme regolamentari per l'esercizio della vigilanza da parte degli organi competenti, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile non ha mancato – come si è detto – di dettare precise disposizioni in merito, richiamando l'attenzione sugli elementi di differenziazione dei vari servizi.

Pertanto, nei casi in cui i titolari di licenze di noleggio e dei servizi da piazza esercitano la loro attività nei limiti consentiti, essi non hanno nulla da temere dagli organi di vigilanza, i quali, ovviamente, hanno non solo il potere, ma altresì il dovere giuridico

di intervenire, quando sussistano dubbi sulla regolarità dei servizi effettuati, e ciò per garantire in ogni caso il rispetto della legge.

Il Ministro: JERVOLINO.

TEMPIA VALENTA, SULOTTO E SPAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - in merito alla gravissima decisione della ditta Trabaldo di Pray Biellese (Vercelli), di licenziare 60 dipendenti, allo scopo di aumentare il carico di lavoro con una maggiore assegnazione di macchinario ai restanti dipendenti occupati; di licenziamento dei membri della commissione interna e degli attivisti sindacali, in spregio agli accordi interconfederali sulle commissioni interne e del nuovo contratto di lavoro, con l'evidente scopo intimidatorio e di rappresaglia - come intenda intervenire e quali provvedimenti voglia adottare per impedire i licenziamenti, per tutelare il diritto al lavoro e i livelli di occupazione, e per far rispettare le leggi e gli accordi che regolano i rapporti di lavoro e tutelano i diritti sindacali. (8236)

RISPOSTA. — Il lanificio fratelli Trabaldo, costretto da tempo a contrarre il ritmo produttivo a causa del periodo sfavorevole che l'industria laniera biellese sta attraversando per il diminuito potere di assorbimento sul mercato interno ed internazionale, ha risolto il rapporto di lavoro nei confronti di 60 dipendenti che in precedenza, a seguito degli interventi dell'ufficio provinciale del lavoro di Vercelli, erano stati posti in sospensione.

Da parte dell'azienda è stato al riguardo data assicurazione che nella identificazione dei lavoratori da licenziare sono staai tenuti presenti i criteri previsti dell'accordo interconfederale sui licenziamenti per riduzione di personale, nonché, per quanto riguarda gli operai facenti parte della commissione interna, le norme del relativo accordo interconfederale.

Per quanto concerne poi l'eccezione sollevata nell'interrogazione che i licenziamenti avrebbero lo scopo di aumentare il carico di lavoro con una maggiore assegnazione di macchinario ai restanti dipendenti occupati, da parte dell'azienda è stato fatto presente che l'assegnazione di macchinario è strettamente legata alla qualità e al titolo del tessuto senza per altro incidere sul normale impegno fisico del lavoratore.

Il Ministro: DELLE FAVE.

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione esistente tra il personale della posta centrale di Biella (Vercelli), a causa del fatto che non si è ancora provveduto all'attuazione di cinque nuove zone, riconosciute valide dopo ripetute ispezioni, effettuate fin dal gennaio 1965 in relazione allo sviluppo della città e perché non si è provveduto ad aumentare gli organici, con l'asesgnazione *in loco* di nuovo personale portalettere, per far fronte integralmente alle necessità riscontrate; inoltre se sia a conoscenza del fatto che i locali a disposizione per tutto il servizio postale sono fortemente insufficienti e inadeguati e lo saranno di più, dopo la decisione di concentrare a Biella il servizio postale aereo.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare, sia per quanto riguarda l'urgente necessità di aumentare gli organici e di istituire le cinque nuove zone, sia per quanto riguarda l'indifferibile ampliamento dei locali. (8737)

RISPOSTA. — Allo scopo di migliorare la situazione dei portalettere di Biella, in data 23 ottobre 1962, la direzione provinciale postale di Vercelli è stata autorizzata ad aumentare di sette unità l'assegno numerico degli agenti di quell'ufficio principale, dei quali quattro da destinare ad altrettante nuove zone di recapito urbano.

Effettuata l'assunzione delle predette unità, la deficienza numerica complessiva del personale ausiliario è di 10 unità, pari ad una percentuale di appena il 5 per cento, che non è superiore a quella che si riscontra in altre sedi del nord. Ciò stante e tenuto conto che è in corso di perfezionamento una schema di disegno di legge per l'adeguamento degli organici delle carriere esecutive ed ausiliarie che se verrà approvato dai competenti organi consentirà di potenziare anche l'assegno del personale di Biella, non si ritiene di far luogo ad altre assunzioni di agenti straordinari.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, si partecipa che i servizi postali di Biella sono sistemati in un edificio di proprietà patrimoniale che, per le accresciute esigenze dei servizi stessi, ha effettivamente bisogno dell'esecuzione di importanti lavori di sistemazione per poter meglio utilizzare tutto lo spazio a disposizione. A tale scopo in data 30 novembre 1963 venne approvato un progetto di opere per complessive lire 37.210.000. La gara di appalto, esperita in data 26 feb-

braio 1964, venne però dichiarata deserta per mancanza di offerta.

Poiché anche un successivo tentativo di raccolta di offerte ai fini di una trattativa privata ha avuto esito negativo, si è reso necessario procedere all'aggiornamento del progetto, ora in corso di approntamento.

È, inoltre, in corso la pratica tendente ad ottenere dalle ferrovie dello Stato la concessione di un'area di metri quadrati 48, utile alla costruzione di un prefabbricato, che potrà essere destinato all'accettazione dei pacchi urgenti ed aerei.

Il Ministro: RUSSO.

TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, in considerazione dell'asserita persistente difficoltà di carattere economico in cui versa l'O.N.M.I. mentre una lunga campagna di stampa sostiene una eccessiva prodigalità della presidenza dell'ente, ritenga opportuno e urgente accertare:

a) l'attuale consistenza di cassa della O.N.M.I.;

b) come siano stati utilizzati i numerosi milardi di contributo statale assegnati all'O.N.M.I. stessa, dall'insediamento dell'attuale presidenza in carica ad oggi;

c) quale sia l'effettiva consistenza in stipendi, premi in deroga, gratifiche e rimborsi delle spese sostenute per il finanziamento della presidenza in carica, della sola sede centrale della stessa O.N.M.I.

Ciò allo scopo sia di smentire le accuse di sperpero, sia – nella non augurabile ipotesi affermativa – a recisamente stroncare una prassi illegale e antisociale, per cui i fondi dell'Opera finiscono in parte agli assistenti e non agli assistiti e, cioè, alle madri e ai bambini che continuano a languire nel più inconcepibile e disumano bisogno come le cronache continuamente ci informano: come, per esempio, la recente cronaca della *Stampa* con la quale l'Italia, civile, umana, cristiana apprende – e senza la dimissione telegrafica della presidenza dell'O.N.M.I. – che sulle sponde del Tanaro, e precisamente nella borgata Castagnole Lanze un bimbo di 10 mesi, Marangone Mario, abbandonato da tutti, succhia due volte al giorno il latte da una cagna da caccia, che lo riscalda, ora, anche dai primi freddi. (8740)

RISPOSTA. — Le spese dell'O.N.M.I. sono sottoposte al preventivo esame e all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro.

È nota la grave situazione finanziaria in cui si è venuta a trovare l'Opera a causa della insufficienza del contributo statale rispetto allo sviluppo dei servizi assistenziali e al naturale aumento delle spese obbligatorie: più volte il Ministero della sanità manifestò al competente Ministero del tesoro la necessità urgente di un congruo aumento del contributo a favore dell'ente.

Solo recentemente il predetto Ministero del tesoro con il provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1963-64 ha provveduto, salvo a riesaminare la questione in prosieguo di tempo, per una integrazione dell'assegnazione statale in favore dell'O.N.M.I. per un importo di lire 3 miliardi.

Con l'occasione si fa presente che l'Opera, nell'amministrare i fondi accreditati, si è ispirata sostanzialmente a criteri di economia, riconoscendo la possibilità di ridimensionare i settori assistenziali non più vitali, come, ad esempio, quello dei refettori materni e dei ricoveri che debbono essere disposti solo in caso di estrema necessità. Tali economie, per altro, pur doverose, non sono sufficienti a risolvere i sostanziali problemi dell'efficienza dell'assistenza alla maternità ed infanzia. Si impone invece la necessità di mettere l'Opera in condizioni tali da esplicare i compiti d'istituto, secondo le aspettative della pubblica opinione.

A tal fine oltre ad un adeguato stanziamento nel bilancio per l'anno 1965, occorre che le strutture amministrative siano modificate in relazione alle moderne esigenze: lo schema di disegno di legge, di imminente esame da parte del Consiglio dei ministri, propone appunto la riorganizzazione degli organi centrali e periferici dell'Opera stessa.

Si fa presente che al fine di avere una analitica spiegazione sull'utilizzazione del contributo statale a favore dell'O.N.M.I., durante l'attuale presidenza, è sufficiente esaminare il bilancio consuntivo relativo all'anno 1963.

Si porta a conoscenza che il presidente dell'Opera ha recentemente rinunciato al compenso forfettario di lire 180 mila mensili attribuite, come per i predecessori, a titolo di rimborso spese di rappresentanza.

Al presidente veniva corrisposta anche una indennità di lire 10 mila e di lire 5 mila nette giornaliere, per la partecipazione alle sedute, rispettivamente, della giunta esecutiva e del consiglio centrale dell'Opera nazionale maternità e infanzia. Anche dette indennità sono state soppresse con decorrenza 1° gennaio 1964, con deliberazione in data 5 dicembre 1963, che ha stabilito la corresponsione del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento delle funzioni: tali spese deb-

bono essere sempre documentate e contenute entro i limiti più ristretti.

Per quanto riguarda l'episodio di Castagnole Lanze, si precisa che, in seguito a indagine immediatamente effettuata, è risultato che l'insolita situazione dell'allattamento di un bimbo da parte di una cagna è stata determinata da pregiudizi e deficienze nell'educazione sanitaria dei familiari: l'episodio in questione è dovuto non alla miseria ma alla credulità – sull'efficacia del latte di cagna per guarire il raffreddore – della nonna, alla quale il bambino è affidato, mentre la madre aiuta il padre nel lavoro dei campi.

Il Ministro: MARIOTTI.

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano assolutamente necessario provvedere a quanto più volte richiesto dai comuni e quanto più volte promesso e cioè al pagamento anticipato delle quote spettanti a ciascun comune per la mancata riscossione imposte soppresse (quali vino, bestiame, ecc.).

Effettuare il rimborso, come avviene di fatto, nel secondo semestre dell'anno in corso, mette i comuni specie i più piccoli ed i più disagiati nella assoluta necessità di ricorrere ad anticipazioni talvolta impossibili, sempre però portanti aggravi di interessi. (5476)

RISPOSTA. — Per quanto concerne l'imposta comunale di consumo sul vino, considerato che l'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, ha attribuito ai comuni aliquote dell'imposta generale sull'entrata localmente riscossa sui vini e sulle carni, si fa presente che il pagamento ai comuni delle quote suddette viene effettuato giornalmente con i fondi della riscossione, e, pertanto, i comuni medesimi riscuotono, con corretezza, le quote dell'I.G.E. ad essi spettanti.

Per quanto attiene ai contributi conseguenti all'abolizione dell'addizionale all'imposta erariale sul reddito agrario, della imposta sul bestiame, delle prestazioni d'opera, nonché a quelli dipendenti dalle esenzioni dei redditi domenicali dei terreni delle sovrimposte fondiarie, disciplinati con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, l'erogazione delle somme dovute per i detti titoli è prevista, dalle citate norme, in due rate scadenti rispettivamente nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno.

In relazione a tali scadenze, di regola, i provvedimenti di somministrazione dei fondi alle intendenze di finanza, incaricate del pagamento agli enti interessati, vengono adottati tempestivamente dal competente Ministero delle finanze che, di volta in volta, impartisce le opportune istruzioni per l'immediata liquidazione delle somme spettanti a ciascuno degli enti beneficiari.

A tale riguardo giova considerare che la riscossione delle anzidette imposte sul bestiame e delle addizionali sui redditi agrari veniva effettuata, prima della loro abolizione, in sei rate bimestrali alle scadenze previste per i tributi diretti erariali; di conseguenza il pagamento in due rate semestrali delle cennate quote di I.G.E. previste dalle suddette leggi non ha ritardato il flusso delle entrate comunali.

In tale stato di cose e tenuto conto che la quasi totalità delle spese degli enti locali sono distribuite nel corso della gestione annuale, non sembra che siano da adottare particolari provvedimenti nei sensi proposti.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

TRIPODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, a conoscenza dei gravi fatti che in questi giorni hanno profondamente turbato l'opinione pubblica di Reggio Calabria per la denunciata disamministrazione civica per le assunzioni pletoriche ed arbitrarie di personale da parte della giunta democristiana in carica, intenda intervenire perché, comminate per esse le sanzioni del caso, sia inoltre provveduto d'urgenza alla più vasta regolamentazione di fondo dei dipendenti municipali in quel capoluogo mercè il riordinamento degli organici, sia per il rapporto grado-funzione sia per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, la rielaborazione delle pensioni, la riduzione dell'orario di lavoro agli operai che ancora non ne beneficiano, l'approvazione della delibera dello sviluppo economico delle carriere, il pagamento dell'integrazione della tredicesima mensilità 1963; tutte concessioni che le varie categorie del personale municipale rivendicano da tempo, e sempre denegate, mentre poi si dilatano i quadri impiegatizi con nuove assunzioni dirette solo ad appagare sollecitazioni partitiche ed elettorali. (8295)

RISPOSTA. — Le deliberazioni, con le quali la giunta municipale di Reggio Calabria, nella seduta del 7 ottobre 1964, ha disposto l'assunzione di 16 impiegati avventizi, sono state annullate dal prefetto, con decreto del 17 successivo, a causa della carente indicazione dei motivi di urgenza per cui la giunta stessa si era indotta ad assumere in via surrogatoria i poteri proprî del consiglio, nonché della viola-

zione del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, comminante il divieto di nuove assunzioni, e della mancata dimostrazione della copertura della relativa spesa, genericamente riferita ad economie realizzabili sulle previsioni del bilancio del corrente esercizio.

Per quanto riguarda il personale operaio assunto in questi ultimi mesi (dal luglio in poi) per eccezionali esigenze della nettezza urbana, l'organo di controllo ha già fatto presente alla civica amministrazione che non sarà ulteriormente consentito il mantenimento in servizio di tali dipendenti, dovendosi ritenere ormai cessate le suddette esigenze.

Le deliberazioni del 2 e 16 settembre 1964, con le quali il comune ha concesso ai propri dipendenti benefici economici e di carriera, comporterebbero una spesa annua di lire 375 milioni, in aggiunta a quella di lire 3.218.751.770, (pari al 204,26 per cento delle entrate effettive ordinarie) che il comune stesso in atto sostiene per il proprio personale, ammontante a oltre 2.100 unità.

Tale maggiore spesa andrebbe necessariamente ad aumentare il già ingente *deficit* dell'ente, che, per pareggiare il bilancio per l'esercizio in corso, ha previsto l'assunzione di un mutuo di ben 5 miliardi e mezzo.

In ordine alle cennate deliberazioni, la prefettura ha chiesto i necessari elementi, per sottoporli poi all'esame della giunta provinciale amministrativa.

La prefettura ha già sollecitato il comune affinché provveda al pagamento della integrazione della tredicesima mensilità relativa all'anno 1963, disposta con deliberazione del 14 agosto 1964, n. 2340, ed approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 1° settembre 1964.

Le richieste di altri benefici al personale in attività di servizio e in quiescenza dovranno ormai essere esaminati dalla nuova amministrazione che verrà eletta dalle prossime consultazioni elettorali. È evidente però che tale esame, attesa la suaccennata grave situazione finanziaria dell'ente, dovrà essere condotto con ogni responsabile cautela.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

TRIPODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui non si è ancora provveduto, nonostante le ripetute denunce all'amministrazione, a regolarizzare la situazione della segreteria comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria) dove esiste un reggente non titolare da oltre sei anni, con una grave spesa per il bilancio comunale di almeno 300 mila lire annue oltre il normale, con l'aggravante che il detto reggente risiede fuori comune, esplica servizio solo dalle 8 alle 12 pur liquidandosi l'intero stipendio e in più lo straordinario, mentre nel corso del servizio stesso disimpegna il servizio cambiali impiegandovi anche gli altri dipendenti comunali distogliendoli così dal loro regolare lavoro. (9001)

RISPOSTA. — La segreteria comunale vacante di Montebello Jonico è stata messa a concorso nel 1959 e nel 1963. A seguito dell'espletamento del primo dei due concorsi, il candidato assegnato a tale sede chiese subito di essere trasferito; in occasione del secondo concorso, nessuno dei candidati chiese di essere destinato a Montebello Jonico. La segreteria stessa è stata ora, nuovamente, messa a concorso con decreto ministeriale 3 agosto 1964.

Al segretario De Gaetano, reggente di quella segreteria dal luglio 1959, è stata attribuita una indennità di reggenza ai sensi dell'articolo 194 della legge 27 giugno 1942, n. 851, nella misura di lire 25 mila lorde mensili.

Il compenso per lavoro straordinario corrisposto al predetto è stato regolarmente autorizzato dall'amministrazione comunale con deliberazioni divenute esecutive.

Il segretario De Gaetano, nell'espletamento delle sue funzioni, disimpegna anche il servizio cambiali, facendosi coadiuvare da un applicato comunale per la registrazione degli effetti cambiari nel repertorio ed assentandosi dall'ufficio solo per svolgere servizio esterno per protesti cambiari. Egli è stato, comunque, diffidato ad osservare scrupolosamente l'orario d'ufficio.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

URSO, LAFORGIA, DEL CASTILLO, SGARLATA E TAMBRONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno stabilire – nella prossima ordinanza ministeriale degli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1964-65 – che l'elenco degli aspiranti all'insegnamento di educazione fisica sia compilato in base alla effettiva anzianità di servizio prestato al momento della domanda di insegnamento e non invece in base alla anzianità di servizio prestato fino all'anno scolastico 1960-61.

Infatti l'articolo 28, comma settimo, dell'ordinanza ministeriale in atto stabilisce « che le nomine vengono disposte dai capi di istituto su designazione del provveditore agli studi nell'ordine in cui gli aspiranti risultano iscritti nell'elenco... »; siccome, però, detto elenco fu composto originariamente per

l'anno scolastico 1961-62 in base all'articolo 31, comma quarto, della relativa ordinanza ministeriale e poiché le ordinanze successive hanno sempre rimandato ad essa, si verifica che anche coloro i quali non hanno insegnato più educazione fisica continuano a mantenere le stesse posizioni di graduatoria pur se ormai risultano impegnati in altri insegnamenti o in altre amministrazioni. (4555)

RISPOSTA. — La legge 7 febbraio 1958, n. 88, ha stabilito che titolo valido per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica è il diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica.

La legge 30 dicembre 1960, n. 1727, ha poi previsto lo svolgimento di speciali corsi preparatori ai predetti esami per coloro che, con il possesso di titoli validi secondo l'ordinamento precedente a quello introdotto con la legge n. 88, avessero esercitato l'insegnamento dell'educazione fisica per almeno un triennio, compreso l'anno scolastico 1957-58, anno in cui la legge n. 88 è entrata in vigore.

Il Ministero ha, per altro, ritenuto meritevole di considerazione la situazione di coloro che fino all'anno scolastico 1957-58 non avevano compiuto il triennio di servizio richiesto per la frequenza dei predetti corsi speciali e che avevano continuato ad insegnare fino all'anno scolastico 1960-61, anno in cui la citata legge n. 88, con il compimento del ciclo triennale di studi degli istituti superiori, ha avuto piena attuazione.

Allo scopo di non fare ad essi risentire le conseguenze sfavorevoli del nuovo ordinamento, le ordinanze sugli incarichi e le supplenze nelle scuole secondarie, hanno, pertanto, previsto, a partire dall'anno scolastico 1961-62, la possibilità di conferire loro supplenze annuali, dopo l'esaurimento delle graduatorie degli aspiranti muniti di titoli validi. A tale fine i predetti insegnanti sono stati iscritti nell'elenco speciale, cui si riferiscono gli interroganti.

Ciò premesso, si osserva che con il predetto elenco si è ritenuto di dover fissare la situazione in cui tutti gli insegnanti iscritti si trovano al sopraggiungere del nuovo ordinamento, in considerazione di una circostanza ad essi comune, tenuto conto, cioè, che essi avevano già prestato servizio.

Con l'elenco speciale si è pertanto inteso dare rilievo ed effetti, in via eccezionale, per il periodo posteriore all'introduzione del nuovo ordinamento, a situazioni soggettive anteriormente definite, sulle quali non si è ritenuto che dovesse annualmente riflettersi la valutazione di servizi o di altri requisiti, diversi da quelli sui quali l'elenco medesimo si fonda.

Il Ministro: GUI.

VALITUTTI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, della sanità e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se ritengano opportuno promuovere un provvedimento che obblighi i ristoranti, alberghi, rosticcerie, osterie e altri esercizi pubblici similari ad usare esclusivamente olio di oliva vergine per il condimento dei cibi forniti ai clienti; o, quanto meno, ad indicare con appositi cartelli visibili alla clientela la qualità di olio usata nell'esercizio.

Sembra infatti illogico che tale obbligo sia severamente prescritto per i dettaglianti, mentre i predetti esercizi possono usare (e spesso di fatto usano) olî di qualità inferiore per il condimento dei cibi forniti ai clienti, senza che questi possano saperlo.

Un provvedimento del genere, a parere dell'interrogante, favorirebbe l'olivicoltura e porterebbe un forte vantaggio al turismo e alla salute pubblica. (8142)

RISPOSTA. — Non esiste alcun motivo di ordine igienico-sanitario che possa giustificare l'imposizione ai pubblici esercizi dell'obbligo di usare esclusivamente olio di oliva vergine per il condimento dei cibi forniti ai clienti, in quanto apposite e dettagliate norme di legge già regolano in maniera adeguata la preparazione ed il consumo degli alimenti, compresi gli olî di oliva e gli altri olî vegetali.

Potrà essere esaminata la proposta relativa all'obbligo di precisare con appositi cartelli visibili alla clientela la qualità di olio usata nell'esercizio.

Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.

VEDOVATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere a quali criteri il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si ispiri nel procedere all'assunzione degli agenti straordinari in base all'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, poiché risulta che nella sede di Firenze sono state prescelte, in una sensibile percentuale, unità residenti non nella provincia ma in altre province toscane o addirittura fuori regione, il che, oltre a concretarsi in un disagio economico per gli assunti che non sono residenti in Firenze città o nella provincia, rende, almeno per un certo tempo, precario

il servizio di consegna degli effetti postali al quale sono preposti, non conoscendo essi la città. (8790)

RISPOSTA. — La reale situazione concernente i provvedimenti di assunzione nella sede di Firenze disposti nell'anno 1964-65 è la seguente.

Su un totale di 210 agenti straordinari sono stati assunti in servizio fino ad oggi 147 unità aventi la residenza nella provincia di Firenze, pari al 70 per cento (90 a Firenze città e 57 nella provincia), 29 (14 per cento) nelle varie province della Toscana e 34 (16 per cento) in altre regioni.

Si comunica inoltre che il reclutamento di personale straordinario avviene per chiamata diretta, nei limiti e con i criteri fissati dalle norme in vigore.

Il Ministro: RUSSO.

VEDOVATO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia fondata la spiegazione delle conseguenze derivanti dal recente accordo tra i Sei a Bruxelles, apparsa su *Le Monde*, in una corrispondenza datata da Bruxelles il 12 novembre 1964, secondo la quale, commentandosi la decisione del Consiglio dei ministri della Comunità europea di includere, senza eccezione, i prodotti C.E.C.A. tra quanti saranno oggetto del negoziato tariffario nell'ambito del G.A.T.T. noto quale *Kennedy round*, si scrive, a proposito del carbone: « I Sei si trovano così " condannati " a mettere a punto un sistema di contingentamento », ovviamente intendendosi contingentamento delle importazioni di carbone dai paesi terzi. Per conoscere, nel caso affffermativo, quali garanzie sotto gli aspetti quantitativi, qualitativi, di prezzi e di provenienze, il Governo ritenga di dover esigere, nell'ambito comunitario, al fine della doverosa tutela dei vitali interessi degli utilizzatori, consumatori e commercianti italiani di carbone, non solo per uso combustibile ma anche per uso siderurgico. Per conoscere inoltre se il Governo ritenga che un eventuale sistema di contingentamento comunitario delle importazioni di carbone possa essere invocato dai fautori di una politica protezionistica dell'energia per esigere ed ottenere, finalmente, l'estensione del medesimo regime a tutte le fonti energetiche importate nella Comunità; e quali iniziative il Governo stesso intenda promuovere, in sede comunitaria, per sventare eventuali manovre miranti, direttamente od indirettamente, a provocare un rincaro artificioso e generale dei costi dell'energia in Europa, rincaro che notoriamente risulterebbe esiziale alla economia italiana più che ad ogni altra. (8901)

RISPOSTA. — Il Governo non condivide affatto la interpretazione data dal giornale *Le Monde* alla decisione, recentemente adottata in sede di Consiglio C.E.C.A., di includere il carbone – senza fare ricorso alle eccezioni – fra i prodotti che formano oggetto di negoziato tariffario nel cosidetto *Kennedy round*. Come è noto, il carbone è iscritto nella tariffa italiana con dazio zero e – per quanto riguarda l'Italia – con tale dazio essa partecipa al negoziato in sede G.A.T.T.

La decisione comunitaria è stata caldeggiata dall'Italia a salvaguardia delle necessità delle proprie industrie utilizzatrici di fossile, inquantoché ogni paese membro della Comunità ha così modo di conservare intera la propria autonomia anche tariffaria per il prodotto considerato, almeno sino al momento nel quale sarà adottata una politica comune dell'energia nell'ambito comunitario.

A conferma della interpretazione sopra indicata – che non forma minimamente oggetto di controversia fra i Sei – si ritiene utile trascrivere la parte finale delle dichiarazioni ufficiali rese alla stampa, al termine del Consiglio dei ministri della C.E.C.A. dell'11 novembre 1964 dal presidente di turno, di nazionalità tedesca:

« Nel frattempo, la Comunità difenderà solidariamente, di fronte ai paesi terzi, il mantenimento di misure commerciali esterne non tariffarie che fossero ritenute necessarie da uno o più Stati membri, senza che ciò implichi che simili misure siano altrettanto indicate per altri Stati membri ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

VILLANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure urgenti intendano adottare a favore della città di Benevento per i gravi danni subiti da numerose abitazioni private ed edifici pubblici per il nubifragio abbattutosi la notte dell'8 ottobre 1964.

La grave situazione determinatasi è stata segnalata tempestivamente dal sindaco della città ai Ministeri competenti. (8381)

RISPOSTA. — Come è noto, con i decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1962, n. 1465, e 4 dicembre 1962, n. 1829, sono stati determinati i comuni in cui sono applicabili le disposizioni previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti

per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Fra tali comuni, in numero di 86, di cui 35 in provincia di Benevento, non è stato compreso quello di Benevento stesso in quanto dagli accertamenti tempestivamente eseguiti sopralluogo dal competente ufficio del genio civile è risultato un indice di danneggiamenti non ritenuto sufficiente ai fini dell'ammissione ai beneficî della succitata legge n. 1431.

Intendendo ammettere a detti benefici anche il comune di Benevento, occorrerebbe emanare altro provvedimento legislativo di modifica all'articolo 1 della surriferita legge n. 1431, in base al quale le determinazioni dei comuni erano da effettuarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Sull'opportunità attuale di tale provvedimento, specie in considerazione del lungo tempo trascorso dall'evento calamitoso e tenuto presente che molti altri comuni, parimenti colpiti dal sisma dell'agosto 1962, non sono stati ammessi ad usufruire delle provvidenze disposte con la legge in parola pur avendo subìto danni anche maggiori di quelli accertati nel comune di Benevento, deve esprimersi qualche riserva tenuto conto che per l'immediato ricovero delle famiglie rimaste senza tetto vennero allestite in Benevento 43 baracche e che nel frattempo la « Gescal » ha disposto l'assegnazione di 200 milioni per la costruzione di alloggi popolari, i quali sono ormai quasi ultimati e saranno prossimamente assegnati agli aventi titolo e quindi anche a coloro che attualmente sono ancora ricoverati nelle baracche.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

ZINCONE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se (in considerazione delle assicurazioni date agli italiani espropriati dal governo tunisino in virtù delle locali leggi di nazionalizzazione) ritenga opportuno estendere uguali assicurazioni, con particolare riguardo alla concessione di adeguati anticipi sulle ancora pendenti indennità di esproprio, anche agli italiani espropriati nei paesi d'oltre cortina, e in particolar modo agli esuli dalla Albania e dalla Romania. Ciò anche in considerazione del fatto che la precaria situazione di questi nostri connazionali si potrae da oltre un quinquennio, anche a causa di estenuanti trattative con i Governi locali e di intralci burocratici, dei quali le vittime di quei soprusi non possono sopportare ulteriormente il peso.

L'interrogante fa presente l'opportunità dell'intervento, anche in considerazione del numero relativamente esiguo dei connazionali interessati. (7094)

RISPOSTA. — Già da tempo sono in corso trattative con i Governi dei paesi di oltre cortina, intese ad ottenere la corresponsione di un indennizzo ai cittadini italiani colpiti da nazionalizzazioni o da altre consimili forme di espropriazione operate dai governi stessi successivamente al 1947, in base a leggi interne indipendenti da ogni accordo internazionale. Si ha motivo di considerare che tali trattative, malgrado la particolare complessità della materia, siano ormai prossime alla conclusione.

Si ritiene, comunque, opportuno precisare che, in relazione alle nazionalizzazioni in questione - tale è anche il caso dell'Albania e della Romania - l'opera del Governo italiano, pur svolta con assiduità e cura particolari, si è necessariamente limitata ad una semplice intermediazione fra i cittadini colpiti dalle misure restrittive della proprietà privata ed i governi stranieri, in quanto l'onere di un eventuale indennizzo incombe esclusivamente sullo Stato che tali misure ha adottato.

Pertanto, una iniziativa intesa ad assicurare anticipazioni sui futuri indennizzi a carico del bilancio statale italiano non si appalesa, al momento, assecondabile per i riflessi sul piano internazionale, in quanto non mancherebbe di ritardare, o comunque di influenzare sfavorevolmente ai nostri interessi, le trattative in corso con i paesi d'oltre cortina.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

ZINCONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi abbiano indotto gli amministratori della facoltà di scienze dell'università di Roma ad apportare fortissimi aumenti ai contributi richiesti agli studenti per le esercitazioni di laboratorio. Tali contributi risultano in alcuni casi raddoppiati, in altri triplicati ed in altri addirittura quadruplicati.

L'interrogante chiede come tale provvedimento si concili con il proposito di incoraggiare i giovani agli studi nelle facoltà scientifiche e con l'intento di rendere sempre meno costoso il corso degli studi, più volte professati dall'attuale Governo; l'interrogante domanda inoltre al ministro cosa intenda fare il Governo per riparare all'incresciosa situazione nella quale si trovano, per l'au-

mento dei contributi, gli studenti e per la cronica deficienza dei mezzi, le facoltà di istituti scientifici della università di Roma. (8343)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, l'ammontare dei contributi speciali richiesti agli studenti universitari per le biblioteche e per le spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento degli istituti scientifici è determinato, tenuto conto delle esigenze didattiche e dell'effettivo onere sostenuto da ciascuna università, dal consiglio d'amministrazione, su proposta del senato accademico, udite le facoltà e le scuole.

I contributi speciali fissati dall'università di Roma, a decorrere dall'anno accademico 1964-65, a carico degli studenti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali risultano maggiorati, rispetto alle precedenti misure, di percentuali che vanno dal 110 per cento al 140 per cento per i corsi di laurea in scienze biologiche, in scienze naturali, in fisica e in matematica, e di circa il 50 per cento per i corsi di laurea in chimica e in chimica industriale. Soltanto per il corso di laurea in scienze geologiche i contributi sono stati triplicati; essi, però, erano nettamente inferiori a quelli degli altri corsi di laurea. Per altro, i predetti contributi sono di misura all'incirca corrispondente a quelle dei contributi fissati per gli studenti delle altre facoltà di scienze.

I contributi richiesti agli studenti ai sensi della legge n. 1551 valgono a sopperire in minima parte alle spese per le esercitazioni e per i laboratori sostenute dalle università, spese che negli ultimi anni sono, per altro, aumentate date le esigenze derivanti dallo sviluppo scientifico e dall'incremento della popolazione scolastica. Lo Stato interviene, infatti, in misura preminente per far fronte alle spese di funzionamento dei laboratori e degli impianti, attraverso i contributi annualmente erogati alle università.

Nell'ultimo quinquennio, durante il quale gli interventi dello Stato si sono intensificati, sono state erogate a favore dell'università di Roma lire 4.145.649.000 per le attrezzature didattiche e scientifiche ed, inoltre lire 232 milioni per le esigenze particolari della facoltà di scienze.

Tali interventi vengono pure ad influire indirettamente sulla quota di spese rappresentata dai contributi posti a carico degli studenti. È però da tener presente che specifici interventi dello Stato sono diretti ad alleggerire l'onere relativo agli studi universitari, facilitando l'accesso dei giovani e la frequenza delle università. Essi sono stati negli ultimi tempi potenziati anche nelle forme: infatti a quelle tradizionali, quali sono l'esonero e il semiesonero dal pagamento delle tasse, e dei predetti contributi speciali, e la concessione di borse di studio, si è aggiunto, quale nuovo strumento per la realizzazione del diritto allo studio, l'assegno di studio universitario.

È da aggiungere che il piano poliennale di sviluppo della scuola fino al 1970 contemplerà l'ulteriore incremento dei mezzi messi a disposizione delle università per l'assolvimento dei loro compiti di preparazione scientifica e professionale nonché di quelli destinati ad aiutare e assistere i giovani ed a favorire, tra l'altro, gli studi nei vari settori, in relazione alle particolari esigenze dello sviluppo economico e sociale.

Il Ministro: GUI.

ZUCALLI, CECCHERINI E ROMANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda prendere per assicurare alle popolazioni della valle del Vajont e del Piave la tranquillità cui hanno diritto, dopo le tragiche vicende dell'ottobre 1963. L'aumento del livello del lago formatosi a monte della frana del Toc mantiene infatti in allarme gli abitanti della zona.

Uguale inquietudine si è diffusa nell'alta valle del Cordevole in quanto si ritiene che le caratteristiche idrogeologiche della zona siano analoghe a quelle del Vajont.

Lo sbarramento della valle, ora in corso di ultimazione, e l'invaso successivo potrebbero quindi essere la premessa di una sciagura forse anche più grave di quella di Longarone (Belluno). (2785)

RISPOSTA. — Per lo svuotamento del lago residuo del Vajont, come primo provvedimento di emergenza, è stato installato un importante impianto di pompaggio per il sollevamento delle acque da quota 724 circa alla quota del Passo di Sant'Osvaldo (metri 820 sul mare) e si è dato luogo alla costruzione delle opere per il convogliamento delle acque stesse nell'adiacente Valle Cimoliana.

Tale impianto è entrato in funzione dopo appena 4 mesi dalla catastrofe, malgrado le difficoltà stagionali e quelle incontrate per l'acquisto delle speciali pompe necessarie non tutte reperibili sul mercato nazionale. Con

l'impianto medesimo, proporzionato per una portata di circa metri cubi al secondo 2,60, è stato possibile, in primo tempo, far sì che il livello del lago restasse contenuto entro quote non pericolose per le zone interessate, e ciò nonostante gli afflussi meteorici del periodo invernale-primaverile, ed in secondo tempo provocare un parziale svuotamento del lago stesso. Si reputa che detto impianto sia valso a scaricare in Val Cimoliana un volume idrico di oltre 36 milioni di metri cubi.

Contemporaneamente, come provvedimento a carattere definitivo, si è dato inizio alla costruzione di una galleria di scarico superficiale, con soglia a quota di metri 720 sul mare, provvedimento ritenuto di relativamente sollecita attuazione, in quanto era possibile avvalersi di un tronco di galleria già esistente. I lavori relativi hanno avuto sviluppo celerissimo ed hanno consentito di realizzare l'opera predetta (nuovo tratto della lunghezza di metri 2,100) entro il termine stabilito del mese di giugno 1964.

La galleria in parola ha garantito con tutta sicurezza di poter contenere il livello massimo del lago entro la quota di metri 722 circa, ed impedire, quindi, pregiudizievoli sovralzi del livello stesso.

Più difficoltoso è risultato il problema del totale svuotamento del lago residuo, in quanto non era possibile intraprendere la costruzione di nuove gallerie di scarico di bassa quota, con imbocco soggiacente ad un carico idrostante aggirantesi intorno ai 100 metri di altezza di acqua. Pertanto si sono dovuti sviluppare appositi studi per accertare la possibilità di utilizzare tratti di gallerie di bassa quota già esistenti ma interessati dal fenomeno franoso e quindi rese in tutto od in parte inefficienti.

Tali studi, sviluppatisi adottando i più moderni metodi di indagine (ricerche con isotopi radioattivi e con apparecchiature televisive), hanno richiesto necessariamente un non breve lasso di tempo. Essi hanno consentito di creare, a partire dal decorso mese di agosto, uno scarico di quota 620 con una portata massima di circa metri cubi al secondo 2,00, pur superando difficoltà esecutive notevolissime e non scevre di gravi rischi per gli operai ed i tecnici addetti, nonché di precisare le condizioni di attuabilità di una nuova galleria di quota 640, con scarico verso la Valle Cimoliana.

La costruzione di quest'ultima galleria è stata deliberata in base al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici (IV sezione) reso nell'adunanza del 18 settembre 1964, n. 1799.

Per quanto riguarda le preoccupazioni manifestate nei confronti dello sbarramento dell'alta valle del Cordevole, si informa che i lavori di costruzione sono sospesi dal mese di novembre 1963, in attesa di conoscere i risultati degli studi ed accertamenti appositamente iniziati ed attualmente compiuti. I relativi risultati sono contenuti in tre distinti elaborati di natura geologica, rispettivamente redatti a cura dell'E.E.E.L., della Comunità Agordinae del servizio geologico d'Italia, quest'ultimo all'uopo interessato da parte del servizio dighe di questo Ministero.

Detti lavori verranno sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dopo di che saranno adottati i provvedimenti del caso.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

ZUGNO. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se, in relazione alle esigenze sempre crescenti della pubblica amministrazione, alla quale con troppa frequenza si attribuiscono nuovi compiti senza adeguare strutture ed organici, ritenga urgente disporre il mantenimento in servizio – particolarmente indispensabile ormai per il personale direttivo – del personale che, continuando ad essere anche fisicamente idoneo, raggiunga il 65° anno di età ma non il 70° anno di età. In secondo luogo si rappresenta l'esigenza di mantenere in servizio detto personale fino al raggiungimento del 40° anno di servizio in considerazione:

1) delle difficoltà di coprire i posti mancanti specie se si tratta di tecnici qualificati;

2) delle condizioni di inferiorità in cui si trovano, sia pure transitoriamente, i pensionati dello Stato rispetto ai funzionari in attività di servizio. (5372)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6473, del deputato Abelli, pubblicata a pag. 3766*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI